

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 26/04/2012

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/33367-spese-di-giustizia-testo-unico-e-servizi-di-cancelleria-appunti-e-aspetti-pratici-normativa-e-circolari-ministeriali>

Autore: Gaetano Walter Caglioti

Spese di Giustizia: Testo Unico e Servizi di Cancelleria - Appunti e Aspetti pratici normativa e circolari ministeriali

CAGLIOTI GAETANO WALTER

Spese di Giustizia, Testo Unico e Servizi di Cancelleria Appunti e Aspetti pratici normativa e circolari ministeriali

Aprile 2012

INDICE

Servizi di Cancelleria (in generale)

I registri tenuti presso gli uffici giudiziari (<i>normativa</i>)	pag 8
• Vidimazione registri di altre amministrazioni	pag 11
• Nota di iscrizione a ruolo	pag 12
• I Fascicoli Processuali	

<i>I fascicoli processuali procedimenti civili</i>	pag 13
<i>I fascicoli processuali procedimenti penale</i>	pag 15
• I compiti di assistenza	pag 16
• comunicazioni e notificazioni	pag 19
<i>normativa di riferimento</i>	pag 20
<i>Nota 14 luglio 2008, n. 5725 del Min. Giustizia, Isp. Gen.</i>	pag 21
<i>la legge 28 febbraio 2008 n 31</i>	pag 22
<i>Circolare ministero della Giustizia- direzione generale de personale e della Formazione ufficio IV UNEP- n.473/035/2008 del 25 marzo 2008</i>	pag 22
• Adempimenti in caso di :	
<i>questioni di illegittimità costituzionale,</i>	pag 23
<i>assunzione di mezzi di prova delegati (circ. n 3942/2593 del 15 febbraio 1951)</i>	pag 24
<i>cancellazione causa dal ruolo e riassunzione</i>	pag 24
<i>pubblicazione provvedimenti e comunicazioni</i>	pag 25
<i>cancellazioni, correzione atti , esecutività atti,</i>	pag 25
<i>appello sentenze civili</i>	pag 27
<i>ricorso in cassazione civile,</i>	pag 27
<i>impugnazione provvedimenti penali</i>	pag 28
<i>applicazione degli articoli 15 e 27 del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale circolare del 29 luglio 2009</i>	pag 30
<i>formazione, tenuta e trasmissione fascicolo penale alla Corte di cassazione circolari ministero giustizia affari penali n 582 prot. 131.506/2000 del 6/2/2001 e n. 0091232 del 8 luglio 2008</i>	pag 32
• Successioni (adempimenti della cancelleria)	pag 35
• Decreto ingiuntivo esecutività e esecutorietà	pag 39
• Surrogazione di copie agli originali e Ricostruzione atti	pag 40
• Atti notori, perizie e traduzioni circolare 1622/99/U del 16.6.99	pag 41
• Autentica firma quietanza liberatoria – Competenza	
<i>Note Ministero dell'interno del 25.2.2008</i>	pag. 42
• Fondo Unico Giustizia	pag 43
• Trascrizioni	pag 48
- <i>Trascrizioni nel processo penale e nel processo civile:</i>	
<i>la circolare Ministero della Giustizia Dir. Gen. Giust. civ. del 14 maggio 2008 n 68357</i>	pag 49
- <i>Misure di Prevenzione e trascrizione</i>	
<i>15 luglio 2009 n 94 e circ min. DAG 22/01/2010.0016455.U</i>	pag 52
- <i>trascrizione sequestro preventivo PRA</i>	
<i>DAG 01.062011.0076260.U</i>	pag 52
- <i>Sentenze di fallimento – Trascrizione nei registri immobiliari- modalità</i>	
<i>circ. 23 aprile 2003 n 3/1 Min Economia e Finanze</i>	pag 52
- <i>Trascrizione e iscrizione con riserva procedimento ex art. 2674bis c.c</i>	pag 53
- <i>Trascrizione: adempimenti connessi con la formalità della trascrizione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto beni immobili-</i>	
<i>Nota Tribunale di Vibo valentia del 21 settembre 2009</i>	pag 54
• Autocertificazione negli uffici giudiziari(art 15 Legge 183/2001) ordine di servizio	pag 57
• Procedimento Europeo d'ingiunzione di pagamento Regolamento CEE 1896/2006	
<i>Circolare MinisterialeDAG02/09/2010.01113135.U</i>	pag 62
• La cooperazione tra autorità giudiziarie europee nel settore delle prove civili	
<i>il regolamento (CE) n 1206 del 28 maggio 2001</i>	pag 65

IL TESTO UNICO SPESE DI GIUSTIZIE (Istituti particolari)

Il Testo Unico Spese di Giustizia

pag 70

Disposizioni generali al processo civile e penale (artt 1-8)

pag 71

Contributo unificato nel processo civile, penale e amministrativo

• Contributo Unificato ; <i>parte generale</i>	pag 74
<i>circolari ministeriali casi in cui è dovuto il contributo unificato</i>	pag 78
<i>circolari ministeriali casi in cui non è dovuto il contributo unificato</i>	pag 81
<i>circolari ministeriali casi di riduzione del contributo unificato</i>	pag 83
<i>circolari ministeriali contributo unificato giudizio con concessionario</i>	pag 84
<i>circolari ministeriali contributo unificato in materia di procedimenti esecutivi</i>	pag 85
<i>Usucapione speciale piccole proprietà rurali (circ 4/4392/19.801/7° del 12/7/1986)</i>	pag 86
<i>ipotesi particolari in assenza di circolari ministeriali</i>	pag 87
• Contributo unificato legge 12 novembre 2011 n 183 ordine di servizio	pag 88
• Procedure relative a Case Popolari	pag 90
• Esenzione dal Contributo Unificato ;	pag 91
• Prenotazione a debito del Contributo Unificato ;	pag 94
• Procedimento in cui è parte una pubblica Amministrazione	pag 95
• Azione Civile nel Processo Penale ;	pag 96
• Importi contributo Unificato - Tabelle ;	pag 98
• Contributo unificato e diritti nel processo di lavoro	pag 109
• Contributo unificato e diritti processo esecutivo a seguito di provvedimento lavoro	pag 110
• Contributo unificato e diritti processo esecutivo a seguito di provv. separ. e divorzio	pag 111
• Tabelle opposizioni sanzioni amm.,cartelle esatt. e fermo amministrativo	pag 112
• Tabelle esenzioni	pag 113
• Obbligo di pagamento del contributo unificato ;	pag 115
• Codici tributo	pag 117
• Controllo sulla dichiarazione di valore;	pag 120
• Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato: <i>circolare Ministero Giustizia n 49395/U del 3 aprile 2008 e dalla Risoluzione 7 settembre 2007 n 242 dell'Agenzia delle Entrate;</i>	pag 123
• Non applicabilità imposta di bollo e direttive ministeriali;	pag 124
• Determinazione modalità di pagamento del contributo unificato ;	pag 129
• Modalità di pagamento del contributo unificato; Convenzione per il pagamento del contributo unificato ; Ricevuta di versamento del contributo unificato;	pag 129
• Ufficio competente alla riscossione del contributo unificato ;	pag 130
• Invito al pagamento ;	pag 131
• Rimborso per erroneo pagamento del contributo unificato (Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze- Ufficio XI – prot. 135371 del 26 ottobre 2007)	pag 133
• Norme applicabili al contributo unificato e disciplina transitoria	pag 136

Notificazione a richiesta d'Ufficio

pag 136

Opposizioni a cartelle esattoriali,opposizioni a sanzioni accessorie, appello ex articolo 26 legge 40/06, opposizione a fermo amministrativo tabella riepilogativa

pag 139

Spese Processuali Penali- recupero in misura fissa

- Tabelle procedimento davanti al Tribunale e Alla Corte di Assise pag 144
- Tabelle procedimento davanti al Giudice di Pace pag 144

Testimoni (civili e penali) pag 145

- ✓ *Nota Min. 3/6/2008 liquidazione testi nel processo civile* pag 147
- ✓ *Note Min. 16/02/2010 e 20/7/2011 rimborso biglietti di viaggio* pag 147
- ✓ *Nota Min. 19/2/2008 spese accompagnamento coattivo testi* pag 148
- ✓ *Nota rimborso polizia giudiziaria 25/7/2011* pag 149
- ✓ *Decadenza dal diritto alla indennità* pag 150

Testimonianza scritta (legge 18 giugno 2009 n. 69) pag 151

Indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari e degli esperti componenti uffici giudiziari civili e penali pag 152

Copia, certificato e attestazione nel processo penale,civile, amministrativo e contabile

- Premessa pag 155
- Normativa generale pag 158
- Diritti di copia e documentazione amministrativa pag 163
- I diritti di copia e il gratuito patrocinio nel processo civile, penale e in cui è parte l'Amministrazione pubblica pag 164
- I diritti di copia e il patrocinio dello Stato ex Art. 44 1611/1993 e Ordine di servizio trasmesso al Ministero e all'Ispettorato Generale pag 165
- I diritti di copia nelle procedure di interdizione, inabilitazione, di sostegno e di incapacità naturale pag 167
- Procedimento penale: atti processuali: disposizioni generali autorizzazione copie, estratti, certificati Cass. Penale sez. V 25/5/1993 e Cass. Penale n 1873 anno1998 pag 168
- Tabelle diritti di copia; pag 169
- Certificato e Attestato (*e note ministeriali*) pag 173
- personale competente al rilascio copie, attestazioni e certificazioni pag 177
- circolari ministeriali in materia di copie pag 179
- circolari ministeriali in materia di rilascio titolo in forma esecutiva pag 184
- copia dispositivo sentenza penale con provvisionale pag 187
- modalità di pagamento del diritto di copia e di certificazione pag 188

Registrazione degli atti civili e penali

- Premessa,aspetti generali e normativa di riferimento pag 189
- Rapporto tra imposta di registro e contributo unificato pag 190
- Determinazione delle procedure da sottoporre a registrazione pag 191
- Registrazione atti del processo penale (art. 67 legge 69/09) pag 192
- Relazione tra imposta di registro e rilascio copie atti pag 192

• Registrazione atti di procedimenti in cui è parte una Pubblica Amministrazione	pag 193
• Provvedimenti esenti imposta di registro per disposizione normativa	pag 195
• Provvedimenti esenti imposta di registro per disposizioni ministeriali	pag 196
• Provvedimenti soggetti all' imposta di registro per disposizioni ministeriali	pag 198
• Ipotesi particolare in materia di registrazione atti	pag 201

Gratuito Patrocinio

• Aspetti Generali	pag 203
• servizio di informazione sul patrocinio statale	pag 203
• Art. 12- ter legge 24 luglio 2008 n 125	pag 204
• Decorrenza degli effetti nel processo penale e nel processo civile	pag 205
• Il gratuito patrocinio nel processo penale	
<i>aspetti generali</i>	pag 206
<i>effetti ammissione</i>	pag 207
<i>liquidazione compensi e spese difensore, ausiliario e consulente di parte</i>	pag 208
<i>prenotazione a debito ed eventuale recupero onorari CTU</i>	pag 209
• Quesiti ammissione a patrocinio a spese dello stato nei procedimenti di convalida delle <u>espulsioni di cittadini stranieri extracomunitari</u>	pag 210
• Il gratuito patrocinio nel processo civile, amministrativo e contabile	
<i>aspetti generali</i>	pag 212
<i>effetti ammissione e circolari ministeriali</i>	pag 213
<i>effetti ammissione opposizione a precezzo estensione fase del reclamo(Quesito e nota)</i>	pag 215
<i>imposta di registro e compensazione delle spese</i>	pag 218
<i>pagamento in favore dello Stato</i>	pag 218
• L'emissione del titolo di spesa	pag 219
• Recuperabilità delle spese	pag 220
• Ipotesi di recupero nei confronti dell'ammesso al patrocinio	pag 221
• processi particolari	
✓ <i>dichiarazione di assenza o morte presunta</i>	pag 223
✓ <i>Processi in cui è parte un fallito</i>	pag 223
✓ <i>Procedura fallimentare</i>	pag 224
✓ <i>Processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero</i>	pag 230
✓ <i>Eredità giacente attivata d'ufficio</i>	pag 230
• art. 158 Spese nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica	pag 231

estensione, a limitati effetti della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale

<i>liquidazione spese e onorario difensore collaboratore di giustizia</i>	pag 233
<i>liquidazione onorario e spese difensore di ufficio</i>	pag 234
<i>liquidazione onorario e spese difensore imputato irreperibile</i>	pag 234
<i>liquidazione onorario e spese difensore di minorenne</i>	pag 235
<u>equiparazione dello straniero e dell'apolide</u>	pag 236

patrocinio nelle controversie transfrontaliere

<u>decreto di liquidazione spese ai sensi della legge 31 maggio 1965 n. 575</u>	
<u>“disposizioni contro la mafia”</u>	pag 238

foglio notizie

<i>parte generale</i>	pag 239
<i>chiusura foglio notizie settore penale</i>	pag 244
<i>chiusura foglio notizie settore civile</i>	pag 245
<i>procedimento con amministrazione pubblica quale parte</i>	pag 246
<i>procedimento fallimentare</i>	pag 247

Istituzione degli Uffici Recupero Crediti

pag 248

registri delle spese e delle relative annotazioni

pag 249

Spese processuali: termini di prescrizione

pag

252

Spese in cui è parte amministrazione

pag 253

Procedure attivate dal concessionario Recupero spese processuali

pag 256

Riscossione delle spese aspetti particolari nel processo civile

pag 257

recupero spese, processo civile, e ex art. 134 T U spese di giustizia

pag 258

recupero di spese prodotte in uffici diversi

pag 259

recupero delle spese nel processo penale

Aspetti generali recupero spese processuali processo penale
e la **legge 18 giugno 2009 n 69**

pag 260

Ipotesi particolari di recupero spese processo penale:

- sentenza penale appellata da alcuni imputati pag 262
- annullamento in cassazione con rinvio per taluni imputati pag 262
- unificazione pene concorrenti:ufficio competente pag 263
- procedura conversione pene pecuniarie pag 263
- recuperò spese processuali in caso di remissione di querela pag 264
- liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore d'ufficio- attività di recupero pag 265
- Spese nel giudizio di appello di procedimenti di prevenzione e di sorveglianza pag 268
- spese nella procedura di riconoscimento delle sentenze penali straniere pag 269
- condannato irreperibile attività del pubblico ministero- recupero spese pag 270
- Recupero nei confronti dell'imputato delle spese non comprese tra gli effetti dell'ammissione pag 272
- condannato irreperibile annullamento credito e pena pecuniaria pag 273
- rimessione atti PM per attivazione esecuzione pena pecuniaria non riscossa pag 274
- ripetibilità spese intercettazioni telefoniche pag 275

Riscossione mediante ruolo

- Riscossione mediante ruolo per i procedimenti definiti al 31 dicembre 2007; pag 276
- Riscossione per i procedimenti definiti dal 1 gennaio 2008 pag 277
- Riscossione mediante ruolo **legge 18 giugno 2009 n 69** pag 278

Dilazione o rateizzazione pagamento spese

pag 287

Sospensione della riscossione

pag 290

Criteri e modalità relativi alla reiscrizione a ruolo dei crediti inesigibili pag 292

il rimborso a seguito di errore nel versamento di somma dovuta
a titolo di pagamento delle spese processuali penali

circolare Ministero- Dipartimento Generale per gli Affari di Giustizia Direzione generale
della giustizia civile – Ufficio I – nota diretta alla Corte di Appello di Catanzaro
numero m_dg.DAG.28/10/2008.0141215.U del 24 ottobre 2008

pag 293

il rimborso somme di natura non tributaria versate mediante mod. F23

circolare Ministero- Dipartimento Generale per gli Affari di Giustizia Direzione generale
della giustizia civile – Ufficio I -.DAG.16/10/2009.126665.U

pag 294

REGISTRI TENUTI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

Normativa di Riferimento

- **LEGGE 2 dicembre 1991 n 399** (di delegificazione delle norme concernenti i registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari)
- **DECRETO Ministero della Giustizia 27 marzo 2000 n 264** (regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici Giudiziari)
- **DECRETO Ministero della Giustizia 1 Dicembre 2001** (registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari)
- **DECRETO Ministero della Giustizia 24 maggio 2001** (regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia)
- **DECRETO Ministero della Giustizia 27 aprile 2009 Nuove** (regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia)
- **artt. 28,29,30 e 31** disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
- **art. 2 Decreto ministeriale 30 settembre 1989 n 334** (regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale)

Ogni registro è corredata da Avvertenze ed Istruzioni nelle quali sono individuate rispettivamente le modalità di tenuta dei registri e le istruzioni per la compilazione dei modelli (art. 3 D.M. 28 maggio 2003)

Ai sensi delle avvertenze (pubblicate nel Supplemento straordinario n 1 al Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n 11 del 15 giugno 2003) “ alla fine di ogni mese il Dirigente la cancelleria o NEP (o funzionario da questi delegato) procede alla verifica della regolare tenuta del registro apponendo data e firma in calce all'ultima annotazione”

Con l'informatizzazione dei vari servizi (RE.GE. ,SIC,SIL,SICID,SIECIC,SIAMM, SIPP)
i registri cartacei non sono più in uso

LEGGE 2 dicembre 1991 n 399

(di delegificazione delle norme concernenti i registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari) *Gli articoli 1 e 2 prevedono che con decreto del Ministro della Giustizia sono stabiliti i registri che devono essere tenuti a cura delle cancellerie presso gli uffici giudiziari e sempre con decreto del Ministro della Giustizia sono determinate le modalità di tenuta dei registri*

DECRETO Ministero della Giustizia 27 marzo 2000 n 264 (regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici Giudiziari)

- l'articolo 1 contiene le "definizioni"
- ai sensi dell'articolo 2 i registri sono tenuti su base annuale ed in modo da garantire la integrità, la completezza, la disponibilità e la riservatezza delle iscrizioni ed annotazioni nonché la identificazione del soggetto che accede ai registri
- l'articolo 3 dispone che i registri sono tenuti in modo informatico secondo le regole procedurali, su richiesta motivata del capo dell'ufficio interessato e sentito il responsabile dei sistemi informativi automatizzati il Ministero può autorizzare la tenuta su supporto cartaceo
- ai sensi dell'articolo 4 i registri tenuti su supporto cartaceo, prima di essere posti in uso, sono numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal Dirigente la cancelleria o segreteria o da persona da lui delegata
- l'articolo 5 prevede il rilascio di informazioni, copie, estratti e certificazioni, a seconda dei livelli di accesso (pubblico, limitato agli aventi diritto, consentito solo previa autorizzazione dell'autorità competente, riservato agli uffici e autorità individuati dalla legge)
- ai sensi dell'articolo 7 il Dirigente amministrativo dell'ufficio indica per iscritto le persone autorizzate alle operazioni di immissione, cancellazione, variazione ed esibizione
- L'articolo 8 prevede che in caso di interruzione del funzionamento del sistema informatico gli atti vengano acquisiti assegnando un numero provvisorio, con data ed orario per essere successivamente inseriti nel sistema secondo la numerazione e la data.
- l'articolo 15 prevede la costituzione presso gli uffici di un archivio digitale dove sono conservati in copia le sentenze e gli altri provvedimenti in materia civile e penale.

DECRETO Ministero della Giustizia 1 Dicembre 2001 (registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari)

- l'art. 1 contiene l'elenco dei registri divisi per uffici giudiziari
- l'articolo 2 dispone che la tenuta dei registri non informatizzati avviene anche in conformità alle istruzioni indicate al presente decreto
- l'articolo 3 dispone che i modelli sono utilizzati dagli uffici giudiziari a decorrere dal 1.10.2002

Agli articoli seguono i modelli

Le istruzioni prescrivono l'iscrizione distinta degli affari per annualità e che a fine di ogni anno deve essere redatto l'elenco numerico delle iscrizioni relative a procedure ancora in corso la c.d. "resta"

La data di iscrizione nei registri deve corrispondere al giorno in cui l'attività è stata effettivamente compiuta

DECRETO Ministero della Giustizia 24 maggio 2001 (regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia)

- ai sensi dell'art. 1 il presente decreto stabilisce le regole procedurali di cui all'art. 1 D.M. 264/2000 relative ai registri informatizzati tenuti, a cura delle cancellerie o segreterie, presso gli uffici giudiziari, ovvero ai registri previsti da codici, da leggi speciali o da regolamenti, comunque connessi all'espletamento delle attribuzioni e dei servizi svolti dall'amministrazione della giustizia.
- ai sensi dell'art. 3 il Dirigente amministrativo dell'ufficio è il responsabile della tenuta dei registri e prevede alla stesura del piano di sicurezza
- ai sensi dell'art. 4 l'amministratore di sistema assicura la conduzione operativa del sistema informatico

Disposizioni Attuazione del Codice di Procedura Civile

- art. 28 *Registri di Cancelleria* “ con decreto del Ministro della Giustizia , ovvero con decreto del Ministro delle finanze, nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro della Giustizia, sono stabiliti i registri che devono essere tenuti a cura delle cancellerie presso gli uffici giudiziari (art. così sostituito ex L. 399/91)
- art. 29 *Registri di Cancelleria della Pretura*. Abrogato ex L. 399/91
- art. 30 *Registri di Cancelleria del Tribunale*. Abrogato ex L. 399/91
- art. 31 *Registri di Cancelleria della Corte di Appello*. Abrogato ex L. 399/91
- art. 32 *Registri di Cancelleria della Suprema corte di Cassazione*. Abrogato ex L. 399/91
- art. 33 *Divisione dei Registri in più volumi* . “ negli uffici giudiziari aventi un numero rilevante di affari, ogni capo di ufficio, su proposta del dirigente la cancelleria, può autorizzare la divisione del ruolo generale e della rubrica alfabetica generale corrispondente. Il capo dell'ufficio può autorizzare la divisione del registro cronologico in due volumi uno contenente i numeri pari l'altro contenente i numeri dispari o anche in volumi distinti per materia.

Ricordare che

il registro repertorio degli atti soggetti a registrazione va trasmesso entro trenta giorni dalla scadenza di ogni quadrimestre all'Ufficio delle Entrate per il controllo e il visto

per quanto riguarda la pubblicità del registro degli affari generali e del repertorio degli atti soggetti a registrazione , il ministero ha chiarito, come da conforme parere dell'Ispettorato generale n 4/1007 del 16 marzo 1985, che “ i suddetti registri pur essendo atti pubblici, non sono ostensibili a tutti. Infatti è principio generale del nostro ordinamento giuridico che la pubblica amministrazione non è obbligata a far conoscere atti e documenti attinenti all'attività meramente interna di essa amministrazione. Tra questi atti interni vanno certamente compresi i registri in questione la cui finalità è quella di migliorare l'organizzazione e l'efficienza dei servizi”

Decreto ministeriale 30 settembre 1989 n 334 (regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale)

Ai sensi dell'articolo 2

“ gli uffici giudiziari tengono, nella materia penale, i registri obbligatori conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro della giustizia. Possono altresì tenere i registri sussidiari, senza carattere ufficiale, che ritengono utili.

I registri non devono presentare alterazioni o abrasioni. Se occorre eseguire cancellazioni le stesse sono fatte in maniera da lasciar leggere le parole cancellate.

I registri sono tenuti in luogo non accessibile al pubblico e possono essere consultati solo dal personale autorizzato “

VIDIMAZIONE DEI REGISTRI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI

Ai sensi dell'artico 230 decreto legislativo 19 febbraio 1998 n 51 – norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado- :

salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto il potere dell'autorità giudiziaria di vidimare registri di pubbliche amministrazioni è trasferito al dirigente dell'ufficio cui è destinato il registro

NOTA ISCRIZIONE A RUOLO

Ai sensi dell'articolo 71 disp. att. c.p.c.

La nota di iscrizione della causa nel ruolo generale deve contenere l'indicazione delle parti, nonché le generalità ed il codice fiscale ove attribuito della parte che iscrive la causa a ruolo, del procuratore che si costituisce, dell'oggetto della

domanda, della data di notificazione della citazione, e della udienza fissata per la prima comparizione delle parti.

(in tema Circolare Ministero della Giustizia congiunta Dir. Gen. Org. Giud. Aff. Civ. e Ufficio del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati n 2 del 2 agosto 2000)

FASCICOLI PROCESSUALI

FASCICOLI PROCESSUALI PROCEDIMENTI CIVILI

**Art. 36 disp. att. c.p.c.
Fascicoli di cancelleria**

Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni affare del proprio ufficio, anche quando la formazione di esso non è prevista espressamente dalla legge.

*Ogni fascicolo riceve la numerazione del ruolo generale sotto la quale è iscritto l'affare.
Sulla copertina di ogni fascicolo sono indicati l'ufficio, la sezione alla quale appartiene il giudice incaricato dell'affare e il giudice stesso, le parti, i rispettivi difensori muniti di procura e l'oggetto.*

Nella facciata interna della copertina è contenuto l'indice degli atti inseriti nel fascicolo con l'indicazione della natura e della data di ciascuno di essi.

Gli atti sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico e muniti di un numero progressivo corrispondente a quello risultante dall'indice.

Art. 168 c.p.c.

Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d'ufficio.

All'atto della costituzione dell'attore o, se questi non si è costituito, all'atto della costituzione del convenuto, su presentazione della nota d'iscrizione a ruolo, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale

Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio , nel quale inserisce la nota di iscrizione a ruolo, copia dell'atto di citazione, delle comparso e delle memorie in carta non bollata, e successivamente, i processi verbali di udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti d'istruzione e la copia del dispositivo delle sentenze

Art. 168bis c.p.c.

Designazione del giudice istruttore.

Formato un fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo precedente, il cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del tribunale, il quale, con decreto scritto in calce della nota d'iscrizione a ruolo, designa il giudice istruttore davanti al quale le parti debbono comparire, se non creda di procedere egli stesso all'istruzione. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice istruttore

La designazione del giudice istruttore deve, in ogni caso, avvenire non oltre il secondo giorno successivo alla costituzione della parte più diligente.

Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione, su quello del giudice istruttore e gli trasmette il fascicolo .

Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato (la nuova data non va comunicata infatti l'obbligo originario di comunicazione non è stata riportato all'atto della modifica del presente comma ex L.353/90)).

Il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza

Art. 169 c.p.c.

Ritiro dei fascicoli di parte

Ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga.

Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'art. 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale

Art. 72 disp. att. c.p.c.

Deposito del fascicolo di parte e iscrizione a ruolo.

Insieme con la nota d'iscrizione a ruolo la parte deve consegnare al cancelliere il proprio fascicolo. Esso è custodito in unica cartella col fascicolo d'ufficio che il cancelliere forma a norma dell'articolo 168 secondo comma del Codice.

Nella stessa cartella sono custoditi i fascicoli delle parti che si costituiscono successivamente.

Art. 73 disp. att. c.p.c.

Copia degli atti di parte.

Le parti debbono consegnare al cancelliere insieme col proprio fascicolo le copie degli atti di parte, che a norma dell'art. 168 secondo comma del Codice debbono essere inserite nel fascicolo d'ufficio.

Il cancelliere deve rifiutare di ricevere il fascicolo di parte che non contenga le copie degli atti indicate nel comma precedente.

Art. 74 disp. att. c.p.c..

Contenuto del fascicolo di parte.

Gli atti e i documenti di causa sono inseriti in sezioni separate del fascicolo di parte.

Gli atti sono costituiti dagli originali o dalle copie notificate della citazione, della comparsa di risposta o d'intervento, delle memorie, delle comparse conclusionali e delle sentenze.

Sulla copertina del fascicolo debbono essere iscritte le indicazioni richieste per il fascicolo d'ufficio.

Il cancelliere, dopo aver controllato la regolarità anche fiscale degli atti e dei documenti, sottoscrive l'indice del fascicolo ogni volta che viene inserito in esso un atto o documento.

Art. 75 disp. att. c.p.c.

Nota delle spese.

Il difensore al momento del passaggio in decisione della causa deve unire al fascicolo di parte la nota delle spese, indicando in modo distinto e specifico gli onorari e le spese, con riferimento all'articolo della tariffa dal quale si desume ciascuna partita.

Art. 76 disp. att. c.p.c.

Potere delle parti sui fascicoli.

Le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dal cancelliere, osservate le leggi sul bollo.

Art. 77 disp. att. c.p.c.

Ritiro del fascicolo di parte.

Per ritirare il proprio fascicolo a norma dell'articolo 169 del Codice, la parte deve fare istanza con ricorso al giudice istruttore. Il ricorso e il decreto di autorizzazione sono inseriti dal cancelliere nel fascicolo d'ufficio.

In calce al decreto il cancelliere fa scrivere la dichiarazione di ritiro del fascicolo e annota la restituzione di esso.

FASCICOLI PROCESSUALI PROCEDIMENTI PENALI

Articolo 3 D.M. 30 settembre 1989 n. 334

Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale

1. Nella formazione dei fascicoli si osservano le disposizioni seguenti:

- a) gli atti e le produzioni sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico a cura della cancelleria o segreteria, che provvede alla numerazione delle singole pagine;
- b) la copertina del fascicolo deve contenere le generalità della persona a cui è attribuito il reato nonché la data e il numero della iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335 del codice.

2. Il fascicolo deve contenere:

- a) l'indice degli atti e delle produzioni;*
- b) l'elenco delle cose sequestrate;*
- e) la distinta delle spese anticipate dall'erario, diverse da quelle per le quali è stabilito il recupero in misura fissa;*
- d) la copia della sentenza o del decreto penale di condanna*

COMPITI DI ASSISTENZA (*cenni*)

Il personale appartenente alla ex sesta qualifica funzionale (ex assistente giudiziario, ex Cancelliere B3 o B3 Super ora Seconda Area Cancelliere) deve assistere il magistrato in tutti gli atti ai quali questi procede, sia nelle indagini preliminari che nelle pubbliche udienze civili e penali, redigendo e sottoscrivendo i relativi verbali.

Con il contratto integrativo 2006/2009 la nuova figura dell'assistente giudiziario (ex operatore giudiziario B2 o B3) con un anno di servizio (*l'anno di servizio riguarda i nuovi assunti circolare ministeriale n 103/I/(A)/1757/CD/DGPF-I del 30.11.2010*) può essere adibita all'assistenza al magistrato.

Il nuovo contratto integrativo 29 luglio 2010 prevede la possibilità di adibire all'assistenza in udienza al magistrato anche il personale inquadrato nella qualifica funzionale di FUNZIONARIO GIDIZIARIO “*...in un ottica comunque residuale stante la possibilità di impiego, in via*

principale, dei cancellieri e assistenti giudiziari”(circolare ministro della giustizia protocollo n. 103/1/(A)/1757/CD/DGPF-I del 30 novembre 2010)

Secondo il codice di procedura penale, inoltre, *alla redazione del verbale e delle annotazioni connesse alle attività di indagini preliminari provvede anche l’ufficiale di polizia giudiziaria che assiste il Pubblico Ministero.*

Va notato ancora che soggetto abilitato a redigere e sottoscrivere il verbale è, nel nuovo codice, *l’«ausiliario».*

Tale termine, volutamente generico, sta ad indicare il soggetto che, in base al proprio profilo professionale di volta in volta determinato per legge, ha tra le proprie attribuzioni proprio quella di redigere e sottoscrivere il verbale quale attività di documentazione.

L’assistenza dell’ausiliario alle udienze assume una diversa importanza a seconda che si tratti di udienze penali o udienze civili, non comportando l’assenza dello stesso nelle udienze civili nullità degli atti

<i>Ai sensi dell’articolo 57 codice di procedura civile</i>	<i>Ai sensi dell’articolo 126 codice di procedura penale</i>
il cancelliere documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dalla legge, le attività proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti. Egli assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale	Il giudice, in tutti gli atti ai quali procede è assistito dall’ausiliario a ciò designato a norma dell’ordinamento se la legge non dispone altrimenti

- Ai sensi dell’articolo 134 c.p.p. alla documentazione degli atti si procede mediante verbale (in forma integrale o riassuntiva)

- Ai sensi dell’articolo 135 c.p.p. il verbale è redatto dall’ausiliario che assiste il magistrato

- contenuto del verbale vedi art. 136 c.p.p.

- sottoscrizione del verbale vedi art. 137 c.p.p.

Udienze – Servizio di assistenza al magistrato.(Nota 4 ottobre 2006, n. 116/1/10373 del Min. Giustizia, Dir. Gen. Personale e Formazione)Con la nota in riferimento codesta Corte inoltrava un quesito formulato dal Tribunale di ... inteso a conoscere in particolare se al personale appartenente alla figura professionale del cancelliere (posizione economica CI), possa essere demandata l’attività di assistenza al magistrato in udienza a prescindere da vincoli rigidi nell’utilizzo dei cancellieri B3 (ad esempio, prioritaria utilizzazione dei cancellieri B3 ed eventuale ricorso ai cancellieri CI solo nell’ipotesi di assenza o contemporaneo impegno in altra udienza dei primi).

L’art. 25 del Contratto integrativo 5 aprile 2000 ha attribuito espressamente la mansione in parola alla figura professionale del cancelliere B3, demandando al cancelliere CI anche lo svolgimento di attività relative alle mansioni di eventuale pertinenza della professionalità inquadrata nella posizione economica più elevata dell’area immediatamente inferiore: tutto ciò senza la previsione di vincoli o presupposti specifici.

Del resto è appena il caso di ricordare che, già in passato, il previgente ordinamento per qualifiche funzionali di cui al D.P.R. n. 1219/1984, e successive modifiche, aveva individuato nell’assistente giudiziario e nel collaboratore di Cancelleria i profili professionali legittimati all’espletamento dell’at-

tività in parola non prevedendo, in modo espresso, un'obbligatoria residualità nell'utilizzo di quest'ultima figura rispetto alla prima, principio questo, che in determinati casi, potrebbe addirittura contrastare con le concrete esigenze lavorative.

Di ciò pertanto dovrà tener conto la dirigenza nell'adottare tutte le misure idonee ad assicurare la migliore organizzazione e distribuzione dei servizi, nell'ottica di un equo e razionale utilizzo delle risorse umane disponibili.

circolare ministro della giustizia protocollo n. 103/1/(A)/1757/CD/DGPF-I del 30 novembre 2010) Il nuovo contratto integrativo 29 luglio 2010 prevede la possibilità di adibire all'assistenza in udienza al magistrato anche il personale inquadrato nella qualifica funzionale di **FUNZIONARIO GIDIZIARIO** “...in un ottica comunque residuale stante la possibilità di impiego, in via principale, dei cancellieri e assistenti giudiziari

Cassazione civile sez. lav., 25 maggio 1996, n. 4849

La mancata assistenza del cancelliere nella formazione del processo verbale di udienza o l'omessa sottoscrizione del detto verbale da parte del cancelliere stesso non comportano l'inesistenza o la nullità dell'atto, in quanto la funzione del cancelliere ha soltanto natura integrativa di quella del giudice e le predette mancanze non incidono sull'idoneità dell'atto al concreto raggiungimento degli scopi cui è destinato.

Cassazione civile, sez. III, 4 dicembre 1990 n. 11617

La mancata assistenza del cancelliere nella formazione del processo verbale di udienza non comporta l'inesistenza o la nullità dell'atto, in quanto la funzione del cancelliere ha soltanto natura integrativa di quella del giudice, essendo esplicata in concorso con essa, ne comunque la predetta mancanza incide sulla idoneità dell'atto al concreto raggiungimento degli scopi cui è destinato. (Nella specie, i giudici del merito - la cui decisione è stata confermata dalla S.C. in base all'enunciato principio - hanno ritenuto che la previsione di uno sciopero del personale di cancelleria non giustificava la mancata presenza del difensore, alla udienza per quel giorno fissata ed in sua assenza tenuta, peraltro, con l'assistenza di cancelliere non aderente allo sciopero).

Cassazione civile, sez. II, 30 gennaio 1987 n. 888,

La mancata assistenza del cancelliere nella formazione del processo verbale d'udienza non importa l'inesistenza o la nullità dell'atto, in quanto la funzione del cancelliere ha soltanto natura integrativa di quella del giudice, essendo esplicata in concorso con essa; ne, comunque, la predetta mancanza incide sulla idoneità dell'atto al concreto raggiungimento degli scopi cui è destinato. (Nella specie, i giudici del merito - la cui decisione è stata confermata dalla S.C. in base all'enunciato principio - hanno ritenuto che la previsione di uno sciopero del personale di cancelleria non giustificava la mancata presenza del difensore, alla udienza per quel giorno fissata ed in sua assenza tenuta, peraltro, con l'assistenza di cancelliere non aderente allo sciopero).

Cassazione civile, sez. III, 9 marzo 1984 n. 1639,

Il verbale d'udienza fa fede sino a querela di falso, senza che l'eventuale mancata assistenza del cancelliere nella formazione di esso ovvero il difetto di sottoscrizione da parte dello stesso incida sul concreto raggiungimento degli scopi cui l'atto è destinato e comporti inesistenza o nullità dello stesso. (Nella specie, si contestava che il pretore avesse dato lettura del dispositivo della sentenza in udienza, così come risultante dal verbale della stessa).

Cassazione civile, sez. II, 25 maggio 1983 n. 3599,

La mancata assistenza del cancelliere nella formazione del processo verbale di udienza e il difetto di sottoscrizione, da parte dello stesso, del verbale non comportano l'inesistenza o la nullità dell'atto, perché la funzione del cancelliere ha soltanto natura integrativa di quella del giudice e, comunque, tali mancanze non incidono sull'idoneità dell'atto al concreto conseguimento degli scopi ai quali è destinato.

Cassazione penale sez. V, 5 ottobre 1999, n. 12969

La mancata sottoscrizione del decreto che dispone il giudizio da parte dell'ausiliario non comporta nullità di sorta: invero nessuna norma sancisce siffatta sanzione e la medesima non rientra tra le previsioni di cui all'art. 178 c.p.p. (Fattispecie in tema di giudizio 17rritale1717).

Cassazione penale sez. VI, 4 aprile 1995, n. 6182

La documentazione degli atti del giudice è diretta a dare formale rappresentazione e conservazione degli stessi anche al fine di ogni decisione su eventuali incertezze o contestazioni in ordine al loro compimento e il solo

soggetto abilitato alla documentazione degli atti e quindi alla redazione del verbale e' l'ausiliario. La sua mancata assistenza e sottoscrizione del verbale dell'udienza preliminare danno luogo a nullita' a regime intermedio del verbale stesso che travolge il decreto che dispone il giudizio. Tale nullita' e' sanabile se non eccepita subito dopo l'accertamento da parte del tribunale della regolare costituzione delle parti per il dibattimento.

Cassazione penale sez. VI, 4 aprile 1995, n. 6182

L'eccezione di nullita' del verbale dell'udienza preliminare, per mancata sottoscrizione da parte del pubblico ufficiale che ha redatto l'atto (art. 142 c.p.p.), e' tempestiva se proposta subito dopo l'accertamento da parte del tribunale della regolare costituzione delle parti per il dibattimento. (Nella specie il verbale di udienza preliminare, in assenza di personale di cancelleria, era stato redatto materialmente dal giudice ed era rimasto privo di sottoscrizione).

Cassazione penale sez. IV, 9 dicembre 1997, n. 3352

Non sussiste nullita', conformemente al principio di tassativita', con riferimento a verbali di udienza di convalida dell'arresto - e della consecutiva ordinanza -, redatti e sottoscritti dal solo magistrato e non dall'ausiliario che lo deve assistere e sia rimasto tuttavia assente, sicche' la mancata compilazione del verbale da parte di quest'ultimo costituisce una mera irregolarita' formale.

COMUNICAZIONI

su disposizione del giudice o su iniziativa del cancelliere nei casi in cui la legge lo prescrive, ha carattere di semplice avviso, è eseguita dal cancelliere in forma abbreviata e non rigorosamente formale.

Con la comunicazione si da notizia di un provvedimento del magistrato o del verificarsi di un fatto che deve essere portato a conoscenza della parte.

Il biglietto di cancelleria, per evitare l'eventuale nullità della comunicazione, deve contenere gli elementi necessari a consentire l'individuazione dell'affare giudiziario a cui si riferisce e dell'ufficio da cui proviene.

La comunicazione può essere consegnata direttamente alle parti , le quali rilasceranno in calce o a margine dell'atto visto per ricevuta.

“la mancata comunicazione alla parte costituita , a cura del cancelliere, ai sensi dell’articolo 176, secondo comma, codice procedura civile, dell’ordinanza istruttoria pronunciata dal giudice fuori udienza provoca la nullità dell’ordinanza stessa, per difetto dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo, nonché la conseguente nullità, ai sensi dell’articolo 159 c.p.c., degli atti successivi dipendenti”(Cassazione Civile sez. III 2 aprile 2009 n. 2009)

NOTIFICAZIONI

è un atto dell’ufficiale giudiziario mediante il quale è portato a conoscenza del destinatario un altro atto, di forma scritta, di cui viene consegnata una copia conforme ed integrale.

La notificazione è eseguita a istanza di parte, a richiesta del pubblico ministero o del cancelliere

Circolari ministero della Giustizia DAG 14/12/2009.0155703.U e Ministero Giust. Ufficio II n 2170 del 13 marzo 2006 notifiche penali a soggetti residenti nei paesi aderenti alla Convenzione di applicazione degli accordi di Schengen (Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Portogallo, Olanda, Spagna, Danimarca, Svezia, Finlandia, Norvegia, Islanda, Bulgaria, Svizzera)

Circolare ministero della Giustizia- direzione generale degli affari civili – ufficio IV- n 4/1152/19.849 del 9 aprile 1985 la notificazione dei biglietti di cancelleria al procuratore costruito che rappresenta la parte nei giudizi davanti a giudice monocratico e che opera nell’ambito della circoscrizione del tribunale al quale è assegnato deve essere eseguita presso il domicilio risultante dall’albo in cui lo stesso è iscritto

Ai sensi delle circolari ministero della Giustizia n. 11/96 del 9 marzo 1996, n 6/1883/03-1/Sg del 23 novembre 2004 e n 6/386/03-1 del 11 marzo 2010 “in riferimento agli atti che a norma dell’art. 46 legge 374/1991 sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi natura per quanto concerne le implicazioni relative alle loro notificazioni rientrano nell’analogo regime fiscale previsto per gli atti in materia di lavoro e previdenza di cui alla legge 533/1973 ed alle notificazioni eseguite a richiesta dell’ufficio”

NORMATIVA PROCESSO CIVILE

Dall’ articolo 136 c.p.c. all’articolo 151 c.p.c.

articolo 1 disposizione di attuazione del c.p.c. e dall’articolo 47 all’articolo 51 disp. att. c.p.c.

NORMATIVA PROCESSO PENALE

Dall’ articolo 148 c.p.p. all’articolo 171 c.p.p.

Dall' articolo 54 norme di attuazione c.p.p. all'articolo 64 norme di attuazione c.p.p.

Articolo 15 regolamento per l'esecuzione

Modalità di notifica dei biglietti di Cancelleria.

(Nota 14 luglio 2008, n. 5725 del Min. Giustizia, Isp. Gen.)

Con riferimento al quesito in oggetto, l'Ispettorato si richiama ai dettati normativi e agli orientamenti ministeriali consolidati in materia.

L'art. 107 del D.P.R. n. 1229/1959 espressamente prevede che: «L'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori dal Comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona». Di uguale contenuto è anche l'art. 1, secondo comma, della legge n. 890/1982 che sancisce: «L'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori dal Comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona».

Inoltre, sono da evidenziare altre determinazioni ministeriali conformi ai dettati normativi sopra citati.

Il Ministero della giustizia con nota 10 gennaio 2002, n. V/22/03-I/AM del Dip. Org. Giud., Dir. Gen. Personale e Formazione, Uff. VI (in *Rivista*, 2002, 756) esprime parere negativo alla richiesta del suindicato

ufficio «di far notificare i biglietti di Cancelleria prioritariamente a mani presso il domicilio del destinatario, anziché a mezzo del servizio postale, per ragioni di economicità della notifica eseguita personalmente dall’ufficiale giudiziario rispetto al costo della notifica a mezzo posta. (...) Invero, la richiesta formulata contrasta sia con il contenuto previsto dall’art. 107 dell’ordinamento degli ufficiali giudiziari sia con quanto disposto dall’art. 1 della legge n. 890/1982, che prevedono la notifica a mezzo posta per tutti gli atti da eseguirsi fuori dal Comune ove ha sede l’ufficio, a nulla rilevando la sua eventuale sopravvenuta onerosità ferma restando la possibilità che sia la parte interessata a chiedere che la notifica venga eseguita di persona, con il relativo pagamento del diritto di trasferta.

Tale ipotesi potrebbe concretizzarsi con la richiesta dell’ufficio giudiziario che dovrà valutare di volta in volta l’opportunità della notifica di persona anziché a mezzo posta, tenendo conto di particolari motivi che potrebbero essere dettati anche da ragioni d’urgenza della notifica stessa.

Pertanto, si conferma quanto previsto dalla normativa che prevede, per le notifiche da eseguirsi fuori Comune, la notifica a mezzo del servizio postale salvo l’ipotesi che sia la parte a voler richiedere la notifica di persona».

L’Ufficio V, Affari civili, del Ministero della giustizia con nota 11 gennaio 2000, n. 5/15/03-1/RG (*in Rivista*, 2000, 325), in relazione al vincolo di eseguire le notifiche su richiesta del cancelliere, quali i biglietti di Cancelleria, a mezzo posta e non a mani, qualora i destinatari siano fuori dal Comune ove ha sede l’ufficio, nel caso in cui le spese postali sopravanzino le spese di notifica a mani, afferma che l’ufficio «non può non confermare l’orientamento già espresso di dichiarare non vincolante la richiesta di notifica a mani espressa dal cancelliere, per atti da eseguirsi fuori dal Comune ove ha sede l’ufficio. Pertanto permane il vincolo di servirsi per tali notifiche del servizio postale in virtù della vigenza di una legge positiva (vedi art. 1, secondo comma, legge n. 890/1982). Solo il legislatore recependo le attuali doglianze provenienti da più uffici potrà modificare con ulteriore legge l’attuale orientamento.

La sola deroga ammessa espressamente dalla legge è quella della notifica a mani a “richiesta di parte”, ipotesi che non può essere raffrontata alla richiesta del cancelliere, come più volte ribadito da questo Ufficio in risposta ad altri quesiti».

Con riferimento, infatti, a quest’ultimo inciso risulta rilevante la nota 1° marzo 2006, n. 0024396/U/DAG del Min. Giustizia, Uff. I (*in Rivista*, 2006, 371) diretta all’Ufficio VI del Ministero, all’Ispettorato generale e alla Corte di Appello di Firenze, con la quale si sottolinea che la valutazione dei presupposti di necessità e d’urgenza tali da richiedere che la notifica degli atti emessi dal magistrato o dei relativi avvisi, ad esempio biglietti di Cancelleria, «sia eseguita personalmente, senza avvalersi dell’ufficio postale, competa in ogni caso al giudice e dovrebbe pertanto costituire oggetto di apposito provvedimento da parte di quest’ultimo».

Infine, dal 1° gennaio 2005 è entrata in vigore, giusta circolare ministeriale 31 gennaio 2005, prot. n. VI/145/035/EM (*in Rivista*, 2005, 227), la convenzione tra l’Ente Poste e il Ministero della giustizia, che prevede che gli atti, sia in materia civile (biglietti di Cancelleria), sia in materia penale da notificarsi fuori dal Comune sede dell’ufficio debbono essere consegnati agli incaricati di *Poste Italiane S.p.a.* per gli adempimenti previsti dalla convenzione.

Legge 28 febbraio 2008 n 31

ha aggiunto all’articolo 7 della legge 20 novembre 1982 n. 890 il seguente quinto comma :
“se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”

ai sensi dell’art. 36, comma 2-quinquies, legge n 31/2008 “le disposizioni di cui al comma 2-quater si applica ai procedimenti di notifica effettuati, ai sensi dell’art. 7 della citata legge 20 novembre 1982 n 890, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le notificazioni delle sentenze già effettuate, ai sensi dell’art. 7 della citata legge

20 novembre 1982 n 890, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non producono la decorrenza del relativo termine per l'impugnazione se non vi è stata consegna del piego personalmente al destinatario e se è provato che questi non ne ha avuto conoscenza”

con Circolare Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio IV “UNEP” – Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità – n 437/035/2008 del 25 marzo 2008 si è disposto che : “è il caso di precisare che le spese prodotte dalle lettere raccomandate previste dalla nuova normativa sopra riferita ricadono sulle parti che hanno richiesto la notifica degli atti originariamente formati presso gli uffici NEP (le parti private, le Cancellerie e Segreteria giudiziarie)”,

QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

legge 11 marzo 1953, n. 87

(Gazz. Uff. n. 62 del 14 marzo 1953 — Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale).

Una delle parti o il Pubblico Ministero, nel corso di un giudizio, possono sollevare questioni di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicando:

- a) le disposizioni della legge o dell’atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziare da illegittimità costituzionale;
- b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate.

L’autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale *e non ritenga che la questione*

sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, *dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale* e sospende il giudizio in corso.

La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata, di ufficio, dall'autorità giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con ordinanza

L'autorità giurisdizionale ordina che *a cura della Cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, quando non se ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al Pubblico Ministero quando il suo intervento sia obbligatorio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri od al Presidente della Giunta regionale* a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione.

L'ordinanza viene comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al Presidente del Consiglio regionale interessato (art. 23 legge 87/1953)

L'ordinanza con cui il giudice, singolo o collegiale, davanti al quale pende la causa, promuove il giudizio di legittimità costituzionale, deve essere trasmessa alla Corte Costituzionale insieme con gli atti e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte (Corte Costituzionale 16 marzo 1956 — Gazz. Uff. n. 71 del 24 marzo 1956).

Assunzione di prove delegate (art. 223 codice procedura civile)

Per l'assunzione di mezzi di prova delegati la parte interessata deve presentare istanza al giudice delegato (l'istanza con l'entrata in vigore del T.U. spese di giustizia non è più in bollo).

Ai sensi della *circolare Min. giust. dir. Aff. Civ. Uff. IV n. 3942/2593 del 15 febbraio 1951* “*l'istanza non va iscritta né al ruolo generale degli affari civili contenziosi né a quello degli affari non contenziosi ma soltanto annotato nel registro cronologico dell'ufficio delegato*”

Riassunzione della causa cancellata (rif. Normativo art 125 disp. att. codice di procedura civile)

Ai sensi della **nota n 455/14 Q.61 del 5 aprile 1962 Ispettorato Generale** “ *le cause delle quali sia stata ordinata la cancellazione dal giudice non debbono, all’atto della riassunzione, essere nuovamente iscritte nel ruolo generale degli affari contenziosi.* “

Pubblicazione e comunicazione della sentenza civile, variazioni, correzione ecc

La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata (rif. Normativo art. 133 cpc)

Il cancelliere da atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne da notizia alle parti che si sono costituite

La sentenza all'atto della pubblicazione va iscritta al registro cronologico e al registro repertorio degli atti soggetti a registrazione e trasmessa all'Ufficio delle Entrate (a seguito dell'entrata in vigore del T.U spese di giustizia gli atti esenti dall'imposta di registro non vanno più trasmessi all'ufficio finanziario e di conseguenza non vanno iscritti al registro repertorio)

Le cancellature che occorre eseguire nelle sentenze, nelle ordinanze, nei decreti, nei verbali o in altri atti del procedimento sono fatte in modo da lasciare leggere le parole cancellate.

Alle variazioni e alle aggiunte che occorre eseguire prima della sottoscrizione si provvede con postille che devono essere approvate (*riferimento normativo art. 48 D.lgs 28 luglio 1989 n. 271*)

A prova del passaggio in giudicato della sentenza il cancelliere certifica, in calce alla copia notificata che non è stato proposto appello o ricorso per cassazione o istanza di revocazione (*riferimento normativo art. 124 disp. att. cpc*)

Decorsi i termini per l'appello o per il ricorso in cassazione sull'originale della sentenza penale si appone la formula di esecutorietà

In caso di correzione della sentenza per errore materiale il provvedimento di correzione va annotato a cura del cancelliere in calce all'originale dell'atto corretto
(*riferimenti normativi sulla correzione delle sentenze artt. 287, 288, 391bis e ter cpc, art. 121 disp. Att. Cpc, artt. 130 547 cpp*) (vedi in tema di esenzione circolare 18 marzo 2003)

Cassazione civile sez. II, 22 marzo 2001, n. 4130 *La pubblicazione della sentenza mediante deposito della stessa nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, ai sensi dell'art. 133, comma 1, c.p.c., deposito consistente nella consegna ufficiale al cancelliere dell'originale della decisione sottoscritta dal giudice, costituisce un elemento essenziale per l'esistenza dell'atto; al contrario, la certificazione del compimento di tale attività che deve essere eseguita dal cancelliere a norma del comma 2 dello stesso art. 133, è formalità estrinseca all'atto, con la conseguenza che la sua mancanza, non determina la nullità della sentenza, quando la cancelleria abbia annotato l'avvenuta pubblicazione della sentenza stessa nel registro cronologico, l'abbia trasmessa all'ufficio del registro - atti giudiziari e abbia, infine, comunicato alle parti costituite l'avvenuto deposito della decisione, cosicché la parte interessata abbia potuto tempestivamente impugnare la pronuncia a lei sfavorevole*

Cassazione sezione II civile n 7722 del 12 luglio 1991 *"In caso di mancata sottoscrizione dell'originale da parte del funzionario di cancelleria non può parlarsi di nullità, non essendo siffatta sanzione prevista da alcuna norma e non costituendo un requisito essenziale perché l'atto produca gli effetti che gli sono propri "*

Cassazione n 1058 del 14 febbraio 1980 e n 3351 del 7 aprile 1987 *"la funzione autenticatrice assolta dalla firma del cancelliere trova un efficace surrogato nell'annotazione della sentenza nei registri di cancelleria"*

Cassazione n 4092 del 9 luglio 1985 *"l'attestazione con la quale il cancelliere da atto del deposito della sentenza apponendovi in calce la data e la firma costituisce atto pubblico"*

Cassazione sezione II civile n 2084 del 20 febbraio 1992 *"mentre il deposito in cancelleria costituisce elemento esenziale per l'esistenza dell'atto la certificazione che del compimento di tale attività deve essere eseguita dal cancelliere è al contrario estrinseca all'atto e non incide sull'esistenza, sulla regolarità e sulla eseguibilità dello stesso"*

Cassazione n 9914 del 23 settembre 1991 “la mancanza o incompletezza della certificazione di avvenuto deposito della sentenza non determina la nullità di questa...”

Cassazione civile sez. II, 13 luglio 1994, n. 6571 L’omessa indicazione, da parte del cancelliere, della data del deposito della sentenza, non incide sulla pubblicazione della stessa, che invece consegue, così come la sua immodificabilità, al mero atto della consegna dell’originale, sottoscritto dal giudice, al cancelliere, il quale certifica, così come dispone il comma 2 dell’art. 133 c.p.c., che tale adempimento è avvenuto. Detta certificazione, infatti, costituisce una formalità estrinseca alla sentenza cui accede e perciò, se incompleta, come nel caso di mancanza della data di deposito, non ne determina la nullità, atteso che, anche ai fini della decorrenza del dies a quo per l’impugnazione annuale, ne è possibile l’identificazione, ove non risulti dalla successiva comunicazione, usando l’ordinaria diligenza, con la consultazione dell’originale della sentenza ovvero dell’annotazione della stessa sul registro del ruolo di udienza.

Cassazione civile sez. II, 20 febbraio 1992 n. 2084 La pubblicazione della sentenza mediante il deposito della stessa nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata, ai sensi dell’art. 133 comma 1 c.p.c., deposito consistente nella consegna ufficiale al cancelliere dell’originale della decisione sottoscritto dal giudice, costituisce un elemento essenziale per l’esistenza giuridica dell’atto; al contrario la certificazione che del compimento di tali attività deve essere eseguita dal cancelliere, a norma del comma 2 dello stesso art. 133, è estrinseca all’atto e non incide sull’esistenza, sulla regolarità e sull’eseguibilità di esso. Ne’ la mancanza della sottoscrizione della sentenza da parte del cancelliere è causa di nullità, essendo prevista tale sanzione esclusivamente rispetto al difetto della sottoscrizione del giudice (art. 161 c.p.c.), mentre la funzione autenticatrice assolta dalla firma del cancelliere trova un efficace surrogato nell’annotazione della sentenza completa dei requisiti previsti dall’art. 132 c.p.c. nei registri di cancelleria.

Cassazione civile sez. lav., 24 novembre 1997, n. 11745 Al fine del decorso del termine di un anno (ex art. 327 c.p.c.) per l’impugnazione della sentenza, la data di pubblicazione della stessa - che rappresenta il “dies a quo” del termine – è quella attestata dal cancelliere ai sensi dell’art. 133 c.p.c. mentre non rileva analogia attestazione fatta da un’operatrice amministrativa priva del potere di certificazione.

Appelli cause civili

Nelle cause d’appello la cancelleria deve richiedere alla cancelleria del giudice di 1° grado la trasmissione del fascicolo d’ufficio, nel quale non è compreso il fascicolo di parte (Cassaz. 16 aprile 1980, n. 2487)

Ricorso per Cassazione cause civili

Nelle cause in cui vi è ricorso per cassazione il ricorrente che deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata la trasmissione alla cancelleria della Corte di Cassazione del fascicolo d'ufficio.

Tale richiesta va presentata in duplice esemplare (prima del testo Unico spese di giustizia le richieste erano uno in bollo e l'altro in carta libera.

*Su entrambi gli esemplari la cancelleria apporrà il numero del ruolo generale ed il visto restituendoli al ricorrente che deve provvedere a depositarli in Cassazione insieme con il ricorso “La cancelleria della Corte, a sua volta, indicherà sulla copia in carta libera il proprio numero di ruolo generale e l'invierà alla cancelleria del giudice di i° grado o d'appello, che provvederà a trasmettere il richiesto fascicolo (**circ. Corte Cass. N. 4492 del 5 dicembre 1961 e n. 3452 del 5 dicembre 1962**)”*

Impugnazioni cause penali

Norme di riferimento artt. 582,583,584 c.p.p. e art. 163-ter disp. att. cpp)

l'atto di impugnazione è presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione.

Le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale, della sezione distaccata del tribunale o del giudice di pace del luogo in

cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero. In tali casi, l'atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato.

Le parti e i difensori possono proporre l'impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria. Il pubblico ufficiale addetto allega agli atti la busta contenente l'atto di impugnazione e appone su quest'ultimo l'indicazione del giorno della ricezione e la propria sottoscrizione.

L'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma.

Se si tratta di parti private, la sottoscrizione dell'atto deve essere autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.

L'atto di impugnazione va subito iscritto al registro delle impugnazioni

A cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione è comunicato al pubblico ministero presso il medesimo giudice ed è notificato alle parti private senza ritardo

Chi riceve l'atto di impugnazione vi appone l'indicazione del giorno e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione.

Ai sensi dell'art. 164 disp. Att. Cpp le parti devono depositare le copie dell'atto impugnato occorrenti per la notifica di cui all'art 584 cpp.

Devono essere inoltre depositate presso la cancelleria due copie dell'atto di impugnazione, nel caso di appello, e cinque copie nel caso di ricorso per Cassazione oltre ad una copia per il Procuratore Generale

Se la parte omette il deposito di dette copie le stesse vengono fatte dalla cancelleria a spese della parte con i diritti da riscuotere triplicati (art. 272 TU).

Sempre ai sensi dell'articolo 272, punto 2, Testo Unico se il diritto di copia non è pagato spontaneamente dall'impugnante, il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni della parte VII Testo Unico, e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.

Riepilogando.

Ricevuto l'atto di impugnazione a cura della cancelleria:

sono rimessi senza ritardo al giudice dell'impugnazione, il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione e gli atti del procedimento;

l'atto di impugnazione è comunicato al pubblico ministero ed è notificato alle parti private.

Nel caso di appello vengono formati tre fascicoli, sei fascicoli si formano in caso di ricorso per Cassazione, contenenti ognuno una copia della sentenza impugnata e degli atti di impugnazione

L'impugnazione è annotata, ex art. 165 disp.att.cpp, prima della notificazione in calce al provvedimento impugnato con indicazione di chi la ha proposta e della data del deposito, tali formalità devono risultare sulla copia del provvedimento impugnato trasmesso al giudice dell'impugnazione.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Penale 29/07/2009

OGGETTO: quesiti sull'applicazione degli articoli 15 e 27 del Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale.

Da alcuni Uffici Giudiziari sono stati proposti quesiti sulla perdurante operatività degli arti. 15 e 27 del Regolamento di esecuzioni del c.p.p..

È stato, infatti, dedotto che la comunicazione al pubblico ministero da parte dell'Ufficio giudicante di un provvedimento definitorio o della sua irrevocabilità ai fine di procedere alle annotazioni nel registro delle notizie di reato, risulterebbe ormai un inutile anacronismo, atteso che tali annotazioni vengono eseguite sul sistema informatico Re.Ge. direttamente dall'Ufficio giudicante che ha emesso il provvedimento

Inoltre, sul presupposto che "... i registri cartacei non sono più in uso, essendo stati sostituiti dal sistema informatico Re.Ge. e la annotazione della Irrevocabilità della sentenza o del decreto di condanna sono un adempimento curato non più dalla Procura ma direttamente dalle cancellerie degli uffici giudicanti sul registro informatico e che pertanto la comunicazione non risponde più alla finalità prevista dal regolamento per l'esecuzione", qualche Dirigente Amministrativo ha disposto che non si proceda più a comunicare al pubblico ministero il passaggio in giudicato delle sentenze per le annotazioni sui registro generali delle notizie di reato.

L' impossibilità di gestire il sistema informatico da parte delle segreterie delle Procure della Repubblica e delle cancellerie delle Corti di Appello, tuttavia, è causa di omessa annotazione nel Re.Ge., dei provvedimenti adottati da Uffici diversi dal Tribunale, con evidenti ripercussioni sull'attualità ad esattezza delle certificazioni rilasciate a richiesta degli interessati, che non comprendono gli sviluppi del procedimento successivi al 1° grado di giudizio,

E' di tutta evidenza che l'aggiornamento del registro delle notizie di nato e la comunicazione al pubblico ministero dei provvedimenti che definiscono una fase del giudizio o della loro irrevocabilità hanno importanti effetti sostanziali, incidendo direttamente sull'esattezza delle certificazioni rilasciate in favore dei soggetti legittimati a farne richiesta e consentendo, altresì, al titolare dell'esercizio dell'azione penale di avere conoscenza degli sviluppi e degli esisti delle procedure,

È noto che a de correre dal 1 990 i registri sono stati informatizzati

Attualmente, il sistema adottato è caratterizzato da plurimi registri informatici, di pertinenza dei diversi uffici giudiziari e tra loro *non* comunicanti.

Il registro delle notizie di reato (mod 21), in particolare, è stato realizzato tramite il programma Re.Ge.. gestito direttamente dalla segreteria del pubblico ministero fino all'emissione del provvedimento di rinvio a giudizio. Dopo questa fase processuale ogni ulteriore aggiornamento può essere effettuato soltanto dalla cancelleria del giudice di primo grado, non essendo più consentito l'accesso alla segreteria del pubblico ministero, salvi i casi di annotazione dell'irrevocabilità della sentenza.

È evidente, pertanto, che i provvedimenti delle Corti di Appello o, comunque, trasmessi dalle cancellerie delle Corti di Appello (decisioni della Corte di Cassazione) non possono essere annotate al RE.GE. a prescindere dalla comunicazione effettuata in forma cartacea ai sensi degli artt. 15 e 27 delle norme regolamentari . salvo il solo caso di irrevocabilità della sentenza.

L'attuale sistema di informatizzazione dei registri sta per essere sostituito dal nuovo programma S.I.C.P. che si ispira ad altri criteri e parametri operativi e che è attualmente impiegato, al fina della necessaria e progressiva sperimentazione, nelle sedi distrettuali di Genova, Firenze, Napoli e Palermo e negli uffici giudiziari di Lucca,

Secondo le indicazioni fornite dalla D.G.S.I.A. ,la diffusione di questa nuova applicazione è prevista a decorrere dal prossimo di ottobre e si auspica che potrà essere definitivamente utilizzata in tutto il territorio nazionale entro la fine del 2010

il S.I.C.P. è modulato su un'unica base dati (iscrizione della notizia di reato ed atti delle indagini preliminari; udienza preliminare; 1° e 2° grado di giudizio), con l'innovativa conseguenza che ogni aggiornamento effettuato da un

qualsiasi ufficio giudiziario aggiungerà automaticamente tutti gli altri utenti abilitati alla consultazione a seconda della specifica fase del procedimento a del processo

Ciò poste, sii osserva che la comunicazione al pubblico ministero è prevista obbligatoriamente da una disposizione di legge e, pertanto, non può essere "abrogata" con provvedimento dirigenziale o in via di prassi. Tanto più chi tale adempimento, come si è osservato innanzi, ha anche la funzione di rendere edotto l'ufficio requirente dell'emissione di un provvedimento, che sarà poi consumabile sul Re.Ge. in seguito all'annotazione effettuata a cura della cancelleria del Tribunale.

L'omessa comunicazione, pertanto, determinerebbe per il pubblico ministero l'onere di verificare periodicamente ti registro delle notizie di reato per conoscere lo stato e l'esito della procedura.

La questione è ancor più delicata per le comunicazioni che provengono ai pubblico ministero dalla cancelleria della Corte di Appello. In questo caso, infatti, né l'ufficio comunicante né quello che riceve la comunicazione hanno la possibilità di procedere all'annotazione. Stante l'evidente necessità di aggiornare il registro, è pertanto opportuno che l'ufficio del pubblico ministero, una volta pervenuta la comunicazione del provvedimento da parte della Corte di Appello, richieda alla cancelleria del Tribunale di effettuare la relativa annotazione, salvo che non vi possa provvedere direttamente (irrevocabilità della sentenza).

Si prega conseguentemente di voler adottare ratti i provvedimenti necessari affinchè, negli uffici dove è in vigore il sistema Re Ge ,il personale amministrativo si adegu a quanto innanzi illustrato, inoltrando al pubblico ministero le comunicazioni previste dagli artt. 15 e 27 delle norme regolamentari, con successive aggiornamento del registro delle notizie di reato a cura della cancelleria dei giudice dì 1° grado,direttamente o in seguito alla richiesta della stesso pubblica ministero in caso di provvedimenti emessi in altri gradi di giudizio,

Fascicoli processuali penali – Formazione, tenuta e trasmissione alla Cassazione.

(Circolare n. 582, prot. n. 131.98.506/2000. in data 6 febbraio 2001, del Min. Giustizia, Aff. Pen., Uff. I)

Con nota del 18 gennaio 2001 (prot. n. 97/PPA/O1), il primo presidente aggiunto della Corte di Cassazione ha lamentato le condizioni di grave disordine dei fascicoli inoltrati alla Corte a seguito di ricorso, già segnalate, peraltro, con una precedente nota del 5 marzo 1997. Il primo presidente aggiunto ha rilevato inoltre l'inutilità della trasmissione da parte degli uffici dei giudici *a quibus*, nel caso di presentazione di ricorso per Cassazione, dell'intero fascicolo processuale, spesso costituito da numerosi faldoni, sprovvisti di concreta utilità ai fini della decisione del ricorso, destinati a rimanere depositati negli archivi delle Cancellerie delle sezioni della Suprema Corte per il tempo necessario alla definizione del ricorso e ad essere, infine, restituiti al giudice *a quo*.

Nella nota si rappresenta che la non corretta e disordinata tenuta dei fascicoli rischia di provocare ritardi nella trattazione dei ricorsi (in conseguenza della più difficoltosa conoscenza da parte della Corte di tutti gli elementi necessari per la sollecita definizione del processo) ed anche nullità o errori nel calcolo dei termini di custodia cautelare, mentre la trasmissione di tutti gli atti

costituisce un aggravio degli oneri di spedizione, con possibile dispersione del materiale processuale, e pone alla Corte rilevanti difficoltà di archiviazione.

Con riferimento alle modalità di tenuta del fascicolo processuale, si richiama ancora una volta l'attenzione degli uffici giudiziari sulla necessità di osservare le seguenti prescrizioni.

In primo luogo, sulla copertina del fascicolo deve sempre essere riportata l'esatta indicazione delle generalità delle parti, del loro domicilio, dei nomi dei loro difensori nonché della data di prescrizione dei reati.

Vanno inoltre adeguatamente evidenziati, nel caso di procedimenti con imputati detenuti, lo stato di custodia degli imputati e i termini di durata della custodia cautelare.

In secondo luogo, i fogli all'interno del fascicolo vanno legati e numerati e devono essere preceduti da un indice scrupolosamente compilato.

Quando un procedimento è composto da più fascicoli, l'inoltro deve essere accompagnato da una nota con l'indicazione dei fascicoli e del loro contenuto.

Inoltre non possono non essere tenute nella massima considerazione le preoccupazioni del primo presidente aggiunto della Corte di Cassazione sulla trasmissione alla Corte, nel caso di ricorso, di tutti gli atti processuali, anche quando consistono in numerosi faldoni; è perciò opportuno che, quando gli atti sono costituiti da più di due faldoni, la trasmissione, fermi gli adempimenti previsti dall'art. 164, quarto comma, disp. att. c.p.p., sia limitata, secondo l'espressa richiesta del primo presidente aggiunto, ai seguenti atti, da inserire in un apposito fascicolo la cui copertina contenga le indicazioni sopra specificate:

A) *Giudizio di cognizione* (artt. 590 c.p.p.; 164 e 165 disp. att. c.p.p.; 15, 24 e 25 reg. c.p.p.):

- 1) atto di impugnazione;
- 2) sentenza impugnata recante in calce, a cura della Cancelleria, le attestazioni necessarie per verificare la tempestività del ricorso a norma dell'art. 585 c.p.p.;
- 3) sentenza di primo grado e atto d'appello;
- 4) sentenza annullata dalla Corte di Cassazione con rinvio;
- 5) ordinanze emesse dal giudice di merito nel dibattimento e impugnate con la sentenza;
- 6) nota con le imputazioni contestate all'imputato, ove queste non siano già state specificate nell'epigrafe della sentenza.

B) *Giudizio in materia di misure cautelari personali e reali* (art. 100 disp. att. c.p.p.):

- 1) atto di impugnazione;
- 2) ordinanza impugnata del «Tribunale della Libertà»;
- 3) ordinanza applicativa della misura cautelare impugnata mediante richiesta di riesame o ricorso diretto per Cassazione;
- 4) ordinanza in materia di misure cautelari, diversa da quella *sub 3*), impugnata mediante appello;
- 5) richiesta di riesame o atto di appello.

C) *Giudizio di revisione*:

- 1) sentenza di condanna soggetta a revisione;
- 2) sentenze indicate per i casi di revisione previsti dall'art. 630, primo comma, lettere a) e b), c.p.p.;
- 3) ordinanza di inammissibilità della richiesta di revisione e sentenza emessa nel giudizio di revisione; 4) atto di impugnazione contro l'ordinanza o la sentenza di cui al punto 3).

D) *Conflitti di giurisdizione e di competenza* (artt. 30 e 31 c.p.p.). *Rimessione* (art. 46 c.p.p.):

- 1) nota recante la specifica indicazione delle parti private, dei difensori e delle imputazioni;
- 2) denuncia di conflitto con allegata documentazione;
- 3) provvedimenti sulla giurisdizione o sulla competenza dei giudici in conflitto;
- 4) osservazioni – eventuali – dei singoli giudici;
- 5) richiesta di rimessione con allegata documentazione, notificata a cura del richiedente alle altre parti, con eventuali osservazioni del giudice.

La Suprema Corte, peraltro, ove dovesse riscontrare la necessità di disporre di ulteriori atti ne richiederà l'inoltro alla Cancelleria del giudice *a quo*, che provvederà alla trasmissione cor. I mezzi tecnici più adeguati a garantire l'urgenza della comunicazione tra gli uffici.

I presidenti delle Corti di Appello sono pregati di portare a conoscenza di tutti gli uffici giudiziari dei rispettivi distretti la presente circolare e di assicurare la scrupolosa osservanza della stessa.

Formazione e tenuta dei fascicoli da rimettere alla Corte di Cassazione.

(Circolare 8 luglio 2008, n. 0091233 del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Pen.)

Con riferimento alle modalità di formazione e tenuta dei fascicoli processuali da trasmettere alla Corte di Cassazione, nel richiamare la precedente circolare 6 febbraio 2001, n. 264/CM/03 di questa Direzione generale appare opportuno dettare specifiche disposizioni in materia di indicazioni da apporre sui fascicoli trasmessi alla Corte di Cassazione, sia con riferimento alla cognizione in materia cautelare, sia con riferimento alle altre attribuzioni ad essa riservate.

A questo proposito, il presidente aggiunto della Corte di Cassazione, con nota 19 giugno 2008 inviata a questo Ministero della giustizia, ha rilevato che «molti fascicoli processuali, che provengono dai vari uffici di merito, sono tenuti in modo non conforme alle disposizioni regolamentari vigenti in materia e risultano spesso privi delle indicazioni indispensabili ai fini del relativo esame preliminare; il che determina, accanto ad evidenti difficoltà di organizzazione del lavoro, anche un dispendio di tempo e di energia».

Tanto premesso, risulta evidente che le disposizioni in materia di tenuta dei fascicoli dettate in via generale dal D.M. 30 settembre 1989, n. 334, e successive modificazioni, non sembrano più idonee ad assicurare la fruttuosità della attività preliminare alla fissazione dei ricorsi ed alla formazione dei ruoli d'udienza da parte della Corte di Cassazione, attività funzionale alla spedita ed efficiente trattazione dei ricorsi ed, in ultima analisi, alla ragionevole durata da medesimi.

Ferma restando la necessità di un intervento normativo sulle fonti secondarie, ed in particolare la modifica dell'art. 3 del D.M. n. 334/1989, intervento già proposto nelle sedi competenti- ritiene questa Direzione generale che nelle more, al fine di ancorare il buon andamento del lavoro della Corte di Cassazione, in navoni fa aderita nella fissazione e trattazione dei ricorsi, gli uffici giudiziari nel trasmettere i fascicoli alla Corte di Cassazione dovranno assicurare che sulla copertina dei medesimi sia indicato, oltre a quanto previsto in via generale dall'art. 3 del D.M. 30 settembre 1989, n. 334:

1) l'indicazione della data di prescrizione- dei reati, con riferimento anche alle eventuali cause di sospensione ed interruzione del corso della prescrizione. Sul punto, la presente circolare trova un precedente nelle circolari 11 luglio 1960, n. 371 e 25 agosto 1996, n. 559 con le quali questa Direzione generale aveva richiamato l'attenzione di tutti gli uffici giudiziari e requirenti sulla opportuna annotarne in tutti i fascicoli processuali della data di prescrizione dei reati oggetto dei procedimento penale;

2) nel caso di procedimenti con imputati detenuti, l'indicazione dei termini di durata della custodia cautelare, con l'indicazione del pertinente termine di fase e dei termine complessivo ex art. 303 c.p.p., nonché delle eventuali proroghe o sospensioni dei termini medesimi; l'indicazione della data di arresto, del fermo o comunque della data di esecuzione della misura cautelare. L'indicazione è indispensabile per dare concreta attuazione alla disposizione dell'art. 132-bis *disp.* alt- C-p.p.. laddove si prevede che nella formazione dei ruoli di udienza e assicurata priorità assoluta alla trattazione dei processi quando ricorrono ragioni di urgenza con riferimento alla scadenza dei termini di custodia cautelare;

3) l'attestazione dei dati necessari per la verifica delle tempestività del ricorso. A questo proposito dovrà essere specificata, sulla copertina del fascicolo od in calce ai provvedimento, la data di avvenuta notificazione del provvedimento impugnato nei confronti della parte impugnante. L'indicazione risulta indispensabile per dare concreta attuazione alla disposizione dell'art. 610, primo comma, c.p.p.;

4) l'indicazione, chiara e precisa, delle imputazioni contestate, come accertate e qualificate, con la data della commissione del reato, e precisazione delle eventuali modifiche della imputazione intervenute nel corso del processo.

Per quanto riguarda i ricorsi in tema di misure cautelari, personali o reali, si sottolinea la necessità che venga sempre allegata al fascicolo l'ordinanza applicativa della misura cautelare, con l'indicazione del reato o dei reati per i quali si procede, nonché dello stato della cautela in atto al momento della trasmissione del fascicolo.

SUCCESSIONI

Ai sensi dell'**art. 456 codice civile** “ *la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto*”

Ai sensi dell'**art. 484 codice civile** “ *l’accettazione con il beneficio d’inventario si fa mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale. Entro un mese dall’inserzione la dichiarazione*

deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione. La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario nelle forme prescritte dal codice di procedura civile. Se l'inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso è stato compiuto. Se l'inventario è fatto dopo, l'ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l'annotazione della data in cui esso è stato compiuto”

*Ai sensi dell'**art. 756 codice procedura civile** “ le chiavi delle serrature , sulle quali sono apposti i sigilli finché non sia ordinata la rimozione di questi debbono essere custoditi dal cancelliere”*

*Ai sensi dell'**art. 760 codice procedura civile** “ l'apposizione dei sigilli che viene chiesta durante l'inventario può aver luogo soltanto per gli oggetti non inventariati. Esaurito l'inventario non si fa luogo all'apposizione dei sigilli, salvo che l'inventario sia impugnato”*

*Ai sensi dell'**art. 761 codice procedura civile** “ il giudice o il cancelliere non possono entrare nei luoghi chiusi con l'apposizione dei sigilli, finché non ne sia ordinata la rimozione ai sensi dell'art. 761 cpc, salvo che il giudice disponga con decreto motivato l'accesso per motivi urgenti ”*

*Ai sensi dell'**art. 765 codice procedura civile** “ la rimozione dei sigilli è eseguita dall'ufficiale che può procedere all'inventario a norma dell'art. 769. se non occorre l'inventario la rimozione è eseguita dal cancelliere del tribunale. Nei comuni in cui non ha sede il tribunale la rimozione può essere eseguita dal cancelliere del giudice di pace. ”*

*Ai sensi dell'**art. 766 codice procedura civile** “ non si può procedere alla rimozione dei sigilli senza che ne sia dato avviso, nelle forme stabilite nell'art. 772, alle persone indicate nell'art. 771”*

*Ai sensi dell'**art. 767 codice procedura civile** “ l'ufficiale che procede alla rimozione dei sigilli deve innanzitutto riconoscerne lo stato. Se trova in essi qualche alterazione deve sospendere ogni operazione ulteriore facendone immediatamente rapporto al giudice..”*

*Ai sensi dell'**art. 769 codice procedura civile** “l'inventario può essere chiesto al tribunale....ed è eseguito dal cancelliere del tribunale o da un notaio designato dal defunto con testamento o nominato dal tribunale”*

Ai sensi dell'**art. 770 codice procedura civile** “quando all’inventory deve procedere un notaio, il cancelliere gli consegna, ritirandone ricevuta:1)le chiavi da lui custodite a norma dell’art. 756 2)copia del processo verbale di apposizione dei sigilli, dell’istanza e del decreto di rimozione 3)una nota delle opposizioni che sono state proposte con indicazione del nome, cognome degli opposenti e della loro residenza o domicilio eletto. ”

Ai sensi dell'**art. 772 codice procedura civile** “l’ufficio che procede all’inventory deve dare avviso, almeno tre giorni prima, alle persone indicate nell’articolo precedente...l’avviso non è necessario per le persone che non hanno eletto domicilio nella circoscrizione del tribunale nella quale si procede all’inventory”

Ai sensi dell'**art. 773 codice procedura civile** “l’ufficiale che procede all’inventory nomina, quando occorre, uno o più stimatori per la valutazione degli oggetti mobili”

Ai sensi dell'**art. 775 codice procedura civile** “I. Il processo verbale d’inventory contiene:

- 1) la descrizione degli immobili, mediante l’indicazione della loro natura, della loro situazione, dei loro confini e dei numeri del catasto e delle mappe censuarie;
- 2) la descrizione e la stima dei mobili, con la specificazione del peso e del marchio per gli oggetti d’oro e d’argento;
- 3) l’indicazione della quantità e specie delle monete per il danaro contante;
- 4) l’indicazione delle altre attività e passività;
- 5) la descrizione delle carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo, le quali debbono essere firmate in principio e in fine dall’ufficiale procedente. Lo stesso ufficiale deve accettare sommariamente lo stato dei libri e dei registri di commercio, firmarne i fogli, e lineare gli intervalli.

II. Se alcuno degli interessati contesta l’opportunità d’inventariare qualche oggetto, l’ufficiale lo descrive nel processo verbale, facendo menzione delle osservazioni e istanze delle parti. ”

Ai sensi dell'**art. 519 codice civile** “La rinuncia all’eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni ”

REGISTRO DELLE SUCCESSIONI (disp. Di att. Codice civile)

Art. 52 Presso la cancelleria di ogni tribunale è tenuto, a cura del cancelliere il registro delle successioni In questo registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge (Cod. Civ. 484, 507, 2° comma, 508, 2° comma, 509, 2° comma, 519, 1° comma, 528, 2° comma, 702, 1° comma). L’inserzione è fatta d’ufficio dal cancelliere, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute o di provvedimenti

del tribunale; su istanza della parte e dietro produzione di copia autentica dell'atto, negli altri casi. Il registro è diviso in tre parti. Nella prima sono registrati le dichiarazioni di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario (Cod. Civ. 484) e tutti gli atti e le indicazioni relativi al beneficio d'inventario e all'amministrazione e liquidazione delle eredità beneficate, comprese le nomine del curatore previste dagli artt. 508 e 509 del codice e la menzione della pubblicazione dell'invito ai creditori per la presentazione delle dichiarazioni di credito (Cod. Civ. 498, 3° comma). Nella seconda sono registrate le dichiarazioni di rinuncia all'eredità (Cod. Civ. 519). Nella terza sono registrati i provvedimenti di nomina dei curatori delle eredità giacenti (Cod. Civ. 528), nonché gli atti relativi alla curatela (Cod. Civ. 392, 424) e le dichiarazioni di accettazione o di rinuncia degli esecutori testamentari (Cod. Civ. 702). Il registro deve essere alla fine munito di una rubrica alfabetica contenente l'indicazione del nome delle persone la cui successione si è aperta e il riferimento alla pagina nella quale sono contenute le diverse indicazioni.

Art. 53 Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal pretore. Nell'ultima pagina il cancelliere indica il numero dei fogli di cui esso è composto. Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda e la cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.

Art. 55 Le copie dei verbali e dei testamenti, che sono trasmesse alla cancelleria del tribunale (*) secondo l'art. 622 del codice, devono, a cura del cancelliere, essere raccolte in appositi volumi e annotate in una rubrica alfabetica generale. Le copie possono essere esaminate da chiunque ne faccia richiesta.

Rinuncia all'eredità oltre il termine decennale. (*Nota* 3 marzo 2008, n. 32576/U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ. “È stato chiesto di conoscere «se, in caso di dichiarazione di rinuncia all'eredità oltre i dieci anni dall'apertura della successione, il cancelliere preposto al ricevimento dell'atto può sollevare la questione di prescrizione, ritenendo tale dichiarazione inefficace, o se al contrario sia tenuto a ricevere l'atto ignorando la decorrenza dei termini». Al riguardo si è dell'avviso che non spetti al cancelliere rilevare la prescrizione del diritto ad accettare l'eredità. Invero ai sensi dell'art. 2938 c.c.. la prescrizione non può essere rilevata di ufficio, ma può essere opposta soltanto da coloro che vi hanno interesse. Va rilevato, peraltro, che l'art. 519 c.c. prevede espressamente che la rinuncia all'eredità deve farsi con dichiarazione ricevuta dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione ed è inserita nel registro delle successioni e che le disposizioni successive prevedono la possibilità di impugnare la rinuncia da parte dei creditori e degli altri interessati.”)

Ai sensi della circolare Min Giust. DAG Uff. I pro. 1/6027/U/44 maggio 2005 il cancelliere può rifiutare la ricezione della dichiarazione di rinuncia all'eredità ove la parte non provveda al previo pagamento dell'imposta di registro

Applicazione dell'imposta di registro sull'atto di rinuncia all'eredità e connessa qualità di responsabile d'imposta del Cancelliere che lo riceva. Ricezione del relativo atto previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo e di registro (Circolare Min. gist. Dir. Gen aff. Giustizia civile Ufficio I prot. 1/6027/U/44 del 27 novembre 2006)

Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto, codesto Ufficio ha segnalato l'esistenza di un vuoto normativo determinatosi per effetto dell'intervenuta abrogazione, da parte del D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), dell'art. 39 delle disposizioni di attuazione del cod. proc. Civ. In particolare, si è evidenziato il rischio connesso all'eventualità che il cancelliere non possa rifiutare la ricezione della dichiarazione di rinuncia all'eredità in caso di mancato versamento dell'imposta di registro da parte

del rinunciante e, conseguentemente, che il medesimo funzionario possa trovarsi esposto all'escusione diretta da parte dell'Amministrazione finanziaria per il recupero del versamento omesso. Il cancelliere, ai sensi dell'artt. 10, lett. C) e 54, comma 2 del D.P.R. 13 1/86 *Testo Unico sull'imposta di registro*, è infatti tenuto al pagamento dell'imposta medesima. In merito, si ritiene che, a parere di questo Ufficio, il cancelliere possa rifiutare l'adempimento richiesto (ricezione della dichiarazione di rinuncia all'eredità) ove la parte non provveda al previo pagamento dell' imposta. Deve osservarsi, infatti, che, salva l'ipotesi di riscossione coattiva, l'ordinamento già prevede, in talune ipotesi, il rifiuto di adempimenti richiesti ove la parte non versi gli importi dovuti. In particolare, l'art. 285 T.U., mutuato dall'abrogato art. 5 della legge n. 59/79, stabilisce espressamente che “... *il funzionario addetto all'ufficio rifiuta di ricevere gli atti, di rilasciare la copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito*”. Inoltre, si rileva che, qualora l'ordinamento non disciplini in modo espresso la modalità della riscossione di importi non versati – come nell'ipotesi in esame – soccorre il principio generale di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 115/2002 (che ha riformulato il principio già contenuto nell'art. 90 c.p.c), secondo il quale “*Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa ‘per gli atti necessari al processo quando l’anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato*”. Tale principio ha carattere generale (cfr. cass., sez II, 24.7.2000 n. 9648) e, dunque, sembrerebbe estensibile anche alle ipotesi, come quella in esame, che sono al di fuori delle attività processuali propriamente dette. Tutto quanto sopra esposto, si rileva, infine, che il pagamento della imposta deve effettuarsi con le modalità vigenti in materia di entrate di natura tributaria e, quindi, mediante versamento con modello F23. Si precisa che il codice ente (che, come noto, identifica l'ente creditore), non dovrà essere quello dell'ufficio giudiziario, ma quello dell'Agenzia delle Entrate, destinataria della rendicontazione del pagamento. Ovviamente, poiché unitamente all'imposta di registro deve essere versata anche l'imposta di bollo, non potranno essere avanzate pretese di compimento dell'atto da parte della cancelleria senza il previo versamento anche di tale ulteriore imposta, atteso che il relativo verbale deve essere redatto in bollo sin dall'origine.

DECRETO INGIUNTIVO – ESECUTIVITA' ed ESECUTORIETA'

Nei procedimenti sommari civili

se il credito è fondato sui titoli di cui all'art. 642 cpc la copia del decreto ingiuntivo è spedita in forma esecutiva (con obbligo di registrazione se il procedimento sconta l'imposta di registrazione)

se invece il titolo non è immediatamente esecutivo, una volta decorsi i termini per adempiere o presentare opposizione su istanza anche verbale il giudice previa certificazione della cancelleria di mancata opposizione dichiara il decreto esecutivo (ESECUTORIETA').

Ai sensi dell'art. 654 cpc l'esecutorietà è conferita con decreto scritto in calce all'originale del decreto ingiuntivo.

Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo ma nel preceitto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà

La formula esecutiva, che è simile a quella ordinaria con la sola differenza che il comandiamo è preceduto dalla indicazione della data di esecutorietà, è apposta sulla copia di parte notificata

Ai sensi della *nota ministero giustizia n 4/3487/72 ques.(84) del 5 aprile 1985 il decreto ingiuntivo emesso ex art. 641 cpc non si può ritenere pubblico ed ostensibile a tutti come le sentenze diversamente dal decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ex art 647 e 654 cpc*

SURROGAZIONE DI COPIE AGLI ORIGINALI MANCANTI

Ai sensi dell'articolo 112 del codice di procedura penale:

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, quando l'originale di una sentenza o di un altro atto del procedimento, del quale occorre fare uso, è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, la copia autentica ha valore di originale ed è posta in luogo in cui l'originale dovrebbe trovarsi.
2. A tal fine il presidente della corte o del tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto a chi detiene la copia di consegnarla alla cancelleria, salvo il diritto del detentore di avere gratuitamente un'altra copia autentica.

COPIA DELL'ATTO CHE SURROGA L'ORIGINALE MANCANTE

Ai sensi dell'art. 40 D.lvo 271/89 (disp. att. c.p.p.)

Nel caso previsto dall'articolo 112 cpp la cancelleria attesta sulla copia autenticata dell'atto che si tratta di copia che tiene luogo, ad ogni effetto, dell'originale distrutto, smarrito o sottratto

RICOSTRUZIONE ATTI

Ai sensi dell'articolo 113 del codice di procedura penale:

1. Se non è possibile provvedere a norma dell'articolo 112 , il giudice, anche d'ufficio' accerta il contenuto dell'atto mancante e stabilisce con ordinanza se e in quale tenore esso deve essere ricostruito
2. Se esiste la minuta dell'atto mancante , questo è ricostruito secondo il tenore della medesima, quando alcuno dei giudici che l'hanno sottoscritta riconosce che questo era conforme alla minuta
3. Quando non si può provvedere a norma dei commi 1 e 2, il giudice dispone con ordinanza la rinnovazione dell'atto mancante, se necessaria e possibile, prescrivendone il modo ed eventualmente indicando anche gli altri atti che devono essere rinnovati

ATTO RICOSTRUITO

Ai sensi dell'art. 41 D.lvo 271/89 (disp. att. c.p.p.)

Quando si procede a norma dell'articolo 113 commi 1 e 2 del codice di procedura penale, sull'atto ricostruito sono indicati gli estremi dell'ordinanza che ha disposto la correzione

RICOSTRUZIONE ATTI A SEGUITO CALAMITA' NATURALI

Nell'ipotesi che la distruzione avvenga per calamità naturali e/o a seguito sommosse ecc trova applicazione per la ricostruzione il Regio decreto 2071/1925

atto di notorietà

L'atto di notorietà è una dichiarazione trascritta da un pubblico ufficiale resa da testimoni(in numero di due) previa loro identificazione e giuramento

L'atto di notorietà è soggetto al solo pagamento dell'imposta di bollo circolare ministeriale giust. 13 maggio 2002 n 1465/02/4 salvo i casi di esenzione: a)per ragioni elettorali, b)per la presentazione ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie, c)nell'interesse di persone non abbienti e per il conseguimento di un sussidio e per l'ammissione in istituti di

beneficenza d) per la liquidazione e il pagamento di pensioni dirette o di reversibilità, degli assegni e delle indennità di liquidazione e di buona uscita o comunque di cessazione del rapporto di lavoro d) per infortunio sul lavoro

Asseverazione di perizie e traduzioni

Una perizia o la traduzione in italiano di un documento redatto in lingua straniera per acquistare carattere di "ufficialità" deve essere asseverata.

La perizia o la traduzione asseverata di un documento viene anche comunemente chiamata "traduzione giurata"

La asseverazione di una traduzione è un atto pubblico di competenza del personale giudiziario (Cancelliere, Funzionario Giudiziario, Direttore Amministrativo)

Il perito che ha redatto l'elaborato o il traduttore che ha redatto la traduzione del documento deve presentarsi personalmente davanti al Cancelliere e firmare un apposito verbale dopo avere giurato di aver bene e fedelmente assolto l'incarico affidatogli.

La perizia o traduzione asseverata deve riportare nell'ultima pagina, prima del giuramento, la data in cui è stata redatta e la firma del perito o traduttore: la data va riportata anche sul modulo di giuramento.

La perizia e la traduzione è soggetta al solo pagamento dell'imposta di bollo circolare ministeriale giust. 13 maggio 2002 n 1465/02/4

Da ricordare che nel nostro ordinamento non è prevista la figura del "traduttore ufficiale"

. Ai sensi della nota n. 1622/99/U, in data 16 giugno 1999, del Min. G.G., Aff. civ. "L'art. 5, R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366, recante norme sulla semplificazione di taluni servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nell'affermare che gli atti di notorietà e i verbali di giuramento di perizie stragiudiziali «sono ricevuti dal cancelliere, eccettuati i casi in cui le disposizioni in vigore richiedano che l'atto sia formato davanti al magistrato», non contiene alcuna distinzione a proposito dei funzionari di cancelleria per cui, nel silenzio della disciplina, laddove si parla di cancellieri deve intendersi il cancelliere di un qualsiasi ufficio giudiziario, ivi compreso l'Ufficio del Giudice di Pace."

AUTENTICA FIRMA QUIETANZA LIBERATORIA – Competenza

25/02/2008 Il Ministero dell'Interno (in risposta ad un quesito Online in data 20 giugno 2006), così letteralmente si esprime: è un atto a forma vincolata (cfr. Cassazione penale 1/7/1992) mediante il quale il creditore, liberando il debitore, non si limita a dichiarare di aver ricevuto una data somma di denaro a fronte di un assegno sprovvisto di copertura, ma esprime una volontà ben precisa, volta a liberare il debitore dall'obbligazione contratta nei confronti del creditore. Si tratta,

dunque, di un tipico atto negoziale fra privati. Su questo atto negoziale è prevista l'autenticazione della firma del creditore: “la prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita (...) mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto” (art. 8, comma 3). Autenticazione che compete soltanto al notaio [peraltro, la Banca d’Italia ha diramato precise comunicazioni agli istituti bancari circa l’assoluta necessità che all’autentica proceda esclusivamente un notaio e non altro pubblico ufficiale]; questo in quanto gli atti negoziali privati sono esclusi dall’applicabilità dell’art. 21, comma 2 del DPR 445/2000 – a meno di una previsione normativa speciale, come nel recente caso dell’art. 7 del D.L. 223/2006 per il passaggio di proprietà dei beni mobili registrati. La questione è dunque chiara dal momento che qui non si è in presenza di una istanza e neppure di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, per le quali soltanto è competente all’autenticazione il dipendente incaricato dal sindaco quando sono scambiate tra privati. Qualcuno azzarda un richiamo all’art. 39 del D. Lgs. 271/1989 in materia di procedura penale, e all’autenticazione di firma lì prevista anche in capo al sindaco o suo delegato; ma questo riferimento è assolutamente fuori luogo: infatti, sull’argomento l’art. 39 costituisce norma speciale e in quanto tale si applica in senso stretto (art. 14 preleggi), ossia nel solo ambito processuale penale, senza possibilità di interpretazioni analogiche o estensive. Il che significa che non c’entra niente con la quietanza liberatoria in materia di assegni bancari e – la cui autenticazione di firma, si ribadisce una volta per tutte, è di esclusiva competenza notarile.

FONDO UNICO GIUSTIZIA Normativa di riferimento

art. 61, comma 23, D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modifiche nella legge 6 agosto 2008 n 133

Articolo 2 del Decreto legge 16 settembre 2008 n 143 convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2008 n. 181

Decreto Ministeriale 30 luglio 2009 n. 127. Regolamento di attuazione dell' art. 61, comma 23, D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modifiche nella legge 6 agosto 2008 n 133 nonché dell'art. 2 del Decreto legge 16 settembre 2008 n 143 convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2008 n. 181, in materia di Fondo unico di Giustizia

Circolare Ministero della Giustizia – Direzione Generale Giustizia civile- 18 novembre 2008 prot. n 152009/U

**Circolare Ministero della Giustizia – Direzione Generale Giustizia civile-
DAG.29/12/2008.0168934.U**

**Circolare Ministero della Giustizia – Direzione Generale Giustizia civile-
DAG.20/02/2009.0025756.U**

**Circolare Ministero della Giustizia – Direzione Generale Giustizia civile-
DAG.20/02/2009.0025881.U**

**Circolare Ministero della Giustizia – Direzione Generale Giustizia civile-
DAG.12/03/2009.0036901.U**

**Circolare Ministero della Giustizia – Direzione Generale Giustizia civile-
DAG.13/03/2009.0038052.U**

**Circolare Ministero della Giustizia – Direzione Generale Giustizia civile-
DAG.24/03/2009.0043185.U**

**Circolare Ministero della Giustizia – Direzione Generale Giustizia civile-
DAG.30/07/2009.0099827.U**

**Circolare Ministero della Giustizia – Direzione Generale Giustizia civile-
dg_IGE.09/04/2010.0003170.E (o DAG.07/04/2010.0049958.U)**

Con la normativa sopra richiamata è stato affidato ad ***Equitalia Giustizia s.p.a*** il “ *Fondo Unico Giustizia* “ istituito dall'art. 61, comma 23, D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modifiche nella legge 6 agosto 2008 n 133

Le risorse che affluiscono al Fondo Unico Giustizia sono disciplinate dall'articolo 2 del decreto legge n. 143/2008, convertito con modificazioni, nella legge 13 novembre 2008 n. 181, che ha stabilito che al Fondo Unico Giustizia affluiscono:

le somme di denaro, i titoli al portatore, quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, i valori di bollo, i crediti pecuniari, i conti correnti, i conti di deposito titoli, i libretti di deposito ed ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale sequestrati (anche nel caso di sequestro conservativo) nell'ambito di procedimenti penali e di procedimenti di applicazione di misure di prevenzione, i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito degli stessi procedimenti o di quelli per irrogazione di sanzioni amministrative, inclusi quelli di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e le somme di denaro di cui all'articolo 262, comma 3 *bis*, c.p.p,

le somme di denaro non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato comunque definito o è divenuta definitiva l'ordinanza di assegnazione, distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione o dal passaggio in giudicato della sentenza che finisce la controversia, nell'ambito dei processi civili di cognizione, esecutivi o speciali,

le somme di denaro di cui all'articolo 117, comma 4, del regio decreto 16 marzo 1942, art. 267, così come modificato dall'articolo 107 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, e segnatamente le somme ed i relativi interessi che nell'ambito della procedura fallimentare, successivamente al riparto finale, non siano state riscosse dagli aventi diritto, decorsi cinque anni dall'avvenuto deposito.

La circolare Ministero della Giustizia prot. n DAG 29/12/2009.01880340 prevede, a far data 1 gennaio 2009 ,l'istituzione del registro denominato “ **FONDO UNICO GIUSTIZIA**”

Nel registro, che sostituisce il registro generale dei depositi giudiziari nel settore penale (circolare minist. DAG 30.7.2009.0099827.U) andranno rigorosamente annotate tutte le risorse affluenti al fondo unico giustizia per come elencate nella circolare in oggetto pagg. 5-6-7,a far data dal 1 gennaio 2009

Con l'istituzione del registro fondo unico giustizia nel fascicolo processuale penale andrà formato un sottofascicolo contenente l'elenco delle cose sequestrate, e sulla copertina del fascicolo processuale penale andrà annotato il numero del nuovo registro fondo unico giustizia

Sino a quando non sarà in uso il Sistema Informativo Cognizione Penale (S.I.C.P.) il registro sarà tenuto in forma cartacea con esclusione dell'ufficio misure di prevenzione ove già è in funzione il Sistema Informativo Misure di Prevenzione.

Dal 1 gennaio 2009 i depositi giudiziari in materia penale non andranno più annotati nel registro generale dei depositi giudiziari il quale continuerà, in materia penale, ad essere utilizzato per le sole annotazioni e sino a chiusura dei depositi già iscritti al 25 giugno 2008

Il registro depositi giudiziari, modello I,continuerà ad essere in uso limitatamente agli affari civili e per il penale nei limiti di cui al precedente punto.

I funzionari responsabile dei depositi giudiziari sia in materia penale che in materia civile provvederanno alle comunicazioni e ai versamenti alla Società Equitalia Giustizia Spa utilizzando la modulistica allegata alla circolare Ministero della Giustizia prot. n DAG 29/12/2009.01880340 per come modificata dalla circolare ministeriale DAG

Gli elementi necessari per l' intestazione dei singoli libretti sono :

- 1) la denominazione (fondo unico giustizia)
- 2) il domicilio fiscale della società , via Andrea Millevoi n. 10
- 3) il codice fiscale n. 97525160582

inoltre gli elementi da trasmettere ad Equitalia Giustizia e relativi alle somme versate sono:

- 1) il numero del libretto di deposito completo del codice-ufficio
- 2) l'autorità giudiziaria procedente
- 3) il numero e l'anno del procedimento
- 4) l'importo versato

La richiamata circolare del 30 luglio 2009 nel modificare il modello C, da utilizzarsi in caso di restituzione delle somme all'avente diritto, ha previsto che nell'avviso sia espressamente indicato che “*l'ufficio, oltre a comunicare all'avente diritto il provvedimento di restituzione, deve dare comunicazione che le somme o i valori sequestrati, decorsi tre mesi dalla comunicazione dell'avviso senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro, sono devoluti alla cassa delle ammende*”

La stessa circolare ha inoltre disposto che “*i Dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari siano invitati a provvedere immediatamente alla nomina dei cancellieri responsabili del procedimento, autorizzati in quanto tali alla compilazione e alla sottoscrizione delle comunicazioni dirette alla società Equitalia Giustizia.*”

Ai sensi della Circolare Ministero della Giustizia – Direzione Generale Giustizia civile-dg_IGE.09/04/2010.0003170.E “*..nel caso di provvedimento con il quale il magistrato abbia disposto la restituzione si deve comunque procedere alla comunicazione all'avente diritto ai sensi dell'articolo 150 Testo Unico delle spese di giustizia*”

Le procedure di recupero possono considerarsi definite soltanto successivamente alla comunicazione da parte della società Equitalia

RIASSUMENDO

materia penale La nuova normativa ha abrogato in le disposizioni relative alla vecchia gestione dei depositi giudiziari, R.D. 149/1910, i quali previa le comunicazioni di legge verranno gestiti, sia nelle ipotesi di acquisizione all'erario sia nelle ipotesi di restituzione agli aventi diritto dalla Equitalia spa e secondo la normativa in oggetto..

Nessun mandato deve essere compilato dalle cancellerie giusta circolare ministeriale del 20 febbraio 2009

ai sensi della circolare DAG 30/07/2009.0099827.U “ riguardo gli adempimenti degli uffici requirenti e giudicanti, relativi alle annotazioni sul registro nelle diverse fasi procedurali, si precisa che, come disciplinato dalle “avvertenze” allegate al registro stesso, nel caso in cui il pubblico ministero eserciti l’azione penale o trasmetta il fascicolo al giudice per le indagini preliminari con richiesta di archiviazione, nel registro in uso alla Procura della Repubblica si annoterà la data in cui gli atti vengono trasmessi al giudice del dibattimento o al giudice per le indagini preliminari. In tal caso, l’ufficio giudicante, acquisita la disponibilità del fascicolo, dovrà iscrivere quanto in sequestro nel proprio registro, comunicando il numero di iscrizione all’ufficio inquirente per l’annotazione nell’omologo registro.

Analogamente si procederà nel caso in cui gli atti vengano trasmessi ad altra autorità giudiziaria o nel caso in cui gli atti vengano trasmessi alla Corte di Appello”

Inoltre sempre ai sensi della richiamata circolare nel caso di **Vendita di cose sequestrate o confiscate e vendita di cose deperibili** : “ Le somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati disposta ai sensi dell’articolo 15) del Testo Unico devono essere versate sul conto corrente unico nazionale aperto da Equitalia Giustizia presso Poste Italiane S.p.a., avente il seguente codice IBAN:IT3510760103200000097815930. La società provvederà a versare le somme alla cassa delle ammende, decorsi tre mesi dalla vendita stessa (articolo 154, comma i, del Testo Unico), se nessuno ha provato di avervi diritto, previa detrazione delle spese prenotate a debito ovvero pagate dall’erario, ai sensi dell’articolo 155 del Testo Unico. Il pagamento delle spese viene effettuato dalla società in base alle indicazioni del modello F 23, precompilato ed inviato dall’ufficio giudiziario unitamente al modello E. Le somme ricavate dalla vendita di beni confiscati, dalle quali vanno detratte le eventuali spese pagate dall’erario, ai sensi dell’articolo 156 del Testo Unico, devono essere versate al Fondo Unico Giustizia con le medesime modalità sopra indicate. Anche in questi casi il pagamento delle spese viene effettuato dalla società in base alle indicazioni del modello F 23, precompilato ed inviato dall’ufficio giudiziario unitamente al modello E. Allo stesso modo devono essere versate al Fondo Unico Giustizia le somme ricavate dalla vendita di cose deperibili, disposta a norma dell’articolo 260 c.p.p., in attesa dei provvedimenti definitivi sulla destinazione, restituzione o confisca, che saranno comunicati alla società utilizzando i rispettivi modelli (mod. C per la restituzione e mod. D per la contisca). Per la comunicazione del versamento di tali somme è stato predisposto un apposito modello E bis, al quale deve essere allegato il modello F 23 precompilato dall’ufficio”.

Materia civile, permane la vecchia normativa quindi in uso il registro depositi giudiziari Modello I Comunicazione (utilizzando il modello F e G circolare del 29.12.2008) ad Equitalia per acquisizione all’Erario delle somme non riscosse decorsi 5 anni dalla definizione dei processi e , nei casi di restituzione emissione da parte delle cancellerie del mandato a favore dell’avente diritto.

TRASCRIZIONE

Vanno chieste le trascrizioni degli atti giudiziali che comportino trasferimenti di proprietà o diritti reali (vedasi articoli 2643, 2645, 2651 codice civile e art. 6 e 16 decreto legislativo 31 ottobre 1990 n 347 Testo unico disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali)

In materia di trascrizione della domanda giudiziale l'art. **62 legge 18 giugno 2009 n. 69** ha aggiunto al codice civile gli artt. 2668-bis e 2668-ter sulla durata dell'efficacia della trascrizione della domanda giudiziaria e sulla durata dell'efficacia della trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili (in entrambi i casi durata (venti anni , l'effetto cessa se la trascrizione non viene rinnovata prima della scadenza)

La legge 15 luglio 2009 n 94 ha sostituito l'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, decreto legislativo 28 luglio 1989 n 271, disponendo che “*il sequestro preventivo è eseguito sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici*”

Ai sensi dell'articolo 2671 il pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione ha l'obbligo di curare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile

La dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario entro un mese dall'inserimento nel registro delle successioni conservato presso il tribunale, deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione (art 484 cod. civ.)

Nota 13 giugno 2003, n. 1/8307 del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., UFF. I

Il Tribunale di ... ha chiesto di conoscere il trattamento tributario ai fini dell'imposta di bollo della nota di trascrizione conseguente alla procedura di accettazione di eredità con beneficio di inventario.

Con riferimento al quesito in argomento si fa presente che questo Ufficio ha provveduto ad acquisire apposito parere dell'Agenzia delle Entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso che, con nota 4 giugno 2003, n. 2003/ 56321, ha ribadito che le Conservatorie dei registri immobiliari esigono l'assolvimento dell'imposta di bollo per detta nota di trascrizione, in conformità alla circolare 14 agosto 2002, n. 70/E della stessa Direzione centrale normativa e contenzioso dell'Agenzia delle Entrate.

*In particolare l'Agenzia ha precisato che l'imposta di bollo in materia di atti giudiziari acquisisce natura residuale, perché rimane generalmente dovuta quando non opera il contributo unificato. La stessa Agenzia premette, inoltre, che l'accettazione di eredità con beneficio di inventario è disciplinata dall'art. 484 c.c. che dispone: «L'accettazione con il beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere della Pretura del mandamento in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nella stessa Pretura. **Entro un mese dall'inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione.***

Ne consegue che l'accettazione in esame, essendo ricevuta dal cancelliere o da un notaio, non può essere inserita tra gli atti della «procedura di volontaria giurisdizione» che si caratterizzano per l'intervento del giudice e per i quali è esclusa l'applicabilità dell'imposta di bollo in quanto sono soggetti al contributo unificato ai sensi dell'art. 18 del testo unico sulle spese di giustizia, approvato con d.p.r. 115/2002.

Pertanto, per i motivi sopra esposti, questo generale Ufficio ritiene che l'accettazione di eredità con beneficio di inventario non è compresa tra gli atti dei procedimenti per i quali è prevista l'applicazione del contributo unificato (artt. 9 e 13 del testo unico sulle spese di giustizia). Conseguentemente, la nota di trascrizione dell'accettazione d'eredità con beneficio d'inventario, è soggetta all'imposta di bollo di curo 10,33 per ogni foglio ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della tariffa allegata al D.P.R. n. 64211972.

Atti di divorzio e separazione – Imposte ipotecarie e di trascrizione.

(Circolare 18 ottobre 2002, n. 9/T dell'Agenzia del Territorio)

Le formalità di trascrizione relative agli atti di pignoramento afferenti i crediti alimentari stabiliti dalla sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, rientrano nel regime di esenzione fiscale di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74.

Circolare Ministero della Giustizia Dir. Gen. Giust. civ. del 14 maggio 2008 n

68357/U

Trascrizione nel PROCESSO PENALE

*nel **sequestro conservativo** disposto dal giudice su richiesta del P.M. a garanzia del pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e ogni altra somma dovuta all'Erario per la trascrizione e la cancellazione del sequestro l'ufficio finanziario non può esigere nessuna tassa o diritto salvo l'azione contro il condannato.*

*Tali spese andranno quindi presentate a debito e recuperate dopo il passaggio in giudicato della sentenza
Nel ricordare che il sequestro si trasforma in pignoramento quando diventa irrevocabile la sentenza di condanna la Cancelleria entro 60 giorni del passaggio in giudicato dovrà chiedere l'annotazione a margine alla trascrizione.*

*Nel **sequestro preventivo** non è prevista la trascrizione perché non riportato nel testo definitivo dell'art. 103 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
(NOTA = a seguito della modifica operata dalla legge 25 luglio 2009 n. 94 all'articolo 104 d.lvo 271/1989, norme di attuazione del codice di procedura penale, 2 il sequestro preventivo è eseguito “sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione presso i competenti uffici)*

*Nel **sequestro probatorio** stante l'assenza di previsione normativa non si procede a trascrizione.*

*Nella **confisca di beni immobili** si procede alla trascrizione con esenzione dell'imposta ipotecaria.*

*Nella **confisca di beni immobili con acquisizione al patrimonio del comune** si procede alla trascrizione della sentenza penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva*

*Lo stesso dicasi per il **sequestro e la confisca in relazione a delitti di criminalità organizzata**, tale trascrizione non è soggetta ad oneri tributari in quanto i beni vengono devoluti allo stato*

***Misure patrimoniali di prevenzione.** Il provvedimento di sequestro e la confisca dei beni è soggetto a trascrizione senza oneri tributari*

***Azione civile nel processo penale** la parte ammessa a patrocinio a spese dello stato gode della prenotazione a debito degli oneri tributari relativi alle eventuali trascrizioni
Circolare Ministero della Giustizia Dir. Gen. Giust. civ. del 14 maggio 2008 n 68357/U **Trascrizione nel PROCESSO CIVILE***

Trascrizioni a favore delle Amministrazioni Pubbliche ammesse alla prenotazione a debito delle spese

Nei processi in cui è parte l'Amministrazione dello Stato o altra Amministrazione Pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito (art. 16, lettera d), del D.Lgs. n. 347/1990; artt. 3, lettera q), e 158, lettera d), del D.P.R. n. 115/2002) gli oneri tributari, ove si verifichino i

presupposti per la riscossione, sono recuperati dall'Amministrazione parte del processo unitamente alle altre spese processuali.

Si precisa che la sentenza traslativa non determina oneri tributari, in quanto il bene viene acquisito al patrimonio dello Stato e pertanto beneficia dell'esenzione disciplinata dall'art. 1 secondo comma, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.

Sono invece effettuate a debito le iscrizioni e le annotazioni operate durante il corso del giudizio in quanto gli oneri tributari in tal caso sono recuperati nei confronti della eventuale parte soccombente.

Trascrizioni a favore di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato

Nei processi in cui una delle parti è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 16, lettera d), D.Lgs. n. 347/1990, coordinato con l'art. 131, lettera e), del D.P.R. n. 115/2002, gli oneri tributari sono prenotati a debito e recuperati ove sussistano i presupposti.

Ove intervenga un provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio e risultino prenotati a debito oneri tributari riferiti a trascrizioni l'ufficio giudiziario provvedere a dare notizia dell'avvenuta revoca del beneficio all'Agenzia del Territorio per consentire all'ufficio finanziario di cessare gli adempimenti di competenza in esecuzione del provvedimento revocato.

Trascrizioni a favore dei fallimenti

Ove il fallimento risulti privo di fondi è ammessa la prenotazione a debito degli oneri tributari relativi alle trascrizioni, ai sensi dell'art. 146, lettera b), D.P.R. n. 115/2002 ed il curatore provvedere a versare all'Erario anche tali spese, ai sensi del quarto comma del medesimo articolo, nel caso che si verifichino disponibilità liquide.

Qualora il fallimento sia parte di un processo, ai sensi dell'art. 144 del D.P.R. n. 115/2002, trova applicazione la disciplina del patrocinio a spese dello Stato ovvero l'art. 16, lettera d), del D.Lgs. n. 347/1990 pertanto l'ufficio giudiziario curerà il recupero delle eventuali spese con gli stessi criteri generali, propri dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato.

Trascrizioni nelle ipotesi in cui le parti omettano il versamento spontaneo delle spese

Per il combinato disposto dell'art. 2671 c.c. e degli artt. 6 e 16, lettera e), del D.Lgs. n. 347/1990, entro 30 giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero dalla data della sua pubblicazione, se questa è prevista, il cancelliere ha l'onere di provvedere alla trascrizione degli atti e dei provvedimenti soggetti alla formalità dallo stesso ricevuti o ai quali ha partecipato.

Ove la parte interessata non provveda al versamento degli oneri tributari, non potendosi applicare le disposizioni relative ai depositi per le spese processuali stante l'abrogazione dell'art. 39 disp. att. c.p..c. operata dall'art. 299 del D.P.R. n. 115/2002, il cancelliere richiederà la formalità, ai

sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 347/1990, «senza previo pagamento dell'imposta» e pertanto gli oneri tributari, ivi compresi i diritti di copia e l'imposta di bollo, per il rilascio di copia della sentenza per uso trascrizione, saranno recuperati dagli uffici finanziari.

Osservazioni conclusive della circolare

Gli importi liquidati dall'Agenzia del Territorio e comunicati mediante mod. 30 dovranno essere annotati sul registro delle spese prenotate a debito (mod. 2ASG) e riportati nel foglio notizie (art. 280 DPR 115/2002)

I numeri del registro 2ASG, uno per ogni voce di spesa, dovranno essere altresì annotati sul Modello 30 che dovrà essere restituito all'ufficio finanziario; copia del modello sarà conservata nel sottofascicolo delle spese processuali

MISURE DI PREVENZIONE –TRASCRIZIONE-

Legge 15 luglio 2009 n 94 e circ min. DAg 22/01/2010.0016455.U

...omississ... l'art. 2, comma9, legge 94/2009 ha integralmente sostituito l'articolo 104 disp. att. cpp disponendo nei seguenti termini:

*“ art. 104 (esecuzione del sequestro preventivo) il sequestro preventivo è eseguito:
...omississ...*

b) sugli immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;

...omississ...

È stato altresì sostituito l'articolo 2 quater legge 575/65 inserendo l'espresso richiamo all'art. 104 disp.att.cpp per disciplinare gli adempimenti esecutivi del sequestro di prevenzione, che sono stati in tal modo conformati a quelli riguardanti il sequestro preventivo.

...omississ...

Resta in ogni caso confermata l'esenzione da ogni onere tributario, ai sensi del già richiamato art. 1, comma 2, del Dlvo 347/90

TRASCRIZIONE SEQUESTRO CONSERVATIVO BENI ISCRITTI PRA

Ai sensi della circolare ministeriale giustizia DAG.01/06/2011.0076260.U non è sottoposta ad alcun onere la trascrizione del provvedimento di sequestro e la relativa cancellazione in materia di beni mobili iscritti presso il pubblico registro automobilistico

Sentenza di Fallimento – trascrizione nei registri immobiliari – Istruzioni sulle modalità di attuazione

(circ. 23 aprile 2003 n 3/1 Min Economia e Finanze)

...Omissis.. il Ministero della Giustizia con parere 25 marzo 2003 n 2/60/FG/2 (2003)u/4109 ha convenuto con la scrivente che al fine di assicurare la pubblicità immobiliare delle sentenze in parola queste debbano essere non già annotate in senso tecnico nei pubblici registri, bensì annotate... omississ....

tutto ciò premesso qualora il curatore non provveda autonomamente e spontaneamente alla presentazione delle note di trascrizione su supporto informatico presso la conservatoria competente, ma si limiti a notificare al conservatore un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento a norma dell'art. 88, secondo comma, legge fallimentare, gli uffici dei registri immobiliari dovranno adottare il seguente iter procedimentale:

- 1) compilazione d'ufficio delle note di trascrizione*
- 2) esecuzione d'ufficio della formalità di trascrizione con prenotazione a debito dei tributi dovuti ai sensi dell'articolo 16, primo comma, lettera e) del d.lvo 31 ottobre 1990 n 347*

NOTADIRIGENTETRIBUNALEDIVIBOVALENTIA

Trascrizione e iscrizione con riserva (art. 2674bis c.c.)

Ai sensi dell'articolo 2674 bis codice civile "...qualora emergano gravi dubbi sulla trascrivibilità di un atto o sulla iscrivibilità di una ipoteca il conservatore su istanza della parte richiedente esegue la formalità con riserva.

La parte a favore della quale è stata eseguita la formalità con riserva deve proporre reclamo all'autorità giudiziaria"

Ai sensi dell'articolo 113 disposizione attuazione codice civile "...il reclamo si propone al tribunale il quale provvede con decreto motivato in camera di consiglio sentiti il conservatore e il pubblico ministero .

Contro il provvedimento che non accoglie la domanda il richiedente può proporre reclamo alla corte di appello..”

È stato chiesto allo scrivente il trattamento tributario del giudizio di cui ai sopra richiamati articoli del codice civile e se il decreto che li definisce sia o meno soggetto al pagamento dell'imposta di registro.

In mancanza di espressa esenzione sono dovuti tanto il contributo unificato (nella misura prevista per il rito camerale ex art. 13 lettera a DPR 115/02 Testo unico spese di giustizia) sia l'indennità di anticipazione forfettaria ex articolo 30 del richiamato Testo Unico spese di giustizia sia il pagamento di eventuali diritti di copia.

Le problematiche relative all'obbligo o meno del pagamento dell'imposta di registro vanno affrontate e risolte avendo riguardo alle disposizioni di cui al DPR 26 aprile 1986 n 131 (Testo Unico imposta di registro) e nello specifico agli articoli 37 e all'articolo 8 tabella Allegata del richiamato Testo Unico sull'imposta di registro.

Ai sensi dell'articolo 37 sono soggetti alla registrazione “*gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio....”*

Ai sensi dell' articolo 8 Tabella allegata parte prima sono soggetti a registrazione in termine fisso:

“Atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali:

a) recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti

b) recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura

c) di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale

d) non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale

e) che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione in denaro o beni, o la risoluzione di un contratto

f) aventi per oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, ancorché recanti condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, già facenti parte di comunione fra i coniugi; modifica di tali condanne o attribuzioni;

(N.B.i l punto f questi è stato dichiarato incostituzionale nella previsione di imposta di registrazione)

g) di omologazione.”

A parere dello scrivente nella procedura in oggetto non si instaura tecnicamente nessuna controversia civile, non vi è cognizione su un diritto ma si controverte su l'obbligo, o meno, di legge a carico di un ufficio pubblico (la Conservatoria ora Ufficio del Territorio)

Quindi, a meno di una forzatura, che ricomprenda il provvedimento in esame tra quelli contemplati nella lettera d del sopra richiamato articolo 8 Tabella allegata il decreto emesso ex art. 113 disposizioni di attuazione del codice civile non è soggetto al pagamento dell'imposta di registro.

Sul punto è in ogni caso auspicabile l'intervento chiarificatore del Superiore Ministero



TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

e-mail tribunale.vibovalentia@giustizia.it

Segreteria tel. 0963473219 fax 0963473226

Oggetto : Nota dell’Agenzia del Territorio di Vibo Valentia . **Adempimenti connessi con la formalità della trascrizione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto beni immobili.**

Al Sig. Direttore
Agenzia del Territorio
di Vibo Valentia

e p.c. Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio I
Roma

Ispettorato Generale
Via Silvestri 253
Roma

La circolare Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari della Giustizia Civile-Ufficio I del 14 maggio 2008 emanata, come si legge nella stessa, “d'intesa con l'Agenzia del Territorio ..” ha ulteriormente chiarito e disposto che, in materia civile, nelle ipotesi di trascrizioni in cui le parti omettano il versamento spontaneo delle spese “ per il combinato disposto dell'articolo 2671 c.c. e degli articoli 6 e 16 lett. c) del d.Lvo 347/90, entro trenta giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero dalla data della sua pubblicazione, se questa è prevista, il cancelliere ha l'onere di provvedere alla trascrizione degli atti e dei provvedimenti soggetti alla formalità dallo stesso ricevuti o ai quali ha partecipato.

Ove la parte interessata non provveda al versamento degli oneri tributari, non potendosi applicare le disposizioni relative ai depositi per le spese processuali, stante l'abrogazione dell'art. 39 disp. att. c.p.c. operata dall'articolo 299 del D.P.R. 115/2002, il cancelliere richiederà la formalità, ai sensi dell'art. 16 del d.Lgs 347/90, “senza previo pagamento dell'imposta” e pertanto gli oneri tributari, ivi compresi i diritti di copia e l'imposta di bollo, per il rilascio di copia della sentenza per uso trascrizione, saranno recuperati dagli uffici finanziari.

Si rappresenta infine che, gli importi liquidati dall'agenzia del territorio e comunicati mediante mod. 30, dovranno essere annotati sul registro delle spese prenotate a debito(mod. 2 ASG9 e riportati nel foglio notizie (art. 280 DPR 115/2002)

I numeri del registro 2ASG, uno per ogni voce di spesa , dovranno essere altresì annotati sul mod. 30 che dovrà essere restituito all'ufficio finanziario, copia del modello sarà conservata nel sottofascicolo delle spese processuali”

Con nota prot. 2436 del 14/09/2009, acquisita al protocollo dello scrivente Tribunale al prot. 1987 del 19/09/2009, Codesta Agenzia del territorio, Ufficio Provinciale di Vibo Valentia, nel premettere che “per poter effettuare la trascrizione ex art. 16 Dlgo 347/90 “ sia necessaria la comunicazione del cancelliere, quale richiedente la trascrizione, che la parte interessata non ha provveduto al versamento degli oneri tributari” ha fatto inoltre presente che “con la trascrizione a debito della formalità e con il successivo invio del modello 30 per la presa in carico delle somme degli oneri tributari, il presente ufficio, ricevuto il modello attestante l'annotazione sul registro modello 2ASG provvede all'annotazione della avvenuta presa in carico da parte del tribunale, chiudendo l'iter previsto per la trascrizione, in quanto resterebbe a carico del richiedente (rectius il cancelliere) la comunicazione agli uffici finanziari incaricati della riscossione”

L'obbligo del pubblico ufficiale, nella specie il Cancelliere, di procedere alla trascrizione in oggetto deriva dalla legge (in particolare artt. 2651 e 2671 del codice di procedura civile e dall'art. 6 , punto 2, d.lgvo 347/90) e non appare subordinato all'accertamento, mancandone tra l'altro gli strumenti, ad omissioni della parte interessata.

Il Cancelliere, per gli atti d'ufficio, è tenuto alle comunicazioni su disposizione del giudice o su iniziativa del cancelliere stesso nei soli casi e nei modi in cui la legge lo prescrive (nel processo civile articoli 136 e 151 c.p.c., e articoli 1, 47 e 51 disp. att. c.p.c).

Non risulta dalla lettura dalla normativa in vigore in tema di Imposte Ipotecarie e Catastali, articoli 6 e 16 d.lgvo 347/90 Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali, né dalla normativa in materia codice civile articolo .2643, punto 14 , e artt. 2651 e 2671, né della richiamata nota ministeriale del 14/05/2008 punto D, alcun onere di comunicazioni a carico della cancelleria e diretta all'agenzia del territorio a “ che la parte interessata non ha provveduto al versamento degli oneri tributari”

Versamento degli oneri tributari che non possono essere richiesti direttamente alla cancelleria non potendosi più applicare, come ricordato dalla stessa nota ministeriale, “ *le disposizioni relative ai depositi per le spese processuali, stante l'abrogazione dell'art. 39 disp. att. c.p.c. operata dall'articolo 299 del D.P.R. 115/200.* ”,

Gli obblighi della cancelleria nella fattispecie in esame, come nei procedimenti civili in generale, sono quelli espressamente derivanti dal codice di rito e relativi, e limitati, alla comunicazione, alle parti, dell'avvenuto deposito del provvedimento che definisce il procedimento.

Ulteriori adempimenti carico della parte interessata, quali ad esempio registrazioni e/o trascrizioni, decorrono, per legge, da tale momento.

Quanto agli obblighi sul soggetto tenuto alle ulteriori fasi di recupero su quanto prenotato a debito la nota dell'agenzia del territorio della provincia di Vibo Valentia appare, allo scrivente, essere nelle sue conclusioni, in contrasto con la sopra richiamata circolare ministeriale.

Dalla ulteriore lettura di quest'ultima nella sua parte finale è prescritto che “gli oneri tributari, ivi compresi i diritti di copia e l'imposta di bollo, per il rilascio di copia della sentenza per uso trascrizione, saranno recuperati dagli uffici finanziari.” provvedendo ad **individuare l'Agenzia del territorio quale ufficio finanziario**, tenuto quindi alle successive incombenze di recupero nella parte in cui conclude “*I numeri del registro 2ASG, uno per ogni voce di spesa , dovranno essere altresì annotati sul mod. 30 che dovrà essere restituito all'ufficio finanziario, copia del modello sarà conservata nel sottofascicolo delle spese processuali*”

Infine si rappresenta come per il recupero delle spese processuali, da iscriversi al modello 3 Gs, gli uffici Giudiziari in esecuzione di quanto disposto, da ultimo, dall'art. 1, comma 367, legge 244/2007, e dal D.L. 112/2008 convertito con legge 133/2008 e dalle disposizioni ministeriali, da ultimo circolare ministero della giustizia – Dipartimento affari di Giustizia – direzione generale della giustizia Civile – n. DAG 29/09/2008.2008.0128253.U , **non** si avvalgono degli uffici finanziari ma della Equitalia service Spa.

Alla luce di quanto sopra e salve diverse disposizioni dei Superiori Uffici a cui la presente viene inviata per quanto di competenza, il Tribunale di Vibo Valentia continuerà ad operare con le modalità sin ora osservate e che, per come sopra esposto e motivato, appaiono conformi al dettato normativo e alle direttive ministeriali

Nel senso di collaborazione che deve caratterizzare i rapporti tra Uffici delle Amministrazioni Statali, lo scrivente Tribunale, nel confermare la propria disponibilità ad ogni ulteriore chiarimento, si adopererà a sensibilizzare il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati perché solleciti i propri iscritti ad un puntuale e solerte adempimento fiscale derivante dalle decisioni giurisdizionali.

Il Dirigente
(dottor Caglioti Gaetano Walter)

**AUTOCERTIFICAZIONE NEGLI UFFICI GIUDIZIARI
TRIBUNALE VIBO VALENTIA**

Ord. serv. n 7

Oggetto : **adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15 legge 12 novembre 2011 n 183**

Ai Direttori amministrativi
Al Funzionario giudiziario Ufficio GIP
Al Funzionario Economo
Sede Centrale e Sezione Distaccata

e p.c. Presidente del Tribunale
Presidente Sezioni civili
Magistrato Coordinatore sezioni Penali
Sede

Come già comunicato con ordine di servizio dello scrivente dirigente n 1/ 2012, il 2 gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche normative introdotte dall'art. 15 legge 12.11.2011 n. 183, contenente modifiche al D.P.R. 445/2000 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Le disposizioni in parola sono dirette alla **completa decertificazione nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e privati** in specie l'acquisizione diretta di dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni precedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà.

Possono formare oggetto di certificazione sostitutiva (di seguito per brevità autocertificazione) ai sensi dell'articolo 46 DPR 28 dicembre 2000 n 445 e successive modificazioni ed integrazioni:

- La data e il luogo di nascita
- La residenza
- La cittadinanza
- Il godimento dei diritti civili e politici
- Lo stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
- Lo stato di famiglia
- L'esistenza in vita
- La nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
- L'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti dalla P.A.
- L'appartenenza ad ordini professionali
- Titoli di studio acquisiti, esami universitari e di stato sostenuti
- Qualifiche professionali, titoli di specializzazione, titoli di abilitazione, titoli di formazione, titoli di aggiornamento, titoli di qualificazione tecnica
- Situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
- Assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
- Codice fiscale, partita IVA, qualsiasi dato dell'anagrafe tributaria
- Stato di disoccupazione
- Qualità di pensionato e categoria di pensione
- Qualità di studente
- Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
- Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
- Situazione relativa all'adempimento o meno degli obblighi militari
- Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
- Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
- Di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative previste dal D.l.vo 231/01
- Qualità di vivenza a carico
- Tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile
- Di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento né di aver presentato domanda di concordato

Non possono formare oggetto di auto certificazione ex art. 49 DPR 445/2000 :

- Certificati sanitari e veterinari
- Certificati di conformità CE

- Certificati di marchi e brevetti

Soggetti abilitati all'autocertificazione ex art. 3 DPR 445/2000:

- I cittadini italiani
- Le persone giuridiche e le società di persone, gli enti e le associazioni, i comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'unione Europea
- I cittadini della Comunità Europea
- I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono autocertificare solo i dati e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani

Con l'entrata in vigore del richiamato articolo 15 legge 12 novembre 2011 n 183:

- ✓ le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
- ✓ nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47”.

Anche negli **uffici giudiziari**, in quanto pubbliche amministrazioni, trovano, nei limiti che si andranno ad indicare, applicazione gli istituti di semplificazione:

- ✓ quando si tratti di procedimenti strettamente amministrativi (gestione del personale, attività negoziali)
- ✓ nel caso di attività di natura sostanzialmente amministrativa pur connesse all'esercizio della funzione giurisdizionale (iscrizione delle cause a ruolo, iscrizione all'albo dei consulenti tecnici, gratuito patrocinio)
- ✓ nell'ambito delle attività poste in essere dal personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie avente natura non giurisdizionale (atti notori, rinuncia all'eredità, accettazione dell'eredità con beneficio di inventario)

Con **circolare 20 dicembre 1988, n. 2677 del Ministro per la Funzione Pubblica**, in riferimento alla facoltà di autocertificazione introdotta dalla legge 15/68, stabiliva che:

“tali norme non riguardano la presentazione di atti e documenti all'autorità giudiziaria nell'espletamento delle funzioni giurisdizionali, per cui continuano ad osservarsi le disposizioni contenute nei codici o in leggi speciali”.

L'indirizzo della Funzione Pubblica , che non risulta mutato a seguito dell'evoluzione normativa in materia, è esplicitamente richiamato nelle circolari **n 578fU/99 del 25 febbraio 1999, n e n 2153/99/1 del 2 settembre 1999 del Ministero della Giustizia** che ,in tema di Albo dei consulenti tecnici e documentazione amministrativa, hanno confermato il principio della distinzione tra procedimento giurisdizionale e procedimento amministrativo al fine della ricevibilità dell'autocertificazione.

Ai sensi delle sopra richiamate circolari “*Trattasi, infatti, di un procedimento che ha carattere amministrativo e non giurisdizionale, in relazione al quale questa Direzione Generale con nota prot. n. 8/449/101 del 13 febbraio 1990 aveva già ritenuto applicabile le disposizioni contenute nella legge n. 15/68 sulla documentazione amministrativa, che hanno preveduto l'esonero per il cittadino dall'obbligo della produzione di certificati relativi a stati della persona documentabili con semplici dichiarazioni sottoscritte dall'interessato anche contestualmente all'istanza.*

Conseguentemente, a seguito delle ulteriori misure di snellimento e semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa, introdotte con la normativa di cui all'oggetto, si deve

ritenere che per il procedimento di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici tutte le certificazioni richieste dall'art. 16 disp. att. c.p.c., possono essere sostituite da semplici autocertificazioni degli interessati.

In particolare per i certificati di nascita, residenza, e iscrizione all'albo professionale già l'art. 2, legge n. 15/68, prevedeva la possibilità dell'autocertificazione; per il certificato generale del Casellario Giudiziale, l'art. 1, primo comma, lettera g), D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, dispone che l'interessato possa dichiarare di non avere riportato condanne penali".

In materia di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici ci appare, inoltre, utile richiamare il **decreto ministeriale n 431 del 22 maggio 1995 Ministero della Giustizia** che nell'adottare il regolamento attuativo della legge 4 gennaio 1968 n 15 stabiliva ad esempio che la disciplina della dichiarazione sostitutiva si "applica integralmente e senza eccezioni ai seguenti albi ed elenchi tenuti dall'Amministrazione della giustizia:

- 1) *albi dei periti e consulenti tecnici presso gli uffici giudiziari;*
- 2) *albi degli ordini professionali*

Da quanto sopra deriva quale principio generale nell'ambito delle attività degli uffici giudiziari, che **le dichiarazioni sostitutive** di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 :

- ✓ **non siano idonee** a comprovare gli stati, le qualità personali e i fatti in esse contenuti nell'ambito nel processo in quanto il principio della prova dei fatti in giudizio impedisce all'interessato di avvalersi di atti da lui stesso formati. La Corte di Cassazione, in materia di autocertificazione, ha avuto modo di affermare che "tali dichiarazioni hanno attitudine certificativa e probatoria solamente nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi, ma nessun valore probatorio, neanche indiziario può essere loro riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c." (Cass. Sezione Unite n 5167/03). Da evidenziare come la legge preveda alcune ipotesi in cui è ammesso l'utilizzo di dichiarazioni sostitutive sebbene si tratti di procedimenti di natura giurisdizionale, in particolare in materia di rilascio di immobili ad uso abitativo (D.L. n. 32/2000 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 97/2000) e di ammissione al gratuito patrocinio (DPR 115/02).
- ✓ **non possono** riguardare fatti e/o situazioni non rientranti nella sfera personale del dichiarante e/o il cui accertamento non è nella disponibilità dalla parte (pendenza del giudizio, estinzione del giudizio, cancellazione della causa dal ruolo, passaggio in giudicato della sentenza)

Come detto, negli **uffici giudiziari**, in quanto pubbliche amministrazioni, trovano applicazione gli istituti di semplificazione oltre che nelle attività prettamente amministrative **anche** nel caso di attività di natura sostanzialmente amministrativa ma connesse all'esercizio della funzione giurisdizionale.

Nello specifico e riguardo all'iscrizione a ruolo :

- ✓ **Procedimenti di volontaria Giurisdizione e tutelare.** Nei procedimenti di volontaria giurisdizione unipersonali, stante l'assenza di una lite e di una contrapposizione tra le parti, il giudice non svolge una vera e propria funzione giurisdizionale e con riguardo a tali procedimenti si ritiene, si possano, da parte delle cancellerie e in mancanza di contraria ed espressa disposizione del magistrato addetto al settore, accettare gli strumenti di semplificazione.
- ✓ **Procedimenti in materia successoria, di separazione tra i coniugi, interdizione giudiziaria, amministrazione di sostegno** si ritiene che la cancelleria all'atto dell'iscrizione degli indicati procedimenti, possa in luogo della documentazione

ricevere auto certificazione della parte comprovante gli stati e i fatti di cui all'elencazione del richiamato articolo 46 DPR 445/2002.

✓ **in ogni altro procedimento, anche di natura contenziosa, la cancelleria all'atto dell'iscrizione degli indicati procedimenti**, ove si necessiti la prova di una qualità personale e/o di fatti ex art. 46 DPR 445/2000 possa accettare gli strumenti di semplificazione.

Nei procedimenti di cui sopra in caso di eventuale ed espressa disposizione del magistrato procedente la cancelleria procederà all'acquisizione diretta della documentazione presso l'Amministrazione competente.

Le nuove disposizioni normative richiamano e sottolineano la necessità, anche a campione, della **verifica** di quanto autocertificato

In assenza di specifico regolamento ministeriale (giustizia) e sino all'eventuale pubblicazione dello stesso in materia di verifica di autocertificazione ci si atterrà alle disposizioni che seguono.

Gli Uffici e/o le cancellerie procederanno in osservanza della direttiva n 14 Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2011 e in applicazione dell'articolo 71 del DPR 445/2000 che prevede “ idonei controlli, anche a campione “, **al controllo, con estrazione a sorte, del dieci per cento (10%) delle autocertificazioni presentate ogni semestre riguardanti :**

- godimento dei diritti civili e politici

Inoltre a conferma delle disposizioni di cui alle tabelle allegate agli ordini di servizio dello scrivente dirigente n. 36 del 4 agosto 2011, n 37 del 10 agosto 2011 e n 5 del 23 gennaio 2012 gli Uffici e le cancellerie provvederanno ad inviare a campione, **il dieci per cento (10%) delle autocertificazioni relative alle cause iscritte, o alle procedure instaurate, ogni tre mesi**, all'Agenzia delle Entrate e/o alle Amministrazioni pubbliche competenti e **riguardanti** :

- nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
- iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti dalla P.A.
- appartenenza ad ordini professionali
- Titoli di studio acquisiti, esami universitari e di stato sostenuti
- Qualifiche professionali, titoli di specializzazione, titoli di abilitazione, titoli di formazione, titoli di aggiornamento, titoli di qualificazione tecnica
- Situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
- Assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
- Codice fiscale, partita IVA, qualsiasi dato dell'anagrafe tributaria
- Stato di disoccupazione
- Qualità di pensionato e categoria di pensione
- Qualità di studente
- Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
- Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
- Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
- Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
- Di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative previste dal D.l.vo 231/01
- Qualità di vivenza a carico
- Tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile
- Di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento né di aver presentato domanda di concordato

Alla verifica delle autocertificazioni si dovrà procedere, inoltre, ogni qual volta sussistano fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni.

Per stabilire quali autocertificazioni sottoporre a controllo gli Uffici procederanno alla numerazione delle procedure contenenti le stesse e si estrarranno a sorte i numeri per come assegnati nella percentuale richiesta.

Riguardo, e da ultimo, alle **certificazioni rilasciate dallo scrivente Ufficio** si ricorda e sottolinea che la vigente normativa sancisce, a pena di nullità, che sui certificati venga apposta la seguente dicitura:

“ il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

Inoltre come già disposto nel precedente ordine di servizio n 1/2012 le richieste delle Amministrazioni pubbliche allo scrivente ufficio andranno indirizzate alla segreteria o via mail all’indirizzo: tribunale.vibovalentia@giustizia.it o per tramite fax 0963473226.

La segreteria acquisita e protocollata la richiesta, la trasmetterà con la massima sollecitudine al Direttore amministrativo e/o al Funzionario giudiziario responsabile la cancelleria e/o l’ufficio competente al rilascio della documentazione, che provvederà entro e non oltre le 24 ore dal ricevimento, all’evasione diretta dandone, contestualmente, notizia allo scrivente dirigente.

Si ricorda che ai sensi della direttiva n 14 Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2011 la mancata risposta ***“costituisce violazione dei doveri d’ufficio ed è presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell’omissione”***

Vibo Valentia 30 gennaio 2012

Il Dirigente
(dottor Caglioti Gaetano Walter)

Regolamento CE 1896/2006 - Procedimento Europeo di ingiunzione di pagamento.

Il regolamento CE 1896/2006 ha istituito il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento con l’intento di ***“.. semplificare, accentrare, ridurre i cotti dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati”*** (art 1).

Il regolamento in parola prevede che la domanda, la eventuale rettifica, la decisione e l’opposizione, siano effettuati mediante l’utilizzo dei modelli standard allegati al testo normativo di cui sono parte integrante.

Ai sensi della circolare ministeriale DAG02/09/10/2010.0113135.U

“In merito alle modalità di iscrizione a ruolo, si ritiene non trovi applicazione la norma nazionale codicistica che prevede l’obbligo del ricorrente di predisporre e depositare la nota di iscrizione a ruolo ai

finì della costituzione in giudizio (art. 165 c.p.c.), in quanto integralmente sostituita dai menzionati modelli specificatamente previsti dal regolamento per l'instaurazione del procedimento monitorio.

Le notifiche degli atti, di cui all'articolo 12 paragrafo 5 del regolamento, devono intendersi a cura delle parti.

La cancelleria provvedere invece a comunicare al ricorrente il provvedimento di accoglimento o diniego della domanda con espressa avvertenza, in caso di emissione dell'ingiunzione di pagamento europea, che l'atto deve essere notificato al convenuto a cura della parte.

In merito alle spese della procedura, l'articolo 25, paragrafo 2 del regolamento, prevede che queste siano stabilite in conformità alla legislazione nazionale pertanto sul punto si rinvia al Testo Unico delle spese di giustizia, D.P.R. 30 maggio 2002, n.15 salve le eccezioni di seguito indicate.

Per quanto attiene la disciplina della determinazione del contributo unificato, non trova applicazione la previsione di cui all'articolo 13 comma 6 in quanto il modulo standard della domanda di ingiunzione non prevede che la parte effettui la dichiarazione di valore.

Pertanto l'ufficio giudiziario dovrà verificare il corretto pagamento dell'importo, ai sensi dell'articolo 248 del citato Testo Unico, derivante dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'articolo 13.

Per quanto attiene i criteri di determinazione dell'importo dovuto, si ritiene applicabile alla procedura *de qua* quanto previsto dall'articolo 13 comma 3. del Testo Unico per il decreto ingiuntivo.

Si ritiene altresì applicabile la parziale esenzione delle spese disciplinata dall'articolo 46, della legge 21 novembre 1991. n. 374 per le cause di competenza del Giudice di Pace.

Nel caso di omesso o insufficiente versamento, l'ufficio giudiziario iscriverà la partita di credito sul registro 3SO ed attiverà la procedura prevista per la riscossione del contributo unificato di cui al Titolo VII del Testo Unico.

Si allega il modello dell'invito a! pagamento che contiene altresì la precisazione delle modalità di pagamento dall'estero.

Si chiarisce, in merito a tale punto, che il modello standard della domanda di ingiunzione, prevede, al punto 5, che il pagamento dei diritti di cancelleria, da intendersi quali spese processuali dovute allo Stato per la procedura, possa essere effettuato con bonifico bancario, carta di credito e prelievo dal conto corrente del ricorrente.

La guida alla compilazione al modulo subordina l'uso dei diversi metodi di pagamento alla accettazione da parte dell'organo giurisdizionale.

Dovendosi ritenere la normativa comunitaria, sovraordinata alla previsione regolamentare di cui all'articolo 192 del Testo Unico delle spese di giustizia, il quale disciplina modalità utilizzabili esclusivamente sul territorio italiano, è stata individuata quale modalità per i pagamenti dall'estero, quella mediante bonifico bancario.

La quietanza del pagamento dovrà essere allegata agli atti processuali, in caso di versamento volontario antecedente all'iscrizione a ruolo della causa, ovvero al fascicolo dell'ufficio recupero crediti, nei casi di riscossione ai sensi dell'articolo 248 del Testo Unico.

Gli uffici sono tenuti a verificare che la causale del versamento sia correttamente compilata: in caso di pagamento volontario antecedente all'iscrizione a ruolo, la causale dovrà indicare: "Ufficio giudiziario - dati della

parte diversa da quella che effettua il pagamento". Nel caso invece di invito al pagamento, fa causale dovrà corrispondere a quanto precisato nel./o_c simile allegato, ovvero "Ufficio giudiziario -Ree. Cred. N._____ / ____ *".

Come noto, e come peraltro segnalato da alcuni uffici, al momento dell' iscrizione a ruolo è dovuto, oltre al contributo unificato, anche l'importo di euro 8 a titolo di anticipazioni forfettarie dei privati all'erario per le notifiche a richiesta d'ufficio.

Tale importo è dovuto anche per i processi in questione ma, in caso di mancato pagamento, non trova applicazione l'articolo 285 del Testo Unico delle spese di giustizia il quale impone al cancelliere il rifiuto dell'iscrizione a ruolo.

Tale norma regolamentare, infatti, risulta incompatibile rispetto ai criteri indicati nel regolamento europeo in parola, non trova applicazione e pertanto, in caso di omesso pagamento di tale spesa, l'ufficio procederà alla riscossione dell'importo dovuto con le medesime modalità previste per il mancato pagamento del contributo unificato.

L'ingiunzione di pagamento europea è soggetta all'imposta di registro analogamente a quanto previsto per il procedimento monitorio disciplinato dall'ordinamento italiano.

Nulla osta a che la parte usufruisca dell'istituto dei Patrocinio a spese dello Stato, come è previsto dal modello standard di domanda, al punto 5.

Il sito web della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (<http://ec.euroim.eu/cjvjustice>) contiene le informazioni per l'utenza diramate dagli Stati membri della Comunità con rinvio, per quanto attiene il regolamento in parola, al sito web dell'Atlante giudiziario in parola.



Ufficio Giudiziario

FAC SIMILE Numero Registro Recupero Crediti _____

Visto il Regolamento CE 1896/2006;

Visti gli articoli 16 e 248 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 " Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia";

SI INVITA

(dati della parte)

con domicilio eletto presso l'Avvocato,

al pagamento, **entro il termine di un mese**, decorrente dalla notifica del presente atto, della somma di euro (in cifre) (in lettere) per

o Omesso pagamento del contributo unificato: euro (in cifre) (in lettere)

- insufficiente pagamento del contributo unificato: euro (In cifre) (in lettere)
- Omesso pagamento delle anticipazioni forfettarie d'ufficio - art. 30 D.P.R. 30 maggio 2002, n.115: per le notifiche a richiesta euro (in cifre) (in lettere)

In relazione alla causa iscritta in data ___ al Ruolo Generale di questo Ufficio al n. _____ / ___,

Il pagamento dovrà essere effettuato:

- a) se eseguito nel territorio dello Stato Italiano, mediante modello di pagamento F 23, presso gli agenti della riscossione, sportelli bancari o postali, indicando i codici riportati nel fac-simile che si allega;
- b) se eseguito fuori del territorio dello Stato Italiano, mediante bonifico bancario, procedura SWIELMT 103 con le seguenti coordinare:

CODICE BIC: BITAITRRENT

IBAN: IT 04 O 01000 03245 350008332100

CAUSALE: (ufficio giudiziario) - ReG. Cred. N. ___ / ___ **

avvertendo che entro dieci giorni dal versamento, dovrà pervenire a questo Ufficio la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento che potrà essere inviata per posta, all'indirizzo di questo ufficio giudicarlo, sopra indicato, oppure mediante fax, ai seguente numero___

In caso di mancato pagamento sarà promossa azione esecutiva con addebito degli interessi, decorrenti dalla data di deposito della domanda di ingiunzione di pagamento e delle spese.

Ove il pagamento fosse effettuato in ritardo rispetto al termine sopra indicato, l'ordinamento italiano, ai sensi dell'articolo 16 comma I-bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, prevede che sia applicata, con separato e successivo provvedimento, la sanzione come di seguito Indicata:

- un quarto del minimo edittale, pari al venticinque per cento dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento del contributo unificato avviene oltre la scadenza del termine per l'adempimento indicato nell'invito ma entro il sessantesimo giorno dalla notifica dell'atto;

- centocinquanta per cento dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento avviene tra il sessantunesimo e l'ottantesimo giorno dalla notifica dell'invito al pagamento;

- duecento per cento dell'importo dovuto e non versato se il pagamento avviene successivamente o non viene effettuato.

Data

Il responsabile del procedimento

* da compilarsi solo in caso di elezione di domicilio

** Il responsabile del procedimento dovrà completare la causale in modo che il debitore possa correttamente copiare i dati ivi indicati. Il numero del Registro Recupero Crediti indicato in epigrafe, è il medesimo che viene riportato nella causale, consentendo di rendicontare il pagamento,

Cooperazione fra le autorità giudiziarie degli stati membri nel settore delle prove in materia civile e commerciale

Regolamento (CE) n 1206/2001 del 28 maggio 2001
 (in Gazzetta Ufficiale Europea n. 174L del 27 giugno 2001)

- Premessa

La cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri europei in applicazione dell'articolo 65 del trattato CE , nel perseguire "...l'obiettivo di conservare e di sviluppare l'unione quale spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Al fine di realizzare progressivamente tale spazio, la Comunità deve adottare tra l'altro, nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, i provvedimenti necessari per il corretto funzionamento del mercato interno.." (cfr: punto n 1 della premessa all'adozione del regolamento CE 1206/01) , a seguito del Consiglio Europeo di Tampere del 15/16 ottobre 1999, ha investito il settore civile con una serie di regolamenti:

- Regolamento (CE) n 1346/2000 del 29 maggio 2000 relativo alle procedure di insolvenza
- Regolamento (CE) n 1348/2000 del 29 maggio 2000 relativo alle notificazioni ed alle comunicazioni negli stati membri degli atti giudiziari ed extra giudiziari in materia civile e commerciale
- Regolamento (CE) n 44/2001 del 22 dicembre 2000 relativo alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

- Regolamento (CE) n 1206/2001 del 28 maggio 2001 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli stati membri nel settore delle prove in materia civile e commerciale in vigore dal 1 gennaio 2004
- Regolamento (CE) n 2201/2003 del 27 novembre 2003 sulla responsabilità genitoriale e relativo alla competenza ed alla esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di potestà dei genitori.
- Regolamento (CE) n 805/2004 del 21 aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati.

La comunità europea ha creato un sito internet denominato l'atlante giudiziario europeo in materia civile (ATLAS) per le informazioni relative all'attuazione dei regolamenti, e per lo svolgimento di tutte le attività inerenti alla cooperazione giudiziaria in materia civile.

A tale strumento si può accedere tramite il sito www.giustizia.it

- Le rogatorie nel sistema nazionale (CENNI)

La legislazione italiana prevede e regolamenta le forme di acquisizione, attiva e passiva, delle prove nei processi civili da e per l'estero.

L'articolo 204 codice di procedura civile disciplina le *rogatorie alle autorità estere e ai consolati italiani* nella forma "attiva" con il limite della non delegabilità al giudice locale.

La prova viene assunta per via diplomatica e "quando la delega riguarda cittadini italiani residenti all'estero il giudice istruttore delega il console competente che provvede a norma della legge consolare"

L'articolo 30 del DPR 5 gennaio 1967 n. 200 - Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari – prevede che l'autorità consolare "completi gli atti istruttori ad essa delegati dalle autorità nazionali competenti"

L'iniziativa all'assunzione del mezzo istruttorio spetta alla parte interessata.

Copia dell'ordinanza che dispone il mezzo istruttorio dovrà, a cura di parte, essere inoltrata per tramite il Pubblico Ministero al Console competente.

Per le rogatorie assunte per via diplomatica la parte interessata richiede, al Pubblico Ministero, la trasmissione del provvedimento ammissivo del mezzo istruttorio al Ministero degli esteri o, nel caso di esistenza di specifici accordi internazionali, all'autorità giudiziaria estera.

Riguardo le c.d. "rogatorie internazionali civili passive" ossia quelle richieste da autorità straniera al giudice italiano sono state oggetto della riforma del diritto internazionale privato e processuale di cui alla legge 31 maggio 1995 n. 218.

Competente all'assunzione delle prove rogate dal giudice straniero è la Corte di Appello del luogo in cui si deve assumere la prova.

Concretamente la prova verrà assunta dal tribunale territorialmente competente cui la Corte rimette gli atti.

Il Regolamento (CE) n 1206/2001 del 28 maggio 2001 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli stati membri nel settore delle prove in materia civile e commerciale, in vigore dal 1 gennaio 2004, incide profondamente nella disciplina in oggetto, rendendo le disposizioni sopra richiamate del tutto marginali e residuali ai Paesi non comunitari

- l'acquisizione delle prove nei processi civili nel sistema comunitario

Il regolamento n 1206/2001 nel settore delle prove in materia civile e commerciale è quello, che più direttamente interessa le attività delle cancellerie, ampliando, e superando, la portata dell'istituto delle rogatorie per come previsto, nel nostro ordinamento, dal vigente codice di rito.

Ai sensi del punto n 17 della premessa all'adozione del regolamento in oggetto e all'articolo 21 dello stesso regolamento, la materia, rientrante nel suo ambito d'applicazione, "...prevale sulle disposizioni contenute negli accordi o intese bilaterali o multilaterali conclusi dagli Stati membri e, in particolare, nella convenzione dell'Aia, del 10 marzo 1954, concernente la procedura civile, e nella convenzione dell'Aia, del 18 marzo 1970, sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale, nella relazione fra gli Stati membri che ne sono parte.."

Il regolamento comunitario in esame stabilisce (articolo 1) due sistemi di ottenimento della prova uno , indiretto, (artt. 10-16 del Regolamento CE) "l'Autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro proceda all'assunzione delle prove", l'altro diretto (art. 17 Regolamento CE) , l'autorità giudiziaria di uno Stato membro chiede "di procedere direttamente essa stessa all'assunzione delle prove in un altro Stato membro"

La forme e il contenuto delle richieste delle prove sono disciplinate dall'articolo 4 regolamento CE.

Ai sensi del richiamato articolo 1, le richieste sono ammesse solo se finalizzate ad essere utilizzate in procedimenti giudiziari pendenti o previsti.

A titolo puramente informativo ricordiamo che l'ipotesi comunitaria di acquisizione di mezzi istruttori prima dell'instaurazione del giudizio non è una forma sconosciuta al nostro ordinamento giuridico, il quale in materia civile nel codice di rito all'articolo 692 prevede l'assunzione di testimoni a futura memoria mentre l'articolo 696 cpc prevede l'ipotesi dell'accertamento tecnico o dell'ispezione giudiziale antecedente all'inizio del giudizio.

Tornando all'oggetto del presente lavoro le richieste, articolo 10 punto 4 Regolamento (CE), non devono comportare notevoli difficoltà di ordine pratico all'acquisizione e essere incompatibili con le leggi dello Stato richiesto, inoltre, art. 17 punto 5 Regolamento (CE), le stesse devono rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento e contenere tutte le informazioni necessarie di cui al già richiamato articolo 4 regolamento CE.

Presupposto per “*l'efficienza dei procedimenti giudiziari in materia civile o commerciale è che la trasmissione e l'esecuzione della richiesta dell'assunzione delle prove avvenga in modo diretto e con il mezzo più rapido tra le autorità giudiziarie degli Stati membri*” (cfr: punto n° 8 premessa all'adozione del regolamento oggetto del presente lavoro)

I termini relativi alla richiesta, alla restituzione o a quanto occorre all'esecuzione della stessa sono regolamentati dagli articoli 7.1, 8, 9 e 17.4.

- Autorità nazionali incaricate all'acquisizione

Ai sensi dell'articolo 2 regolamento (CE) le richieste di cui all'articolo 1 e relative all'acquisizione c.d. “indiretta” da parte dell'autorità richiesta, sono trasmesse direttamente all'autorità giudiziaria competente.

A tal fine, articolo 2 regolamento (CE), “*ciascun Stato membro elabora un elenco delle autorità giudiziarie competenti ad eseguire l'assunzione delle prove in conformità del presente regolamento. L'elenco preciserà anche la competenza territoriale e, se del caso, la specifica competenza di tali autorità giudiziarie*”

Nel caso invece di assunzione diretta delle prove la richiesta va, ai sensi dell'art. 17 regolamento, presentata all'Organo Centrale o all'Autorità competente designata.

Ciascun Stato membro designa, articolo 3 regolamento (CE), un “*organo centrale o uno o più autorità competenti incaricate di prendere decisioni in merito alle richieste*” nonché “*fornire informazioni alle autorità giudiziarie, ricercare soluzioni per le difficoltà che possono sorgere in occasione di una richiesta, trasmettere, in casi eccezionali e su domanda di una autorità richiedente, una richiesta all'autorità giudiziaria competente*”

Entro il 1 luglio 2003 gli stati membri dovevano comunicare alla Commissione Europea ogni informazione utile per l'attuazione del regolamento, compreso l'elenco delle autorità giudiziarie competenti o degli organi riceventi

Per l'Italia è stata designata quale autorità centrale il Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale per la giustizia civile.

I punti di contatto sono individuati presso il Ministero della Giustizia - Direzione Generale per la giustizia civile - e presso la Procura Generale presso la Corte di Cassazione

- Modalità di richiesta : i formulari

Ai sensi del punto 9 premessa all'atto di adozione del regolamento in oggetto “... *per garantire la massima chiarezza e certezza del diritto, le richieste di esecuzione dell'assunzione delle prove debbono essere trasmesse mediante un formulario da compilare nelle lingue dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiesta o in un'altra lingua ammessa da questo Stato. Per le stesse ragioni è opportuno utilizzare per quanto possibile formulari anche per le ulteriori comunicazioni tra le autorità giudiziarie interessate*”

In relazione alle modalità di richiesta di cooperazione, e ad ogni comunicazione riguardante la stessa (informazioni, integrazione, restituzione ecc) è quindi categoricamente previsto l'utilizzo di formulari già predisposti ed allegati al regolamento.

Per la richiesta di assunzione di prova indiretta è prescritto l'utilizzo del formulario A, mentre per la richiesta di assunzione di prova diretta è prescritto l'utilizzo del formulario I (art. 4 Regolamento CE)

Ai sensi dell'articolo 4.2 del Regolamento (CE) “*le richieste e la relativa documentazione non sono soggette né ad autenticazione né ad altra formalità corrispondente*”

La richiesta di assunzione prove, mutuando la disciplina delle c.d. prove delegate, riteniamo non vada iscritta né al ruolo generale degli affari civili contenzioso né a quello degli affari non contenzioso ma vada soltanto annotata nel registro cronologico.

Espletate le attività di assunzione alla quale possono assistere le parti e i loro rappresentanti, nella forma c.d. indiretta, l'autorità richiedente trasmetterà all'autorità richiedente gli atti utilizzando il formulario H. (art. 16 regolamento CE)

Le richieste e le comunicazioni devono essere, ai sensi dell'articolo 5 Regolamento CE, “*formulate nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto*”

- prove e procedure particolari

Nel nostro ordinamento definiamo “*prove o mezzi di prova le cose corporee che rappresentano i fatti e le dichiarazioni di volontà (documenti) ma anche i procedimenti istruttori diretti ad acquisire al processo la cognizione dei fatti (interrogatorio, assunzione di testimoni ecc.)*” (cfr A. Lugo – manuale di diritto processuale civile- Ed. Cedam –anno 1983)

Il regolamento in oggetto non da una definizione c.d. “ comunitaria” di prova evitando una definizione rigida del concetto del mezzo istruttorio prevedendo solo che, per evitare la inutilizzabilità dello stesso nel processo per il quale è richiesta, articolo 10.2 regolamento CE, “*l'autorità richiedente dà esecuzione alla richiesta applicando le leggi del proprio Stato*”.

Inoltre, articolo 10.3 regolamento CE, “*l'autorità giudiziaria richiedente può chiedere che la richiesta sia eseguita secondo una procedura particolare prevista dal proprio Stato membro...l'autorità giudiziaria richiedente accoglie tale richiesta a meno che detta procedura non sia incompatibile con le leggi del suo Stato o per notevoli difficoltà d'ordine pratico.*”

La mancanza di una rigida definizione del concetto di prova permette di superare “il principio della tipicità delle prove nazionali” prevedendo l'accoglimento delle richieste secondo le esigenze dello Stato richiedente, ed in osservanza alla sue disposizioni normative interne, con l'unico limite di cui al sopra richiamato articolo 10.2

Il regolamento in esame quindi pur parlando di acquisizione di prove, prevede ad esempio anche l'esperimento di perizia tecnica.

Questa pur essendo inserita, Codice di Procedura civile, Libro Secondo, Titolo I, Capo II, nella sezione III dell'*istruzione probatoria*. nel nostro ordinamento non è qualificata come mezzo di prova.

“*La consulenza tecnica costituisce non già mezzo di prova, bensì mezzo di valutazione tecnica di fatti già probatoriamente acquisiti*” (T.A.R. Puglia sez. II, Bari, 8 aprile 2002, n. 1708)

Le eccezioni si hanno nell'ipotesi in “*cui costituisca l'unico mezzo per accettare fatti rilevabili solo con il sussidio di cognizioni tecniche*” (cfr Cassazione 25/9/1998 n. 9584, Cassazione 26 giugno 2000 n 8395) o “*salvo che i dati costituenti l'oggetto della prova invocata non siano percepibili, per la loro intrinseca natura, dal profano o dall'uomo di normale diligenza e debbano essere rilevati, con l'ausilio di particolari strumentazioni e/o cognizioni, dal consulente tecnico, il quale in tal caso adempie la duplice funzione di individuare e di valutare l'oggetto della prova.*” (Cassazione civile sez. III, 4 novembre 2002, n. 15399)

Il Consulente tecnico svolge, nel nostro ordinamento, una attività di supporto alle funzioni del giudice a cui, ai sensi dell'art. 61 c.p.c., “presta assistenza” per il compimento di singoli atti o per tutto il processo(cfr: S. Satta Diritto processuale civile ed. Cedam anno 1981).

E' un ausiliario del giudice e non dunque in se stesso un mezzo di prova, che assiste il giudice nel compimento di indagini che richiedono particolare competenza tecnica (cfr A. Lugo – manuale di diritto processuale civile-Ed. Cedam –anno 1983)

- videoconferenza e teleconferenza

L'articolo 10 Regolamento CE punto 4 prevede che “*l'autorità richiedente può chiedere all'autorità giudiziaria richiedente di avvalersi delle tecnologie della comunicazione per l'esecuzione dell'assistenza delle prove, in particolare utilizzando la videoconferenza e la teleconferenza*”

La legislazione italiana prevede nel solo processo penale a che la documentazione degli atti sia acquisita con l'ausilio di mezzi meccanici (riproduzione fonografica o audiovisiva) articoli 134 e 139 codice di procedura penale e articoli 50 e 51 disposizione di attuazione del codice di procedura penale.

Inoltre sempre nel solo processo penale è prevista la c.d. “ partecipazione a distanza” (videoconferenza) nei casi e con le modalità di cui agli articoli 46-bis,49,146-bis e 147-bis disposizioni di

attuazione del codice di procedura penale, nonché dalle disposizioni di cui alla legge 7 gennaio 1998 n. 11 (c.d. legge sulla videoconferenza) e dagli articoli 13,14 e 15 di cui al decreto legge 24 novembre 2000 n. 341 convertito con legge 19 gennaio 2001 n. 4.

La mancanza di apposita normativa nazionale in materia non giustifica l'eventuale rifiuto della richiesta non potendo opporre né la mancanza di normativa, sanata dalla previsione regolamentare europea, né le "notevoli difficoltà d'ordine pratico" di cui al punto 3 dell'articolo 10 regolamento CE (in tal senso circolare ministeriale DAG18./09/2009.0113950)

Per la sopra richiamata nota ministero della Giustizia Direzione Generale della Giustizia civile-Ufficio II "eventuali motivi ostativi all'assunzione della prova mediante videoconferenza potranno essere valutati soltanto sotto il profilo della sussistenza di eventuali notevoli difficoltà di ordine pratico" tale valutazione spetta "all'autorità giudiziaria richiesta e al Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria che provvede ad assicurare i servizi necessari agli uffici giudiziari"

Per l'espletamento della richiesta videoconferenza possono utilizzarsi le strutture e le strumentazioni già in uso per il processo penale.

L'unica condizione all'espletamento della richiesta acquisizione della prova in videoconferenza è dettata, **a parere dello scrivente**, dalla preventiva autorizzazione ministeriale sia in relazione alla necessità di ovviare ai problemi tecnici che potrebbero scaturire dal collegamento audiovisivo tra l'aula ed il luogo da cui si assiste all'escusione del teste, dalle eventuali disposizioni e accordi contrattuali con l'operatore aggiudicatario della gara d'appalto in materia, e, non da ultimo, riguardo alla quantificazione delle spese occorrenti per l'acquisizione del mezzo istruttorio.

Ricordiamo che competente per tutto quello che riguarda la materia di videoconferenza è il Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia penale - ufficio I .

- Spese

Ai sensi dell'articolo 8 DPR n 115/02 – testo unico spese di giustizia – nel processo civile "ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo"

Inoltre, ai sensi dell'articolo 7, del testo unico spese di giustizia, ".... le spese per le rogatorie all'estero sono disciplinate dal presente testo unico.."

Per le spese relative all'applicazione del regolamento comunitario in oggetto vige invece il principio **"della gratuità delle stesse"**.

Infatti ai sensi dell'articolo 18 Regolamento CE : " per l'esecuzione delle richieste ai sensi dell'articolo 10 non può essere chiesto il rimborso di tasse e spese"

Fanno eccezione, sempre ai sensi del sopra richiamato articolo 18, i compensi versati ai periti o agli interpreti e le spese di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 10 Regolamento CE (ad esempio videoconferenza) se "l'autorità giudiziaria richiesta lo chiede" e "l'obbligo delle parti di sostenere tali compensi o spese è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente"

Nel caso di pagamento spese la costituzione di un deposito o il pagamento degli anticipi è , art. 18.3 regolamento CE, condizione per l'escusione delle richieste

Nelle ipotesi di pagamento delle spese e/o anticipi **riteniamo** trovino applicazione la normativa relativa ai depositi giudiziari a cui si rimanda

Ai sensi dell'articolo 18.3 regolamento CE il deposito o l'anticipo è costituito dalla parte se ciò è previsto dalla legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente.

Riteniamo applicabile nelle procedure di assunzione dei mezzi istruttori in oggetto la normativa relativa sia alla concessione del gratuito patrocinio sia relativa al patrocinio nelle controversie transfrontaliere, decreto legislativo 27 maggio 2005 n 116 pubblicato in G.U. n151 dell'1.7.2005, anche se in materia sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore da parte del Superiore Ministero.

Da ultimo **riteniamo** che l'esenzione da tasse e spese riguardi i rapporti tra Stato, o autorità giudiziaria, richiedente e richiesta, e che per il rimborso di eventuali spese richieste dal teste escusso viga il principio che le stesse gravino a carico della parte richiedente trovando, nelle sue linee generali, applicazione la circolare *Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Civile nota del 3 giugno 2008 senza numero diretta al Capo dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia (rif. Prot. n. 3535 del 06/05/08)*

Testo unico spese di Giustizia

Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia riunisce e coordina le norme sulle spese del procedimento giurisdizionale.

Nell'ottica della semplificazione che ha caratterizzato la normativa adottata negli ultimi anni si è proceduto ad un riordino, nel testo unico in commento, delle norme relative alle spese in tutte le fasi che rilevano rispetto al processo.

Il testo unico appare infatti finalizzato all'obiettivo di armonizzare in un unico corpo tutte le disposizioni legislative concernenti le spese di giustizia, riunendo sia le norme di rango primario, contenute in un decreto legislativo, sia quelle di rango secondario, oggetto di apposito regolamento di delegificazione.

In considerazione del carattere misto delle fonti è evidenziata, nel testo, di volta in volta la natura legislativa o regolamentare dei singoli articoli mediante l'apposizione, a margine della numerazione, degli articoli, delle lettere "L" o "R".

Quindi un testo unico per razionalizzare la "voce spese di Giustizia" in cui vengono disciplinate

- tutte le voci di spesa;
- le procedure per il pagamento da parte dell'Erario e dei privati;
- l'annotazione nei registri;
- la riscossione;
- il patrocinio a spese dello stato.

La materia è comune al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario.

Il testo unico ha il proprio fondamento nella delega conferita al governo ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 1999 n 50 come modificato dall'art. 1 della legge 24 novembre 2000 n 340.

DISPOSIZIONI GENERALI NEL PROCESSO CIVILE E PENALE **(articoli dall'1 al 8 DPR 115/02)**

L'art. 1 specifica le voci e le procedure di spesa dei processi disciplinati dal testo unico, stabilendosi nel successivo articolo 2 che le norme del testo unico si applicano al processo civile, penale, amministrativo contabile e tributario.

L'articolo 3 elenca le varie definizioni usate nel testo unico che hanno il solo fine di facilitare la stesura del testo stesso e di evitare dubbi interpretativi specie nei casi in cui la terminologia delle norme originarie non è univoca.

La definizione di ausiliario del magistrato è funzionale non solo all'individuazione della categoria ai fini del compenso ma serve a superare le distinzioni terminologiche all'interno della categoria dei consulenti tecnici tra processo penale (dove si distingue tra perito, consulente tecnico nominato dal giudice, consulente tecnico d'ufficio, nominato dal p.m., e consulente tecnico di parte) e processo civile dove si distingue tra consulente tecnico del giudice e consulente tecnico di parte.

Il termine notificazione per l'attività compiuta dall'ufficiale giudiziario è usato per ricoprendere sia la notificazione che la comunicazione di un atto.

La relazione ministeriale al testo unico evidenzia come si è voluto, nella stesura normativa, consapevolmente prescindere dalle qualifiche necessarie per lo svolgimento di determinate funzioni all'interno degli Uffici amministrativi; analogamente la definizione generica dell'ufficio amministrativo competente, sia giudiziario che finanziario, prescinde dall'organizzazione degli stessi che trova altrove le proprie regole.

Ad esempio:

l'art. 165 t.u. ha trasferito la competenza in ordine alla liquidazione delle spese, non esplicitamente attribuite al magistrato, al "funzionario addetto all'ufficio", l'art. 3 t.u. definisce funzionario dell'ufficio " la persona che svolge la funzione amministrativa secondo l'organizzazione interna ".

Chi è competente alla liquidazione della spesa stante la genericità del testo unico viene individuato con atto interno dell'amministrazione e precisamente dalla **circolare 16 dicembre 2002 n 1/44/120741U/02 del Min. Giust., Dip. Aff. Giustizia**) secondo la quale:

"l'emissione dell'ordine di pagamento prevista dall'art. 165 del testo unico spese di giustizia è attività tipicamente amministrativa, anche se connessa all'esercizio della giurisdizione.

Si ritiene pertanto che per la soluzione del problema possa farsi riferimento al recente d.p.r. 254/02 (regolamento consegnatari e cassieri delle amministrazioni dello Stato) e in particolare gli artt. 9 e 36, prevedono che l'incarico di consegnatario o di cassiere sia conferito per le amministrazioni centrali e periferiche a funzionari in possesso di diploma di scuola secondaria superiore e appartenenti alle aree funzionali B, posizione economica B2o B3, ovvero C, posizione economica C1 o C2, previste nel contratto collettivo nazionale relativo al personale del comparto Ministeri, personale non dirigente, sottoscritto il febbraio 1999.

Coordinando tale previsione con il contratto integrativo di amministrazione sottoscritto il 5 aprile 2000, si ritiene pertanto che la liquidazione delle spese di cui all'art. 165 t.u. spese di giustizia possa essere effettuato dal personale inquadrato nelle posizioni economiche B3, C1 e C2 seguenti figure professionali: contabile, cancelliere, ufficiale giudiziario, operatore giudiziario (solo posizione economica B3)

L' art. 4 , anticipazione delle spese.

riprende il contenuto dell'art. 691 del codice di procedura penale esplicitando il collegamento con la disciplina del patrocinio a spese dello Stato.

Le spese del processo penale sono anticipate dallo Stato ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 694 del codice di procedura penale e dell'art. 76 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n 231.

L'art. 694 del codice di procedura penale prevede che le spese di pubblicazione delle sentenze penali, conseguenti ai reati commessi mediante pubblicazione in un giornale o periodico (previste dal comma 1) sono anticipate dall'imputato.

L'art. 76 del d.lgs 231/01 prevede che le spese per la pubblicazione della sentenza di condanna, relativa a sanzioni amministrative dipendenti da reato, sono anticipate dall'ente in deroga alla regola generale.

Art. 5 (spese ripetibili e non ripetibili)

l'originario elenco delle spese ripetibili (da recuperare in caso di condanna) e non ripetibili contenuto negli artt. 1 e 4 R.D. 2701/1865 e negli artt. 1 e 2 R.D. 1071/1931, come modificato dal R.D. 1493/1938, è stato aggiornato dal punto di vista terminologico alle voci di spesa quali oggi risultano nell'ordinamento come ricostruito nel testo unico spese di giustizia.

Le spese del procedimento anticipate dall'Erario devono essere recuperate per intero.

In tema assume rilevante importanza la regolare tenuta del foglio notizie.

Nel rimandare alla parte del corso relativo al foglio notizia si possono brevemente , per completezza di trattazione dell'articolo del testo unico in commento, richiamare in tema di foglio notizie (art. 280 t.u spese di giustizia) le **circolari Min. Giust.,Dip. Aff. Giustizia, n 9 del 26 giugno 2003 e la nota Min. Gist. Dip. Org. Giud. Del 3 febbraio 2004 n 116/1/10062** dove vengono evidenziate:

" la necessità di individuare, presso gli uffici giudiziari, in ogni sezione civile e penale, con atto formale uno o più funzionari addetti alla tenuta del foglio notizie che dovranno curare l'annotazione delle

spese ed espletare il successivo controllo ai fini del recupero, provvedendo alla relativa chiusura ed attestando in calce ad essa la presenza o assenza di spese da recuperare.

La sottoscrizione del foglio notizie costituisce assunzione di responsabilità. Alla firma ed alla redazione del foglio notizie è adibito il personale appartenente alla figura professionale del cancelliere prescindendo dalla relativa posizione economica, scelto tra i dipendenti che, a giudizio del dirigente dell'ufficio, siano in grado di assicurare il diligente espletamento di tale delicato servizio”.

Sono spese ripetibili:

- a) le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziali per le notificazioni;
- b) le spese relative alle trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo;
- c) le spese e le indennità per i testimoni;
- d) gli onorari, le spese e le indennità di trasferta e le spese per l'adempimento dell'incarico degli ausiliari del magistrato;
- e) le indennità di custodia;
- f) le spese per la pubblicazione dei provvedimenti del magistrato;
- g) le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi;
- h) le spese straordinarie;
- i) le spese di mantenimento dei detenuti.

Sono spese non ripetibili:

- a) le indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari nei collegi di assise e degli esperti;
- b) le spese relative alle trasferte dei magistrati professionali di corte di assise per i dibattimento tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione.

Fermo quanto disposto dall'articolo 696, del codice di procedura penale, non sono ripetibili le spese per le rogatorie dall'estero e per le estradizioni da e per l'estero.

Art. 6 prevede la remissione del debito per le spese del processo, se non detenuto, e di mantenimento, se detenuto, nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto una regolare condotta.

La domanda è presentata dall'interessato o dai prossimi congiunti al magistrato competente, fino a che non è conclusa la procedura per il recupero che è sospesa se è in corso.

La norma è stata riscritta, rispetto alla previsione del passato, tenendo conto degli interventi della Corte Costituzionale (sentenze n 342/91 e 271/98).

La remissione estingue il debito per le spese processuali e di mantenimento.

Art. 7 in caso di rogatorie all'estero se l'Italia, svolgendosi il processo nel proprio territorio, provvede ad anticipare spese sulla base delle regole esterne o, in mancanza, di quelle interne si applicano tutte le norme del testo unico.

Art. 8, questo articolo è nel titolo III disposizioni generali relative al processo civile, amministrativo, contabile e tributario.

La disposizione in esame riprende l'art. 90 (onere delle spese) del codice di procedura civile riformulandolo in modo da esplicitare il raccordo con le norme sul patrocinio a spese dello stato.

Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato.

Se la parte è ammessa al patrocinio dello stato, le spese sono anticipate dall'erario o prenotate a debito.

Tra le voci di spese anticipate richiamiamo ad esempio quelle relative alla notificazione a richiesta delle parti, art. 27 t.u., all'anticipazione forfetaria dai privati all'erario nel processo civile, art. 30 t.u., indennità ai testimoni .

CONTRIBUTO UNIFICATO

La complessità dell'istituto del contributo unificato e i dubbi interpretativi, specie nel periodo di prima applicazione della normativa, hanno trovato, non sempre in maniera chiara e definitiva, soluzione nelle innumerevoli circolari e note del Ministero della Giustizia e del Ministero delle Finanze che richiamiamo nel presente lavoro.

Art. 9 contributo unificato

1. “è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo per ciascun grado del giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, secondo gli importi previsti dall’art. 13 e salvo le esenzioni previste dall’art. 10.”

1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonche' per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima Dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui

all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo e' dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1.";

L'articolo in esame prevede il contributo unificato di iscrizione a ruolo per tutti i gradi di giudizio, nel processo civile e amministrativo, per come già disposto dall'art. 9, comma 2 °, legge n. 488 del 21 dicembre 1999, per come modificato, specie nella parte relativa agli importi, dalla legge n. 342/2000 e dal decreto legge 11 marzo 2002 n 28 convertito con legge 11 maggio 2002 n 91, e dalla legge n 311 del 29 dicembre 2004 (finanziaria anno 2005), legge 23 dicembre 2009 n. 191 (legge finanziaria 2010) e da ultimo decreto legge n 98 del 6 luglio 2011, convertito con legge 111/2011, che non si è limitato ad aumentare alcuni degli importi previsti dall' articolo 13 T.U. spese di giustizia ma ha abrogato alcune esenzioni di cui all'articolo 10, prevedendo ad esempio il pagamento del contributo in materia di separazione tra i coniugi e, con i limiti reddituali, il pagamento del contributo unificato nel processo di lavoro, assistenza e previdenza, anche la modifica dei riti ex decreto legislativo n 150/2011, ha inciso, sul pagamento del contributo unificato, da ultimo con la legge 12 novembre 2011 n 183 (c. detta legge di stabilità 2012) si sono previsti aumenti, il contributo unificato aumentato della metà, nei casi di impugnazione (appelli, reclami) , addirittura il raddoppio del contributo unificato per il ricorso in Cassazione, e il pagamento di un contributo integrativo o autonomo in base alla posizione processuale, nei casi di domanda riconvenzionale, chiamata in causa e intervento autonomo.

Il richiamo alle varie normative ci porta a ricordare le difficoltà interpretative dei primi tempi in tema di contributo unificato agli inizi dell'anno 2002, periodo di entrata in vigore dell'istituto (precisamente il 1 marzo 2002) e le cancellerie dei vari uffici giudiziari condannate a districarsi fra " nuove" e " vecchie" cause e ad eseguire gli indirizzi, il più delle volte contraddittori, del Superiore Ministero e del Ministero delle Finanze e fra abrogazioni, modifiche, cancellature poco o nulla si è salvato dall'originaria formulazione dell'art. 9 legge 488/99 e allegata tabella.

A far data del 1° marzo 2002 quindi la tradizionale imposta di bollo sugli atti di parte nel processo e quella dei depositi giudiziari vengono sostituiti dal nuovo contributo unico.

Si ha oggi un nuovo tipo di pagamento. All'atto dell'iscrizione della causa, di importo determinato per scaglioni, svincolato nella sua determinazione dall'Ufficio giudiziario innanzi al quale si iscrive la causa (nella vecchia iscrizione a ruolo gli importi variavano per Ufficio giudicante ad esempio per iscrivere una causa di cognizione ordinaria avanti al giudice di pace si pagavano 90.000 lire di imposta di bollo e 21.000 diritti al Tribunale gli importi erano di 105.000 lire di imposta di bollo e 21.000 di diritti) e unico al contrario della tassa di iscrizione in misura forfettaria che vedeva una parte riferibile alle imposte di bollo e l'altra ai diritti di cancelleria.

Richiamandoci alla **circolare n 1 del 26 febbraio 2002, Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia**,
“il contributo unificato sostituisce le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell’Ufficiale giudiziario”

Ai sensi della **circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/4, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia** “ la formulazione della legge rende eloquente che nel pagamento del contributo unificato sono comprese anche le imposte di bollo dovute sulla procura alle liti, sull’atto di pregetto, sull’atto di pignoramento, sull’atto di costituzione di parte civile, sulla relazione dell’ausiliario del giudice e del consulente tecnico di parte, sulla tempestiva istanza di ammissione al passivo fallimentare, sul provvedimento comunque conclusivo del procedimento, sul mandato di pagamento emesso dal funzionario, sul decreto di pagamento del magistrato, sull’istanza per la liquidazione della consulenza, sulle varie istanze presentate dalle parti, quali differimento, sospensione, estinzione, ecc.

La disciplina sul bollo è invariata per le domande ed istanze presentate da terzi non collegate ai processi, perché l’esenzione prevista dal legislatore è legata ai processi e, quindi, innanzitutto all’attività delle parti processuali. Conseguentemente a titolo esemplificativo, il terzo che chiede copia autentica di un atto processuale oltre al bollo sulle copie è tenuto a pagamento del bollo sull’istanza con cui le chiede; l’istanza per richiedere il certificato sullo stato del processo civile non è soggetta a bollo se presentata da una delle parti, è soggetta a bollo se presentata da un terzo interessato (questa parte va integrata con il commento al successivo articolo 18).

Attesa la formulazione della normativa secondo cui non si applicano le imposte di bollo, i diritti di cancelleria, i diritti di chiamata di causa dell’ufficiale giudiziario, e agli atti comunque antecedenti, necessari e funzionali dei procedimenti giurisdizionali deve ritenersi che l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo è indipendente dal risultato della richiesta di pignoramento o di sfratto. In tali ipotesi gli ufficiali giudiziari dovranno, quindi, redigere i relativi verbali in carta semplice.

Si esclude che per alcuni procedimenti del tutto marginali non giurisdizionali che hanno per lo più carattere amministrativo, quali ad esempio, gli atti di notorietà, dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà, trascrizioni vendite di automobili con riserva di proprietà, pubblicità dei testamenti, i procedimenti di iscrizione all’albo dei consulenti tecnici, ecc, possano ancora applicarsi i diritti di cancelleria previsti per i procedimenti giurisdizionali. Per questi, pertanto, sarà dovuta, ove prevista, l’imposta di bollo.

L’imposta di bollo è infatti invariata per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici giudiziari.

..... l'ambito di applicabilità del contributo unificato risulta limitato ai procedimenti previsti dalla legge e agli atti ad essi necessariamente connessi, con esclusione di tutti quegli affari che anche se espletati davanti ad un ufficio giudiziario non sono correlati ad alcun procedimento e sono destinati a realizzare esigenze e finalità estranee all'attività processuale.

In proposito si chiarisce che il contributo previsto..... è relativo ai processi amministrativi che si svolgono innanzi ai TAR e al Consiglio di Stato non può dunque essere riferito ai procedimenti di carattere amministrativo di competenza degli uffici giudiziari ordinari”.

Si precisa, inoltre che il contributo si paga per ciascun grado di giudizio. Conseguentemente non dovrà essere pagato un nuovo tributo in tutte quelle ipotesi di riattivazione del processo che tuttavia non comportano il suo passaggio ad un grado diverso dal primo. Così ad esempio nell'ipotesi di prosecuzione di un processo sospeso o interrotto o cancellato dal ruolo.”

Ai sensi della **circolare 26 febbraio 2002 senza numero del Consiglio di Stato** ... si precisa ch'egli uffici non possono rifiutare l'accettazione del ricorso qualora non risultino osservate le norme sul contributo unificato e che è loro compito fornire chiarimenti sulla disciplina sostanziale del contributo stesso (soggetti obbligati, giudizi soggetti al contributo, esenzioni, ecc.)

sensi della **circolare 12 marzo 2002 n 2, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia** .. elimina la sanzione della irricevibilità, prevista dalla norma originaria, per il caso di omesso pagamento del contributo, che si esponeva a rischi di illegittimità costituzionale....

Ai sensi della **circolare DAG direzione ufficio giustizia civile Ufficio I senza numero del 10 marzo 2008** “.. si ribadisce quanto già affermato con circolare del capo dipartimento del 15.3.2006 secondo cui la modifica dell'art. 15 del DPR 115/2002 TU spese di giustizia ha la finalità di consentire al funzionario di cancelleria anche un controllo in ordine all'effettivo valore della causa ed al corrispondente contributo unificato..

Ai sensi della **circolare 13 maggio 2002 n1465/02/4 5, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia**

PROCEDIMENTI NON GIURISDIZIONALI: (es. atti di notorietà, dichiarazione sostitutiva, trascr. Con riserva di proprietà, pubblicità dei testamenti, iscrizione all' albo consulenti ecc.) : non si possono applicare i diritti di cancelleria previsti dalla vecchia normativa per i procedimenti giurisdizionali: in questi casi, ove prevista, sarà dovuta l'imposta di bollo (vedi anche art. 265 comma 4).

l'entrata in vigore del contributo unificato non interessa **l'imposta di registro dovuta sugli atti giudiziari** la quale continua ad essere applicata in conformità alle previsioni dell'art. 37 testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986 n 131

e dell'art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata allo stesso decreta (***Circolare n 21/E del 27 febbraio 2002 Agenzia delle Entrate***)

Art 46 disp. attuazione codice civile

Tutti gli atti della procedura della tutela, compresi l'inventario i conti annuali e il conto finale, sono esenti da tasse di bollo e di registro

Art 46-bis disp. attuazione codice civile

Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti al titolo XII del libro primo del codice (amministrazione di sostegno,dell'interdizione,della riabilitazione e della incapacità naturale) non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato

Premessa la parte generale e nel rinviare per una maggiore integrazione, relativamente ai casi di esenzione, al commento del successivo art. 10 t.u., andiamo, con l'aiuto delle note e circolari ministeriali, ad analizzare nello specifico alcuni istituti in cui opera o non opera il contributo unificato

1) Disposizioni ministeriali casi in cui è dovuto il contributo unificato

- ✓ **Contributo unificato nei procedimenti esecuzione forzata a seguito di condanna in materia di equa riparazione Circolare DAG 07/08/2008.0048948.U** “ ..si ritiene che il processo di esecuzione relativo ad una sentenza di condanna dello stato per irragionevole durata del processo non possa considerarsi esente dal pagamento del contributo unificato..”
- ✓ Ai sensi della **circolare senza numero DAG direzione giustizia civile del 13gennaio 2006** “..in caso di presentazione di istanza ai sensi dell'articolo 351 commi 2 e 3 cpc (SOSPENSIONE ESECUTIVITA' SENTENZA PRIMO GRADO)...al riguardo si rappresenta che indipendentemente dalla natura del provvedimento- da ritenersi senz'altro cautelare (sent. Corte Costituzionale n 312 del 4.7.2002) l'appellante nel chiedere una pronuncia anticipata sulla revoca dell'esecutività della sentenza, dà il via ad un autonomo procedimento in camera di consiglio per il quale sembra naturale e giusto che egli sia tenuto a versare proprio il corrispondente contributo unificato di euro 62,00.. ”
- ✓ Ai sensi della **circolare 28 giugno 2005 n1/7176/U/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia in materia di sfratto:**

1. nell'ipotesi in cui dalla fase di cognizione sommaria si passi alla fase di cognizione ordinaria non si deve procedere ad un ulteriore versamento del contributo unificato;
 2. nell'ipotesi in cui il locatore intimi lo sfratto e contestualmente proponga richiesta di ingiunzione per il pagamento di canoni scaduti deve essere corrisposto un solo contributo unificato quantificato ex art. 13, comma 3, t.u.
- ✓ Ai sensi della **circolare 20 giugno 2006 n 66030 Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia** è dovuto il contributo unificato nei ricorsi ex art. 2 octies, settimo comma, legge 575/65 avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione del compenso e il rimborso delle spese in favore dell'amministratore dei beni sequestrati
 - ✓ Ai sensi della **circolare 20 aprile 2011 n 056105/U Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia** è dovuto il contributo unificato nei giudizi di appello avverso i procedimenti del giudice di pace anche se quest'ultimi erano in esenzione (conferma, risoluzione Agenzia Entrate n 48/E del 18 aprile 2011)
 - ✓ Ai sensi della **circolare 9 dicembre 2004 n1/13193/U/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia** non opera l'esenzione nel caso in cui definita una controversia di lavoro e disposta la **distrazione delle spese** l'avvocato agisca per il recupero delle stesse L'esenzione opera solo nel caso di recupero congiunto delle spettanze stabilite in sentenza per il vincitore e dei compensi distratti.
 - ✓ Ai sensi della **circolare dg_DAG 07/10/2005.022290.U l'opposizione a decreto di pagamento ex art 84 e 170 T.U** (liquidazioni ad ausiliari, difensori, consulenti tecnici di parte, custodie imprese per demolizione) è soggetto al pagamento del contributo unitario pari ad € 70 **(N.B a seguito della modifica dei riti è oggi soggetta al pagamento del contributo unificato pari al valore della causa ridotto alla metà)**
 - ✓ Ai sensi della **circolare 29 settembre 2043 n 1/1046/44/SC/u-04, Min. Giust. Dip, Dir. Gen. Giustizia Civile** è dovuto il pagamento del contributo unificato nel caso di **riassunzione del giudizio a seguito di ordinanza dichiarativa di incompetenza**
 - ✓ Ai sensi della **circolare DAG 15/022007.0020047., Min. Giust. Dir. Gen. Giustizia civile Ufficio I** è dovuto il pagamento del contributo unificato nel caso di **riassunzione del processo davanti al tribunale per dichiarato superamento dei limiti di competenza del giudice di pace**
 - ✓ Ai sensi della **circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/04, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia** per i procedimenti relativi alla esecuzione forzata **degli obblighi di fare e di non fare** (art. 612 cpc) il contributo unificato va pagato al momento del ricorso al giudice dell'esecuzione
 - ✓ Ai sensi della **circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/04, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia** **l'opposizione all'esecuzione** (art. 619cpc) e **l'opposizione di terzo all'esecuzione** (art. 619 cpc) quali azioni che introducono normali ed ordinari processi di cognizione soggiacciono alle regole generali e quindi sono soggette al versamento del contributo unificato al momento della iscrizione della causa a ruolo secondo il valore della domanda.
 - ✓ Ai sensi della **circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/04, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia** deve precisarsi che, riguardo ai procedimenti esecutivi, la ricevuta di versamento attestante il pagamento del contributo unificato non deve essere consegnata all'ufficiale giudiziario ma va depositata alla cancelleria competente
 - ✓ Ai sensi della **circolare 31 luglio 2002 n 5, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia** è soggetto al contributo unificato il **reclamo avverso i procedimenti cautelari attivati in corso di causa**
 - ✓ Ai sensi della **circolare 20 giugno 2006 n 66030 del Min. Giust. Dir. Gen. Giust. Civ.** il provvedimento che dispone la liquidazione del compenso e il rimborso spese in favore dell'amministratore dei beni sequestrati è **soggetto** al pagamento del contributo unificato
 - ✓ Ai sensi della **circolare 6 maggio 2003 prot. n 1/5830/U/03 , Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia ufficio I SONO ASSOGGETTATI** al pagamento del contributo unificato, (importo pari allo scaglione lettera a art.13 t.u) i ricorsi in **materia di onorari di avvocato** (legge 794/42) il **ricorso avverso il rigetto di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato in materia penale e l'opposizione al decreto di pagamento del compenso agli ausiliari del magistrato o ai collaboratori che abbiano prestato la propria attività**

nell'interesse del procedimento In Tema di opposizione alla liquidazione degli onorari la natura del giudizio è pacificamente individuata tra quelli della volontaria giurisdizione. Il procedimento in questione è del tutto distinto da quello di merito che lo ha occasionato e segue regole di impugnazione e di definizione dei tutto autonome rispetto al procedimento originario. Tale autonomia, evidentemente, deve riflettersi anche ai fini della previsione del pagamento del contributo unificato. Conclusivamente, deve ritenersi che nelle ipotesi di ricorso avverso il rigetto delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e per i procedimenti di opposizione ai decreti di pagamento previsti dall'art. 170 del citato Testo Unico sulle spese di giustizia sia dovuto il pagamento del contributo unificato, previsto dall'alt. 13, lett. a) del medesimo Testo Unico. Si segnala, in ultimo, che entrambi i ricorsi in questione devono essere iscritti nel "ruolo generale degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio" (art. 13, n 18, D.M. n 264 del 27 marzo 2000) (**N.B a seguito della modifica dei riti è oggi soggetta al pagamento del contributo unificato pari al valore della causa ridotto alla metà.** In materia di onorari di avvocato, per la giurisprudenza di legittimità, l'oggetto della controversia, ex art. 702 bis, è limitato alla determinazione degli onorari e non è estesa anche ai presupposti del diritto al compenso, o ai limiti del mandato o alla sussistenza di cause estintive o limitative continuando a trovare applicazione per tali ipotesi la legge 13 giugno 1942 n 794)

- ✓ Ai sensi della nota prot. 1/6026/U/44 del 26 maggio 2006 è **dovuto** il contributo unificato nei ricorsi avverso il diniego all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e per le opposizioni ex art 170 DPR 115/02 proposte nel procedimento presso il Tribunale di Sorveglianza
- ✓ Ai sensi della Circolare **DAG.07/10/2005.0022051.U** nei giudizi instaurati dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale sono applicabili le medesime agevolazioni fiscali previste per la Cassa per il mezzogiorno la quale usufruiva in materia di tasse sugli atti giudiziari del trattamento delle amministrazioni dello Stato pertanto il contributo unificato andrà prenotato a debito ..
- ✓ **PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE EUROPEA circolare ministeriale DAG02/09/10/2010.0113135.U** (vedi apposito argomento)
- ✓ Ai sensi della circolare DAG.08/10/2010.0128408-U nei **procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti della commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato politico** è dovuto il contributo unificato per l'importo previsto per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI del codice di procedura civile, ai sensi del comma 1, lett. b) dell'articolo 13 del DPR 30 maggio 2002 n 115
- ✓ Ai sensi della nota DAG 18/11/2005.0038650.U i ricorsi ex art. 16 punto 4 DPR 16/09/04 n 203 relativo alle **procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato** pagano il contributo unificato (nd =quello relativo alle camere di consiglio)
- ✓ **Opposizione a fermo amministrativo - Pagamento del contributo unificato.** Circolare prot. n DAG.26/06/2006.0068642.U, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia Ufficio I Il Tribunale di Reggio Calabria con la nota prot. n. 1342/06 del 20 aprile 2006, trasmessa da codesta Corte con la nota in epigrafe, ha chiesto di conoscere se l'opposizione al fermo amministrativo (art. 86 del DPR 602/73) deve essere assoggetta al pagamento del contributo unificato e agli altri diritti previsti dal DPR 115/02, nonché, alla definizione del giudizio, all'imposta di registro. Riguardo a tale problematica deve rispondersi positivamente. E' infatti parere della scrivente Direzione Generale che i particolari benefici di esenzione da "ogni imposta e tassa" previsti per i giudizi di opposizione all'ordinanza-ingiuzione di cui all'art. 23 della legge 689/81 non siano estensibili alle opposizioni proposte avverso provvedimenti di fermo amministrativo. Il fermo amministrativo è infatti un atto funzionale all'espropriazione forzata e, quindi, mezzo di realizzazione del credito, la cui tutela giudiziaria è realizzata innanzi al giudice ordinario con le forme, consentite dall'art. 57 del citato DPR 602/73, dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi (vedi Sentenza n. 2053 del 31/01/06 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione) Ne deriva, pertanto, che per la tutela giurisdizionale esperibile nei confronti del fermo amministrativo non può trovare applicazione la particolare disciplina di esenzione da "ogni imposta e tassa" prevista per il giudizio di opposizione all'ordinanza ingiuzione ex art. 23 della legge 689/81. Per l'opposizione al fermo amministrativo, si ritiene, quindi, dovuto il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti previsti dal DPR 115/02 nonché, alla definizione del giudizio, l'imposta di registro.

- ✓ **Provvedimenti del Tribunale che rendono esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 c.p.c. Contributo unificato.** . circolare prot. n DAG.18/07/2005.0001999, Min. Giust. Dip. Aff. Giustizia Ufficio I Questa Direzione Generale ritiene , che il procedimento di cui all'art. 825 c.p.c., essendo soggetto al pagamento del contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 lett. B) D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per i procedimenti in materia di volontaria giurisdizione, non deve essere sottoposto al pagamento dell'imposta di bollo. Invero l'articolo 18 stabilisce che “l'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo amministrativo, soggetti al contributo unificato”.
 - ✓ Circolare DAG08/09/2010.0114831.U **Procedimento di esdebitazione** “ ..in merito alle modalità di iscrizione del ricorso presentato dal debitore successivamente alla chiusura del fallimento al fine di promuovere il procedimento di esdebitazione introdotto dall'art. 128 dlvo 5/2006....si ritiene che tale procedura non possa avere natura endofallimentare in quanto è espressamente previsto dal legislatore che il debitore agisca entro un anno dalla chiusura del fallimento. Tali procedure dovranno essere iscritte sul registro dei procedimenti in camera di consiglio e dovrà essere percepito lo specifico contributo unificato e l'importo forfettizzato per le notifiche a richiesta d'ufficio di cui all'art. 30 testo unico spese di giustizia
 - ✓ **Il nuovo procedimento sommario di cognizione.**(Circolare 4 agosto 2009, n. 101179/U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ.)... si ritiene che al nuovo procedimento sommario di cognizione, disciplinato dall'art. 702-bis c.p.c., debba applicarsi la riduzione del contributo unificato prevista dall'art. 13, terzo comma, del testo unico delle spese di giustizia, alla luce del testuale riferimento ivi contenuto ai processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile.
Nei casi, invece, in cui il procedimento prosegue con rito ordinario ai sensi del terzo comma dell'art. 702-ter c.p.c., secondo un criterio di interpretazione sistematica, deve ritenersi che la parte che ha versato il contributo unificato iniziale debba effettuare l'integrazione per la metà non pagata del contributo medesimo.
Ciò in quanto con la conversione del rito, disposta dal giudice ai sensi del citato terzo comma dell'art. 702-ter c.p.c., si applicano al processo le disposizioni del libro II del codice di procedura civile, espressamente richiamate, per le quali il contributo unificato è dovuto per intero.
I procedimenti sommari di cognizione di cui al citato art. 702-òis c.p.c. vanno classificati, allo stato, in attesa dell'adeguamento di tale nuova voce nel registro informatico SICC, nel «registro generale degli affari civili contenziosi», con evidenza, nel campo note, che trattasi di «procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e seguenti c.p.c.».
Si fa presente, infine, che per il procedimento di appello, di cui all'art. 702-quater c.p.c., il contributo unificato è dovuto per intero.”
- 2) Disposizioni ministeriali casi in cui non è dovuto il contributo unificato**

- ✓ Ai sensi della circolare n 3 del 13 maggio 2002 non dovrà essere pagato un nuovo contributo in tutte quelle ipotesi di **riattivazione** del processo che tuttavia non comportano il suo passaggio ad un grado diverso dal primo. Così ad esempio nell'ipotesi di prosecuzione di un giudizio sospeso o interrotto o cancellato dal ruolo
- ✓ Ai sensi della circolare dag.02/04/2010.0049204.U nelle cause per **interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali** vi è esenzione da ogni spesa,tassa o diritto di qualsiasi natura ex art. 10 legge 11 agosto 1973 n 533
- ✓ Ai sensi della **circolare 18 marzo 2003 senza numero**, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia vi è esenzione dal contributo unificato per i **procedimenti per correzione di errori materiali** tale procedimento ha carattere non giurisdizionale ma meramente amministrativo (Cass.civ. Sez I sent. 13075/03).
- ✓ **La richiesta di ulteriore copia in forma esecutiva ex art. 476 cpc** non è soggetta al pagamento del contributo unificato Circ Min DAG 06/03/2007.0030756.U e DAG 28/09/2010.0122612.U
- ✓ Ai sensi della **circolare 22 ottobre 2003 n 1/13395/44**, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia “attesa la natura amministrativa del procedimento non è dovuto il contributo unificato per

le iscrizioni e le annotazioni(dei giornali e dei periodici) nel registro di cui all'art. 5 legge 8 febbraio 1948 n 47 (cosiddetto registro stampa) . Si ritiene tuttavia dovuta l'imposta di bollo e la tassa sulle concessioni governative”

- ✓ Ai sensi della nota 16 giugno 2008 nelle **procedura di cancellazione di imprese e società non operative dal registro delle imprese** la natura amministrativa della procedura fanno ritenere esente dal pagamento di oneri tributari il procedimento ai sensi dell'articolo 2 e 3 DPR 247/2004
- ✓ Ai sensi della circolare 16 marzo 2000 prot. 49/E/2000/43171 Ministero Finanze “... a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al **procedimento di separazione personale dei coniugi** torna applicabile l'esenzione prevista dall'art. 19 della legge n 74/87 in quanto il limite in essa contenuto, cioè il riferimento ai soli casi di scioglimento del matrimonio e cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha cessato di avere efficacia fin dal 20 maggio 1999, giorno successivo alla pubblicazione delle sentenza della Corte Costituzionale..”
- ✓ Ai sensi della **circolare 28 giugno 2005 n1/7176/U/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia in materia di sfratto:**
 1. nell'ipotesi in cui dalla fase di cognizione sommaria si passi alla fase di cognizione ordinaria non si deve procedere ad un ulteriore versamento del contributo unificato;
 2. nell'ipotesi in cui il locatore intimi lo sfratto e contestualmente proponga richiesta di ingiunzione per il pagamento di canoni scaduti deve essere corrisposto un solo contributo unificato quantificato ex art. 13, comma 3, t.u.
- Ai sensi della **circolare 9 dicembre 2004 n1/13193/U/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia** non opera l'esenzione nel caso in cui definita una controversia di lavoro e disposta la **distrazione delle spese** l'avvocato agisca per il recupero delle stesse L'esenzione opera solo nel caso di recupero congiunto delle spettanze stabilite in sentenza per il vincitore e dei compensi distratti
- ✓ Ai sensi della nota 18 ottobre 2004 prot. 1/11162/44/SC/U-04 “quando essendovi all'origine della controversia un **contratto di locazione** il thema decidendum riguardi in aggiunta alla risoluzione del contratto in questione anche la domanda intesa ad ottenere il risarcimento del danno **non produce** quale suo effetto quello di far cessare il favor processuale accordato alla controversia in ragione della sua natura che prende corpo nell'applicazione del rito laboristico secondo quanto previsto dall'art. 447bis cpc. Pertanto anche in considerazione del fatto che la previsione di cui all'art. 13,comma4, DPR 115/02 non sembra lasciare spazio per alcuna interpretazione il contributo dovuto nel caso di specie deve ritenersi quello di € 103,30”
- ✓ Ai sensi della **circolare DAG 02/2010.0049204.U Min. Giust Dir Gen Giust. Civile** nel nelle cause per interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali dinanzi ai Giudici di Pace (legge 69/09) non è dovuto il contributo unificato
- ✓ Ai sensi della **circolare 31 luglio 2002 n 5, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia** stante l'ampia dizione della legge, art. 10 comma 2, deve ritenersi l'esenzione per tutti i procedimenti comunque relativi alla prole intesa come persone minori di età indipendentemente dal diverso giudice competente compresi i procedimenti di competenza del giudice tutelare
- ✓ Ai sensi della **circolare 7 marzo 2006 n 27213/U Min. Giust. Dir. Gen. Giust. civ.** L'istanza di chiusura del fallimento, rientrando nell'ambito della procedura fallimentare non è soggetta al pagamento del contributo unificato
- ✓ Ai sensi della circolare 24 febbraio 2006 n 1/2638/44/U-O4 le domande di ammissione al passivo nelle **amministrazioni straordinarie** sono esenti dal contributo unificato
- ✓ Ai sensi della **circolare 24 febbraio 2006 n. 1/2638/44/U Min. Giust. Dir. Gen. Giust. Civ. Uff. I** le domande di ammissione allo stato passivo presentate nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ex art. 3 D.L. n 347/2003, convertito con legge 18 febbraio 2004 n 39, non sono soggette al pagamento del contributo unificato

- ✓ **pagamento del contributo unificato dell'istanza con la quale il curatore o il debitore chiedono la chiusura del fallimento ex art. 119 L.F.** circolare prot. n DAG.08/03/2006.0027213.U, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia Ufficio I E' stato chiesto di conoscere se l'istanza con la quale il curatore o il debitore chiedono la chiusura del fallimento ex art. 119 L.F. sia soggetta al pagamento del c.u. di euro 70M0 previsto per i procedimenti di volontaria giurisdizione di cui all'art. 737 c.p.c., ovvero se il predetto provvedimento di chiusura sia compreso nella procedura fallimentare ai sensi dell'art. 13, comma 5, D.P.R. 115/2002. Al riguardo si rappresenta che la natura del provvedimento emesso dal Tribunale ai sensi dell'art. 119 L.F. non sembra avere rilevanza ai fini della corresponsione del contributo unificato, in quanto è lo stesso legislatore che lo indica come "decreto motivato", pur prevedendo nel successivo articolo 120 L.F. gli effetti di natura sostanziale che ne derivano. Pertanto se si considera che l'art. 146, comma 1. D.P.R. 115/2002 definisce la procedura fallimentare come quella che va dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura" si è dell'avviso che il predetto provvedimento non possa non rientrare nella procedura fallimentare. D'altra parte va aggiunto che il provvedimento sia che venga adottato di ufficio o su istanza del curatore o del debitore, nel caso di mancanza di "denaro per gli atti richiesti dalla legge" [art. 146 D.P.R. citato] la spesa per il versamento del contributo rientrerebbe in ogni caso tra quelle prenotate a debito
- ✓ ai sensi della circolare min. 24 febbraio 2008 n 1/2638/44/U-04 **TUTTE le insinuazioni tempestive al fallimento sono esenti dal contributo unificato**
- ✓ A seguito della riforma delle procedure concorsuali (dlvo 5/06) il **regime delle insinuazioni tardive** è stato equiparato al regime delle **insinuazioni tempestive** e come quest'ultime **non sono soggette al pagamento del contributo unificato** (Ispettorato generale Min giustizia nota prot. 372906-6253 del 15 dicembre 2006) da ricordare che e dette domande di insinuazioni non vanno iscritte a ruolo.
- ✓ *Ai sensi della circolare 20 giugno 2006 n 66030 del Min. Giust. Dir. Gen. Giust. Civ. i giudizi di riparazione per ingiusta detenzione non sono soggetti al pagamento del contributo unificato*
- ✓ *Ai sensi della circolare Min. Giust. DAG uff. I n.1/8307/44(u)03/NU del 13.6.2003 non è soggetta a contributo unificato l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario*
- ✓ *Ai sensi della Circolare 1° febbraio 2007, n. DAG/14803/U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., nota 9 ottobre 2006, prot. n. 954/131988/2006 Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ. risoluzione 16 giugno 2006, n. 78/E dell'Agenzia delle Entrate e nota 27 luglio 2006, prot. n. 80510/U Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ. nei Procedimenti di interdizione, inabilitazione e di amministrazioni di sostegno gli atti successivi all'apertura della curatela per gli inabilitati e le domande presentate successivamente all'istanza che ha dato luogo all'amministrazione di sostegno, quali atti dei procedimenti di cui al titolo XII, non sono soggetti all'obbligo della registrazione, sono esenti dal contributo unificato e, conseguentemente, dall'imposta di bollo.*

3) Disposizioni ministeriali casi di riduzione del contributo unificato

- ✓ *Ai sensi della circolare min. giust. DAG06/05/2008.62754.U ai sensi dell'articolo 157 DPR 115/02 coordinato con l'articolo 48 DPR 602/73 sono ridotti alla metà il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio(art 30 TU spese di giustizia) e i diritti di copia*
- ✓ *Ai sensi della circolare 14 luglio 2005 n DG 14/07/2005.1543, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia nella ipotesi di domanda riconvenzionale proposta in sede di opposizione al decreto ingiuntivo il beneficio della riduzione a metà del contributo unificato, applicabile nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, non può essere esteso anche ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale.*
- ✓ *Ai sensi della circolare 29 settembre 2003 n 1/12244/15/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia la riduzione del contributo prevista nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla dichiarazione di fallimento non opera nei procedimenti di impugnazione delle sentenze che decidono sulle predette opposizioni*

- ✓ *Ai sensi della circolare DG 07/02/201.0015598.U nei procedimenti cautelari promossi in corso di causa il contributo unificato è ridotto a metà*
- ✓ **Il nuovo procedimento sommario di cognizione.***(Circolare 4 agosto 2009, n. 101179/U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ.)... si ritiene che al nuovo procedimento sommario di cognizione, disciplinato dall'art. 702-bis c.p.c., debba applicarsi la riduzione del contributo unificato prevista dall'art. 13, terzo comma, del testo unico delle spese di giustizia, alla luce del testuale riferimento ivi contenuto ai processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile.*
Nei casi, invece, in cui il procedimento prosegua con rito ordinario ai sensi del terzo comma dell'art. 702-ter c.p.c., secondo un criterio di interpretazione sistematica, deve ritenersi che la parte che ha versato il contributo unificato iniziale debba effettuare l'integrazione per la metà non pagata del contributo medesimo.
Ciò in quanto con la conversione del rito, disposta dal giudice ai sensi del citato terzo comma dell'art. 702-ter c.p.c., si applicano al processo le disposizioni del libro II del codice di procedura civile, espressamente richiamate, per le quali il contributo unificato è dovuto per intero.
I procedimenti sommari di cognizione di cui al citato art. 702-òis c.p.c. vanno classificati, allo stato, in attesa dell'adeguamento di tale nuova voce nel registro informatico SICC, nel «registro generale degli affari civili contenziosi», con evidenza, nel campo note, che trattasi di «procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e seguenti c.p.c.».
Si fa presente, infine, che per il procedimento di appello, di cui all'art. 702-quater c.p.c., il contributo unificato è dovuto per intero.”

4) Disposizioni ministeriali contributo unificato giudizio con Concessionario

- ✓ *Ai sensi della circolare 26 giugno 2003 n 9, Min. Giust. Dip, Aff. GiustiziaIl contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta di ufficio e i diritti di copia sono “annotati” dal concessionario come prenotati a debito e riscossi dallo stesso in prededuzione sul ricavato dell'esecuzione (art. 157 del T.U.). Pertanto le spese sopra indicate non dovranno essere iscritte nel registro delle spese prenotate a debito. L'ufficio, all'esito del processo e su richiesta del concessionario, attesta la rispondenza delle spese annotate (art. 157, comma 2 T.U.). Il momento della esibizione della nota delle spese coincide con quello del deposito del fascicolo per la distribuzione giudiziale del ricavato dalla vendita (articoli 56 e 83 del DPR 26.9.1973, n. 602), mentre, per quanto attiene al pignoramento presso terzi, con quello dell'istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati (articoli 14 T.U., 552 e 553 c.p.c.).*
- ✓ *Conforme Prot. n I/3230/VF/41 del 2 marzo 2005 Ministero della Giustizia dipartimento per gli affari di Giustizia – Direzione generale della Giustizia Ufficio I – diretta al tribunale di Benevento Quesito relativo al recupero delle somme prenotate a campione civile nelle cause*

*promosse per la insinuazione tardiva dei crediti nel fallimento e definite con la condanna del Concessionario stesso al pagamento delle spese*E' stato chiesto di conoscere, da parte del Sig. Presidente del Tribunale di Benevento, quale debba essere il comportamento dell'Ufficio in presenza di cause promosse dal Concessionario per l'insinuazione tardiva dei crediti nel fallimento definite con la condanna del medesimo al pagamento delle spese.Omissis Pertanto le spese prenotate debbono considerarsi irripetibili laddove il soggetto soccombente e quello delegato alla riscossione si trovino a coincidere.Conseguentemente, i crediti sopra menzionati debbono essere annullati per insussistenza, a mente di quanto disposto dall'art. 220 del D.P.R. n. 115/2002, con provvedimento da assumere dal Funzionario di cancelleria addetto al servizio.Infine, si ritiene che i procedimenti iscritti dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 115/2002 siano disciplinati dall'art. 157 del D.P.R. medesimo, come peraltro già sopra accennato, e che pertanto l'annotazione e la conseguente prenotazione a debito delle spese e del contributo unificato debbano essere operate dal Concessionario, all'uopo delegato

- ✓ Nota 6 maggio 2008 Prot. n. m_dg.DAG.06/05/2008.62754.U - Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo.
Art. 157 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 Testo Unico delle spese di giustizia Alcuni uffici giudiziari hanno chiesto istruzioni in merito agli adempimenti connessi con la procedura di prenotazione a debito delle spese processuali nelle procedure esecutive attivate dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo. La procedura delineata dall'art. 157 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, Testo Unico delle spese di giustizia, diversamente dalla normativa previgente, "attribuisce a colui che segue il processo esecutivo, e che con quello deve recuperarle, di avere memoria delle spese prenotate" (relazione al Testo Unico delle spese di giustizia).Sono pertanto gli agenti della riscossione che devono curare la annotazione delle spese indicate nel medesimo articolo: il contributo unificato le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio (art. 30 D.P.R. 115/02) i diritti di copia. Dall'applicazione di tale articolo, coordinato con l'art. 48 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, deriva che tali somme devono essere ridotte alla metà. L'unico adempimento di competenza degli uffici giudiziari riguarda la verifica, su richiesta dell'agente, della corrispondenza delle spese annotate, rispetto alle norme di legge. Ove gli uffici giudiziari dovessero riscontrare che tale verifica non viene sistematicamente richiesta dagli agenti della riscossione, si ritiene opportuna una segnalazione affinché gli organi preposti al controllo verifichino se dall'omissione possa derivare un danno erariale per la mancata riscossione delle spese processuali cui gli agenti della riscossione sono tenuti.La procedura pertanto non richiede altro adempimento agli uffici giudiziari tranne quelli sopra delineati e sebbene le norme non prevedano alcuna funzione di controllo da parte degli uffici giudiziari, i criteri di buona amministrazione fanno ritenere opportuna una vigilanza sul rispetto delle norme vigenti come peraltro rappresentato dagli uffici giudiziari che hanno chiesto l'intervento dello scrivente Ministero.

**NB=PER IMPORTI NELLA PROCEDURA AZIONATA DAL CONCESSIONARIO
VEDI IL PARAGRAFO RELATIVO AL CONTRIBUTO RIDOTTO**

5) Disposizioni ministeriali contributo unificato materia di procedimenti esecutivi

- ✓ Ai sensi della circolare 14 gennaio 2004 senza numero, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia in materia di procedimenti esecutivi:

1. il differimento della vendita a richiesta di parte non è assoggettato al pagamento delle maggiori spese cagionate dal rinvio;
2. non è dovuto il pagamento del contributo unificato nel caso di istanze per la restituzione dei titoli nell'ipotesi in cui il creditore precedente o intervenuto intende rinunciare agli atti del procedimento esecutivo sia prima che sia stata proposta istrada di assegnazione o vendita sia nell'ipotesi del decorso del termine di efficacia del pignoramento ex art. 497 cpc. Si ritiene tuttavia dovuta l'imposta di bollo.
3. Omessa costituzione del creditore nel pignoramento presso terzi – Sul presupposto che l'attuale disciplina non consente il versamento dei diritti di Cancelleria da parte dell'ufficiale giudiziario al momento del deposito in Tribunale del pignoramento (art. 543 c.p.c.) – come in precedenza era stabilito dalla circolare ministeriale n. 1/97 dell'allora Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni – l'omessa costituzione del creditore comporta l'impossibilità del recupero delle spese sostenute.
4. Ricorso per la dichiarazione di inefficacia del pignoramento immobiliare con conseguente cancellazione della trascrizione eseguita e ricorso per l'estinzione del processo esecutivo per l'inattività delle parti (ex artt. 630 e 631 c.p.c.) - in considerazione del fatto che la legge istitutiva del contributo unificato ha previsto, relativamente ai

procedimenti esecutivi, il pagamento del contributo unificato solo al momento del deposito dell'istanza di assegnazione e vendita (art. 14, primo comma, del testo unico), non si ritiene dovuto il pagamento del contributo unificato per tali tipi di ricorsi nell'ipotesi in cui manchi l'istanza di assegnazione o di vendita. Né può sostenersi che per tali procedimenti debba essere pagato il contributo relativo ai procedimenti in Camera di Consiglio pari ad euro 62,00 (art. 13, lettera a), del testo unico) limitato, appunto, ai processi speciali di cui al libro IV, titolo 11, capo VI del codice di procedura civile. I procedimenti in questione, invece, come noto, sono disciplinati nel libro III del codice di procedura civile relativo al processo di esecuzione

5. Per quel che concerne le spese di notifica e l'imposta di bollo si osserva quanto segue:

Nel caso in cui la parte presenta domanda di estinzione della procedura esecutiva (o di inefficacia del pignoramento) e di cancellazione della trascrizione dell'atto di pignoramento, il giudice dell'esecuzione, prima di disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento ex art. 562 c.p.c. e in ogni altro caso in cui deve dichiarare l'inefficacia del pignoramento per estinzione del processo, deve sentire le parti (art. 485 c.p.c.), come disposto dall'art. 172 disp. att. c.p.c..

La comunicazione del decreto che fissa l'udienza, alla quale devono intervenire il creditore pignorante, i creditori intervenuti ed il debitore, deve essere comunicato a cura della Cancelleria (art. 485, secondo comma, c.p.c.); conseguentemente non si ritiene che possano porsi a carico delle parti le spese per la notifica dello stesso. Si ritiene invece dovuta l'imposta di bollo sull'istanza in quanto trattasi di un procedimento non sottoposto al pagamento del contributo unificato (ex art. 18 del testo unico).

6. non deve essere pagato il contributo unificato nell'ipotesi di deposito dell'istanza ex art. 495 cpc (conversione del pignoramento) intesa ad ottenere dal giudice dell'esecuzione la fissazione dell'udienza per la determinazione della somma da sostituire alle cose pignorate nella considerazione che detta istanza non introduce un nuovo procedimento bensì si inserisce nella procedura esecutiva in corso per la quale è stato pagato o prenotato a debito il relativo contributo unificato. Analoga disciplina si ha se la richiesta di conversione è inoltrata prima della presentazione dell'istanza di vendita o assegnazione. Sulla istanza è dovuta l'imposta di bollo. Per ciò che concerne le spese di notificazione valgono le medesime considerazioni svolte sub 4. Infatti, poiché il giudice dell'esecuzione deve sentire le parti in udienza prima di determinare la somma da sostituire al bene pignorato e cioè deve fissare (non oltre 30 giorni dal deposito dell'istanza di conversione) l'udienza (art. 495, terzo comma, c.p.c.) ed il relativo decreto deve essere comunicato alle parti dal cancelliere (art. 485 c.p.c.), nel caso in cui manchi l'istanza di assegnazione o di vendita non sono dovute da parte dell'istante le spese per la notificazione dei biglietti di Cancelleria

Ai sensi della circolare Giustizia prot. 6/157/035/2011/CA nel processo esecutivo per consegna e rilascio (ex art. 605 cpc e segg) il pagamento del contributo unificato si effettua presso la cancelleria competente e non in mani dell'ufficiale giudiziario.

6) Disposizioni ministeriali contributo unificato materia di usucapione speciale piccola proprietà rurale

Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale - Esenzione del bollo

(Circolare n. 4/4392/19.801/7 A., in data 12 luglio 1986, del Min. G.G., Aff. civ., Uff. IV,) (vedi da ultimo anche

Questa Direzione Generale, al fine di rispondere ai quesiti proposti da vari uffici giudiziari sull'argomento indicato e per garantire l'uniformità di comportamento, ha investito della questione il Ministero delle Finanze nella cui primaria competenza la materia rientra. Detto Ministero, condividendo l'avviso precedentemente espresso dall'Ispettorato Generale e da questa stessa Direzione Generale, ha formulato le determinazioni che sono di seguito riportate: «codesto Ministero ha partecipato alla scrivente il quesito avanzato da talune cancellerie giudiziarie circa il

trattamento tributario, con riferimento all'imposta di bollo, da riservare agli atti delle procedure instaurate per la regolarizzazione del titolo di proprietà ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 346 (usucapione speciale per la piccola proprietà rurale).

In proposito si fa presente — conformemente all'avviso espresso da codesto Dicastero — che nella connata legge n. 346/1976, non essendo stata riprodotta la disposizione di generale regime di favore tributario recata dall'art. 5 della precedente abrogata legge 14 novembre 1962, n. 1610, non è rinvenibile alcuna particolare statuizione per quanto riguarda l'esenzione dall'imposta di bollo, atteso che detto art. 5 per i trasferimenti immobiliari di cui sia richiesta la regolarizzazione entro il 31 dicembre 1980 a norma della legge in oggetto, si limita a dichiarare esenti da qualunque «soprattassa e pena pecuniaria» dipendente dalle leggi sulle imposte di successione, registro, bollo, ipotecarie e catastali.

Ciò non esclude tuttavia che ai fini dell'imposta di bollo, la esenzione possa ritenersi operante quando, pur in attuazione della citata legge n. 346/76, si dia luogo a trasferimenti di terreni destinati alla formazione o all'arrotondamento delle proprietà di imprese agricole diretto-coltivatrici, secondo l'ipotesi normativa recata dall'art. 21 della Tabella B — allegata alla legge disciplinare l'imposta di bollo — D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente viene diretta per conoscenza anche all'Ispettorato Com.le delle Tasse e delle II.II. sugli AA. de l'Aquila, che con nota n. 5079 del 5/4/82 parimenti ha interpellato la scrivente su questione analoga».

Tutto ciò premesso si pregano le SS.LL. di voler portare la presente a conoscenza di tutti gli uffici giudiziari dei rispettivi distretti per la sua puntuale osservanza.

7) Ipotesi particolari in assenza di disposizioni ministeriali in materia di contributo unificato COME DA DIRETTIVE INTERNE DELLO SCRIVENTE DIRIGENTE

- ✓ **(Ordine di servizio n 15 del 18 aprile 2011)iscrizioni delle opposizioni ai pignoramenti presso terzi ex articolo 72-bis DPR 602/1975, ed eventuali reclami** - Trattandosi di procedimenti sommari e/o collegiali con rito camerale verrà riscosso il contributo unificato di cui all' articolo 13, punto 1 lettera b (€ 77,00) oltre al diritto di cui all'articolo 30 DPR 115/02 in caso di reclamo da parte del concessionario l'iscrizione avverrà con prenotazione a debito a cura dello stesso concessionario.
- ✓ **(Ordine di servizio n 8 del 31 marzo 2011) iscrizioni delle opposizioni ai decreti che rendono esecutivo lo stato passivo fallimentare ex art. 98 R.D. 16 marzo 1942 n 267 , per come modificato dall'articolo 83 D.lvo 9 gennaio 2006 n 5 , avendo giurisprudenza e dottrina confermato la natura camerale del procedimento in oggetto il contributo unificato**

relativo ai procedimenti di cui all'oggetto è determinato nella misura fissa dei procedimenti camerale pari, attualmente, ad € 77 (ora 85)

- ✓ (Ordine di servizio n 9 del 10 marzo 2009) ricorsi ex articolo 7 R.D.L. n 436/1927. contributo Unificato. Importo di pagamento “*i ricorsi per sequestro di autoveicoli previsti dalla legge indicata siano da iscrivere all'ufficio esecuzioni od all'ufficio del contenzioso e sia, dunque, da riscuotere il contributo fisso o quello proporzionale al valore dell'autoveicolo*” - che la circolare ministeriale – Direzione Generale affari Civili – Ufficio IV n 4/602/6379 III del 2 giugno 1979 ha, tra l'altro, disposto : “ *Altro quesito posto da numerosi uffici giudiziari è quello concernente gli importi dei pagamenti da effettuare in marche o versamenti per la speciale procedura prevista dall'articolo 7 del R.D.L. 15 marzo 1927 n 436 in tema di sequestro e vendita di autoveicoli. A parere di questo Ufficio i pagamenti di cui sopra debbono essere quelli stabiliti dalla tabella all. 1 alla legge numero 59 del 1979 per le esecuzioni mobiliari..*” - che l'articolo 299 DPR 115/02 nell'abrogare la legge n. 59/79 ha, a parere dello scrivente, se non espressamente modificate mantenuto valide le direttive ministeriali interpretative in relazione alla natura, nei singoli casi, del pagamento nell'iscrizione delle cause a ruolo, i procedimenti ex art. 7 D.R.L. 436/27 saranno da iscriversi all'Ufficio Esecuzioni riscuotendo il contributo unificato per l'importo di cui all'articolo 13, punto 2, D.P.R. 115/02.

contributo unificato legge 12 novembre 2011 n 183

Ordine di servizio n 42/2011

Oggetto: contributo unificato legge 12 novembre 2011 n 183

La Legge 12 novembre 2011, n. 183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012) “ pubblicata in *GU n. 265 del 14-11-2011 - Suppl. Ordinario n. 234* all' Art. 28 ha disposto le seguenti modifiche in materia di spese di giustizia :

Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Il contributo di cui al comma 1 e' aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed e' raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione»;

b) all'articolo 14, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

« La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, e' tenuta a farne expressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne expressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta».

La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato e' stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni oggetto di riforma sono in vigore dal 1 gennaio 2012 e necessitano di alcuni chiarimenti :

- ✓ Le iscrizioni di procedimenti aventi ad oggetto giudizi di **impugnazione pagano l'aumento della metà del contributo unificato**, in tutti i casi in cui il provvedimento impugnato è stato reso pubblico e/o, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data del 1 gennaio 2012;
- ✓ ai sensi dell' **14 Testo Unico spese di giustizia** "La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato" appare chiaro che "la parte" a cui si fa riferimento nella nuova formulazione del comma 3 dell'art 14 T.U è la c.d. "parte diligente" ossia quella che costituendosi (attore o convenuto) per prima iscrive la causa
- ✓ nel caso di presentazione di domanda riconvenzionale , ai sensi dell'articolo 167 comma 3, se parte convenuta è anche la c.d. "parte diligente" (cioè nell'inerzia di parte attrice ha iscritto la causa sul ruolo) provvede al pagamento del contributo unificato determinato dal valore scaturente dall'atto di citazione integrato nell'importo dall'eventuale aumento di valore scaturente dalla domanda riconvenzionale ;
- ✓ La modifica della domanda o la chiamata in causa operata dalla parte che provvede all'iscrizione del procedimento (cd parte diligente) comporta l'eventuale pagamento dell'integrazione del contributo unificato solo in caso di aumento di valore della causa;
- ✓ La modifica della domanda o la chiamata in causa operata delle altre parti (quelle per intenderci che si costituiscono in un procedimento già iscritto = solitamente parte convenuta o parte interveniente) sono tenute a farne expressa dichiarazione e a provvedere al pagamento di autonomo contributo unificato a prescindere se la modifica e/o l'intervento abbia comportato aumento nel valore della domanda principale, in tal caso il contributo unificato è commisurato all'importo dello scaglione, ex art. 13 T.U, del valore determinato dalla domanda proposta
- ✓ L'intervento autonomo nella causa comporta il pagamento di ulteriore contributo unificato determinato dal valore della domanda contenuta nell'atto di intervento stesso
- ✓ Le parti che svolgono intervento autonomo nel giudizio **sono tenute** ad indicare il valore della domanda proposta e **provvedere al pagamento** di autonomo contributo unificato secondo gli importi di cui all'articolo 13 testo unico spese di giustizia
- ✓ Le parti, qualsiasi sia la propria posizione processuale, **hanno l'obbligo**, quando procedono alla modifica delle loro domande o quando propongono domanda riconvenzionale o quando formulano chiamate in causa, **a farne expressa dichiarazione**
- ✓ **L'omessa dichiarazione** di cui sopra comporta, ex articolo 13 punto 6 T.U, il pagamento del contributo unificato di € 206 , art. 13 lett. c) per i procedimenti pendenti innanzi ai giudici di pace e € 1.466, art. 13 lett g) per i procedimenti pendenti innanzi al tribunale e/o corte di appello; tanto premesso analizziamo nello specifico alcune situazioni:
 - ✓ l'aumento del contributo unificato della metà trova applicazione in tutti i casi di "reclamo" previsti dalla normativa in vigore, con i limiti reddituali in materia di lavoro e previdenza
 - ✓ l'aumento del contributo unificato della metà trova applicazione nelle opposizioni ex articolo 84, 99 e 170 DPR 115/02 (opposizioni al decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico e ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza) dalla lettura della relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, e in particolare nell'illustrazione dell'articolo 170, per gli istituti in oggetto si parla di "strumento di impugnazione" , strumento di impugnazione (ricorso) previsto

dall'originaria normativa, art. 22 R.D. 3282/1923 in materia di Patrocinio gratuito “*nei giudizi civili, commerciali o d'altra giurisdizione contenziosa, negli affari di volontaria giurisdizione e nei giudizi penali*”

- ✓ in materia di lavoro a) l'eventuale modifica della domanda, b) l'eventuale domanda riconvenzionale, c) l'eventuale chiamata di causa d) l'eventuale intervento autonomo e) l'eventuale reclamo deve tenere conto, ai fini dell'integrazione e/o pagamento di autonomo contributo unificato, dei limiti reddituali della parte ai sensi del comma 1-bis articolo 9 T.U. spese di giustizia;
- ✓ In materia di separazione e/o divorzio l'eventuale intervento nel procedimento dei figli, se minorenni, non comporta nessuna integrazione e/o pagamento di contributo unificato, ai sensi dell'art. 10 punto 2 T.U. e della circolare ministeriale giustizia 31 luglio 2002 n. 5
- ✓ In materia fallimentare l'insinuazione tempestiva e quella tardiva non pagano contributo unificato non avendo, a parere dello scrivente, la normativa in oggetto(legge di stabilità) operato modifiche alla legge fallimentare e nello specifico agli articoli 93 e 101 legge fallimentare, continua quindi, nella fattispecie in oggetto, ad operare l'esenzione dal pagamento del contributo unificato per come confermato dalla circolare Ministeriale Giust. 24 febbraio 2008 n 1/2638/44/U-04 e dalla nota dell'Ispettorato Generale Ministero della Giustizia prot. 372906-6253 del 15 dicembre 2006.
- ✓ La nuova normativa trova applicazione nel caso di opposizione al decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale (in tale ipotesi non operava la riduzione alla metà come da note ministeriali 1543 del 14 luglio 2005 e DAG 25/11/2005.0041542.U) sarà quindi dovuta l'integrazione del contributo unificato solo nel caso di conseguente aumento del valore della causa
- ✓ La nuova normativa trova applicazione nel procedimento di impugnazione avverso i provvedimenti della Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato ex articolo 35 d.lvo 28 gennaio 2008 n 25, ricordiamo che il procedimento materia, ai sensi della circolare ministeriale DAG08/10/2010.0128408.U, è quello in camera di consiglio, pertanto si riscuterà il contributo unificato per il procedimenti camerale aumentato della metà.
- ✓ Nell'ipotesi di istanza di conversione del pignoramento non trova applicazione la nuova modifica normativa, infatti la circolare ministeriale prot. 1/334/44/ER/U/04 del 14 gennaio 2004 aveva escluso in materia il pagamento di nuovo contributo “ *nella considerazione che detta istanza non introduce un nuovo procedimento, bensì si inserisce nella procedura esecutiva già in corso per la quale è stato pagato o prenotato a debito il relativo contributo unificato*”
- ✓ L'aumento della metà del contributo unificato trova applicazione nei ricorsi previsti dall'articolo 2-octies, settimo comma, legge 31 maggio 1965 n 575 avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione del compenso ed il rimborso delle spese a favore dell'amministrazione dei beni sequestrati (Il pagamento del contributo unificato in materia è stato previsto dalla circolare ministeriale giust. 20 giugno 2006 prot .n 66030)

Vibo Valentia 30 novembre 2011

Il Dirigente
(dottor Caglioti Gaetano Walter)

PROCEDURE PROMOSSE DALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

A parere dello scrivente

Il regime fiscale di esenzione per gli atti nei procedimenti promossi dagli Istituti Autonomi case popolari per lo sfratto degli inquilini morosi e/o per il recupero dei canoni dovuti ex articolo 33 R.D. 28 aprile 1938 n 1165, ai sensi del quale la procedura in oggetto era esente dalle imposte di bollo e di registro, NON opera più essendo il richiamato articolo 33 abrogato dal DPR 642/1972 che non ne richiama le ipotesi di esenzione nella relativa tabella B “ atti e registri esenti

dall’imposta di bollo in modo assoluto” trovando quindi applicazione l’articolo 20, relativo ad atti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi di cui alla Tariffa allegata A “atti, documenti e registri soggetti all’imposta sin dall’origine” di cui al richiamato DPR 642/72

Ai sensi della circolare ministeriale giustizia prot. n 5/181/03-1/RG del febbraio 2000 l’atto di precezzo nei procedimenti in questione non è esente dall’imposta di bollo.

art. 10 esenzioni:

1. Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall’imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo di cui all’articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89

2. Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa.

3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del codice di procedura civile.

4. Non è soggetto al contributo unificato il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500. (**comma ABROGATO L. 191/09**)

5. Il contributo unificato non è dovuto per il processo cautelare attivato in corso di causa e per il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione. (**comma ABROGATO L. 191/09**)

6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.

6 bis. nei procedimenti di cui all'articolo 23 legge 24 novembre 1981 n 689 gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfettizzato secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958 n 319 e in quelle che si applica lo stesso articolo è in ogni caso dovuto il contributo .

l'ipotesi di esenzione per le cause di valore inferiore ad € 1.033 è stata abrogata con legge 17 agosto 2005 n 168

l'esenzione inoltre opera se il processo è già esente (per previsione normativa e senza limiti di competenza o di valore) da imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto

L'elenco dei procedimenti in cui opera l'esenzione dal pagamento del contributo unificato: vedi commento all'articolo 13

Ai sensi della **Circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/4 del Min. Giustizia Dip. Aff. Giustizia** *non sono soggetti al pagamento del contributo i procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o di valore dall'imposta di bollo, o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché i procedimenti di rettificazione di stato civile, i procedimenti in materia tavolare, i procedimenti cautelari attivati in corso di causa, i procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad euro 2.500 ed i procedimenti di regolamento di competenza e di giurisdizione.*

Le modifiche apportate dalla legge di conversione all’ottavo comma sono volte ad ampliare le ipotesi di esenzione dal pagamento del contributo unificato.

In particolare, oltre che per i procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad euro 2.500 – già menzionati – sono stati esentati dal pagamento del contributo unificato i procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni per il mantenimento per i minori e, in generale, quelli riguardanti la prole.

Tale ultima esenzione è individuata per materia indipendentemente dal diverso giudice competente. Sono stati, altresì, esentati i procedimenti di interdizione e di inabilitazione, i procedimenti di dichiarazione di assenza e morte presunta, i procedimenti attinenti alle disposizioni relativi ai minori, agli interdetti e agli inabilitati e i procedimenti relativi ai rapporti patrimoniali tra i coniugi.

Infine, dall’esenzione è espressamente escluso il capo VI dello stesso titolo 11, che detta disposizioni comuni in materia di procedimenti in Camera di Consiglio, i quali non sono esenti, ma assoggettati, unitamente ai procedimenti di volontaria giurisdizione, ad una disciplina diversa e prevista dal comma 4-bis della Tabella 1 della legge in esame e, in particolare, per essi è dovuto il contributo unificato in misura pari ad euro 70

Ai Sensi della circolare **31 luglio 2002, n. 5 del Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia** L’art. 10, secondo comma, del testo unico comprende tra i procedimenti esenti il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa.

Orbene, stante l’ampia dizione della legge, deve ritenersi che l’esenzione riguardi tutti i procedimenti «comunque» relativi alla prole intesa come persone minori d’età, indipendentemente dal diverso giudice competente.

Sono compresi, pertanto, anche i procedimenti di competenza del giudice tutelare.

L’art. 10, quinto comma, del testo unico prevede, inoltre, che non siano soggetti a contributo i procedimenti cautelari attivati in corso di causa.

Si precisa, però, che il reclamo avverso tali provvedimenti è, viceversa, soggetto al pagamento del contributo unificato previsto per i procedimenti in Camera di Consiglio, pari ad euro 70

*In merito ai procedimenti possessori deve ritenersi superato quanto detto nella **circolare n. 3/2001** di questo Dipartimento sulla necessità di procedere ad un ulteriore versamento del contributo, allorché dalla fase di cognizione sommaria si passi alla fase di cognizione ordinaria.*

Invero, i suddetti procedimenti pur se strutturati in due fasi – l’una a cognizione sommaria destinata a concludersi con ordinanza, l’altra a cognizione piena destinata a concludersi con

sentenza – mantengono comunque una connotazione unitaria, tant’è che le due fasi sono entrambe rette da un unico ricorso introduttivo.

Per tale motivo, il procedimento possessorio è assoggettabile soltanto al pagamento del contributo indicato nell’art. 13, terzo comma, del testo unico.

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 18 del testo unico si rammenta che il contributo unificato comprende le imposte di bollo sulle copie autentiche, anche esecutive, degli stessi atti processuali, purché richieste dalle parti.

Sono, pertanto, esenti dal pagamento dell’imposta di bollo anche le copie delle sentenze richieste in forma esecutiva allo scopo di procedere alla esecuzione forzata

In tale ipotesi, infatti, la notificazione dei titoli in forma esecutiva costituisce il primo necessario adempimento funzionale al procedimento di esecuzione forzata, procedimento che sarà poi assoggettato al contributo al momento della presentazione dell’istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati.

Art 46 disp. attuazione codice civile

Tutti gli atti della procedura della tutela, compresi l’inventario i conti annuali e il conto finale, sono esenti da tasse di bollo e di registro

Art 46-bis disp. attuazione codice civile

Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti al titolo XII del libro primo del codice (amministrazione di sostegno, dell’interdizione, della riabilitazione e della incapacità naturale) non sono soggetti all’obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato

Art 11 Prenotazione a debito del contributo unificato

il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti di:

- a) amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico;
- b) parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
- c) parte obbligata al risarcimento del danno, nell’ipotesi di cui all’art. 12 comma 2

Ai sensi della **circolare 26 febbraio 2002 senza numero del Consiglio di Stato**

... il citato art. 9, settimo comma, stabilisce che «i soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari dei non abbienti sono esentati dal pagamento del contributo» Si tratta di un'esenzione soggettiva, nel senso che gli ammessi al gratuito patrocinio, se ricorrenti, non sono tenuti ad anticipare il contributo.

Il contributo sarà pagato dalla controparte, se soccombente.

La stessa regola vale per le Amministrazioni oggi ammesse ad un regime di esenzione analogo.

Il recupero del contributo presuppone che la sentenza sia passata in giudicato.

Pertanto, gli uffici di segreteria dei Tribunali amministrativi regionali procederanno come sopra specificato soltanto quando sia decorso il termine per la proposizione dell'appello. Nel caso di appello, al recupero procederanno gli uffici di segreteria del Consiglio di Stato, anche per la quota di contributo relativa al giudizio di primo grado, una volta decorso il termine per il ricorso per cassazione.

Nei casi predetti, ai fini della riscossione del contributo, le segreterie:

- appongono sul fascicolo del ricorso una annotazione dalla quale risulti che, nel caso di soccombenza della parte non ammessa al gratuito patrocinio, occorre provvedere alla riscossione del contributo;*
- dopo la conclusione del giudizio e il passaggio in giudicato della sentenza, in relazione all'esito:
a) se è soccombente la parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio, annotano sul fascicolo che il contributo non è dovuto; b) se è soccombente la parte non ammessa al gratuito patrocinio, annotano in un apposito registro e nel fascicolo d'ufficio gli importi da recuperare, invitano (prendendone nota nel registro) la parte non esente a pagare il contributo al Concessionario della riscossione entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta (raccomandata con avviso di ricevimento) e a depositare entro i dieci giorni successivi copia della ricevuta del pagamento;*
- annotano nel registro l'avvenuto pagamento (data, importo).*

Procedimenti in cui è parte una Pubblica Amministrazione :

Ai sensi della **circolare 26 giugno 2003 n 9, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia ...**

Quando parte del processo è un pubblica amministrazione, copia conforme del foglio delle notizie dovrà essere trasmessa, al momento della chiusura della fase processuale, all'amministrazione che si è costituita in giudizio, ai sensi dell'art. 158, comma 3 T.U. Tale adempimento dovrà essere effettuato, a prescindere dal passaggio in giudicato della decisione, non appena sarà completata la redazione di tutte le annotazioni, comprensiva dell'imposta di registro

eventualmente prenotata a debito. Per le parti del processo, la sentenza è, infatti, immediatamente esecutiva. Copia della nota di trasmissione dovrà essere conservata nel fascicolo processale a prova dell'avvenuto adempimento. Ogni ufficio giudiziario curerà tale adempimento per il proprio grado di giudizio

nota 19 dicembre 2003, n. 15540 dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia ...

le spese prenotate a debito nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica ammessa a tale forma agevolativi , devono essere recuperate, in caso di condanna della controparte processuale, dalla singola Amministrazione parte in causa (ex artt. 158, commi primo e terzo, art. 3, primo comma, lettera q), del testo unico citato), con la precisazione che si potrà agire tanto nelle forme ordinarie, quanto (e preferibilmente) attraverso il Concessionario del servizio di riscossione." Ne segue che, sul piano operativo, in caso di passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, gli uffici giudiziari dovranno trasmettere all'Amministrazione ammessa alla prenotazione a debito una nota analitica concernente le predette spese, mentre, in caso di impugnazione, si dovrà trasmettere un'analoga nota all'ufficio dell'impugnazione, sino al giudicato, l'ultimo ufficio giudiziario trasmetta la nota completa relativa a tutte le fasi, ovvero tutte le separate note, relative alle varie fasi

Ai sensi della **circolare in. Giust. Dip. Aff. Giustizia DAG.19/07/20110097530.U** la trasmissione del foglio notizie alle amministrazioni parte nel processo deve riguardare i soli casi in cui l'amministrazione sia parte vittoriosa ed abbia pertanto titolo per la riscossione anche delle spese processuali..

ART. 12 Azione civile nel processo penale

1. L'esercizio dell'azione civile nel processo penale non è soggetto al pagamento del contributo unificato, se è chiesta solo la condanna generica del responsabile.
2. Se è chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore di cui all'articolo 13.

Ai sensi della **Circolare del 26 febbraio 2002 n.1, Min Giustizia**

La legge modifica anche la disciplina relativa alle spese attinenti all'esercizio dell'azione civile nel processo penale.

A tale proposito, il quarto comma dell'art. 9 della legge citata precisa che la costituzione di parte civile (per la quale non possono comunque applicarsi le imposte di bollo, né le altre voci escluse in via generale dal primo comma del medesimo articolo) non è soggetta al pagamento del contributo unificato nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile.

Laddove, invece, la parte civile chieda anche la condanna del responsabile al pagamento di una somma, il contributo sarà dovuto – nel solo caso di accoglimento della domanda – in base al valore dell'importo del risarcimento liquidato dal giudice nella sentenza di condanna. Pertanto il contributo unificato dovrà essere versato solo dopo il deposito della sentenza

Ai sensi della Circolare del 13/5/2002 n.3, Min Giustizia

“ La norma prevede che il contributo non sia dovuto nell'ipotesi in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile. Nel caso in cui la parte civile, oltre all'affermazione della responsabilità civile chieda anche la condanna al pagamento di una somma di denaro, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base all'importo del valore liquidato in sentenza ed è prenotato a debito per essere recuperato nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno. Le modifiche introdotte dalla legge di conversione al comma 4 chiariscono che il pagamento del contributo per l'azione civile nel processo penale è dovuto, oltre che nell'ipotesi di richiesta di condanna al pagamento di una somma di denaro, anche nell'ipotesi di richiesta di provvisionale, allorché la domanda venga accolta. Con riferimento, in generale, alle costituzioni di parte civile nei processi penali è opportuno, altresì, precisare che per le costituzioni avvenute prima del 1° marzo 2002 si applica il regime antecedente l'entrata in vigore del contributo unificato anche nell'ipotesi in cui la sentenza di condanna sia emessa successivamente a tale data.

Ai sensi della circolare DAG.19/11/2008.0152465.U “...si evidenziano le peculiarità della normativa relativa alla determinazione dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato e alla riscossione di tale credito nel processo penale, in base alla specifica disposizione prevista dal combinato disposto di cui agli articoli 11 e 12 del Testo unico delle spese di giustizia.

Tali disposizioni infatti prevedono, all'articolo 11 del citato testo unico delle spese di giustizia, il diritto della parte civile, la quale dovrebbe essere tenuta all'anticipazione della spesa, a non effettuare alcun pagamento in quanto l'importo è prenotato a debito

Tale prenotazione ha lo scopo di “ annotazione a futura memoria” come disciplinato dall'art. 3 del citato Testo unico lett. s), finalizzata al successivo recupero nei confronti della parte condannata al risarcimento del danno.

L'art. 12 del medesimo testo unico prevede inoltre che la quantificazione dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato, avvenga non in ragione della domanda, come nel processo civile, ma in base a quanto disposto in sentenza.

Dalla architettura normativa sopra delineata consegue che la quantificazione della spesa è determinata, in via amministrativa, dall'ufficio giudiziario e non dalla parte come avviene nel processo civile.”

Ai sensi della circolare DAG.03/03/2010.0032236.U “...la riforma del testo unico spese di giustizia introdotta dalla legge 18 giugno 2009 n 69 ..non ha modificato i criteri di quantificazione degli importi dovuti per il contributo unificato e per l'imposta di registro bensì le sole modalità di riscossione di tali spese....determinati gli importi dovuti il recupero di tali spese dovrà essere effettuato nei confronti delle parti condannate al risarcimento del danno, non più con il vincolo di solidarietà, bensì, ai sensi dell'articolo 205 del citato testo unico, da ciascun condannato al risarcimento del danno alla parte civile, per quota, in parti uguali, come precisato da questa direzione generale nelle istruzioni diramate con nota del 14 luglio 2009 protocollo n. 92331

Riepilogando :

La costituzione di parte civile dopo il 1 marzo 2002, (per la quale non possono comunque applicarsi le imposte di bollo, né le altre voci escluse in via generale dal comma 1 del medesimo articolo):

- a) non è soggetta al pagamento del contributo unificato nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile.
- b) Il contributo sarà dovuto (e versato solo dopo il deposito della sentenza), solo in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo del risarcimento liquidato dal giudice nella sentenza di condanna e anche in via provvisionale.
- c) Il contributo è prenotato a debito per essere recuperato nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno. L'art. 67 legge 18 giugno 2009 n 69 ha aggiunto all'art. 205 il comma 2.quinquies. ai sensi del quale “ *Il contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà*”.

Per le costituzioni avvenute prima del 1 marzo 2002 si applica il regime antecedente l'entrata in vigore del contributo unificato anche nell'ipotesi in cui la sentenza di condanna sia emessa successivamente a tale data (circ. n.3 del 13/5/02)

art.13 importi

La formulazione dell'articolo 13 t.u. non può prescindere dalle modifiche allo stesso introdotte dalla legge 29 dicembre 2004 n 311 (finanziaria per l'anno 2005), dall'art. 67 legge 18 giugno 2009 n 69 e dalla legge 23 dicembre 2009 n 191 (legge finanziaria 2010) (in materia vedasi la Circolare 30 dicembre 2004, n. 1/14052/4410-04 del Mia, Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, Uff. I “*Contributo unificato. Variazione degli importi del contributo unificato ed altre modifiche al testo unico sulle spese di giustizia*”) e dall'articolo 48 bis legge 30 luglio 2010 n 122 che ha convertito il decreto legge n 78 del 31 maggio 2010 e dall'articolo 37 decreto legge n 98 del 6 luglio 2011 convertito con legge 111/2011

La legge n 311/04 ha inciso direttamente sull'attività delle Cancellerie, operando la variazione degli importi già previsti per il contributo unificato e per le anticipazioni forfettarie delle parti private nel processo civile.

Una delle maggiori novità operata dal comma 306 dell'articolato approvato, è stata eliminazione dell'esenzione dal contributo unificato per il processo di valore inferiore ad euro 1.033, già prevista dall'art. 10, quarto comma, del d.p.r. 115/2002 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

Per quanto riguarda le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa di valore non eccedente la somma di euro 1.033 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi, previsti dall'art. 46, primo comma, della legge n. 374/1991 (istituzione del giudice di pace), si sottolinea che essi sono stati assoggettati soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo quanto previsto dal comma 308 dell'articolato approvato, ferme restando l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o di specie e natura, come originariamente previste.

L'articolo 67 legge 69 del 18 giugno 2009 n 69 ha modificato le modalità di pagamento del contributo unificato per i procedimenti innanzi la Corte di Cassazione

La legge n. 191/09 ha, tra l'altro, ulteriormente ridotto le cause di esenzione.,

Abrogando il comma 4 e 5 dell'articolo 10 T.U. spese di giustizia , ha eliminato l'esenzione dal pagamento del contributo unificato nel processo esecutivo mobiliare, nel processo cautelare in corso di opera e nel processo di regolamento di competenza e di giurisdizione .

Introducendo il comma 6 bis all'art. 10 T.U. spese di Giustizia disposto il pagamento del contributo unificato e dell'indennità di cui all'art. 30 T.U nelle cause in materia di opposizione alle sanzioni amministrative (ex art. 23 Legge 689/81) e il pagamento del contributo unificato, nei procedimenti innanzi la Corte di Cassazione, in materia di controversie di lavoro e pubblico impiego.

Ha, abrogando il punto 4 dell'art. 13 T.U. spese di giustizia, le modalità di pagamento per i processi in materia di locazione,comodato,occupazione senza titolo e impugnazione di delibere condominiali, modificato le modalità di pagamento da importo fisso, € 103,30 ad importo commisurato al valore della causa.

Art. 48 bis legge 30 luglio 2010 n 122 che ha convertito il decreto legge n 78 del 31 maggio 2010 ha aumentato gli importi previsti dai punti 1 e 2 articolo 13 T.u spese di giustizia

Art. 37 decreto legge 6 luglio 2011 n 98,convertito con legge 111/2011 che ha aumentato gli importi previsti dall' articolo 13 T.u spese di giustizia abrogando alcune esenzioni di cui all'articolo 10

Anche il **decreto legislativo n 150/2011** (c.d. decreto taglia riti), ha inciso, sul pagamento del contributo unificato

Con la **legge 12 novembre 2011 n 183** (c. detta legge di stabilità 2012) si sono previsti aumenti, il contributo unificato aumentato della metà, nei casi di impugnazione (appelli, reclami) , addirittura il raddoppio del contributo unificato per il ricorso in Cassazione, e il pagamento di un contributo integrativo o autonomo in base alla posizione processuale, nei casi di domanda riconvenzionale, chiamata in causa e intervento autonomo.

Con il **decreto legge 24 gennaio 2012 n 1** (c.d. decreto liberalizzazioni) è stato previsto l'importo dovuto per i procedimenti innanzi alle sezioni specializzate in materiai impresa ex decreto legislativo 27 giugno 2003 n 168

Dalle variazioni normative sopra richiamate il contributo unificato risulta dovuto nei seguenti importi:

A) TABELLA SCAGLIONI PER VALORE
ex articolo 13 Testo Unico Spese di Giustizia

a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonche' per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1 bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;

b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898,»;

c) euro 206 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

d) euro 450 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 è per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;

e) euro 660 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;

f) euro 1.056 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

g) euro 1.466 per i processi di valore superiore a euro 520.000.

1-bis. Il contributo di cui al comma 1 e' aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione;

1-ter per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2003 n 168 e successive modificazioni ilo contributo unificato di cui al comma 1 è raddoppiato. Si applica il comma 1 bis

2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 242. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 146.

2-bis. Fuori dai casi previsti dall'articolo 10, comma 6 bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari;

3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto disposto dall'articolo 9 comma 1.bis. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.

"3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato e' aumentato della metà' ;

4.**ABROGATO..**

5. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 740.

6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g per il tribunale e lettera c per i procedimenti innanzi al giudice di pace).(**punto 6 per come modificato dalla legge 17 agosto 2005 n 168**)

6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi:.

a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 300. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3; c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.500; d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 4.000; e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 600. I predetti importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.

6 bis 1. gli importi di cui alle lettere a9b9c9d9 ed e9 sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax ai sensi degli articoli 1136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove. ;

6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.

6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:

a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;

b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;

c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000;

d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;

e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;

f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.

A) TABELLA PER GRADI GIUDIZIO E POSIZIONI PROCESSUALI

- IMPUGNAZIONI

- ✓ **Appello, appello incidentale** N.B= in materia di lavoro, assistenza e previdenza deve tenersi conto dei limiti reddituali,)

contributo unificato corrispondente al valore della causa aumentato della metà

N.B = le impugnazioni alle sentenze emesse nei procedimenti esenti nei giudizi innanzi al giudice di pace paganò il contributo unificato (circolare 20 aprile 2011 n 056105/U Min. Giust. Dip. Aff. Giustizia e risoluzione n 48/E Agenzia delle Entrate)

- ✓ **Reclami** (in materia di lavoro vedi normativa specifica)

€ 85 aumentato della metà

- RICORSO IN CASSAZIONE

contributo unificato corrispondente al valore della causa raddoppiato

- RIASSUNZIONE DEL PROCESSO INNANZI AD ALTRO GIUDICE

Contributo unificato in base al valore della causa

- MODIFICA DELLA DOMANDA, DOMANDE RICONVENZIONALI, MUTAMENTO DELLA DOMANDA CHIAMATA IN CAUSA

- ✓ **Proposte dalla c.d. parte diligente (che iscrive la causa)**

Contributo unificato corrispondente al valore della controversia
integrale da eventuale aumento del valore della causa

- ✓ **Proposte dalle altre parti**

Autonomo contributo unificato determinato in base al valore
della domanda proposta

-INTERVENTO AUTONOMO (in materia di esecuzione civile vedi tabella specifica)

Autonomo contributo unificato determinato in base al valore
della domanda proposta

PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE CHE RENDONO ESECUTIVO IL LODO ARBITRALE DI CUI ALL'ART. 825 C.P.C. (circ. prot. n DAG.18/07/2005.0001999, Min. Giust.)

€ 85

GIUDIZIO AZIONATO DAL CONCESSIONARIO

circolare min. giust. DAG06/05/2008.62754.U ai sensi dell'articolo 157 DPR 115/02 coordinato con l'articolo 48 DPR 602/73 sono ridotti alla metà il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio(art 30 TU spese di giustizia) e i diritti di copia. I sopra indicati diritti sono prenotati a debito a cura del concessionario

PROCEDIMENTO PER CORREZIONI ERRORI MATERIALI

Esente

RICHIESTA RILASCIO ULTERIORE COPIA IN FORMA ESECUTIVA ex art.476 cpc

Esente

PROCESSO PENALE

contributo unificato in relazione al quantum deciso in sentenza

C) TABELLE PER PROCEDURE

1) PROCEDIMENTI SPECIALI

LIBRO QUARTO, TIT. I, CAPO I,II, III ,III bis e IV c.p.c.

- ✓ **Procedimenti d'ingiunzione** Capo I (artt. Da 633 a 656 cpc)
Contributo corrispondente al valore della causa di merito ridotto alla metà.

- ✓ **Opposizione a decreto ingiuntivo**

metà del contributo dovuto per il corrispondente valore della causa
N.B. ai sensi della circolare 14 luglio 2005 n DG 14/07/2005.1543, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia nella ipotesi di domanda riconvenzionale proposta in sede di opposizione al decreto ingiuntivo il beneficio della riduzione a metà del contributo unificato, applicabile nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, non può essere esteso anche ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale.
Ai sensi della circolare 29 settembre 2003 n 1/12244/15/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia la riduzione del contributo prevista nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo non opera nei procedimenti di impugnazione delle sentenze che decidono sulle predette opposizioni

- ✓ **Procedimento per convalida di sfratto** Capo II (artt. Da 657 a 669 cpc)

Contributo ridotto alla metà rispetto al valore.

Il valore dei procedimenti di **sfratto per morosità** si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida.

Il valore dei procedimenti di sfratto per **finita locazione** si determina in base all'ammontare del canone annuo.

Ai sensi della circolare 28 giugno 2005 n1/7176/U/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia in materia di sfratto:

1. *nell'ipotesi in cui dalla fase di cognizione sommaria si passi alla fase di cognizione ordinaria non si deve procedere ad un ulteriore versamento del contributo unificato;*

2. *nell'ipotesi in cui il locatore intimi lo sfratto e contestualmente proponga richiesta di ingiunzione per il pagamento di canoni scaduti deve essere corrisposto un solo contributo unificato quantificato ex art. 13, comma 3, t.u.*

- ✓ **Procedimenti cautelari in generale** (artt. Da 669 bis a 669 quaterdecies)
- ✓ **Procedimenti cautelari** in corso di causa(vedi circolare DG 07/02/201.0015598.U)
- ✓ **Sequestro** (artt. Da 670 a 687 cpc)
- ✓ **Denuncia di nuova opera e danno temuto** (artt. Da 688 e 691 cpc)
- ✓ **Procedimenti di istruzione preventiva** (artt. Da 692 a 699 cpc)
- ✓ **Provvedimenti d'urgenza** (artt. Da 700 a 702 cpc)

Contributo corrispondente al valore della causa di merito ridotto alla metà.

- ✓ **Inibitoria della sentenza primo grado (art. 283 cpc)**

€ 85

- ✓ **Procedimento sommario di cognizione (art 702-bis ess)**

Contributo corrispondente al valore della causa di merito ridotto alla metà.

Nel caso in cui il giudizio prosegue nel merito(702-ter) si integra il contributo

Nel caso di appello(702 quater) contributo intero aumentato della metà

- ✓ **Procedimenti possessori** Capo IV (artt. Da 703 a 705 cpc)

Contributo corrispondente al valore della causa di merito ridotto alla metà.

Secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Giustizia n° 5 del 31.7.2002 i procedimenti possessori, pur se strutturati in due fasi (l'una di cognizione sommaria e l'altra a cognizione piena), mantengono comunque una connotazione unitaria, pertanto, il contributo unificato si paga solo una volta.

- ✓ **Istanza ai sensi dell'articolo 351 commi 2 e 3 cpc (SOSPENSIONE ESECUTIVITA' SENTENZA PRIMO GRADO) (circolare senza numero DAG dir. Giust. civile del 13gennaio 2006)**

€ 85

-delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione (ex decreto legislativo 150/2001) (libro quarto, titolo I, capo III bis) :

- ✓ Controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato;
- ✓ Opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia;
- ✓ Controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari;
- ✓ Controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari;
- ✓ Controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale;
- ✓ Controversie in materia di riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche ;
- ✓ Impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai ;
- ✓ Impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;
- ✓ Controversie in materia di discriminazione;
- ✓ Controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilita' ;
- ✓ Controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento

Contributo corrispondente al valore della causa di merito ridotto alla metà.

- ✓ Controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione europea;
- ✓ Opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonche' agli altri provvedimenti dell'autorita' amministrativa in materia di diritto all'unita' familiare;
- ✓ Opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio;
- ✓ Azioni popolari e delle controversie in materia di eleggibilita', decadenza ed incompatibilita' nelle elezioni comunali, provinciali e regionali ;
- ✓ Azioni in materia di eleggibilita' e incompatibilita' nelle elezioni per il Parlamento europeo ;
- ✓ Impugnazione delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo

Esente

2) DELLE CONTROVERSIE REGOLATE DAL RITO ORDINARIO DI COGNIZIONE (ex decreto legislativo 150/2001) TITOLO I E III DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE)

- ✓ Controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso;
- ✓ Controversie in materia di liquidazione degli usi civici

Esente

- ✓ Opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici ;
contributo unificato corrispondente al valore della causa

3) DELLE CONTROVERSIE REGOLATE DAL RITO DEL LAVORO(ex decreto legislativo 150/2011) SEZIONE II DEL CAPO I DEL TITOLO IV DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

- ✓ Opposizione ad ordinanza-ingiunzione ,
- ✓ Opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada ;
- ✓ Opposizione a sanzione amministrativa in materia di stupefacenti ;
- ✓ Opposizione ai provvedimenti di recupero di aiuti di Stato;
- ✓ Controversie in materia di applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali -
- ✓ Impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti ;
- ✓ Opposizione ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato
contributo unificato corrispondente al valore della causa
- ✓ Controversie agrarie
Esente

4) PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE E PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO

- ✓ Procedimenti di volontaria giurisdizione € 85
- ✓ Procedimenti in Camera di Consiglio (artt. Da 737 a 742 bis cpc) € 85 aumentato della metà
- ✓ Reclami contro i provvedimenti cautelari (Circ. Ministeriale n.5 del 31-7-2002) € 85 aumentato meta
- ✓ Procedimenti di interdizione, inabilitazione e di amministrazioni di sostegno
Esente

5) LOCAZIONE, COMODATO, ecc.

- ✓ Procedimenti in materia di locazione
- ✓ Procedimenti in materia di comodato
- ✓ Occupazione senza titolo
- ✓ Impugnazione di delibere condominiali
contributo unificato corrispondente al valore della causa

6) PROCEDIMENTO EUROPEO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO.

Regolamento CE 1896/2006

metà del contributo dovuto per il corrispondente valore della causa
(circolare ministero giustizia DAG.02/09/2010.0113135.U)

7) ATTIVITA' NON GIURISDIZIONALI

✓ Rinunzia eredità	<u>Esente</u>
✓ Accettazione eredità beneficio di inventario	<u>Esente</u>
✓ Atto notorio	<u>Esente</u>
✓ Perizia giurata	<u>Esente</u>
✓ Redazione inventario accettazione eredità (escluso eredi minorenni)	<u>€ 85</u>

8) LEGGI SPECIALI

- ✓ **Legge 689/81 (opposizione ingiunzioni amministrative)**(vedi anche specifica tabella)
legge 319/58 (lavoro e pubblico impiego)
contributo unificato corrispondente al valore della causa

- ✓ **Amministratore dei beni sequestrati ricorsi ex art. 2 octies, settimo comma, legge 575/65** avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione del compenso e il rimborso delle spese in favore
valore della causa
(circolare 20 giugno 2006 n 66030 Min. Giust. Dip. Aff. Giustizia)

- ✓ **Procedura di cancellazione di imprese e società non operative dal registro delle imprese** articoli 2 e 3 DPR 247/2004 nota 16 giugno 2008
Esente

- ✓ **Procedure instaurate dai consorzi per aree di sviluppo industriale** (DPR 218/78)
contributo secondo il valore e prenotato a debito
(circolare DAG 7/10/2005.0022051.u)

- ✓ **Procedure instaurate dagli Istituti Autonomi case Popolari**
contributo secondo il valore della causa
Il regime fiscale di esenzione per gli atti nei procedimenti promossi dagli Istituti Autonomi case popolari per lo sfratto degli inquilini morosi e/o per il recupero dei canoni dovuti ex articolo 33 R.D. 28 aprile 1938 n 1165, ai sensi del quale la procedura in oggetto era esente dalle imposte di bollo e di registro, **NON** opera più essendo il richiamato articolo 33 abrogato dal DPR 642/1972 che non ne richiama le ipotesi di esenzione nella relativa tabella B “ atti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto” trovando quindi applicazione l’articolo 20, relativo ad atti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi di cui alla Tariffa allegata A “atti, documenti e registri soggetti all’imposta sin dall’origine” di cui al richiamato DPR 642/72
Ai sensi della circolare ministeriale giustizia prot. n 5/181/03-1/RG del febbraio 2000 l’atto di precezzo nei procedimenti in questione non è esente dall’imposta di bollo.

- ✓ **Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale** legge 346/76
contributo secondo il valore della causa

- ✓ **Mediazione e conciliazione (verbale di omologa)** **Legge 28/2011**
€ 85

9) ESECUZIONI CIVILI

- ✓ **Procedimenti di Esecuzione Immobiliare** € 242
- ✓ **Procedimenti di Esecuzione Mobiliare** (importo inferiore a 2.500 euro) € 37
- ✓ **Procedimenti di Esecuzione Mobiliare** (importo pari o superiore a 2.500 euro) € 121
- ✓ **Procedimenti di opposizione agli atti esecutivi (art. 615, 2°c. e 617 c.p.c)** € 146
- ✓ **Procedimenti esecutivi per consegna e rilascio** €121
- ✓ **Opposizione all'esecuzione art 615 1° comma cpc**(giudizio ordinario) contributo unificato secondo il valore della causa
- ✓ **Opposizione di terzo all'esecuzione** € 146
- ✓ **Opposizione ai pignoramenti presso terzi ex art 72-bis DPR 602/1975** € 85
- ✓ **Reclamo avverso i provvedimenti di cui agli artt. 624 e 630 cpc** € 85 aumentato della metà
- ✓ **Intervento**
nessun contributo unificato è dovuto salvo che l'interveniente non faccia istanza di vendita o di assegnazione non avendo provveduto a farla il creditore precedente (circolari ministeriali n 1/2002 e n 2/2002)
- ✓ **Differimento della vendita a richiesta di parte** Esente
- ✓ **Istanze per la restituzione dei titoli** Esente (dovuta l'imposta di bollo)
- ✓ **Omessa costituzione del creditore nel pignoramento presso terzi**
Nessun contributo è dovuto e non si recuperano le spese sostenute.
- ✓ **Dichiarazione di inefficacia del pignoramento immobiliare con conseguente cancellazione della trascrizione eseguita e ricorso per l'estinzione del processo esecutivo per l'inattività delle parti (ex artt. 630 e 631 c.p.c.) -**
non dovuto il pagamento del contributo unificato nell'ipotesi in cui manchi l'istanza di assegnazione o di vendita
- ✓ **Domanda di estinzione della procedura esecutiva (o di inefficacia del pignoramento) e di cancellazione della trascrizione dell'atto di pignoramento,**
Esente (dovuta l'imposta di bollo sull'istanza)
- ✓ **Conversione del pignoramento ex art. 495 cpc**
Esente (a prescindere se sia stata o meno presentata istanza di vendita o assegnazione)
sull'istanza è dovuta l'imposta di bollo
- ✓ **ricorsi ex articolo 7 R.D.L. n 436/1927. "i ricorsi per sequestro di autoveicoli"**
contributo sarà quello relativo all'esecuzione mobiliare
ai sensi della circolare n 4/602/6379 del 2 giugno 1979
i procedimenti pagano il contributo relativo ai procedimenti in materia di esecuzione _
- ✓ **Procedimenti esecuzione forzata a seguito di condanna in materia di equa riparazione**

contributo unificato secondo il valore della causa
(circolare DAG 07/08/2008.0048948.U)

✓ **Recupero onorari nel processo esecutivo**

contributo unificato secondo il valore della causa
Ai sensi della circolare 9 dicembre 2004 n1/13193/U/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia non opera l'esenzione nel caso in cui definita una controversia di lavoro e disposta la distrazione delle spese l'avvocato agisca per il recupero delle stesse L'esenzione opera solo nel caso di recupero congiunto delle spettanze stabilite in sentenza per il vincitore e dei compensi distratti.

✓ **Degli obblighi di fare e di non fare (art.612 cpc)**

€ 121

Ai sensi della circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/04, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia per i procedimenti relativi alla esecuzione forzata degli obblighi di fare il contributo unificato va pagato al momento del ricorso al giudice dell'esecuzione

10) FALLIMENTI

✓ **Procedure fallimentari, dalle sentenze dichiarative di fallimento alla chiusura,**

€ 740

✓ **Istanza di chiusura del fallimento**

Esente

(circolare 29 settembre 2003 n 1/12244/15/44)

✓ **Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento**

metà del contributo dovuto per il corrispondente valore della sentenza impugnata

N.B. Ai sensi della circolare, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia la riduzione del contributo prevista nei giudizi di opposizione alla dichiarazione di fallimento non opera nei procedimenti di impugnazione delle sentenze che decidono sulle predette opposizioni

- ✓ **Opposizione al decreto che rende esecutivo lo stato passivo** € 85
- ✓ **Procedimenti in Camera di Consiglio del Tribunale Fallimentare** € 85
- ✓ **Istanza di fallimento** € 85
- ✓ **Ricorso per insinuazione tardiva o tempestiva** Esente

- ✓ **Domande di ammissione al passivo nelle amministrazioni straordinarie** Esente
(circolare 24 febbraio 2006 n 1/2638/44/U-O4)
Reclamo ex art 26 legge fallimentare importo di € 85 aumentato della metà

- ✓ **sovraindebitamento:**
 -deposito della proposta del debitore, impugnazione e risoluzione del creditore € 85
 -reclamo importo di € 85 aumentato della metà

- ✓ **Procedimento di esdebitazione** *(circolare DAG08/09/2010.0114831.U)* € 85

11) PROCEDIMENTI IN MATERIA Di SEPARAZIONE E/O DIVORZIO

- ✓ **Separazione dei coniugi (artt dal 706 al 710 cpc)** € 85
- ✓ **Separazione consensuale ex articolo 711 cpc** € 37
- ✓ **Separazione(divorzio) ex art. 4 legge 898/70** € 85
- ✓ **Separazione(divorzio) ex art. 4 legge 898/70,comma 16,(consensuale)** € 37

12) PROCEDIMENTI IN MATERIA Di LAVORO E PREVIDENZA E PUBBLICO IMPIEGO

Si paga il contributo se il lavoratore ha un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale risultante dall'ultima dichiarazione pari al doppio dell'importo previsto dall'art. 76 DPR 115/02 attualmente 10.628,16x 3= 31.884,48

- ✓ **Controversie di previdenza e assistenza** € 37
- ✓ **Controversie lavoro e pubblico impiego** contributo ridotto alla metà
- ✓ **accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale ed assistenziale** contributo ridotto alla metà
- ✓ **decreti ingiuntivi in materia di lavoro** contributo ridotto della metà della metà

D) DECRETO LEGGE 98/2011 convertito con LEGGE 111/2011

TABELLA RIEPILOGATIVA

CONTROVERSIE LAVORO PREVIDENZA E ASSISTENZA

Controversie previdenza e assistenza obbligatoria	Contributo unificato € 37 per redditi superiori ad € 31.884,48	Diritti di copia NO	Diritto ex art 30 NO	Imposta di Registro NO
Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego	Contributo unificato Metà del valore della causa per redditi superiori ad € 31.884,48	Diritti di copia NO	Diritto ex art 30 NO	Imposta di Registro NO

Decreti Inguntivi Controversie previdenza e assistenza obbligatoria (ipotesi residuali)	Contributo unificato 18,50 (€ 37:2=18,50) per redditi superiori ad € 31.884,48	Diritti di copia NO	Diritto ex art 30 NO	Imposta di Registro NO
Decreti Inguntivi Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego	Contributo unificato Metà della metà del valore della causa per redditi superiori ad € 31.884,48	Diritti di copia NO	Diritto ex art 30 NO	Imposta di Registro NO
Ai fini dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato in materia di lavoro, pubblico impiego, previdenza ed assistenza obbligatoria le parti possono presentare autocertificazione ai sensi della vigente normativa				
Alle autocertificazioni di cui sopra andrà allegata copia di un documento di identità della parte				
La cancelleria lavoro e previdenza avrà cura di inviare a campione, il dieci per cento delle autocertificazioni relative alle cause iscritte ogni tre mesi, all'Agenzia delle Entrate per la verifica delle dichiarazioni				
Per le amministrazioni pubbliche gli importi relativi al contributo unificato ove dovuto sarà prenotato a debito				

E) DECRETO LEGGE 98/2011 convertito con LEGGE 111/2011
TABELLA RIEPILOGATIVA
PROCESSO ESECUTIVO MOBILIARE E IMMOBILIARE
RELATIVO A CONTROVERSIE PREVIDENZA E ASSISTENZA
OBBLIGATORIA
CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO
E RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

PROCESSI ESECUTIVI MOBILIARI Valore inferiore ad € 2500	Contributo unificato € 37 per redditi superiori ad € 31.884,48	Diritti di copia NO	Diritto ex art 30 NO	Imposta di Registro NO
--	---	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

PROCESSI ESECUTIVI MOBILIARI Valore superiore ad € 2500	Contributo unificato € 121 per redditi superiori ad € 31.884,48	Diritti di copia NO	Diritto ex art 30 NO	Imposta di Registro NO
PROCESSI ESECUTIVI IMMOBILIARI	Contributo unificato € 242 per redditi superiori ad € 31.884,48	Diritti di copia NO	Diritto ex art 30 NO	Imposta di Registro NO
PROCESSI DI OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI Artt. 615, 2° e 617 cpc	Contributo unificato € 146 per redditi superiori ad € 31.884,48	Diritti di copia NO	Diritto ex art 30 NO	Imposta di Registro NO
PROCESSI DI OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI Art 624 e 630 cpc Camerali	Contributo unificato € 85 aumentato della meta per redditi superiori ad € 31.884,48	Diritti di copia NO	Diritti di copia NO	Diritti di copia NO
<p>Ai fini dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato in materia di lavoro, pubblico impiego, previdenza ed assistenza obbligatoria le parti possono presentare autocertificazione ai sensi della vigente normativa</p> <p>Alle autocertificazioni di cui sopra andrà allegata copia di un documento di identità della parte</p> <p>La cancelleria esecuzioni avrà cura di inviare a campione, il dieci per cento delle autocertificazioni relative alle cause iscritte ogni tre mesi, all'Agenzia delle Entrate per la verifica delle dichiarazioni</p> <p>Per le amministrazioni pubbliche gli importi relativi al contributo unificato ove dovuto sarà prenotato a debito</p>				

F) DECRETO LEGGE 98/2011 convertito con LEGGE 111/2011

TABELLA RIEPILOGATIVA
PROCESSO ESECUTIVO MOBILIARE E IMMOBILIARE
RELATIVO CONTROVERSIE IN MATERIA DI SEPARAZIONE DEI CONIUGI
E DIVORZIO

PROCESSI ESECUTIVI MOBILIARI Valore inferiore ad € 2500	Contributo unificato € 37	Diritti di copia NO	Diritto ex art 30 NO	Imposta di Registro NO
--	------------------------------	------------------------	-------------------------	------------------------------

PROCESSI ESECUTIVI MOBILIARI Valore superiore ad € 2500	Contributo unificato € 121	Diritti di copia NO	Diritto ex art 30 NO	Imposta di Registro NO
PROCESSI ESECUTIVI IMMOBILIARI	Contributo unificato € 242	Diritti di copia NO	Diritto ex art 30 NO	Imposta di Registro NO
PROCESSI DI OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI Art 615, 2° c e 617 cpc	Contributo unificato € 146	Diritti di copia NO	Diritto ex art 30 NO	Imposta di Registro NO
PROCESSI DI OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI Art 624 e 630 cpc (Camerali)	Contributo unificato € 85 aumentato della meta	Diritti di copia NO	Diritti di copia NO	Diritti di copia NO

**G) TABELLA RIEPILOGATIVA OPPOSIZIONE SANZIONI
AMMINISTRATIVE,CARTELLE ESATTORIALI E FERMO AMMINISTRATIVO**

CARTELLA ESATTORIALE	CONTRIBUTO UNIFICA TO	INDENNITA' ex art. 30 T.U.	DIRITTI di COPIA	IMPOSTA DI REGIST RO
	SI valore della causa	SI NO innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91	NO	NO
Procedimento ex L.689/81	SI valore della causa	SI NO giudizi innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91	SI NO giudizi innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91	SI NO giudizi innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91
Procedimento ex art 615, 1° c, c.p.c.	SI valore della causa	SI NO giudizi innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91	SI NO giudizi innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91	SI NO giudizi innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91
Procedimento ex artt 615 2°c e 617 c.p.c.	SI € 146	SI	SI	SI
OPPOSIZIONE SANZIONI ACCESSORIE	SI € 450	SI	NO	NO
APPELLO ex art. 26 L.40/06	SI valore della causa Aumentato della metà	SI	NO	NO

FERMO AMMINISTRATIVO art. 57 DPR 602/73	SI Opposizione all'esecuzione valore della causa	SI	SI	SI
		NO giudizi innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91	NO giudizi innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91	NO giudizi innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91
Opposizione agli atti esecutivi	SI € 146			
		SI	SI	SI

H) TABELLA RELATIVA A PROCEDIMENTI ESENTI

- ✓ **Già esenti per expressa previsione normativa**
- ✓ **Disposizioni relative ai minori , interdetti e inabilitati** (artt. Da 732 a 734 cpc)
- ✓ **Assegno di mantenimento**
- ✓ **di rettificazione di stato civile**
- ✓ **in materia di equa riparazione ex lege 89/2001** (c.d. legge Pinto)
- ✓ **in materia di ingiusta detenzione** (circ.20/6/2006 n 66030)
- ✓ **risarcimento danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie** (L 117/88)
- ✓ **in materia tavolate**
- ✓ **opposizione avverso il decreto di espulsione dello straniero** (L 286/98)
- ✓ **conciliazione stragiudiziale in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, in materia bancaria e creditizia** (dlvo 5/2003)
- ✓ **in materia di "masi chiusi"** (L 340/2000)
- ✓ **affrancazione di fondi enfiteutici** (L. 607/1966)
- ✓ **Interdizione e inabilitazione** (artt. Da 712 a 720 cpc)
- ✓ **Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno** (circ. 1/2/2007 n DAG/14803/U)

- ✓ **Abusi familiari**
- ✓ **Protezione delle persone prive di autonomia**
- ✓ **Trattamento sanitario obbligatorio (L. 18078)**
- ✓ **Dichiarazione di assenza e morte presunta** (artt. Da 721 a 731 cpc)
- ✓ **Rapporti patrimoniali tra coniugi**(artt. Da 735 a 736 cpc)
- ✓ **Procedimenti in materia di lavoro e previdenza sociale (nei casi di cui all'art.9 1bis DPR 115/02)**
- ✓ **Insinuazione tempestiva e tardiva nel passivo fallimentare**
- ✓ **Istanza di chiusura del fallimento** (circ. 7/2/2006 n 27213/U)
- ✓ **Domanda di ammissione allo stato passivo nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria ex art. 3 D.L 347/2003 convertito L. 39/2004** (circ. 24/2/2006 n 1/2638/44/U)
- ✓ **Provvedimenti in materia di famiglia e stato delle persone**
- ✓ **Riassunzione processi interrotti, sospesi o cancellati** (circ. 29/9/2003 n 1/12244/U/44)
- ✓ **Correzione errore materiale in sentenze o ordinanze** (circ 18/3/2003)
- ✓ **Rilascio di ulteriore copia in formula esecutiva** (circ. Min. Giust. DAG 08/03/2007.0030750.U)
- ✓ **Recupero crediti professionali dei difensori d'ufficio**
- ✓ **Esercizio dell'azione civile nel processo penale con richiesta di condanna generica**
- ✓ **Equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo**
- ✓ **Iscrizione dei giornali e periodici nel registro della stampa**(Vedi nota ministeriale prot. 1/13395 del 22-10-2003)
- ✓ **Ricorso avverso il diniego di accesso ad informazioni ambientali**
- ✓ **Esecuzione - Istanza per la restituzione dei titoli** (circ. 14/1/2004)
- ✓ **Esecuzione - Istanza ex art. 495 cpc per conversione del pignoramento** (circ. 14/1/2004)
- ✓ **Accettazione eredità con beneficio d'inventario** (circ Min. Giust. DAG uff. I n.1/8307/44(u)03/NU del 13.6.2003)
- ✓ **Procedimenti anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni per il mantenimento della prole, nonché quelli comunque riguardante la stessa.**
- ✓ *In base alla Circolare n° 5 del 31.7.2002 deve ritenersi che l'esenzione riguardi tutti i procedimenti "comunque" relativi alla prole intesa come persone minori di età,*

indipendentemente dal diverso giudice competente. Sono compresi, pertanto, anche i procedimenti di competenza del giudice tutelare

- ✓ **Interessi e/o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali** vi è esenzione da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi natura ex art. 10 legge 11 agosto 1973 (circolare dag. 02/04/2010.0049204.U)

OBBLIGHI DI PAGAMENTO E SUCCESSIVE DISPOSIZIONI

ART. 14 (Obbligo di pagamento) (articolo collegato 192)

1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.
2. Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile senza tenere conto degli interessi deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.
3. La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta».

La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3-bis nei processi tributari, il valore della lite, determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n 546 e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito

Ai sensi della **Circolare 29 settembre 2003, n. I/12244/15/44 dei, Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., Uff.** in relazione alla dichiarazione di valore della causa resa successivamente al deposito dell'atto introduttivo del giudizio

In merito, si osserva che l'art. 14, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia D.P.R. 30 giugno 2002, n. 115) prevede che «il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito».

In mancanza di tale dichiarazione il processo «si presume» di valore superiore ad euro 516.457,00 e, dunque, soggetto al pagamento del contributo unificato nella misura massima, pari ad euro 930,00 (art. 13, sesto comma, del testo unico). (ndr: VEDASI MODIFICA EX L.168/05)

deve ritenersi che, seppure l'art. 14 del testo unico faccia espresso riferimento alla «dichiarazione resa nelle conclusioni dell'atto introduttivo», possa considerarsi valida la dichiarazione di valore del procedimento resa al di fuori dell'atto introduttivo, purché la medesima sia antecedente all'iscrizione a ruolo della causa e sia sottoscritta dal difensore.

Ciò, in considerazione del fatto che, come si evince anche dalla relazione all'art. 13 del testo unico – che determina gli importi del contributo unificato – la ratio della norma è quella di determinare «la misura del contributo unificato in relazione al valore dei processi»;

conseguentemente, sembra evidente che l'effetto sanzionatorio della presunzione di valore di cui all'art. 13, sesto comma, del testo unico si riferisce soltanto alle ipotesi in cui non venga presentata, sia pure successivamente all'atto introduttivo, alcuna dichiarazione sul valore della causa.

Diversamente, la precisazione sul valore della causa formulata successivamente all'atto introduttivo, purché sottoscritta dal difensore e presentata al momento dell'iscrizione a ruolo, deve considerarsi come una formale integrazione dell'atto introduttivo del giudizio e, come tale, validamente preordinata ad individuare lo scaglione di valore del processo al fine di determinare l'importo del contributo unificato da versare.

La predetta dichiarazione deve, ovviamente, essere inserita nel fascicolo d'ufficio (art. 168 c.p.c.).

CODICI TRIBUTO

Nota n. 118188, in data 21 giugno 2001, del Min. Finanze, Agenzia delle Entrate

Con D.P.R. 1° marzo 2001, n. 126 (in G.U. n. 90 del 18 aprile 2001) è stato emanato il regolamento concernente le modalità di versamento del contributo unificato di cui all'art. 9, legge 23 dicembre 1999, n. 488.

In particolare dalla lettera a) dell'art. 1 del citato regolamento si evince che il contributo unificato può essere versato con il modello di pagamento F23, per cui si rende necessario istituire un apposito codice-tributo.

Pertanto, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 9 del decreto ministeriale di cui in oggetto, si comunica che nel relativo Allegato 5, Tabella A, è inserito il seguente codice: codice-tributo 941T descrizione: contributo unificato di iscrizione a ruolo nei procedimenti giurisdizionali. Tale aggiornamento deve essere apportato, come di seguito indicato, anche nella corrispondente tabella dei codici-tributo, completa delle istruzioni sulle modalità di riversamento, trasmessa in allegato agli intermediari della riscossione con nota della cessata Direzione centrale per la riscossione n. 1998/201476 del 21 dicembre 1998: cod. trib. 941T; descrizione: contributo unificato di iscrizione a ruolo nei procedimenti giurisdizionali; prov. 1; tipo E; capo Vili; capit. 1207; art. 00; sic.; sar..

Risoluzione 30 dicembre 2002, n. 397/E dell'Agenzia delle Entrate

L'art. 209 del D.P.R. 20 maggio 2002, n. 115, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, individua, quale ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione delle spese di mantenimento del detenuto, l'ultimo istituto nel quale il condannato è stato ristretto.

Al fine di consentire il recupero delle spese sopra descritte tramite il modello di versamento «F23», si forniscono le opportune istruzioni ad integrazione di quelle già contenute nelle «Avvertenze» allegate al modello stesso e si istituiscono i codici-ente identificativi dell'istituto penitenziario.

In particolare, nella sezione del modello contenente i dati occorre indicare:

- nel «campo 4» le generalità del versante;

-nel «campo 6» il codice identificativo dell'istituto penitenziario incaricato dell'attività di riscossione delle spese, come individuato nell'elenco allegato alla presente risoluzione.

In particolare, l'istituto penitenziario è identificato dal codice «xxW», dove in luogo della «xx», è indicata la sigla automobilistica della Provincia in cui ha sede l'istituto.

Nel caso in cui in una stessa Provincia siano presenti più istituti, sarà necessaria nel «campo 6», anche l'indicazione del sub-codice

Nel «campo 11», è indicato il codice-tributo «773 T» denominato «Recupero spese di giustizia»

la Circolare 16 luglio 1998, n. 75967 indica i codici uffici giudiziari e i codici tributi:

Organismi a livello nazionale:

Corte Suprema di Cassazione: 4AE;

Tribunale Superiore Acque: 8AE;

Tribunale Militare di Sorveglianza: DAE;

Organismi a livello provinciale:

Corte Militare di Appello: Exx;

Tribunale Militare: Ixx; Corte di Appello: Hxx;

Tribunale di Sorveglianza: Nxx;

Tribunale Minorile: Pxx;

Ufficio Sorveglianza: Sxx;

Commissariato Usi Civici: Txx.

(i caratteri xx riportati nella tabella debbono essere sostituiti a seconda dei casi, con la sigla automobilistica della provincia di appartenenza);

Organismi a livello comunale:

Tribunale: 9BO (nuovo codice 9BX);

Pretura: 9°9;

Giudice di Pace: 9C3.

(Gli uffici a livello comunale avranno cura di aggiungere, ai tre caratteri del codice di appartenenza appena riportati, i quattro caratteri del codice nazionale del Comune ove l'Ufficio è ubicato, il cui elenco è disponibile sul sito *Internet* di questo Ministero);

recupero spese di giustizia codice 773T

multe inflitte dall'autorità giudiziaria codice 741T

somme destinate alla Casa Ammende codice 1AET

Con ***Circolare n dg DAG 12/08/2005.0012725.0 del 9 settembre 2005 Min. Giust. Dir.Gen.***

Gist. Civile per i pagamenti con F23 sono stati istituiti i sub-codici, è stato sostituito il codice del

Tribunale e si è proceduto alla riconoscione dei codici tributi relativi alla riscossione delle spese processuali e delle pene pecuniarie

L'utilizzo dei sub-codici, infatti, consentirà ai concessionari della riscossione di poter correttamente inviare i tabulati, contenenti le rendicontazioni dei pagamenti, ai corrispondenti uffici che hanno richiesto il versamento delle somme.

Sì ritiene, pertanto, opportuno richiamare l'attenzione di tutti gli uffici giudiziari sulla corretta compilazione del campo 6 del predetto modello F23. nei casi in cui il versamento sia effettuato su richiesta del medesimo ufficio (es. nell'attività di riscossione), ovvero, negli altri casi, sulla necessità di informarne gli utenti che effettuano i versamenti spontanei (es. nell'ipotesi di pagamento di somme a titolo di oblazione ovvero nell'ipotesi dei versamenti per la iscrizione a ruolo delle cause civili). La mancata indicazione del sub codice comporterà, infatti, l'inoltro delle rendicontazioni, dal concessionario all'ufficio giudiziario, senza specificazione del settore di competenza.

I sub-codici istituiti sono i seguenti:

RU Ufficio recupero crediti

RC Ufficio recupero crediti – settore civile

RP Ufficio recupero crediti – settore penale

RG Ruolo generale

CR Ufficio corpi di reato

EG Ufficio successioni

SF Sezione fallimentare

E' stato, altresì, sostituito il codice ente del Tribunale 9BO, con il codice **9BX**, al fine di evitare la disfunzione verificatasi con l'erroneo uso della lettera "O" anziché del numero zero. Il codice 9BO rimarrà vigente limitatamente al tempo necessario per il completo adeguamento degli uffici.

Il codice della soppressa Pretura circondariale, 9°9, è stato annullato.

Relativamente al settore del recupero crediti, si sottolinea che con la medesima risoluzione dell'Agenzia delle Entrate sono stati istituiti tre nuovi codici tributo:

il "738T", da utilizzarsi per il recupero delle spese processuali in luogo del precedente codice tributo 773 T

il "772T", da utilizzarsi per il recupero di pene pecuniarie (multe ed ammende) e sanzioni amministrative pecuniarie in luogo del precedente codice tributo 741T

il "927T", da utilizzarsi per il recupero di interessi relativi alle entrate non tributarie in luogo del precedente codice tributo 887T.

Si ritiene utile riportare di seguito l'elenco completo dei codici tributo da utilizzarsi per la riscossione curata dagli Uffici Recupero Crediti

Codici relativi alla riscossione curata dagli Uffici Recupero Crediti Entrate di natura non tributaria

Codice tributo F23

Codice Tributo esattoriale

- Recupero spese processuali	738T	1B10
- Recupero multe ed ammende	772T	1E08
- Proventi derivanti da multe ed ammende per violazioni alle disposizioni della legge doganale – Art. 13 L 907/42	774T	In corso di attribuzione
- Proventi derivanti da multe ed ammende per definizioni di procedimenti penali in materia di dogane ed imposte sulla produzione e sui consumi – DPR 43/73 e D.lfcsS04//95	775T	In corso di attribuzione
- Cassa depositi e prestiti –Cassa ammende	1AET	1EQ2
- Foglio Annunci legali	CxxT	1E26
- Ufficiali giudiziali, aiutanti e coadiutori	9B4T	1E25
- Cassa Previdenza Avvocati e Procuratori	961T	1B23
- Interessi sui crediti delle amministrazioni dello Stato	927T	1E30
- Entrate eventuali dei Ministero del Tesoro	89 7T	1E41

Codici entrata di natura tributaria

Codice tributo F23

Codice Tributo Esattoriale

- Contributo Unificato	7SOT	1E03
- Imposta di registro	109T	1B01
- Imposta di bollo	456T	1E03
- Imposta, ipotecaria	649T	1E06
- Imposta catastale	737T	1E48
- Tassa ipotecaria	778T	1E11
- Tassa 10% su percentuale spettante agli Ufficiali giudiziari	763T	1E09
- Diritti di cancelleria e segreteria giudiziaria	943T	1E21
- Interessi su tasse ed affari	731T	1E07
- Tributi speciali	964T	1E24

Come noto, il codice 9B4T (Ufficiali giudiziali aiutanti e coadiutori) deve essere abbinato ad un codice territoriale. Quest'ultimo, nelle ipotesi in cui gli importi prenotati a debito per le notifiche devono essere recuperati in misura intera, come avviene nel settore civile, deve essere quello corrispondente alla sede degli ufficiali giudiziali che hanno operato la notifica (es. Roma H501).

In materia penale, ove viene recuperato un importo forfettario unitario, come disciplinato dal D.M. 347/89, ora sostituito da] D.M. 285/2002. la quota di diritti spettante agli ufficiali giudiziali (pari al 50% degli importi indicati nella prima colonna della tabella allegata al D.M. 285/2002), che si riscuote con il codice 9B4T, dovrà riportare il codice territoriale corrispondente all'ufficio giudiziario che cura il recupero del credito. La restante quota degli importi indicati nella tabella allegata al D.M. 285/2002, dovrà essere riscossa con il codice tributo 738T.

In materia civile, le spese forfettarie per le notifiche a richiesta d'ufficio, (art 30 TU) dovranno riscuotersi con il codice tributo 73 8T.

Per ciò che concerne i versamenti spontanei non vi sono variazioni, pertanto:

A) per le somme pagate a titolo di oblazione (arti 162 e 162 bis c.p.), quanto alla pena pecuniaria, si dovrà continuare ad utilizzare il codice tributo 741T. mentre per le spese processuali si dovrà continuare ad utilizzare il codice tributo 773T;

B) per il versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo, effettuato ai sensi degli artt, 9 e ss. del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, si dovrà continuare ad utilizzare il codice tributo 941T.

Infine, relativamente alla fase della riscossione mediante iscrizione a ruolo, si sottolinea che la procedura di ricognizione dei relativi codici tributo è ancora in corso. Per tale motivo, si invitano gli uffici dei recuperi crediti a segnalare a questa Direzione Generale la necessità di eventuali codici esattoriali ulteriori, rispetto a quelli attualmente utilizzati.

Si rende noto, tuttavia, che, allo stato, non si è proceduto ad alcuna soppressione di codici esattoriali; quest'ultima, eventualmente, sarà effettuata e resa nota non appena sarà completata la revisione dell'intera fase della riscossione mediante ruolo.

ART. 15 Controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al pagamento del contributo unificato

(testo con le modifiche apportate dalla legge 17/8/05 n 168) (articolo collegato 194)

1. Il funzionario verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione.
2. il funzionario procede, altresì, alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa.

Il controllo circa l'effettiva congruità del versamento non spetta al giudice - secondo quanto appariva dalla prima stesura della Finanziaria 2000 - bensì al funzionario addetto all'ufficio, il quale, a norma dell'articolo 15 del TU, verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa, della ricevuta di versamento e se l'importo risultante dalla stessa è diverso dall'importo del corrispondente scaglione, individuato sulla base della dichiarazione resa dalla parte in ordine al valore della causa.

Il Controllo puramente formale e la scelta del legislatore di fare affidamento sulla dichiarazione dell'avvocato come tra l'altro richiamato dalla circolare 12 marzo 2002 n 2 del Min. Giustizia Dip.Aff.Giust., secondo la quale "il controllo effettuato dal funzionario è, dunque come già precisato in via interpretativa nella circolare n 1 del 26 febbraio 2002 un controllo meramente formale di riscontro tra

l'importo pagato e quello previsto nella legge come corrispondente al valore della causa. Infatti, la legge è inequivocabile nell'attribuire la determinazione del valore – sulla base delle regole del codice di procedura civile – al difensore” **È stata superata** come detto dalla già richiamata **circolare DAG direzione ufficio giustizia civile Ufficio I senza numero del 10 marzo 2008** “.. si ribadisce quanto già affermato con circolare del capo dipartimento del 15.3.2006 secondo cui la modifica dell’art. 15 del DPR 115/2002 TU spese di giustizia ha la finalità di consentire al funzionario di cancelleria anche un controllo in ordine all’effettivo valore della causa ed al corrispondente contributo unificato..

Ai sensi della circolare 26 febbraio 2002 n 1 del Min. Giustizia Dip.Aff.Giust. In concreto l’ufficio, all’atto della costituzione in giudizio o del deposito del ricorso introduttivo, ovvero nei procedimenti esecutivi, all’atto della presentazione dell’istanza per l’assegnazione e la vendita dei beni pignorati, dovrà verificare:

- a) se l’atto contiene la dichiarazione di cui al citato art. 9, quinto comma, della legge citata;
- b) se è allegata la ricevuta del versamento effettuato con le modalità indicate nel D.P.R. 1° marzo 2001, n. 126, come modificato dal D.P.R. 11 dicembre 2001, n. 466;
- c) se l’importo pagato corrisponde all’importo dovuto, secondo i parametri stabiliti nella Tabella allegata alla legge n. 488/1999.

In ipotesi di verifica negativa e, qualora la parte chieda che il ricorso sia in ogni caso acquisito dall’ufficio, l’ufficio tratterrà l’atto, inoltrandolo per l’ulteriore ricorso.

L’ufficio dovrà, inoltre, annotare nel fascicolo con la dovuta evidenza l’esito dei controlli eseguiti

A questo scopo può essere utilizzato, previa stampigliatura sul fascicolo o su un foglio allegato ai fascicolo, lo schema che si allega a titolo esemplificativo.

Analoghe considerazioni valgono per le ipotesi in cui il processo può iniziare senza il pagamento del contributo: esenzioni e prenotazioni a debito.

Il funzionario addetto all’ufficio, pertanto, riceverà l’atto senza la ricevuta di pagamento del contributo unificato, se il processo è esente o se è prevista la prenotazione a debito del contributo, secondo la dichiarazione resa dall’avvocato nelle conclusioni dell’atto introduttivo, indicando la fonte normativa.

RIEPILOGANDO LA CANCELLERIA:

All’atto della costituzione in giudizio o del deposito del ricorso introduttivo (oppure quando, aumentando il valore della causa, la parte modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo) o nei procedimenti esecutivi, all’atto della presentazione della istanza per l’assegnazione e la vendita dei beni pignorati,

dovrà verificare:

- 1) se l’atto contiene la dichiarazione da parte dell’avvocato del valore del procedimento (la dichiarazione va fatta anche in caso di gratuito patrocinio e, in caso di esenzione va indicato il motivo; la mancata dichiarazione del valore fa presumere un valore soggetto al contributo di € 1.100 ex art. 13 punto 6);

- 2) se è allegata la ricevuta del versamento (artt. 192 e 194) effettuato mediante:
 - a) modello F23 (per i codici tributo ed ente vedi articolo precedente)
 - b) bollettino di c/corrente postale (alla sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato) n c/c 57152043 nel retro del bollettino deve essere indicato il codice fiscale dell'attore /ricorrente;
 - c) pagamento alla rivendita di generi di monopolio e valori bollati (con rilascio di apposito contrassegno);
- la ricevuta del versamento effettuato alla rivendita di generi di monopolio e valori bollati deve essere apposta sull'apposito modello compilato approvato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate solo quando manca la nota di iscrizione a ruolo o atto equipollente.

3) se l'importo pagato corrisponde all'importo dovuto come dalla previsione dell'art.13 DPR 115/02;

dovrà annotare

- nello stampato indicato (che allegherà al fascicolo) l'esito dei controlli di cui sopra;
- nella copertina del fascicolo e, nell'eventuale spazio note del registro del ruolo generale gli estremi del versamento;
- nel ruolo generale gli estremi della ricevuta di versamento (art 194 c.6)

**ART. 16 Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato
(articolo collegato 248)**

1.In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII, del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.'

1 bis in caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al DPR 26 aprile 1986 n 131 esclusa la detrazione ivi prevista

Dall'articolo in commento, ed in relazione a quanto disposto dalla circolare Ministero Giustizia N 49395/U del 3 aprile 2008 e dalla Risoluzione 7 settembre 2007 n 242 dell'Agenzia delle Entrate se nell'atto soggetto a contributo unificato è stato omesso o è insufficiente il pagamento del contributo unificato ex art. 248 tu:

IL FUNZIONARIO: entro 30 giorni dal momento in cui si determina il presupposto del pagamento o integrazione del contributo, notifica alla parte (ai sensi dell'art.137 cpc) l'invito (invia alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, depositato in cancelleria) al pagamento dell'importo dovuto, unitamente al modello di pagamento pre compilato, avvertendo che il mancato pagamento entro il termine di un mese, comporterà l'applicazione della sanzione che sarà comunicata con separato provvedimento e si procederà alla riscossione mediante ruolo con addebito degli interessi al saggio legale (art.248 DPR

115/02), decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo

Nell'invito sono indicati il termine e le modalità per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro 10 gg. dall'avvenuto pagamento.

L' invito al pagamento non è autonomamente impugnabile trattandosi di atto che non prelude all'esecuzione forzata ma alla riscossione mediante ruolo esattoriale (vedi relazione ministeriale di commento all'articolo 226 t.u. spese di giustizia)

Il Provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione dovrà essere notificata alla parte personalmente e dovrà contenere l'espressa indicazione dell'impugnabilità innanzi al giudice tributario.

In presenza di debitori solidali sarà irrogata una sola sanzione ed il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera gli altri

La misura della sanzione va commisurata alla durata dell'inadempimento nelle seguenti percentuali :

- *Il 25 % dell'importo dovuto e non versato se il pagamento del contributo unificato e della sanzione avviene oltre la scadenza del termine per l'adempimento indicato nell'invito ma entro il sessantesimo giorno dalla notifica dell'invito;*
- *Il 150 % dell'importo dovuto e non versato se il pagamento del contributo unificato e della sanzione avviene tra il sessantunesimo e l'ottantesimo giorno dalla notifica dell'invito;*
- *Il 200 % dell'importo dovuto e non versato se il pagamento del contributo unificato e della sanzione avviene successivamente*

I codici tributi istituiti per la riscossione degli importi a titolo di sanzione sono : codice tributo 699T per riscossione mediante mod. F23 e codice tributo 1°83 se la riscossione avviene mediante ruolo esattoriale

ART. 18 Non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato

1. Agli atti e provvedimenti del processo penale non si applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo amministrativo, soggetti al contributo unificato. L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali.

2. La disciplina sull'imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonché per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al comma 1.

Riepilogando l'imposta di bollo non si applica:

- a) agli atti e provvedimenti del processo penale
- b) agli atti e provvedimenti del processo civile (e amministrativo), compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, soggetti al contributo unificato
- c) alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti (atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari e funzionali), purché richieste dalle parti processuali
- d) ai procedimenti dichiarati esenti da precise disposizioni normative

2) è invariata:

- a) per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi
- b) per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio dei certificati, sempre che non siano antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al punto 1.

Dalla relazione ministeriale di commento all'articolo e dalle circolari ministeriali (vedasi in particolare la circolare 14 agosto 2002 n 70 Agenzia delle Entrate Dir. Centr. Normativa e Contenzioso, le circolari n 3 del 13 maggio 2002 e n 4 del 28 giugno 2002 del Ministero Giustizia Dip. Aff. Giust) emerge come il testo unico sulle spese di giustizia abbia inciso anche sulla disciplina dell'imposta di bollo sancendo innanzitutto la non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato, in tal modo l'imposta di bollo in materia di atti giudiziari acquisisce una natura residuale, perché rimane generalmente dovuta quando non opera il contributo unificato.

Quanto sopra detto trova logica eccezione nei casi in cui il contributo unificato non sia dovuto perché il procedimento è espressamente dichiarato esente dallo stesso. Infatti i casi previsti dall'art. 10 del t.u. spese di giustizia per le loro specifiche finalità sono esenti da ogni imposizione sia ai fini dell'imposta di bollo che del contributo unificato.

Al criterio generale secondo cui l'ambito delle disposizioni fiscali è delimitato dal procedimento giurisdizionale fanno da corollario alcune eccezioni che si evincono dallo stesso articolo 18 ossia rientrano nell'esenzione dell'imposta di bollo anche gli atti antecedenti, necessari o funzionali al processo.

Con la conseguenza che, a titolo esemplificativo, il bollo non è dovuto per la procura alle liti, l'atto di citazione, l'atto di pregetto, l'atto di costituzione di parte civile, la redazione dell'ausiliario del giudice e del consulente tecnico di parte, l'istanza tempestiva di ammissione al passivo fallimentare, il provvedimento conclusivo del procedimento, il mandato di pagamento emesso dal funzionario, il decreto di pagamento emesso dal magistrato, l'istanza per la liquidazione per la consulenza, le varie istanze presentate dalle parti, quali differimento, sospensione, estinzione, perenzione.

il legislatore ha chiarito espressamente che il bollo non si applica per le copie autentiche, anche esecutive, degli stessi atti processuali purché richieste dalle parti.

Ai fini del ricorso all'esenzione dell'imposta di bollo oltre al presupposto oggettivo (relativo al procedimento) è necessario anche che il soggetto beneficiario dell'esenzione rivesta la qualità di parte processuale (presupposto soggettivo).

La disciplina sul bollo è invariata per domande e istanze presentate da terzi, non collegate ai processi, perché l'esenzione prevista dal legislatore è legata ai processi e, quindi, innanzi tutto all'attività delle parti processuali.

Conseguentemente - a titolo esemplificativo - il terzo che chiede copia autentica di un atto processuale oltre al bollo sulle copie (come si ricava espressamente dal comma 1) è tenuto al bollo sull'istanza con cui le chiede; invece, l'istanza dell'ausiliario o del consulente di parte con cui si chiede la liquidazione, essendo collegata al processo, non è soggetta al bollo; l'istanza per richiedere il certificato sullo stato del processo civile, non è soggetta al bollo se presentata da una delle parti, è soggetta se presentata da un terzo interessato.

La disciplina sul bollo è invariata per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, sempre che non siano collegati a processi, come può accadere in casi eccezionali quale quello del certificato sullo stato del processo civile chiesto da una delle parti.

Il legislatore ha espressamente stabilito che per i procedimenti non giurisdizionali compiuti dagli uffici (atto di notorietà, dichiarazione sostitutiva, iscrizione nell'apposito registro della vendita di macchine con riserva di proprietà, ricerca e visione collegate alla pubblicità di testamenti, iscrizione nell'albo dei consulenti) non si applicano i diritti di cancelleria che, previsti dalla vecchia disciplina per i procedimenti giurisdizionali, erano applicati per estensione anche a questi procedimenti.

Con la conseguenza che (come nel caso dell'atto di notorietà o dell'iscrizione nel registro dell'vendite con riserva di proprietà) questi procedimenti sono soggetti all'imposta di bollo.

Ai sensi della circolare 26 febbraio 2002, senza numero, Consiglio di Statosi ritiene opportuno precisare che l'introduzione del contributo unificato non modifica la disciplina sull'imposta di bollo per le istanze e gli atti non strettamente inerenti al processo (ad esempio certificato di giudizio pendente, certificato di passaggio in giudicato)

Ai sensi della circolare 26 febbraio 2002 n 1 Ministero Giustizia Dip. Aff. Giust.si ritiene opportuno precisare che la disciplina sull'imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma (ad esempio quelle per chiedere un certificato o chiedere la liquidazione della consulenza) e per gli atti stragiudiziali compiuti dagli uffici giudiziari (ad esempio verbale di asseverazione stragiudiziale)

Ai sensi della circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/4 Ministero Giustizia Dip. Aff. Giust. L'ultimo inciso dell'art. 1, primo comma, della legge 488/1999 come modificato dalla legge di conversione esclude che per alcuni procedimenti del tutto marginali non giurisdizionali che hanno per lo più carattere amministrativo , quali ad esempio gli atti di notorietà, dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà, trascrizione vendita di automobili con riserva di proprietà, pubblicità dei testamenti, procedimenti di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici ecc, possano ancora applicarsi i diritti di cancelleria previsti per i procedimenti giurisdizionali. Per questi, pertanto sarà dovuta, ove prevista, l'imposta di bollo.

L'imposta di bollo, infatti, è invariata per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici giudiziari. Invero, l'ambito di operatività del contributo unificato risulta limitato ai procedimenti previsti dalla legge stessa ed agli atti ad essi necessariamente connessi, con esclusione di tutti, quegli affari che, anche se espletati davanti ad un ufficio giudiziario, non sono correlati ad alcun procedimento e sono destinati a realizzare esigenze e finalità estranee all'attività processuale.

In proposito, si chiarisce che il contributo previsto dal secondo comma della Tabella 1 allegata alla legge n. 488/1999 è relativo unicamente ai processi amministrativi che si svolgono dinanzi al TAR e al Consiglio di Stato e non può dunque essere riferito ai procedimenti di carattere amministrativo, quali quelli sopra menzionati, di competenza degli uffici giudiziari ordinari.

ai sensi della Circolare 1 febbraio 2007 Min. Giust. N DAG/14803/U “ come più volte precisato dall'amministrazione finanziaria il contributo unificato ha natura alternativa all'imposta di bollo”

Ai sensi della circolare 14 novembre 2002 n 7 Ministero Giustizia non deve essere pagata l'imposta di bollo per il rilascio di copia delle sentenze per uso appello ovvero per procedere all'esecuzione forzata nei procedimenti sottoposti al vecchio regime dei diritti di cancelleria “..... si rileva che il rilascio delle copie esecutive delle sentenze per procedere all'esecuzione forzata ovvero all'impugnazione delle medesime, deve avvenire senza il pagamento dell'imposta di bollo. Ciò anche nell'ipotesi in cui i procedimenti si siano esauriti con il vecchio regime dei diritti di cancelleria. Invero, relativamente al rilascio della copia esecutiva per procedere all'esecuzione forzata- come già specificato nella circolare n. 5/2002 di questo Dipartimento - la notificazione del titolo in forma esecutiva costituisce il primo necessario atto del procedimento di esecuzione forzata, procedimento che sarà poi assoggettato al pagamento del contributo al momento della istanza di vendita o assegnazione dei beni pignorati. Relativamente al rilascio di copia delle sentenze ai fini dell'impugnazione, si osserva che il deposito di copia della sentenza impugnata risulta necessaria sia per la costituzione in appello che per il ricorso in cassazione (cfr artt. 347, comma 2, e 369 comma 2, n 2, cpc) Trattasi in sostanza, di atti indispensabili per i giudizi di impugnazione, i quali sono autonomamente soggetti al pagamento del contributo unificato”

da ricordare che la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità del divieto di rilascio per uso esecuzione di copie di atti non registrati , ai sensi della circolare 20 gennaio 2003 n 1/724/44(U) Ministero Giustizia Dip. Aff. Giust. “...si richiama l'attenzione sul fatto che le cancellerie sono tenute a rilasciare gli originali e le copie delle sentenze o di altri provvedimenti giurisdizionali richiesti per procedere ad azione esecutiva a prescindere dalla registrazione degli stessi e, dunque, dal pagamento della relativa imposta. In ogni caso le cancellerie in adempimento dell'obbligo imposto dall'art. 10, primo comma, lettera c, DPR 131/86, devono trasmettere all'ufficio finanziario la copia autentica delle sentenze, dei decreti e degli altri atti soggetti a registrazione (artt. 73 e 278 T.U) per consentire al medesimo ufficio la riscossione dell'imposta”

l'imposta di bollo è dovuta sulle quietanze relative ai mandati anche per le spese di giustizia agli ordinativi, ai vaglia del tesoro ed agli altri titoli di spesa dello Stato emessi a favore dei contribuenti, sempre che la somma da corrispondere sia superiore ad € 77,47 o apposta su documenti già assoggettati all'imposta di bollo o

esenti (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 3 ottobre 2008 n. 365 e Circolare Ministero Giustizia DAG 06/10/2008.0129643.U)

Procedimenti di interdizione, inabilitazione e di amministrazioni di sostegno – Imposta di bollo.

Circolare 1° febbraio 2007, n. DAG/14803/U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., nota 9 ottobre 2006, prot. n. 954/131988/2006 Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ. risoluzione 16 giugno 2006, n. 78/E dell'Agenzia delle Entrate e nota 27 luglio 2006, prot. n. 80510/U Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ.

gli atti successivi all'apertura della curatela per gli inabilitati e le domande presentate successivamente all'istanza che ha dato luogo all'amministrazione di sostegno, quali atti dei procedimenti di cui al titolo XII, non sono soggetti all'obbligo della registrazione, sono esenti dal contributo unificato e, conseguentemente, dall'imposta di bollo.

Ai sensi della **risoluzione n 214/E del 11 agosto 2009 dell'Agenzia delle Entrate** “..le dichiarazioni di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario e le dichiarazioni di rinuncia all'eredità, rese dal tutore e/o dal genitore esercente la potestà nell'interesse del minore o dell'interdetto scontano l'imposta di bollo...”

Provvedimenti del Tribunale che rendono esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 c.p.c. Contributo unificato. . circolare prot. n DAG.18/07/2005.0001999, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia Ufficio I Questa Direzione Generale ritiene , che il procedimento di cui all'art. 825 c.p.c., essendo soggetto al pagamento del contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 lett. B) D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per i procedimenti in materia di volontaria giurisdizione, non deve essere sottoposto al pagamento dell'imposta di bollo.

Invero l'articolo 18 stabilisce che “l'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo amministrativo, soggetti al contributo unificato”.

Applicabilità dell'imposta di bollo ai processi verbali di vendita ed assegnazione compiuti dall'istituto di vendite giudiziarie ai sensi della **nota prot. 7/Q706-2510 del 3 maggio 2069 min. giust. Ispettorato generale Ufficio Studi** “..alla luce del sistema instaurato dalle disposizioni sul contributo unificato non è dovuto il bollo laddove sia stato versato un tale contributo. Quindi poiché l'atto de quo rientra a pieno titolo nella procedura di esecuzione già coperto dal versamento per contributo unificato, lo stesso non deve essere assoggettato ad altra imposizione sull'applicabilità dell'imposta di bollo ai proce ...”

Art 46 disp. attuazione codice civile

Tutti gli atti della procedura della tutela, compresi l'inventario i conti annuali e il conto finale, sono esenti da tasse di bollo e di registro

ART. 191 Determinazione delle modalità di pagamento

- 6) *Le modalità di pagamento del contributo unificato e le modalità per l'estensione dei collegamenti telematici alle rivendite di generi di monopolio collocate all'interno dei palazzi di giustizia sono disciplinate dagli articoli 192, 193, 194 e 195, alla cui modifica si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.*

ART.192 Modalità di pagamento

Il contributo unificato è corrisposto mediante:

- a. versamento ai concessionari;*
- b. versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;*

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il contributo unificato può essere pagato:

- 1) MEDIANTE MODELLO F23 (codice tributo 941T) ;
- 2) MEDIANTE APPOSITO BOLLETTINO CONTO CORRENTE POSTALE (*conto n°57152043 intestato a "Tesoreria provinciale di Viterbo –versamento contributo unificato spese atti giudiziari decreto del Presidente della Repubblica n°126/2001"*);
- 3) PRESSO LE RIVENDITE DI GENERI DI MONOPOLIO E VALORI BOLLATI

ART. 193 Convenzioni per il pagamento presso le rivendite di generi di monopolio

1. I rapporti tra le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati e il Ministero dell'economia e delle finanze sono regolati da apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia.

2. Con la convenzione sono stabiliti:

- a. i compensi spettanti agli intermediari;*
- b. le modalità operative del versamento e del riversamento delle somme;*
- c. le caratteristiche del contrassegno di cui all'articolo 194, comma 3; d. le penalità a carico dell'intermediario per l'inosservanza degli obblighi convenzionali.*

ART. 194 Ricevuta di versamento

La ricevuta del versamento contiene, a titolo di causale:

- a. l'ufficio giudiziario adito;*
- b. le generalità e il codice fiscale dell'attore o ricorrente;*
- c. le generalità delle altre parti.*

In caso di pluralità di convenuti o resistenti è indicato per esteso il nominativo del primo dei medesimi recato dall'atto introduttivo del processo ed il numero in cifra dei restanti.

Se il versamento è effettuato presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, la ricevuta è costituita dal contrassegno, rilasciato dalla rivendita, comprovante l'avvenuto pagamento e l'importo.

Il contrassegno è apposto sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto equipollente che contenga gli stessi dati; nei processi in cui le parti non devono depositare la nota di iscrizione a ruolo o altro atto equipollente il contrassegno è apposto su un modello, approvato con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, contenente i dati di cui ai commi 1 e 2. La ricevuta del versamento o il modello contenente il contrassegno sono allegati all'atto giudiziario per il quale è stato effettuato il versamento e inseriti nel fascicolo d'ufficio.

Gli estremi della ricevuta di versamento sono annotati sul relativo registro del ruolo generale.

ART 247 Ufficio competente alla riscossione del contributo unificato

Ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato.

ART. 248 Invito al pagamento (articolo collegato 16)

1. Nei casi di cui all'articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile, l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente scaglione dell'articolo 13 o ai sensi dell'articolo 13, comma 6, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese.

2. L'invito è notificato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, e depositato presso l'ufficio.

3. Nell'invito sono indicati il termine e le modalità per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.

*Ai sensi della **Circolare n 2 del 12 marzo 2002 Min Giustizia** il meccanismo di riscossione delineato nel comma in esame consta di due fasi.*

La prima prevede l'inoltro dell'invito bonario al pagamento da parte del funzionario di Cancelleria entro dieci giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente scaglione della Tabella.

In analogia a quanto stabilito in una precedente circolare del Ministero della Giustizia (24 aprile 1999, prot. n. 8/988(u)60/2, Dir. Gen. Aff. Civ. e Lib. Prof.) – L’invito al pagamento serve solo all’adempimento spontaneo di una obbligazione ex lege che basterà menzionare nello stesso invito.

La seconda fase, che si apre a seguito della inottemperanza all’invito di pagamento, consiste nella formazione del ruolo, nel caso di decorso del termine per l’adempimento computato dell’avvenuta notifica, e nella trasmissione del medesimo al Concessionario per la riscossione. Nell’importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell’atto cui si collega il pagamento l’integrazione del contributo

*Ai sensi della **Circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/4 Min Giustizia**l’invito deve essere inviato alla domicilio eletto o, nel caso di mancanza di domicilio eletto, deve essere depositato presso la Cancelleria dell’ufficio giudiziario. Si precisa, al riguardo, che nel contesto del processo pendente il legislatore ha limitato al domicilio eletto la possibilità di notifica. Ciò si fonda sulla circostanza che nel processo la parte elegge domicilio presso il proprio difensore (art. 84 c.p.c.). Per il caso, poi, del tutto marginale, in cui la parte stia in giudizio personalmente (perché autorizzata ex art. 82 c.p.c.) e non ha eletto domicilio, il legislatore ha esteso il meccanismo del deposito in Cancelleria, già previsto dall’art. 58 disp. att. c,p,c..*

Per ciò che concerne la notifica dell’invito di pagamento deve ritenersi che essa rientri tra le notifiche a richiesta d’ufficio e che, quindi, debba essere effettuata mediante l’ufficiale giudiziario, ai sensi dell’art. 137 c.p.c.. L’invito al pagamento serve solo all’adempimento spontaneo di una obbligazione ex lege che basterà menzionare nello stesso invito.

La seconda fase, che si apre a seguito della inottemperanza all’invito di pagamento, consiste nella formazione del ruolo e, nel caso di decorso del termine per l’adempimento computato dell’avvenuta notifica, nella trasmissione del medesimo al Concessionario per la riscossione. Nell’importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo.

RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

il problema relativo al rimborso è stato definitivamente risolto **con Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze- Ufficio XI – prot. 135371 del 26 ottobre 2007** (alla circolare sono allegati i modelli di richiesta e restituzione) circolare che brevemente si riassume:

il rimborso spetta nelle ipotesi di:

- a) versamento delle somme eccedenti lo scaglione
- b) duplicazione dei versamenti
- c) versamento effettuato per procedimento esente
- d) versamento al quale non ha fatto seguito il deposito e l'iscrizione a ruolo dell'atto introduttivo del giudizio (solo nelle ipotesi di pagamento effettuato con F23)

Il diritto al rimborso va esercitato, a mezzo istanza, entro il termine di decadenza di due anni dal versamento.

Per i versamenti effettuati tramite mod. F23 l'erronea indicazione del codice tributo o del codice ufficio non costituisce titolo per il rimborso.

In tali ipotesi gli errori possono essere rettificati inviando comunicazione sia all'ufficio giudiziario interessato sia all'ufficio delle Entrate competente in base al versamento effettuato.

Non si effettuano rimborsi per importi inferiori a 12 €

L'istanza di rimborso in carta semplice si presenta all'ufficio giudiziario competente. In caso di presentazione presso un ufficio giudiziario incompetente quest'ultimo lo trasmetterà all'ufficio di competenza dandone notizia al contribuente.

L'istanza deve contenere:

- a) le generalità del richiedente
- b) il codice fiscale
- c) la residenza
- d) gli elementi utili alla identificazione del giudizio per il quale è stato versato il contributo unificato
- e) gli estremi del versamento e copia dell'atto di versamento
- f) l'importo richiesto a rimborso
- g) la modalità di pagamento prescelta per il rimborso
- h) la dichiarazione di inesistenza di analoghe richieste

la richiesta deve essere sottoscritta innanzi al funzionario all'atto della presentazione.

Per le richieste inviate per posta va allegata copia del documento di identificazione.

Per ogni istanza presentata l'ufficio giudiziario rilascia apposita ricevuta.

L'ufficio giudiziario procede al riscontro delle dichiarazioni rese appurando l'effettività dell'importo del versamento e la sussistenza del diritto al rimborso.

Conclusosi positivamente il riscontro il funzionario addetto alla cancelleria procede alla liquidazione.

Nel provvedimento di liquidazione sono indicati i dati necessari per individuare la decorrenza degli interessi, da calcolarsi a trimestre intero, escluso il primo.

Il calcolo degli interessi maturati è effettuato dall'Agenzia delle Entrate a cui è inviato il provvedimento di liquidazione per il rimborso.

Precedentemente alla richiamata circolare si era disposto con **- Prot. n I/3230/VF/41 del 2 marzo 2005 Ministero della Giustizia dipartimento per gli affari di Giustizia – Direzione generale della Giustizia Ufficio I diretta al Tribunale di Vibo Valentia**

Si trasmette l'istanza originale del ...OMISSIS... con la quale chiede la restituzione di un versamento erroneamente effettuato per il pagamento del contributo unificato a seguito d'iscrizione di una causa. Si fa presente che per attivare la procedura di rimborso delle somme richieste, la cui competenza spetta alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del luogo ove è stato fatto il versamento, è necessario applicare le disposizioni di cui agli artt. 393 e 394 delle Istruzioni Generali sui servizi del Tesoro, di cui si allega copia, in quanto “questo Ministero non dispone nel proprio stato di previsione della spesa, di uno specifico capitolo per i rimborsi”, anche perché le somme relative al pagamento del contributo unificato affluiscono nel bilancio dello Stato sul capitolo 3321 capo 8 e che la gestione di detto capitolo di entrata è assegnato alla competenza esclusiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze

La S.V. dovrà disporre l'accertamento della somma erroneamente pagata, nonché valutare se esistono o meno gli estremi della prescrizione della richiesta di rimborso.

Una volta accertati i predetti requisiti, la documentazione da produrre alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari competente, che in questo caso è quella di Vibo Valentia, è la seguente:

- 1) Istanza originale della parte che chiede il rimborso;*
- 2) II nulla osta al rimborso dell'ufficio giudiziario che ha disposto il versamento all'Erario, dopo che è stato accertato l'effettivo erroneo versamento da parte del richiedente, con l'indicazione dell'importo da restituire e con riferimento alla causale del versamento;*
- 3) Copia autentica della presente missiva in relazione alla dichiarazione del mancato stanziamento nello stato di previsione della spesa di apposito capitolo per il rimborso;*
- 4) Una copia autentica della quietanza Mod. F 23 relativa al doppio versamento.*
- 5) Ogni altro documento in possesso dell'ufficio giudiziario che eventualmente verrà richiesto.*

Pertanto, dopo il predetto accertamento dell'erroneo pagamento, si vorrà procedere direttamente come sopra indicato.

ART. 249 (Norme applicabili)

- 6) Alla riscossione del contributo unificato si applicano gli articoli: 208, comma 2, riferito all'articolo 247; 210; 211, comma 2; 213; 214; 215; 216; 219; 220; 222; 223; 224; 225; 226; 227; 228; 230; 231; 234.*

DISCIPLINA TRANSITORIA (ART.265 T.U. 115/02)

1) PROCEDIMENTI ISCRITTI A RUOLO O RICORSI DEPOSITATI PRIMA DEL 1/3/2002:
Una delle parti può valersi della disciplina del "contributo Unificato" versando l'importo del contributo di cui all'art. 13 in ragione del 50%. La parte che si avvale di tale facoltà effettua apposita dichiarazione di valore. Quanto pagato precedentemente non è né rimborsato né ripetuto. Se la parte non si avvale di tale facoltà, per le vecchie cause rimane in vigore la disciplina antecedente al contributo unificato.

- 2) Sono fatti salvi gli atti compiuti (dal 1/3/02 al 11/5/2002) e non si fa luogo a rimborso, ripetizione o integrazione di quanto pagato. Per atto compiuto si intende l'avvenuto pagamento del contributo unificato (es. chi ha versato il 20% del contributo per una causa iscritta a ruolo dal 1992 al 1996, l'atto è compiuto e non può essere chiesta l'integrazione rispetto al 50% previsto).*
- 3) PER I PROCEDIMENTI DICHiarati ESENTI DALLA LEGGE DI CONVERSIONE (procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad euro 2500, di opposizione e cautelari in materia di assegni per il mantenimento per la prole, nonché quelli comunque riguardanti la stessa e i procedimenti di cui la titolo II, capi I, II, III, IV e V, del libro IV del CPC), non è previsto alcun*

regime transitorio: pertanto il nuovo regime di esenzione si applicherà solamente ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla legge di conversione (es. se un pignoramento per il valore inferiore a 2500 euro è stato iscritto tra il 1° maggio e l' 11 maggio, non è esente ma si applica il regime precedente).

Art. 299 DPR 115/02 Norme abrogate:

- a) Tutta la legge 99/1989 (diritti di cancelleria) tranne art.10 c.2° (rilascio cert. Casellario);
- b) Legge 488/1999 art. 9 commi 1 – 2 – 3 – 4 – 5 - 6- 7- 8 – 11 – e tabella 1 allegata;
restano in vigore i commi 9 (verbali conciliazione < 100 mln non vanno registrati) e 11 bis.(laddove la legislazione vigente prevede il pagamento mediante speciali marche per diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato, il pagamento è effettuato mediante marche da bollo ordinarie).

Notificazioni a richiesta dell'ufficio

ART. 30 Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile
(modificata con legge n 311/04 finanziaria per l'anno 2005)

1. *La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 8,00, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo”».*

2. *L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 134, secondo comma, n. 1, e del termine stabilito dal quarto comma dello stesso articolo, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, determina il raddoppio dell'importo dovuto; il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante ruolo, secondo le disposizioni della parte VII e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.*

Non sono quindi soggetti al pagamento i seguenti procedimenti:

*in materia di lavoro, previdenza e assistenza,
giudizi innanzi al giudice di pace per importi inferiori ad € 1033,00
relativi al risarcimento danni ex art. 15 legge 117/1988,
esenti da bollo registro e ogni altra tassa secondo la previsione di norme speciali non abrogate (es. procedimenti di separazione e divorzio).*

Ai sensi della circolare ministero Giustizia n 1/12244/15/44 del 29 settembre 2003 .. relativamente ad altre ipotesi dubbie si rammenta che il dipartimento per gli affari di giustizia con la circolare n 6 dell'8 ottobre 2002 ha ritenuto che non devono ritenersi soggetti alla predetta anticipazione tutti quei procedimenti disciplinati da norme speciali, non abrogate dal T.U. per i quali è prevista in maniera chiara ed inequivocabile l'esenzione da ogni tipo di tributo e spesa.

A titolo di esempio in materia di adozione l'art. 82 della legge 4 maggio 1983 n 184 stabilisce l'esenzione del pagamento di imposte di bollo e di registro e da ogni spesa tassa diritto dovuti ai pubblici uffici è evidente che in tal caso dal dettato della norma emerge chiaramente la volontà del legislatore di ritenere esente il citato procedimento da ogni spesa e quindi anche dai diritti di notifica ex art.30 T.U.

Analogo criterio deve essere seguito per gli altri procedimenti civili aventi comunque ad oggetto la prole”

ai sensi del comma 212 l. 191/09 (finanziaria 2010) l'indennità in esame e' dovuta nelle cause ex art. 23 legge 698/81 (opposizioni sanzioni amministrative , escluso le cause di valore inferiore a € 1033,00 circ ministeriale DAG 29/09/20100123044.U) e di conseguenza alle cause ex art. 26 legge 40/06(appello alle sentenze del Giudice di Pace in materia di appello alle sentenze di opposizione alle sanzioni amministrative)

Ai sensi della circolare ministero Giustizia n 1/2847/u/nv/44 del 1 marzo 2005 .. l'intervenuta abrogazione ad opera del comma 324 dell'art. I L. 311/04 della tabella allegata all'art. 30 DPR 115/02 produce quale sua ulteriore conseguenza anche l'assoggettamento dei procedimenti di ingiunzione al pagamento dell'importo forfetario nella misura di € 8,00....

Anticipazioni forfettarie della parte civile nel processo penale.

(Nota 5 marzo 2008 n 341688/U del Ministero Giustizia. Dir. Gen. Giust. Civ.)

Il testo unico delle spese di giustizia approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 non prevede la prenotazione a debito della spesa processuale in oggetto, in relazione alla costituzione della parte civile nel processo penale, se non nell'ipotesi disciplinata dall'art. 108 ovvero quando la parte civile sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Pertanto al di fuori di tale specifica previsione, la spesa in oggetto dovrà essere pagata dalla parte civile ed in caso di mancato versamento non potrà che trovare applicazione l'art. 285 del citato testo unico.

Ove l'ufficio si accorga dell'omesso versamento successivamente alla costituzione della parte civile, come nel caso prospettato, si dovrà procedere alla regolarizzazione degli importi dovuti, richiedendo il pagamento alla parte tenuta al versamento della spesa.

Nel caso di prenotazione a debito della spesa, disciplinato dall'art. 108, la spesa deve essere annotata nel relativo registro curato dall'ufficio giudiziario.

Procedimenti esenti dal pagamento del contributo unificato; versamento dell'importo forfettarie di euro 8. Circolare Ministero della giustizia Direzione Generale Ufficio I n. 1/6561/U/44 giugno 2005), ' stato chiesto di conoscere se in seguito alla modifica apportata all'art. 30, comma 1, D.P.R. 115/2002 dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria), sia dovuto il pagamento dell'importo forfettario di euro 8, anche per i procedimenti per i quali è prevista da leggi speciali l'esenzione del contributo unificato, in particolare per i processi in cui sono parte i minori e quelli esecutivi il cui importo non supera 2.500,00 euro. Al riguardo si ribadisce quanto già affermato con circolare del Dipartimento per gli Affari di Giustizia n. 6 dell'8 ottobre 2002, punto 3) e con note di questa Direzione Generale n. 1/1224/44/IJ-03 del 29 settembre 2003, punto 4) e n. 1/2847/U/NV/44 dell'1 marzo 2005 Infatti, anche in seguito alla modifica dell'art. 30, comma 1, D.P.R. 115/2002 intervenuta ad opera dei commi 323 e 324 della legge finanziaria. L'importo forfettario di 8 euro non è dovuto per tutti quei procedimenti, disciplinati da norme speciali, non abrogate dal T.U.. per i quali è prevista in maniera chiara ed inequivoca l'esenzione da ogni imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. In particolare, per i procedimenti in cui sono parte i minori si richiama ancora la nota di questa Direzione Generale n. 1/1224/44/U-03 del 29 settembre 2003, punto 4). Per cui si ritiene che, anche se gli stessi sono esenti dal pagamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 10, comma 2, D.P.R. 115/2002, tale esenzione non sia estensibile anche all'anticipazione forfettaria dell'importo di cui all'art. 30 del D.P.R. citato. Analogamente deve essere seguito per il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500. Infatti

poiché la legge finanziaria ha modificato con il comma 324 soltanto la tabella di cui all'allegato n. 1 del D.P.R. citato –per la quantificazione delle anticipazioni forfetaria dei privati in favore dell'erario nel processo civile, sostituendola con la attuale previsione del contributo forfettaria di euro 8- in mancanza di una legge speciale che preveda per tali procedimenti l'esenzione da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, deve ritenersi che detto contributo debba essere anticipato. Infine, come precisato nella stessa nota, sopra richiamata, di questa Direzione Generale n. 1/1224/44/U-03 del 29 settembre 2003, al punto 4), si chiarisce che anche i procedimenti in materia di equa riparazione, pur se esenti dal contributo unificato ai sensi dell'art. 10, comma 1, del T.U., sono soggetti alla anticipazione forfettaria di cui all'art. 30. Pertanto si ritiene che la nota di questa Direzione Generale n. 1/7988/44(U)03 del 10 giugno 2003, richiamata nel quesito, intendeva soltanto affermare il principio della applicabilità per tali procedimenti del pagamento della tassa di registrazione

procedimenti esecuzione forzata a seguito di condanna in materia di equa riparazione Circolare senza data 29 settembre 2003 “...per le medesime ragioni, deve ritenersi che per i procedimenti in materia di equa riparazione pur se esenti dal pagamento del contributo unificato, ai sensi dell'articolo 10,comma 1 del T.U., sono soggetti alla anticipazione forfettizzata di cui all'articolo 30 ed al pagamento dei diritti di copia..”

Procedimenti in materia di equa riparazione-applicabilità art. 30 T.U spese di giustizia e diritti copie “ i procedimenti ex legge 89/2001 in tema di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo sono da ritenersi soggetti all'anticipazione forfetaria ex art. 30 T.U....sono soggetti ad imposta di registro...siano dovuti i diritti di copia...(Min Giust.Dip.Aff.Giust.-Dir. Gen. Giust.Civ. Uff.I prot. 1/11018/U/44/NV del 2/9/2003)

procedimenti innanzi giudice di pace valore inferiore ad € 1033 Circolare senza data 29 settembre 2003 “.deve ritenersi che la modifica introdotta dalla legge 7 aprile 2003 n 63 (cfr elevazione del limite di esenzione previsto per il contributo unificato a € 1033 ad € 1100) sia da riferirsi esclusivamente all'esenzione prevista per il contributo unificato e non anche ad altri tributi,diritti e spese che restano quindi generalmente dovuti per atti e provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore ecceda la somma di euro 1.033

Rilascio copia e art 30 procedimenti esecuzione forzata a seguito di condanna in materia di equa riparazione Circolare DAG 07/08/2008.0048948.U “ tale tipologia di cause.. non usufruiscono di una esenzione omogenea, ovvero di una esenzione da tutte le spese processuali di natura tributaria, sono infatti soggette al pagamento dell'imposta di registro, dei diritti di cancelleria nonché del diritto fisso di notifica ai sensi dell'art. 30 T.U. spese di giustizia..”

Ai sensi della circolare DAG 29/09/2010.0123044.U i **procedimenti di opposizione alle sanzioni amministrative dinnanzi ai Giudici di Pace** per importi inferiori ad € 1033 sono soggetti al solo pagamento del contributo unificato

Ai sensi della nota DAG 18/11/2005.0038650.U i ricorsi ex art. 16 punto 4 DPR 16/09/04 n 203 relativo alle **procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato** pagano il contributo unificato (nd =quello relativo alle camere di consiglio)

Ai sensi della circolare dag.02/04/2010.0049204.U nelle cause per **interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali** vi è esenzione da ogni spesa,tassa o diritto di qualsiasi natura ex art. 10 legge 11 agosto 1973 n 533

Nel procedimento di appello o ricorso per cassazione ai sensi della circolare dag.20/12/2010.0165520.U *l'importo ex art. 30 T.u debba essere corrisposto soltanto dalla parte civile che proponga l'appello o il ricorso in cassazione*

Circolare DAG08/09/2010.0114831.U **Procedimento di esdebitazione** “ ..in merito alle modalità di iscrizione del ricorso presentato dal debitore successivamente alla chiusura del fallimento al fine di promuovere il procedimento di esdebitazione introdotto dall'art. 128 dlvo

5/2006....si ritiene che tale procedura non possa avere natura endofallimentare in quanto è espressamente previsto dal legislatore che il debitore agisca entro un anno dalla chiusura del fallimento. Tali procedure dovranno essere iscritte sul registro dei procedimenti in camera di consiglio e dovrà essere percepito lo specifico contributo unificato e l'importo forfettizzato per le notifiche a richiesta d'ufficio di cui all'art. 30 testo unico spese di giustizia

Ai sensi della circolare min. giust. DAG06/05/2008.62754.U ai sensi dell'articolo 157 DPR 115/02 coordinato con l'articolo 48 DPR 602/73 sono ridotti alla metà il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio(art 30 TU spese di giustizia) e i diritti di copia

*Ai sensi della circolare 16 marzo 2000 prot. 49/E/2000/43171 Ministero Finanze "... a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al **procedimento di separazione personale dei coniugi** torna applicabile l'esenzione prevista dall'art. 19 della legge n 74/87 in quanto il limite in essa contenuto, cioè il riferimento ai soli casi di scioglimento del matrimonio e cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha cessato di avere efficacia fin dal 20 maggio 1999, giorno successivo alla pubblicazione delle sentenza della Corte Costituzionale.."*

Contributo unificato, diritti di copia, indennità ex art. 30 t.u. spese di giustizia e imposta di registro nei procedimenti, in materia di sanzioni amministrative, di opposizione alle cartelle esattoriali, alle sanzioni accessorie, ai provvedimenti di fermo amministrativo e alle procedure di appello ex art 26 legge 40/06

L'individuazione dell'importo dovuto per il contributo unificato, dei diritti di copia, dell'indennità di cui all'art. 30 T.U. spese di giustizia e dell'eventuale obbligo al pagamento dell'imposta di registro, nei procedimenti in materia di opposizione alle cartelle esattoriali, alle sanzioni accessorie, ai provvedimenti di fermo amministrativo e nei procedimenti di appello avverso le sentenze dei giudici di pace in materia di opposizione alle sanzioni amministrative (ex art. 26 legge 40/06) ha assunto particolare importanza, a seguito delle modifiche in materia di pagamento nelle iscrizioni delle controversie, apportate dalla legge 191/09 (finanziaria anno 2010) all'articolo 13 del decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115 (Testo Unico in materia di spese di giustizia).

La legge 191/09, integrando la serie di modifiche al richiamato articolo 13 T.U spese di giustizia già operato con la legge 311/04 (finanziaria anno 2005) e con la legge 69/09 (in tema di contributo unificato per i ricorsi in Cassazione), tra le varie novità ha eliminato l'esenzione dal contributo unificato, introducendo inoltre l'obbligo di pagamento dell'indennità di cui all'articolo 30 del richiamato testo unico, per le cause introdotte ex artt. 22 e 23 legge 689/81.

La sopra richiamata novità ha inciso, e incide nelle materie in oggetto, in considerazione del fatto che le stesse, come segnalato da più uffici, venivano ricomprese, da parte dell'utenza, e con particolare riferimento alle impugnazione delle cartelle esattoriali, nella esenzione di cui godevano le controversie regolate dalla legge 689/81, con gli ovvi problemi interpretativi non sempre risolti dalla dichiarazione di "valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile senza tenere conto degli interessi" che "deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte

nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.(art. 14 punto 2, TU spese di giustizia)

Dichiarazione di valore, tra l'altro, non vincolante per le Cancellerie atteso che ai sensi della circolare DAG direzione ufficio giustizia civile Ufficio I senza numero del 10 marzo 2008_ “.. si ribadisce quanto già affermato con circolare del capo dipartimento del 15.3.2006 secondo cui la modifica (n.r. operata dalla legge 311/04) dell'art. 15 del DPR 115/2002 TU spese di giustizia ha la finalità di consentire al funzionario di cancelleria anche un controllo in ordine all'effettivo valore della causa ed al corrispondente contributo unificato..”

A) OPPOSIZIONI CARTELLE ESATTORIALI

Il venir meno dell'esenzione al pagamento del contributo unificato nelle controversie aventi ad oggetto opposizioni alle sanzioni amministrative e la necessità di determinare con esattezza l'oggetto del contendere specie in caso di impugnativa di cartella esattoriale ci porta a dover stabilire con esattezza le azioni proponibili in materia e, per quel che ci compete, l'importo del contributo unificato da pagare.

A tal proposito ci viene incontro, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 29 del decreto legislativo 1999 n 46, che ha riordinato la disciplina della riscossione a mezzo ruolo, la ricca giurisprudenza in materia (vedasi tra l'altro, Cass. Civ., sez. I, 28 giugno 2002 n 9498, Cass. Civ., sez II, 8 agosto 2007 n 17445, Cass. Civ. 3 aprile 2009 n 8200) ai sensi della quale le azioni proponibili in materia di opposizione a cartella di pagamento o di avviso di mora per riscuotere sanzioni amministrative sono:

Opposizione ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689/81 : esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, o l'avviso di messa in mora, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza – ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione del codice della strada, onde consentire all'interessato di “recuperare” l'esercizio del mezzo di tutela previsto appunto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori; ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella.

In questo caso riteniamo dovuto il contributo unificato, secondo il valore della causa , il pagamento dell'indennità di cui all'articolo 30 TU spese di giustizia, escluso le cause di valore inferiore a € 1033,00 circ ministeriale DAG 29/09/20100123044.U si è invece esenti da diritti di copia e dall'imposta di registro;

L'opposizione ex art. 615 c.p.c.: **allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della cartella stessa** e quindi per la mancanza di un titolo legittimamente l'iscrizione al ruolo, o si adducono fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come, ad esempio, la prescrizione maturata dopo l'irrogazione della sanzione o il pagamento di quest'ultima. Con la conseguenza che se il rimedio è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, primo comma, c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio. E quindi, in caso di sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del codice della strada, il giudice di pace.

In questo caso, rientrando l'articolo 615 c.pc nel Libro III del processo di esecuzione, titolo V delle opposizioni, capo I, sezione I delle opposizioni all'esecuzione, riteniamo dovuto il contributo unificato, secondo il valore della causa , il pagamento dell'indennità di cui all'articolo 30 TU spese di giustizia, il pagamento dei diritti di copie e dell'imposta di registro (per quest'ultimi tre diritti nulla è dovuto nei giudizi innanzi al giudice di pace, ex art. 46 legge 374/91 per importi inferiori a 1033 €) ;

L'opposizione agli atti esecutivi **ai sensi dell'art. 617 c.p.c.**, deve essere attivata (nel termine di venti giorni dalla notifica della cartella) nel caso in cui si contesti da parte dell'interessato la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.

In questo caso, rientrando l'articolo 617 c.pc nel Libro III del processo di esecuzione, titolo V delle opposizioni, capo I, sezione II delle opposizioni agli atti esecutivi, riteniamo dovuto il contributo unificato fisso nella misura di € 146 , il pagamento dell'indennità di cui all'articolo 30 TU spese di giustizia, il pagamento dei diritti di copie e dell'imposta di registro;

B) OPPOSIZIONI SANZIONI ACCESSORIE

Tra le opposizioni alle sole sanzioni accessorie, ammesse non solo dalla dottrina ma dalla giurisprudenza, da ultimo Cassazione Civile sez. Unite 29 luglio 2008 n. 20544, ricordiamo quelle relative ad esempio in materia di violazione delle norme del codice della strada in materia di "sottrazioni" di punti dalla patente o di "sospensione" della stessa.

Sanzioni che se impugnate autonomamente comportano una difficoltà pratica nella determinazione del valore ai fini del contributo unificato in considerazione anche del fatto che, sembrerebbe, per dottrina e giurisprudenza, competente in materia il giudice di pace.

Essendo il valore della causa non determinabile e non trovando, a parere dello scrivente, applicazione l'importo di € 170 di cui alla letterae) art. 13 T.U. spese di giustizia essendo lo stesso limitato ai casi di "processi civili e penali di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace" (ndr: ipotesi di cui ai punti 1,2,3,3-bis,4 comma 4 articolo 7 codice di procedura civile) riteniamo dovuto il contributo unificato, ex articolo 13, punto d, nella misura fissa di € 450, il pagamento dell'indennità di cui all'articolo 30 TU spese di giustizia, non dovuti i diritti di copia e l'imposta di registro;

C) APPELLO AVVERSO LE SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ARTICOLO 26 L. 40/06

Trattandosi di appello di un procedimento innanzi al Giudice di Pace in opposizione alle sanzioni amministrative ex artt. 22 e 23 legge 689/81 si seguono per il giudizio di secondo grado ai fini fiscali quanto disposto per il giudizio di primo grado.

In questo caso riteniamo dovuto il contributo unificato, sulla base del valore della causa , il pagamento dell'indennità di cui all'articolo 30 TU spese di giustizia, si è invece esenti da diritti di copia e dall'imposta di registro;

D) OPPOSIZIONI A FERMO AMMINISTRATIVO

In materia appare utile richiamare la nota prot. n DAG.26/06/2006.0068642.U, Min. Giust. Dip. Aff. Giustizia Ufficio I ai sensi della quale:

“Il Tribunale di Reggio Calabria con la nota prot. n. 1342/06 del 20 aprile 2006, trasmessa da codesta Corte con la nota in epigrafe, ha chiesto di conoscere se l’opposizione al fermo amministrativo (art. 86 del DPR 602/73) deve essere assoggetta al pagamento del contributo unificato e agli altri diritti previsti dal DPR 115/02, nonché, alla definizione del giudizio, all’imposta di registro. Riguardo a tale problematica deve rispondersi positivamente. E’ infatti parere della scrivente Direzione Generale che i particolari benefici di esenzione da “ogni imposta e tassa” previsti per i giudizi di opposizione all’ordinanza-ingiuzione di cui all’art. 23 della legge 689/81 non siano estensibili alle opposizioni proposte avverso provvedimenti di fermo amministrativo. Il fermo amministrativo è infatti un atto funzionale all’espropriazione forzata e, quindi, mezzo di realizzazione del credito, la cui tutela giudiziaria è realizzata innanzi al giudice ordinario con le forme, consentite dall’art. 57 del citato DPR 602/73, dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi (vedi Sentenza n. 2053 del 31/01/06 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione). Ne deriva, pertanto, che per la tutela giurisdizionale esperibile nei confronti del fermo amministrativo non può trovare applicazione la particolare disciplina di esenzione da “ogni imposta e tassa” prevista per il giudizio di opposizione all’ordinanza ingiunzione ex art. 23 della legge 689/81. Per l’opposizione al fermo amministrativo, si ritiene, quindi, dovuto il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti previsti dal DPR 115/02 nonché, alla definizione del giudizio, l’imposta di registro.”

Dalla lettura della sopra richiamata circolare appare evidente come non trovasse applicazione il regime in esenzione ex art. 23 Legge 689/81, prima della riforma operata dalla legge 191/09, ma la specifica opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi per come espressamente previsto dall’articolo 57, punto 2, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.

Da ciò deriva che **il contributo unificato dipenderà dalla domanda: € 146 se opposizione agli atti esecutivi o secondo il valore della causa se opposizione all’esecuzione oltre in entrambi i casi l’obbligo del pagamento dei diritti di copia, dell’indennità di cui all’articolo 30 T.U. spese di giustizia e dell’imposta di registro (per quest’ultimi tre diritti nulla è dovuto nei giudizi di opposizione all’esecuzione innanzi al giudice di pace, ex art. 46 legge 374/91 per importi inferiori a 1033 €)**

TABELLA RIEPILOGATIVA

CARTELLA ESATTORIALE	CONTRIBUTO UNIFICO TO	INDENNITA' ex art. 30 T.U.	DIRITTI di COPIA	IMPOSTA DI REGISTRO
Procedimento ex L.689/81	SI valore della causa	SI NO innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91	NO	NO
Procedimento ex art 615 c.p.c.	SI valore della causa	SI NO giudizi innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91	SI NO giudizi innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91	SI NO giudizi innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91
Procedimento ex art 617 c.p.c.	SI € 146	SI	SI	SI
OPPOSIZIONE SANZIONI ACCESSORIE	SI € 450	SI	NO	NO
APPELLO ex art. 26 L.40/06	SI valore della causa	SI	NO	NO

FERMO AMMINISTRATIVO art. 57 DPR 602/73	SI Opposizione all'esecuzione	SI	SI	SI
		NO valore della causa	NO giudizi innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91	NO giudizi innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91
Opposizione agli atti esecutivi	SI € 146	SI	SI	SI
		SI	SI	SI

SPESE PROCESSUALI PENALI – RECUPERO IN MISURA FISSA

(rif. Circolare Min. Giust. Dip. Aff. Giustizia del 7 febbraio 2003 n 1/1641/44(03)U)

L'art. 205 del DPR 30 maggio 2002 n 115 (testo Unico spese di giustizia) dispone in caso di passaggio in giudicato di una sentenza penale di condanna le spese del processo anticipate dallo Stato sono recuperate per intero ad eccezione dei diritti e delle indennità di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario e delle spese di spedizione per la notificazione degli atti a richiesta dell'ufficiale giudiziario che sono recuperati nella misura fissa stabilita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della Giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3 e 4, della legge 23 agosto 1988 n 400

N.B.= l'articolo 205 TU per come richiamato dalla circolare che precede è stato modificato dall'articolo 67 legge 18 giugno 2009 n. 69 (vedi la parte relativa al recupero delle spese penali)

SPESE, DIRITTI ED INDENNITA' PER NOTIFICAZIONI PENALI

Tabella dei diritti da recuperarsi in misura fissa per le notificazioni
(D.M 13 novembre 2002 n. 285 pubblicato G.U. 28 dicembre 2002 n. 303)

PROCEDIMENTI DAVANTI AL TRIBUNALE E ALLA CORTE DI ASSISE

<i>Giudizio direttissimo(anche in rito abbreviato)</i>	€ 18,00
<i>Giudizio Abbreviato</i>	
<i>(in seguito a decreto penale opposto, a decreto di giudizio immediato, a decreto di citazione diretta a giudizio)</i>	€ 30,00
<i>Dibattimento</i>	
<i>(in seguito a decreto penale opposto, a decreto di giudizio immediato, a decreto di citazione diretta a giudizio)</i>	€ 27,00
<i>Dibattimento(in seguito a decreto che dispone il giudizio)</i>	€ 30,00
<i>Giudizio Abbreviato (in udienza preliminare)</i>	€ 22,00
<i>Oblazione</i>	€ 22,00
<i>Remissione di Querela (nelle indagini preliminari ed in udienza preliminare)</i>	€ 22,00

<i>Inammissibilità ai sensi dell'art.591, comma 2,c.p.p.</i>	€ 16,00
<i>Appello (decisione in camera di consiglio) e Riesame</i>	€ 16,00
<i>Appello (dibattimento) e revisione</i>	€ 18,00
<i>Cassazione</i>	€ 16,00
<i>Assise:maggiorazioni</i>	€ 16,00

PROCEDIMENTI DAVANTI AL GIUDICE DI PACE

<i>Giudizio a seguito di citazione disposta dalla polizia giudiziaria</i>	€ 24,00
<i>Giudizio a seguito di ricorso immediato al Giudice</i>	€ 16,00
<i>Ricorso al Tribunale monocratico (artt. 31 e 41 Dlvo 274/00)</i>	€ 20,00
<i>Appello al tribunale monocratico</i>	€ 20,00
<i>Corte di Appello: revisione o ricusazione</i>	€ 14,00
<i>Cassazione</i>	€ 16,00

- ai sensi della circolare prot. n (1)128-22-67/2002 del 19.12.2003 in caso di obbligazione nel giudizio penale innanzi al G.d.P l'importo da corrispondere è quello relativo all'introduzione del giudizio

TESTIMONI

La testimonianza nel processo penale è regolata dal libro III , titolo II, Capo I artt. Dal 194 al 207 del codice di procedura penale.

La testimonianza nel processo civile è regolata dal libro II , titolo II, Capo I artt. Dal 244 al 257 del codice di procedura penale.

Ai sensi dell'art.120 cpp non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento i minori di anni 14 e le persone palesemente affette da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti

Ai sensi dell'art.246 cpc non possono intervenire come testimoni le persone che hanno interesse nella causa ,

ai sensi dell'art. 248 cpc i minori di anni 14 possono essere sentiti solo quando la loro audizione è resa necessaria da particolari circostanze. Essi non prestano giuramento.

Nel giudizio penale innanzi al Giudice di Pace ricordiamo che ai sensi dell'articolo 20 legge 274/00 nella citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria se viene chiesto l'esame di testimoni nell'atto devono essere indicate a pena di inammissibilità le circostanze su cui deve vertere l'esame. L'indicazione deve essere fatta, ex art. 21, punto h, anche nel caso di ricorso immediato al giudice.

La testimonianza nel processo penale è obbligatoria, la mancata presentazione all'udienza fissata per l'escussione, se non giustificata da un legittimo impedimento, comporta, ex art. 133 cpp, l'accompagnamento coattivo, e la condanna al pagamento di una somma da € 51 ad € 516a

favore della cassa delle ammende oltre alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa, trovano applicazione gli articoli 46 e 47 delle disp. att. al cpp.

Il provvedimento che dispone l'accompagnamento coattivo è trasmesso, a cura della cancelleria, all'organo che deve provvedere all'esecuzione.

Per la riscossione della pena pecuniaria (codice tributo 741T pena pecuniaria) si rinvia alle modalità di recupero delle spese e condanna in generale, la condanna è revocata con ordinanza dal giudice quando sono ritenute fondate le giustificazioni adottate dall'interessato.

La liquidazione delle indennità spettanti ai testi nel processo civile, penale amministrativo e contabile è oggi regolamentato dal Testo Unico spese di giustizia Titolo VI, articoli dal 45 al 48.

Ai testi escussi a richiesta dell'Ufficio spettano le seguenti indennità, annotando gli importi man mano che si liquidano sul foglio delle notizie ex art. 280 TU, e da liquidare con ordine di pagamento, distinguendo ai fini della liquidazione tra testimoni residenti (art 45 TU) e non residenti (art.46 TU):

a) se residenti nel luogo in cui saranno escussi o ad una distanza non maggiore di Km 2,5 : indennità giornaliera di € 0,36;
*b) ai testimoni non residenti spettano: **indennità giornaliera di € 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio oltre al rimborso delle spese di viaggio**, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzata dall'autorità giudiziaria. Se tali servizi non esistono il rimborso delle spese di viaggio è riferito alla località più vicina per cui esiste il servizio di linea. Spetta inoltre l'**indennità di € 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame** ma solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero oltre a quello di partenza e di ritorno*

Ai testimoni di anni 14 non spetta nessuna indennità l'eventuali rimborsi spettano ai loro accompagnatori se non testimoni.

Ai dipendenti pubblici chiamati come testimoni per fatti attinenti al servizio, spettano le indennità di cui ai punti a e b salvo l'integrazione, sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'amministrazione di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 165 TU “la liquidazione delle spese disciplinate nel presente testo unico è sempre effettuata con ordine di pagamento del funzionario addetto all'Ufficio se non espressamente attribuita al magistrato” pertanto la liquidazione delle indennità ai testi va effettuata dal funzionario addetto al servizio e sono anticipate dallo Stato.

Diversa è invece, sempre nel processo penale, la liquidazione in caso di testi a richiesta di parte, trova infatti applicazione in questo caso l'articolo 199 TU ai sensi del quale : “ le spese di viaggio e indennità spettanti ai testimoni e ai consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel

processo penale sono quantificate dal funzionario addetto all’Ufficio che emette ordine di pagamento a carico della parte che ha richiesto la citazione”

liquidazione dei testimoni citati ad istanza di parte nel processo civile.

Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Civile nota del 3 giugno 2008 senza numero diretta al Capo dell’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia (rif. Prot. n. 3535 del 06/05/08)

Il Tribunale di _____ ha chiesto di conoscere se la quantificazione delle spese da rimborsare ai testimoni citati ad istanza di parte nel processo civile spetti o meno all’ufficio giudiziario.

Riguardo a tale problematica occorre considerare quanto segue.

L’art. 199 del DPR 115/02 pone a carico del funzionario addetto all’ufficio la quantificazione delle spese di viaggio e delle indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale.

Pertanto, nel processo penale, il legislatore ha espressamente previsto l’intervento dello Stato in funzione di garanzia delle parti private anche se le spese non sono anticipate dall’Erario.

Il dettato della richiamata disposizione essendo previsto specificamente per il processo penale deve ritenersi non estensibile al processo civile. Conseguentemente, la mancanza di una disposizione che attribuisca (nel processo civile) al giudice o al “funzionario addetto all’ufficio” l’onere della quantificazione della spesa in argomento porta a ritenerne che la regolazione della medesima deve avvenire, secondo disposizioni di legge (artt. 45-48 DPR 115/02), nell’ambito dei rapporti tra privati (sempre che l’onere sia a carico della parte secondo il principio generale di cui all’art. 8 del DPR 115/2002).

Tale conclusione è confermata, tra l’altro, dall’abrogazione dell’articolo 107 disp. att. Cpc (ad opera dell’art. 299 DPR 115/02) con la quale il legislatore ha inteso ricondurre nel regime privatistico il rapporto tra la parte e il testimone da essa citato nel processo civile.

Rimborso biglietti di viaggio Circolare DAG16/02/2010.0024224.U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., Uff. I “..la liquidazione delle spese deve essere appoggiata a titoli e documenti comprovanti il diritto..omississ..in mancanza del titolo di viaggio, la spesa possa essere rimborsata in via eccezionale sulla base di idonea documentazione quale la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ..resa dal testimone ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000...”

Rimbors biglietti di viaggio Circolare DAG20/07/2011.0101877.U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., Uff. I “..nei casi in cui il teste attesti di avere raggiunto il luogo di udienza con mezzi di trasporto diversi da quelli di linea (specificando il tipo di mezzo) e pertanto non risulti possibile acquisire il titolo di viaggio , si ribadisce che la spesa in questione possa essere ammessa al rimborso , in via eccezionale, in misura pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea come precisato dal ministero dell'Economia e delle finanze..

....Al fine di non gravare economicamente le persone chiamate a comparire innanzi al giudice, per la cui funzione è previsto un mero rimborso del biglietto di viaggio, si ritiene, infine (sempre in via eccezionale ed avendo altresì cura di acquisire le coordinate del conto corrente su cui effettuare l'accredito) che il rimborso del viaggio di ritorno possa avvenire anche sulla base della copia del biglietto, certificata conforme all'originale dal cancelliere all'atto della presentazione dell'istanza di rimborso (se presentata lo stesso giorno di udienza), purché quest'ultima sia corredata degli originali della relata di notifica della citazione testimoniale e dell'attestazione della presenza in udienza..

Spese per l'accompagnamento coattivo dei testimoni. **(Circolare 19 febbraio 2008, n. 25091/U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., Uff. I)**

Alcuni uffici giudiziari ed il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri hanno chiesto chiarimenti in ordine al rimborso delle spese e alla corresponsione delle indennità di trasferta spettanti al personale militare in occasione dell'accompagnamento coattivo dei testimoni disposto dal magistrato ai sensi dell'art. 133 c.p.p..

Già in passato questa Amministrazione ha avuto modo di intervenire sulla problematica annoverando tra le spese di giustizia quelle connesse all'uso di mezzi di trasporto diversi da quelli previsti dalla tariffa penale, purché autorizzati dal magistrato per la necessità di soddisfare esigenze di celerità processuale.

Con l'entrata in vigore delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia la materia è ora disciplinata dagli arti. 43 e 46 del D.P.R. n. 115/2002.

L'art. 46 disciplina il rimborso delle spese spettanti al testimone non residente chiamato a rendere testimonianza innanzi al giudice.

Invece, l'art. 43 della richiamata disposizione legislativa annovera tra le spese di giustizia il trattamento di trasferta di ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria per il compimento di atti, direttamente delegati dal magistrato, fuori dalla sede in cui si svolge il processo.

Riguardo a tale ultima disposizione contenuta nel D.P.R. n. 115/2002, occorre preliminarmente considerare che al punto 6) della circolare 15 marzo 2006 del Dipartimento per gli affari di giustizia avente ad oggetto «razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia» è stato ribadito, in coerenza con gli orientamenti assunti in materia da questa Amministrazione, che la norma di cui al richiamato art. 43 disciplina la spesa relativa ad attività connesse al compimento di atti attribuiti per legge al magistrato e che questi decide di delegare espressamente, sia in via autonoma che di collaborazione, ai predetti ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria. Conseguentemente, spese originate dal compimento di atti che rientrano nelle normali attribuzioni dei soggetti di cui può avvalersi il magistrato, ancorché richiesti dall'Autorità giudiziaria, non possono essere imputate alle spese di giustizia così come le trasferte occasionate da atti assunti di iniziativa o anche da semplici informazioni od indagini non espressamente delegate.

In considerazione di quanto sopra argomentato la scrivente Direzione generale è del parere che, anche in seguito all'entrata in vigore del D.P.R. n. 115/2002, la spesa occorsa per il trasporto coattivo di testimoni attraverso l'utilizzo di mezzi diversi da quelli espressamente previsti dall'art. 46

possa essere considerata alla stregua di una spesa di giustizia straordinaria, se ritenuta indispensabile dal magistrato che procede, e, quindi, liquidata ai sensi dell'art. 70 della richiamata disposizione legislativa.

È inoltre sottointeso che rientrano tra le spese di giustizia quelle occorse per il trasporto coattivo del testimone attraverso l'uso degli ordinari mezzi di trasporto previsti dal citato art. 46.

Per quanto riguarda, invece, il rimborso delle spese e le indennità spettanti al personale militare che ha provveduto all'accompagnamento coattivo, la Scrivente ritiene che tali spese siano da ritenersi a carico dell'Amministrazione di appartenenza in quanto connesse allo svolgimento di attività che rientrano nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali; ciò benché l'accompagnamento sia stato ordinato da un giudice.

Resta salva, ad ogni modo, la facoltà del giudice di porre le spese a carico del soggetto che le ha provocate a causa della mancata comparizione secondo il disposto dell'art. 133 e.p.p..

Circolare del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., Uff. IDAG25/07/2011.010094.U Oggetto: Ufficiali di polizia giudiziaria delegati ad espletare attività di indagine dai Pubblici Ministeri non autorizzati all'uso del mezzo proprio. Misurazione del tempo di viaggio e rimborso forfettario.

Alcuni uffici giudiziari hanno chiesto direttive in merito al rimborso delle spese di viaggio ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria - inviati in trasferta per il compimento di atti processuali (fuori dalla sede in cui si svolge il procedimento), direttamente delegati dal magistrato ai sensi dell'alt. 43 del DPR 115/02 - in presenza di provvedimenti regionali che garantiscono la libera circolazione delle forze di polizia.

Sul punto occorre tener presente che alcune regioni hanno emanato provvedimenti normativi che garantiscono, per motivi di servizio, la libera circolazione di ufficiali ed agenti delle forze dell'ordine i quali, pertanto, possono spostarsi fruendo dell'uso gratuito di mezza di trasporto pubblico.

Nel contempo la legislazione di settore che regola il trattamento di trasferta del personale appartenente alle forze di polizia (art. 36, comma 1, del DPR n. 51/2009) prevede che al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell'amministrazione senza la prevista autorizzazione, è rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario.

Ciò posto, al fine di conseguire risparmi di spesa, si invitano gli Uffici giudiziari presenti nei territori ove è garantita (per motivi di servizio) la libera circolazione del personale delle forze di polizia, a voler sensibilizzare il personale della polizia giudiziaria delegato al compimento di atti processuali, di avvalersi, compatibilmente con lo svolgimento degli stessi, delle predette favorevoli iniziative.

Ad ogni modo, al fine di certificare il diritto al rimborso di eventuali spese di viaggio non documentate (il cui rimborso è previsto dalla normativa di settore) si ritiene, considerata anche la circostanza che alcune regioni hanno emanato provvedimenti che garantiscono la libera circolazione delle forze di polizia, che il personale in questione provveda a corredare la richiesta di liquidazione del trattamento di trasferta con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante di non aver utilizzato, ovvero di non aver potuto utilizzare in relazione all'attività delegata, mezzi di trasporto gratuiti.

Domanda di liquidazione e decadenza

ART. 71 (Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni,ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte)

1. *Le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, le indennità e le spese di viaggio per trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo di cui al titolo V della parte II, e le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità competente ai sensi degli articoli 165 e 168.*
2. *La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato.*
3. *In caso di pagamento in contanti l'importo deve essere incassato, a pena di decadenza, entro duecento giorni dalla ricezione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 177.*

TESTIMONIANZA SCRITTA

(ARTT. 46 E 52 LEGGE 18 GIUGNO 2009 N 69)

con D.M. Giustizia 17 febbraio 2010, in G.U n49 del 1U n49 del 1 marzo 2010

Al libro secondo, titolo I, capo II, sezione III, paragrafo 8, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 257 è aggiunto il seguente:

«Art. 257-bis. - (*Testimonianza scritta*). - Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l'assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.

Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.

Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.

Quando il testimone si avvale della facoltà d'astensione di cui all'articolo 249, ha l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione. Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma. Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma. Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato».

Dopo l'articolo 103 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 103-bis. - (*Modello di testimonianza*).

La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, (**Decreto 17 aprile 2010 pubblicato nella G.U. 49 del 1 marzo 2010**) che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello.

Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre all'indicazione del procedimento e dell'ordinanza di ammissione da parte del giudice precedente, idonei spazi per l'inserimento delle complete generalità del testimone, dell'indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico. Deve altresì contenere l'ammonimento del testimone ai sensi dell'articolo 251 del codice e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, oltre all'avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonché le richieste di cui all'articolo 252, primo comma, del codice, ivi compresa l'indicazione di eventuali rapporti personali con le parti, e la trascrizione dei quesiti ammessi, con l'avvertenza che il testimone deve rendere risposte specifiche e pertinenti a ciascuna domanda e deve altresì precisare se ha avuto conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in modo diretto o indiretto.

Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone.

Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L'autentica delle sottoscrizioni è in ogni caso gratuita nonché esente dall'imposta di bollo e da ogni diritto».

Indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari e degli esperti componenti uffici giudiziari civili e penali

L'articolo 64 t.u dispone relativamente alle indennità dei magistrati onorari

Per Giudici di Pace, premesso che NON possono superare i 72.000 € lordi annui (ex legge 4/2001), sono previste le seguenti indennità :

€ 36,15 per udienza civile e/o penale (per un massimo di 110 udienze annue),

€ 56,81 per ogni sentenza, conciliata e/o atto definitivo del procedimento,

€ 10,33 per ogni decreto ingiuntivo,

€ 10,33 per ogni rigetto, motivata, di domanda ingiunzione,

€ 10,33 per ogni ordinanza ingiuntiva (art. 186 ter cpc)

€ 36,15 per l'attività di apposizione dei sigilli per ogni decreto ingiuntivo,

€ 10,33 per ogni decreto di archiviazione,

€ 10,33 per ogni ordinanza che dichiara l'incompetenza,

€ 10,33 per ogni provvedimento con il quale si dichiara il ricorso infondato o inammissibile disponendo la trasmissione degli atti al PM ,

€ 10,33 per ogni decreto e ordinanza nel procedimento di esecuzione, per ogni provvedimento di modifica alle modalità di esecuzione delle pene semidetentive per ogni ordinanza di trasmissione atti al PM per ulteriori indagini, per ogni decreto, o provvedimento di rigetto, di sequestro preventivo e conservativo, su ogni decisione sull'opposizione al decreto del PM che dispone, o respinge, la restituzione delle cose sequestrate, per ogni decisione sulla richiesta di riapertura indagini,su ogni autorizzazione, o rigetto, a disporre operazioni di intercettazione telefoniche, telematiche, informatiche,

€ 20,00 per ogni udienza di convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera dello straniero,

€ 20,00 per ogni udienza di convalida del decreto di trattenimento dello straniero,

€ 10,00 per ogni provvedimento di convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera dello straniero,

€ 10,00 per ogni provvedimento di convalida del decreto di trattenimento dello straniero,

€ 10,00 per ogni provvedimento di convalida o di rigetto del ricorso al decreto di espulsione dello straniero, indennità mensile di € 258,23 ex L. 4/2001,

per i giudici di pace coordinatori indennità mensile che varia al variare del numero dei giudici in servizio e precisamente fino a 5 giudici 129,11 €, da 6 a 10 € 206,58, da 11 a 20 € 309,57, oltre i 20 € 387,34

Per i **GOA** indennità di funzione mensile di € 860,76 più indennità di sentenza di € 129,11 , il tutto ridotto del 50% se titolari di reddito superiore ad € 258228 lorde mensili. Oltre trattenute

Con nota Ministero della Giustizia del 18.10.2005 si è richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n 220 del 6 giugno 2005 che ha dichiarato incostituzionale l'art. 8, comma 3, legge 276/1997 nella parte in cui prevedeva la riduzione del 50 % delle indennità fissa se titolari di reddito superiore agli € 2582,28.

Per i **GOT e Vice Procuratori onorari** indennità di udienza di € 98,13. oltre trattenute

L'art. 65 t.u dispone relativamente alle indennità dei giudici popolari nei collegi di assise

L'art. 66 t.u dispone relativamente alle indennità esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori

L'art. 67 t.u dispone relativamente alle indennità esperti tribunali di sorveglianza

L'art. 68 t.u dispone relativamente alle indennità esperti delle sezioni agrarie (assurdo 1,5 € ad udienza)

La gestione dei pagamenti spettanti al personale della magistratura onoraria, web "Giudicinet", è disciplinato dal provvedimento del Ministero dell'Economia e Finanza n 15/2007 del 7 febbraio 2007

Ai sensi della **nota DAG.02/11/2006.114419.U per il pagamento, ai giudici di pace, dei procedimenti definiti o cancellati dal ruolo** si chiarisce che il processo non può considerarsi definito fino a quando non viene depositato il provvedimento che lo conclude

Ai sensi della **risoluzione n 363/E agenzia delle entrate del 11.12.2007** le indennità percepite dai giudici onorari che prestano opera in uno studio associato o di una associazione professionale rientrano nell'ambito del reddito di lavoro autonomo

Ai sensi della **nota DAG.10/10/2008.0132171.U min. Giust. Dir. Gen. Aff. Civili** il diritto alle indennità si prescrive in dieci anni

Ai sensi della **nota 14 marzo 2005 n 1/3422/U/44 min. Giust. Dir. Gen. Aff. Civili ai giudici onorari è dovuto l'indennità di udienza direttissima anche nel caso in cui questa non venga celebrata per mancanza degli imputati**

Ai sensi della **nota 9 giugno 2004 min. Giust. Dir. Gen. Aff. Civili** non è dovuta nessuna indennità per il decreto di archiviazione contro ignoti previsto dall'art. 17 comma 5 dlvo 274/00 e succ, mod,

Giudici di pace – Modalità di recupero di somme liquidate in eccesso.

(Circolare 29 luglio 2004, n. 1491/U/04 del Min. Giustizia, Dip. Atf. Giustizia)

in ordine alle modalità di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte.. si rileva che tutte le indennità indebitamente corrisposte devono essere recuperate trattenendo l'ammontare lordo da eventuali compensi (lordo) che saranno, comunque, corrisposti nel corso «dell'onorario rapporto di lavoro». Infatti, il recupero operato al lordo delle ritenute riduce l'imponibile fiscale determinando indirettamente un rimborso dell'imposta già pagata dall'interessato. Di conseguenza, tale procedura, è da ritenersi la più idonea ai fini del recupero delle somme indebitamente erogate, anche se corrisposte in anni precedenti.

Nell'ipotesi in cui il magistrato onorario non sia più in servizio, l'ufficio che ha disposto il pagamento, provvedere a notificare, al percettore della somma, l'invito al pagamento dell'importo dovuto con espressa avvertenza che in caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni si procederà all'iscrizione a ruolo. Il versamento dovrà essere effettuato presso ogni sezione di Tesoreria provinciale dello Stato sul capitolo 3530 (conto entrate eventuali), capo XI, di questa Amministrazione, con l'indicazione della relativa causale. In alternativa, e solo in caso di difficoltà ad effettuare il versamento direttamente presso la Banca d'Italia, lo stesso potrà essere effettuato presso l'ufficio postale sul conto corrente postale intestato alla locale sezione di Tesoreria provinciale, avendo particolare cura di indicare nella causale il capitolo di bilancio sul quale dovranno affluire le somme (capitolo 3530, conto entrate eventuali, capo XI, Ministero della giustizia). A tal fine si allega l'elenco dei conti correnti postali delle singole sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato.

Trascorsi dieci giorni dal termine fissato per l'adempimento senza che il debitore abbia depositato la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento, l'ufficio che ha disposto il pagamento deve provvedere all'iscrizione a ruolo della somma per il recupero coattivo ex art. 187 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (d.p.r. 115/2002).

Qualora poi il recupero coattivo risultasse infruttuoso dovrà essere informata tempestivamente la competente Procura regionale della Corte dei Conti per gli adempimenti di competenza.

Doppia indennità di udienza per i giudici onorari di Tribunale e vice procuratori onorari – l'articolo 3-bis del decreto legge 2.10.2008 n. 151 convertito con legge 28 novembre 2008 n 186 riconosce, abrogando la precedente disciplina, una ulteriore indennità ove il complessivo impegno lavorativo superi le cinque ore.

In materia di doppia indennità si segnalano le note ministeriali DAG.04/09/2008.0113877.U, DAG14/11/2008.0150017.U,DAG26/01/2009.0011527.U,DAG09/04/2009.0051803.U,DAG.25/06/2009.0086194.U

Ai sensi della circolare DAG 20/10/2010.0134869.U **nel caso in cui un giudice onorario di tribunale abbia trattato oltre che i propri procedimenti anche quelli di altro giudice titolare di diverso autonomo ruolo** non spettano due indennità essendo a seguito della normativa di riferimento l'indennità di udienze collegata all'orario (cinque ore) superato il quale si ha diritto ad ulteriore pagamento a prescindere dei ruoli trattati

Ai sensi della circolare DAG 01/12/2010.0157770.U al **giudice onorario di tribunale che abbia coadiuvato il giudice togato** spetta l'indennità di udienza

Ai sensi della ***nota 11.10.2007 min. Giust. Dir. Gen. Aff. Civili*** non è dovuto nessun rimborso spese di viaggio per i magistrati onorari assegnati, per previsione tabellare, alle sezioni distaccate, spetta per le sedi in cui si è chiamati a svolgere "temporaneamente" le proprie funzioni. (vedi anche ***nota DG del 29.1.2008 e nota*** prot. 8/2393/118/97 del 1.7.1997)

Ai sensi della ***nota 29.12.2004 min. Giust. Dir. Gen. Aff. Civili*** il giudice di pace a cui è affidata la reggenza di altro ufficio può superare il limite di 110 udienze fermo restando il limite di indennità lordo annuo (confermato con circolare min. giust DAG23/03/2011.0041041.U)

Ai sensi della ***nota 23.4.2007 min. Giust. Dir. Gen. Aff. Civili*** il giudice di pace a cui è assegnato oltre al proprio il ruolo di un altro giudice non confermato non può superare il limite di indennità lordo di € 72.000,00 annuo (confermato con circolare min. giust DAG23/03/2011.0041041.U)

Ai sensi della ***nota DAG 25.6.2007.0084201.U min. Giust. Dir. Gen. Aff. Civili*** il giudice di pace a cui è affidata la reggenza di altro ufficio ha diritto al pagamento della doppia indennità di reggenza

Ai sensi della ***nota DAG 12.11.2008.0148464.U min. Giust. Dir. Gen. Aff. Civili*** per il giudice di pace non è previsto un diritto alle ferie

Ai sensi della ***nota prot.1/13150/U/44/SC del 7.12.2004 min. Giust. Dir. Gen. Aff. Civili*** al giudice di pace spettano le indennità per le sentenze depositate oltre il termine di cessazione dell'incarico

COPIA, CERTIFICATO E ATTESTAZIONE NEL PROCESSO PENALE, CIVILE, AMMINISTRATIVO E CONTABILE

Per **Copia** si intende la riproduzione parziale o totale di atti, documenti e registri dichiarata conforme all'originale da colui che l'ha rilasciata.

La dichiarazione di autenticità della copia di un documento consiste nell'attestazione, da parte di un Pubblico Ufficiale che la copia presentata è conforme al documento originale.

L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale che ha emesso il documento o presso il quale lo stesso è depositato o al quale deve essere presentato, nonché da un notaio, cancelliere (per le qualifiche competenti al rilascio vedi seguito), segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco.

La dichiarazione di autenticità viene apposta in calce alla copia e reca, o per lo meno dovrebbe recare cosa che per prassi non avviene nelle cancellerie, le seguenti indicazioni: la dichiarazione di conformità da parte del Pubblico Ufficiale, il numero di fogli di cui è composta la copia, l'uso al quale è destinata, l'eventuale norma di esenzione dal bollo, la data ed il luogo dell'autenticazione , il nome il cognome e la qualifica rivestita dal pubblico ufficiale che appone la propria firma per esteso, il timbro dell'ufficio.

Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli, il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.

Le copie informi non hanno alcun valore probatorio, le copie autentiche di atti pubblici hanno lo stesso valore documentale dell'originale, cioè fanno piena prova fino a querela di falso, e possono essere prodotte in luogo dell'originale, quando siano in regola con le disposizioni fiscali e siano state rilasciate da pubblici ufficiali autorizzati al rilascio.

In mancanza di uno dei requisiti previsti, le copie non hanno una efficacia piena, ma costituiscono un principio di prova per iscritto (art. 2717c.c.).

Per ***CERTIFICATO*** si intende l'attestazione scritta, anche su moduli preordinati di dati o elementi risultanti da registri o documenti ufficiali delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Se il contenuto di queste attestazioni può essere desunto da atti o sentenze, il cancelliere non deve rilasciare alcun certificato, e la parte dovrà chiedere copia integrale o parziale dell'atto o della sentenza (nota Min. G.G. Aff. Civ. n° 4/1938/61 del 14/01/69).

L'***ATTESTATO*** è un documento nel quale il pubblico ufficiale dichiara l'esistenza di situazioni giuridicamente rilevanti, desunte da altri atti.

Spesso i termini certificato o attestato vengono, pur non corrispondendo al vero, utilizzati come se avessero lo stesso significato.

Il certificato è invece un'attestazione originale di verità o scienza, indipendentemente da altri atti pubblici, con una efficacia meramente dichiarativa ad esempio il certificato del casellario è un attestato di quanto è contenuto nelle schede del casellario.

Negli uffici Giudiziari assume forte rilevanza il rilascio delle ***CPIE SPEDITE IN FORMA ESECUTIVA***

Per ***COPIA ESECUTIVA*** si intende la copia autentica alla cui spedizione è obbligato, nelle ipotesi previste dalla legge, il funzionario addetto all'Ufficio (cancelliere, funzionario giudiziario, direttore amministrativo) che oltre alla certificazione di conformità, portano la speciale formula prevista dal terzo comma dell'art. 475 c.p.c..

Il titolo esecutivo è posto a base della procedura esecutiva da qui deriva la particolare cautela dettata nel rilascio della formula esecutiva.

Pur restando di massima responsabile la parte che ne ha fatto un uso improprio o illegittimo, (vedi circolari ministeriali pagine che seguono ai sensi delle quali il funzionario addetto al servizio se richiesto non può esimersi dal rilascio alla parte di copia esecutiva di un titolo che per i suoi caratteri strutturali può avere efficacia e si presenti esteriormente perfetto) è necessario che il funzionario si attenga alle disposizioni che lo riguardano e che gli vietano di rilasciare ulteriori copie se non dietro specifica autorizzazione del capo dell'ufficio (rilasciata a richiesta motivata dalla parte interessata).

Da qui l'importanza e l'obbligo di annotare sull'originale la circostanza del rilascio a favore di una determinata parte della prima copia in forma esecutiva.

Ai sensi dell'articolo 283 cpc la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti quindi anche se non contengono in dispositivo la clausola sulla provvisoria esecutorietà, devono, se richieste, essere rilasciate in copia munita di formula esecutiva.

L'apposizione della formula esecutiva avviene non sull'originale ma sulla prima copia da consegnare alla parte interessata assieme ad altre copie dichiarate conformi alla prima e che dovranno essere utilizzate materialmente dalla parte ai fini di preannunciare l'intenzione di procedere ad esecuzione forzata, mediante notificazione del titolo.

DA RICORDARE che gli atti penali non pubblici di diritto e come tali esenti da registrazione, ma le sentenze che contengono condanna al pagamento di una provvisionale o condanna al risarcimento del danno, vanno soggette a registrazione in termine fisso.

Il potere delle parti di un procedimento civile di chiedere copie degli atti processuali non è subordinato ad alcun controllo da parte del giudice, contrariamente a quanto avviene per il rilascio di certificati e copie nel procedimento penale.

Nell'ipotesi in questione la legge distingue tra gli aventi diritto (art. 43 disp.att.cp.p.) dai soggetti interessati (art.116 c.p.p.) per i quali è prevista una domanda scritta e l'autorizzazione del giudice.

Infatti l'art. 76 disp.att.c.p.c. dispone che le parti o i loro difensori, possono esaminare gli atti ed i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio ed in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dal cancelliere, osservando le disposizioni di legge sul bollo.

Il funzionario oltre ad essere penalmente imputabile di rifiuto od omissione di atti d'ufficio, risponde in sede disciplinare per ogni accertato caso di negligenza o colpa, nonché in sede civile, nel caso di compimento di un atto nullo con dolo o colpa grave (art.60 c.p.c.); nell'ipotesi di rifiuto o ritardo oltre il termine fissatogli per l'adempimento, nel compimento dell'atto, rilascio di copie o certificati.

Un particolare tipo di responsabilità è previsto dall'art. 24 R.D. 9/02/1896 n.25, consistente nell'obbligo per il funzionario che ha rilasciato copie irregolari i poco leggibili di rinnovarle a proprie spese.

Non possono essere rilasciate copie:

1. di documenti sequestrati senza la preventiva autorizzazione del magistrato
2. copie di documento impugnato di falso
3. ulteriori copie in forma esecutiva, senza specifica autorizzazione
4. alcuna copia di atto registrato a debito se non previo pagamento dell'imposta dovuta
5. copie ed estratti di atti soggetti a registrazione se non ancora registrati, salvo, ai sensi art. 66 D.P.R. n. 131/198 :

- ✓ originali, sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali per la prosecuzione del giudizio
- ✓ atti richiesti d'ufficio ai fini di un procedimento giurisdizionale
- ✓ copie di atti necessari per la trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari
- ✓ copie di atti occorrenti per l'omologa o l'approvazione
 - ✓ copie che il pubblico ufficiale detentore è tenuto a depositare per legge presso pubblici uffici
- ✓ copie necessarie per l'esercizio dell'azione esecutiva

NORMATIVA

la normativa previgente – decreto legislativo 9/4/1948 n 486 (per come modificato dalle leggi 9/4/1953 n 226, 17/2/1958 n 59, 28/7/1960 n 777 e 16/7/1962 n 922), D.M. 27/2/1958 8 approvazione modello registri proventi di cancelleria), legge 25/11/1971 n 1041, DPR 18/12/1972 n 1095, legge 15/12/1973 n 734, legge 24/12/1976 n 900 (tabella A), legge 6/4/1984 n. 5 (tabella A), legge 21/2/1989 n 99, legge 10/10/1996 n 525 – in materia di diritti di copie e di certificazione di conformità di atti civili, penali e amministrativi rilasciate dalle cancellerie e segreterie giudiziarie, è stata interamente rimodulata e/o modificata dalle disposizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n 115 articoli. 40, 196, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 285, 286

in materia di copie trova applicazione quanto previsto dagli articoli 2715, 2716, 2717, 2718, 2719 codice civile dagli articoli 475, 476, 743, 744, 745, 746 codice di procedura civile, dagli articoli 98, 100, 137, 153, 154 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, dagli articoli 477, 478, 479, 480, 482, 492 del codice penale, dagli articoli 116, 117, 118, 234, 243, 258, 260, 268 del codice di procedura penale, dagli articoli 40, 42, 43, 54, 76, 164 disposizioni di attuazione codice di procedura penale

Normativa civile:

art. 2714 codice civile

Copie di atti pubblici.

Le copie di atti pubblici [2699] spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati fanno fede come l'originale [2716; c.p.c. 212]

La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici originali, spedite da depositari pubblici di esse, a ciò autorizzati [c.p.c. 743]

art. 2715 codice civile

Copie di scritture private originali depositate.

Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati [c.p.c. 743] hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte [27162; c.p.c. 212']

art. 2719 codice civile

Copie fotografiche di scritture.

Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta [2712; c.p.c. 212', 215]

Art 46 disp. attuazione codice civile

Tutti gli atti della procedura della tutela, compresi l'inventario i conti annuali e il conto finale, sono esenti da tasse di bollo e di registro

Art 46-bis disp. attuazione codice civile

Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti al titolo XII del libro primo del codice (amministrazione di sostegno, dell'interdizione, della riabilitazione e della incapacità naturale) non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato...

art. 475 codice di procedura civile

Spedizione in forma esecutiva.

Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti.

La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita.

La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione «Repubblica Italiana – In nome della legge» e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula:

«Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziali che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti».

art. 476 codice di procedura civile

Altre copie in forma esecutiva

Non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte

Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata, in caso di provvedimento con ricorso al capo dell'ufficio che lo ha pronunciato, e negli altri casi al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l'atto fu formato.

Sull'istanza si provvede con decreto

Il cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale che contravviene alle disposizioni del presente articolo è condannato a una pena pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000, con decreto del capo dell'ufficio o del presidente a norma del secondo comma

art. 743 codice di procedura civile

Copie degli atti.

Qualunque depositario pubblico, autorizzato a spedire copia degli atti che detiene, deve rilasciarne copia autentica [c.c. 2714, 2715], ancorché l'istante o i suoi autori non siano stati parte nell'atto, sotto pena dei danni e delle spese, salve le disposizioni speciali della legge sulle tasse di registro e bollo

art. 744 codice di procedura civile

Copie o estratti da pubblici registri.

I cancellieri e i depositali di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziali da essi detenuti, sotto pena dei danni e delle spese

art. 745 codice di procedura civile

Rifiuto o ritardo nel rilascio

Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei cancellieri o dei depositali di cui all'articolo precedente, l'istante può ricorrere al giudice di pace al presidente del tribunale o della corte presso cui il cancelliere o depositario esercita le sue funzioni.

Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei pubblici depositari di cui all'articolo 743, l'istante può ricorrere al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni.

Il presidente o il giudice di pace provvede con decreto, sentito il pubblico ufficiale.

art. 100 disp. att. Codice di procedura civile

Copia del documento impugnato

il cancelliere non può rilasciare copia del documento impugnato di falso che si trova depositato in cancelleria senza l'autorizzazione del giudice istruttore.

L'autorizzazione è data con decreto.

art. 153 disp. att. codice di procedura civile

Rilascio del titolo esecutivo.

Il cancelliere rilascia la copia in forma esecutiva a norma dell'articolo 475 del Codice quando la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetto.

La copia deve essere munita del sigillo della cancelleria.

art. 154 disp. att. codice di procedura civile

Procedimento per indebito rilascio di copie esecutive.

Il capo dell'ufficio giudiziario competente, a norma dell'articolo 476 del Codice, a conoscere delle contravvenzioni per rilascio indebito di copie in forma esecutiva, contesta all'inculpato l'addebito, a mezzo di atto notificato a cura del cancelliere, e lo invita a presentare per iscritto le sue difese nel termine di cinque giorni.

Negli uffici in cui vi è un solo cancelliere l'atto contenente l'addebito è comunicato a lui direttamente dal capo dell'ufficio.

Il decreto di condanna di cui all'articolo 476 ultimo comma del Codice costituisce titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria a cura del cancelliere.

Normativa penale :

art. 112 codice di procedura penale

Surrogazione di copie agli originali mancanti

1. *Salvo che la legge disponga altrimenti, quando l'originale di una sentenza o di un altro atto del procedimento, del quale occorre fare uso, è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, la copia autentica ha valore di originale ed è posta nel luogo in cui l'originale dovrebbe trovarsi.*
2. *A tal fine, il presidente della corte o del tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto a chi detiene la copia di consegnarla alla cancelleria, salvo il diritto del detentore di avere gratuitamente un'altra copia autentica.*

art. 116 codice di procedura penale

Copie, estratti e certificati

1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti.

2. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza .

3. Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall'articolo 114.

3bis. Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all'autorità giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di attestazione dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia

art. 258 codice di procedura penale

Copie dei documenti sequestrati

1. L'autorità giudiziaria può fare estrarre copia degli atti e dei documenti sequestrati, restituendo gli originali, e, quando il sequestro di questi è mantenuto, può autorizzare la cancelleria o la segreteria a rilasciare gratuitamente copia autentica a coloro che li detenevano legittimamente .

2. I pubblici ufficiali possono rilasciare copie, estratti o certificati dei documenti loro restituiti dall'autorità giudiziaria in originale o in copia, ma devono fare menzione in tali copie, estratti o certificati del sequestro esistente.

3. In ogni caso la persona o l'ufficio presso cui fu eseguito il sequestro ha diritto di avere copia del verbale dell'avvenuto sequestro.

4. Se il documento sequestrato fa parte di un volume o di un registro da cui non possa essere separato e l'autorità giudiziaria non ritiene di farne estrarre copia, l'intero volume o registro rimane in deposito giudiziario. Il pubblico ufficiale addetto, con l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, rilascia agli interessati che li richiedono copie, estratti o certificati delle parti del volume o del registro non soggette al sequestro, facendo menzione del sequestro parziale nelle copie, negli estratti e nei certificati.

art. 40 disp. att. codice di procedura penale

Copia dell'atto che surroga l'originale mancante.

Nel caso previsto dall'articolo 112 comma 1 del codice, la cancelleria attesta sulla copia autentica dell'atto che si tratta di copia che tiene luogo, ad ogni effetto, dell'originale distrutto, smarrito o sottratto.

art. 41 disp. att. codice di procedura penale

Atto ricostituito.

Quando si procede a norma dell'articolo 113 commi 1 e 2 del codice, sull'atto ricostituito sono indicati gli estremi dell'ordinanza che ha disposto la ricostituzione.

art. 42 disp. att. codice di procedura penale

Trasmissione a distanza di copia di atti.

Il rilascio di copie di atti del procedimento, nei casi previsti dalla legge, può avvenire mediante la trasmissione a distanza con mezzi tecnici idonei, previo accertamento della legittimazione del richiedente. In tal caso l'ufficio presso il quale l'atto si trova attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.

art. 43 disp. att. codice di procedura penale.

Autorizzazione al rilascio di copia di atti.

L'autorizzazione prevista dall'articolo 116 comma 2 del codice non è richiesta nei casi in cui è riconosciuto espressamente al richiedente il diritto al rilascio di copie, estratti o certificati di atti.

art. 54 disp. att. codice di procedura penale

Copie degli atti da notificare.

1. Quando l'atto da notificare viene trasmesso all'ufficiale giudiziario, questi deve formarne un numero di copie uguali a quello dei destinatari della notificazione.

2. Tengono luogo dell'originale le copie, trasmesse con mezzi tecnici idonei, quando l'ufficio che ha emesso l'atto attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.

3. Quando la notificazione viene eseguita a mezzo della polizia giudiziaria, l'atto è trasmesso all'ufficio di polizia competente per territorio con numero di copie uguale a quello dei destinatari della notificazione

Normativa del testo Unico Spese di Giustizia:

art. 40 T.U. (Determinazione di nuovi supporti e degli importi)

Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati, anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici, il diritto di copia e il diritto di certificato e ne sono individuati gli importi sulla base dei costi del servizio e dei costi per l'incasso dei diritti.

art. 196 T.U. (Determinazione delle modalità di pagamento)

Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di pagamento, anche con riferimento all'estensione dei collegamenti telematici, del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile

art. 267 T.U.(Diritto di copia senza certificazione di conformità)

Per il rilascio di copie di documenti senza certificazione di conformità, è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 6 del presente testo unico.

art. 268 T.U. (Diritto di copia autentica)

Per il rilascio di copie autentiche di documenti è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 7 del presente testo unico.

art. 269 T.U.(Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo)

1 . Per il rilascio di copie di documenti su supporto diverso da quello cartaceo è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo

art. 270 T.U.(Copia urgente su supporto cartaceo)

1. Per il rilascio entro due giorni di copie su supporto cartaceo, senza e con certificazione di conformità, il diritto dovuto è triplicato.

art. 271T.U.(Diritti di copia per i processi dinanzi al giudice di pace)

Nei processi dinanzi al giudice di pace tutti i diritti di copia sono ridotti alla metà.

art. 272 T.U. Diritto di copia ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e dell'articolo 137 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368)

1. Il diritto dovuto per le copie ai sensi dell'articolo 164, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e dell'articolo 137, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, è triplicato.

2. Se il diritto di copia non è pagato spontaneamente dall' impugnante, il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni della parte VII, e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.

art. 273 T.U. Diritto di certificato nel processo civile e penale

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto all'articolo 40, il diritto di certificato è così regolato:

a) per ogni certificato richiesto dalle parti, compreso il certificato del casellario giudiziale, quello dei carichi pendenti e quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, è dovuto un diritto pari a euro 3,10;

b) per il certificato del casellario giudiziale, per quello dei carichi pendenti e per quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, se si richiede il rilascio immediato e si ottiene il certificato nel medesimo giorno della richiesta, è dovuto un ulteriore diritto di euro3,10.

art. 285 T.U. (Modalità di pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile)

1. Il pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile è effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo.

2. Per le spese relative alle notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, la parte applicale marche sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto equipollente, di cui all'articolo 165 del codice di procedura civile.
3. Per il diritto di copia e per il diritto di certificato la marca si applica sull'originale o sull'istanza.
4. Il funzionario addetto all'ufficio annulla mediante il timbro a secco dell'ufficio le marche, attesta l'avvenuto pagamento sulla copia o sul certificato, rifiuta di ricevere gli atti, di rilasciare la copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito.

art. 286 T.U. (Modalità di pagamento della copia su compact disk)

Per la copia su compact disk il diritto è corrisposto con le modalità previste per il pagamento del contributo unificato.

DIRITTI DI COPIA E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Ai sensi della Circolare Ministero della Giustizia 8 marzo 2006 – misure organizzative del diritto di accesso- pubblicata in Gazzetta Ufficiale n 86 del 12 aprile 2006:

Il rilascio di copia dei documenti è subordinato al pagamento del costo di riproduzione secondo quanto disposto dalle delibere del consiglio di amministrazione di questo Ministero del 24 giugno 1994 e del consiglio di amministrazione degli archivi notarili dell'8 novembre 1994 e in conformità alla nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 1993 prot. n UCA/27720/928/46 all'importo fisso di euro 0,52 per il rilascio da una a due copie, di euro 1,04 da tre a quattro copie e così di seguito.

Le somme dovute vengono corrisposte mediante applicazione di marche da bollo su ogni facciata da annullarsi con il datario a cura dell'ufficio ricevente

I DIRITTI DI COPIA E IL GRATUITO PATROCINIO

Processo Penale

Ai sensi dell'art. 107(L)sono spese gratuite le copie degli atti processuali quando sono necessarie per l'esercizio della difesa

Processo Civile

Ai sensi dell'art. 131(L) sono spese prenotate a debito..... i diritti di copia

Processo in cui è parte l'amministrazione pubblica

L'art. 158(L) distingue tra spese prenotate e spese anticipate stranamente i diritti di copia non sono previsti in nessuna delle due categorie

La "dimenticanza" è stata provvisoriamente sanata dalla circolare DAG.18/01/2008.0007601 Ministero della Giustizia – Direzione generale Giustizia Civile- Ufficio I ai sensi della quale "L'art. 158 DPR 115/02 nell'effettuare la ricognizione delle voci di spesa nei processi in cui è parte l'amministrazione pubblica ammessa al beneficio, ha omesso il diritto di copia.....si ritiene possa applicarsi l'istituto della prenotazione a debito anche alla spesa per il rilascio delle copie.."

I DIRITTI DI COPIA E IL PATROCINO EX ART. 44 R.D. 1611/1933

A parere dello scrivente si pagano i diritti di copia

si riporta l'ordine di servizio trasmesso al ministero della Giustizia e all'Ispettorato Generale.

Nelle more della risposta l'assistito dell'Avvocatura Generale dello Stato ha pagato i diritti di copia.

Ad oggi nessuna risposta da parte del Ministero e/o dell'Ispettorato generale

TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

Ordine di servizio n 7/2009

Oggetto:procedimento penale. Imputato ammesso al patrocinio dell'Avvocatura Generale dello stato. Copie atti. Pagamento Diritti.

Con richiesta del 20 febbraio 2009 l'avvocatura Distrettuale dello Stato nell'interesse del signor _____ ha chiesto il rilascio di copie di tutta la documentazione relativa al procedimento penale n. ____/2008 notizie di reato e n ____/08 GIP

Lo scrivente è stato investito della questione circa la gratuità o l'eventuale prenotazione a debito dei relativi diritti di copia

nel premettere

- da ricerche effettuate, nessun orientamento ministeriale è stato rinvenuto nella materia di cui in oggetto;

- in materia penale vige e x articolo 691 c.p.p. il principio dell'anticipazione delle spese ad "eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private non ammesse al patrocinio statale dei non abbienti";

- in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, ai sensi dell'art. 107 DPR n. 115/02, "sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa" mentre nel processo civile i diritti di copia rientrano, ai sensi dell'articolo 131 DPR n. 115/02, tra "le spese prenotate a debito"

- ai sensi dell'art. 158 DPR n 115/02 “ *nel processo in cui è parte l'Amministrazione Pubblica* “alcune spese sono prenotate a debito altre sono anticipate dall'erario. I diritti di copia non risultano, dall'articolo 158 rientranti né tra le spese anticipate dall'erario né tra quelle prenotate a debito.

- ai sensi dell'art. 44 R.D. 30 ottobre 1933 n 1611 “ *l'avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa degli impiegati e agenti delle Amministrazioni dello stato o degli enti di cui all'art. 43 nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio, qualora le amministrazioni o gli enti ne facciano richiesta, e l'avvocato generale dello stato ne riconosca l'opportunità*”

- in materia di copie e certificazioni la normativa previgente – decreto legislativo 9/4/1948 n 486 (per come modificato dalle leggi 9/4/1953 n 226, 17/2/1958 n 59, 28/7/1960 n 777 e 16/7/1962 n 922), D.M. 27/2/1958 8 approvazione modello registri proventi di cancelleria), legge 25/11/1971 n 1041, DPR 18/12/1972 n 1095, legge 15/12/1973 n 734, legge 24/12/1976 n 900 (tabella A), legge 6/4/1984 n. 5 (tabella A), legge 21/2/1989 n 99, legge 10/10/1996 n 525 – in materia di diritti di copie e di certificazione di conformità di atti civili, penali e amministrativi rilasciate dalle cancellerie e segreterie giudiziarie, è stata interamente rimodulata e/o modificata dalle disposizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n 115 articoli. 40, 267,268,269,270,271,272,273, 284,285

- ai sensi dell'art. 285, punto 4, DPR n 115/02 “ *il funzionario addetto all'ufficio annulla mediante timbro a secco dell'ufficio le marche. Attesta l'avvenuto pagamento sulla copia o sul certificato, rifiuta di ricevere atti, rilasciare la copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito*”

- Con nota 2 marzo 2009- 68928 P tipo affare CT n 43760/08 diretta al tribunale di Vibo Valentia Cancelleria Penale e dal responsabile di quest'ultima rimessa allo scrivente dirigente per le determinazioni e disposizioni in merito, l'Avvocatura Generale dello Stato eccepisce: “*Relativamente alle perplessità avanzate da codesto Ufficio riguardo al pagamento dei diritti inerenti alla riproduzione della documentazione concernente il fascicolo del procedimento in oggetto, si rappresenta quanto segue.*

Come è noto, per effetto dell'articolo 44 del R.D. 1611/1933, l'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa di un dipendente dello Stato laddove ricorra piena coincidenza tra la posizione del dipendente medesimo e quella dell'Amministrazione, e senza che, quindi, possano ipotizzarsi posizioni di conflitto di interesse, il che necessariamente comporta che la difesa dell'operato del dipendente, stante il rapporto organico che lo lega all'Amministrazione (art. 28 Cost.), costituisce necessariamente difesa degli stessi interessi erariali.

Per quanto su esposto è conseguente che anche il regime giuridico delle spese inerenti alla difesa penale di cui trattasi mutua quello proprio delle Amministrazioni dello Stato, con ogni conseguente giuridica inconsistenza dei dubbi avanzati da codesto Ufficio.

Al riguardo si evidenzia come la giurisprudenza consolidata abbia avuto modo di chiarire che la sopra citata normativa prendendo in considerazione il concorso dello Stato negli oneri di difesa nei giudici civili e penali per fatti e cause di servizio, ha inteso rendere de tutto indenne il pubblico dipendente, in presenza dei presupposti normativamente indicati, dalle conseguenze economiche derivanti dal coinvolgimene in procedimenti di responsabilità civile o penale per quanto connesso allo svolgimento dei compiti d'ufficio, trattandosi di disposizione che nel caso di responsabilità diretta per fatti di servizio aumenta le garanzie di difesa della stessa Amministrazione (Consiglio di Stato sez. VI, 16 gennaio 2006, n.72). ”

Tanto premesso e considerato che

- La normativa richiamata, art. 44 RD 1611/1933, attiene alla concessione del patrocinio dell'avvocatura null'altro disponendo circa le spese del processo che, se non previste in anticipazione, sono a carico della parte privata (art. 691 c.p.p. sopra richiamato)

-*l'esazione dei diritti* di copia (art. 40 e 260 e ss T.U spese di Giustizia) ha natura fiscale e le relative disposizioni non sono derogabili se non nei casi espressamente previsti dalla legge (vedasi in proposito *circolari ministero della giustizia n DAG.24/11/2006.0124681.U, n 4/2668/4 del 6.12.1985, n.1390/26 del 16.4.1958, n. 8/158/16 del 20.4.1980,n. 8/1134/19.128 del 16.1.1990),*

Sulla base di quanto sopra e salvo diversa disposizione degli uffici ministeriali a cui la presente viene inviata per le proprie determinazioni, nel caso in esame il rilascio di copia degli

atti processuali deve avvenire previo pagamento dei diritti cui agli allegati 7 al DPR 115/02 per come modificati da ultimo D.M

Si comunichi al Ministero della Giustizia- Dipartimento per gli affari di giustizia- Direzione Generale della Giustizia civile, Ufficio I - , all'Ispettorato Generale, al signor Presidente del Tribunale, al signor Dirigente la Corte di Appello di Catanzaro, ai funzionari interessati al presente provvedimento, alla sezione distaccata di Tropea, ai Direttori C3, ai Cancellieri C2 e C1.

Vibo Valentia 3 marzo 2009

Il Dirigente
(dottor Caglioti Gaetano Walter)

I DIRITTI DI COPIA NELLE PROCEDURE DI INTERDIZIONE, AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, INABILITAZIONE E INCAPACITA' NATURALE

Dalla lettura degli articoli 46 e 46-bis delle norme di attuazione del codice civile nelle procedure in oggetto si paga il diritto di copia

Art 46 disp. attuazione codice civile

Tutti gli atti della procedura della tutela, compresi l'inventario i conti annuali e il conto finale, sono esenti da tasse di bollo e di registro

Art 46-bis disp. attuazione codice civile

Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti al titolo XII del libro primo del codice (amministrazione di sostegno,dell'interdizione,della riabilitazione e della incapacità naturale) non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato

PROCEDIMENTO PENALE

Atti processuali: disposizioni generali , copie, estratti, certificati

Cassazione penale sez. V, 25 maggio 1993 Cass. pen. 1995,1873 (s.m.)

Le regole che disciplinano il diritto di consultazione degli atti processuali sono sostanzialmente tre:

- 1) durante il procedimento e dopo la sua definizione chiunque vi abbia interesse puo' ottenere il rilascio, a proprie spese, di copie, estratti o certificati di singoli atti processuali;
- 2) nel rilascio occorre fare richiesta e ottenere la relativa autorizzazione;
- 3) l'autorizzazione non e' necessaria nel caso in cui e' espressamente riconosciuto il diritto al rilascio di copie, estratti o certificati. Ne consegue che l'istituto del deposito degli atti, avente preminente carattere formale, e quello del rilascio delle copie operano su piani diversi, per cui l'esercizio di questa facolta' non e' necessariamente conseguente al deposito ed e' subordinato, salvo eccezioni, ad autorizzazione.

DIRITTI DI COPIA

seguito alla circolare ministeriale DAG.11.02.2009.0020876.U

al decreto Ministeriale (Giustizia) dell'8 gennaio 2009 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n 30 del 6 febbraio 2009

al decreto legge 29 dicembre 2009 n 193 pubblicato Gazzetta ufficiale 302 del 30.12.2009

legge alla legge 22 febbraio 2010 n 24 8 conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 29 dicembre 2009 n 193

circolare ministeriale ministero giustizia Ufficio I DAG .18/03/2010.00141309.U

Diritto di copia senza certificazione di conformità Allegato n 6 art. 267

Numero pagine	Diritto di copia forfettizzato
1	2
1-4	€ 1,32
5-10	€ 2,66
11-20	€ 5,31
21-50	€ 10,64
51-100	€ 21,24
Oltre le 100	€ 21,24 più € 8,85 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

Urgenza = importo triplicato

Diritto di copia autentica Allegato n 7 articolo 268

Numero di pagine	Diritto di copia forfettizzato	Diritto di certificazione di conformità	Totale delle colonne 2 e 3
1	2	3	4
1-4	€ 1,77	€ 8,85	€ 10,62
5-10	€ 3,56	€ 8,85	€ 12,41
11-20	€ 5,31	€ 8,85	€ 14,16
21-50	€ 8,85	€ 8,85	€ 17,70
51-100	€ 17,72	€ 8,85	€ 26,57
oltre le 100	€ 17,72 più € 10,64 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100	€ 8,85	€ 26,57 più € 10,64 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

L'importo della colonna 3 è stato sostituito con il nuovo importo previsto dalla Tabella, punto 6, allegata all'art. 9 della Legge n. 488/1999.

Urgenza = importo triplicato

Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo Allegato n 8 art. 269

Ai sensi del decreto legge 193/09 per come convertito e modificato legge 24/10 i diritti di copia di cui alla presente tabella sono determinati in ragione del numero delle pagine memorizzate limitatamente ai supporti che contengono dati per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate

Tipo di supporto	Diritto di copia forfettizzato
1	2
Per ogni cassetta fonografica di 60 minuti o di durata inferiore	€3,54
Per ogni cassetta fonografica di 90 minuti	€ 5,31
Per ogni cassetta videofonografica di 120 minuti o di durata inferiore	€ 5,90
Per ogni cassetta videofonografica di 180 minuti.	€ 7,09
Per ogni cassetta videofonografica di 240 minuti	€ 8,86
Per ogni dischetto informatico da 1,44 MB	€ 4,14
Per ogni compact disc	€ 295,16

PER I SUPPORTI CHE PERMETTONO IL CALCOLO IN PAGINE

Numero di pagine	Diritto di copia forfettizzato	Diritto con urgenza
1.4	€ 0,88	€ 2,64
5-10	€ 1,77	€ 5,31
11-20	€ 3,54	€ 10,62
21-50	€ 7,09	€ 42,48

51-100	€ 14,16	€ 63,72
Oltre le 100	€ 14,16 più € 5,90 per ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100	€ 42,48 più euro 17,70 per ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

N.B. per i giudizi innanzi al giudice di pace diritti ridotti alla metà

ai sensi dell' art. 270 tu si ha copia rilasciata con urgenza , se il rilascio avviene entro due giorni dalla richiesta

Ai sensi delle circolari prot. 1/7186/U/44/NV del 4 luglio 2005 e della nota del 24 novembre 2006 a firma del Direttore generale Dipartimento Affari di Giustizia il pagamento della copia in DVD è equiparato all'importo previsto per il rilascio in CD

RIEPILOGANDO

Diritto di copia senza certificazione di conformità

Numero di pagine	Diritto di copia forfettizzato	Diritto con urgenza
1.4	€ 1,32	€ 3,96
5-10	€ 2,66	€ 7,98
11-20	€ 5,31	€ 15,93
21-50	€ 10,64	€ 31,92
51-100	€ 21,24	€ 63,72
Oltre le 100	€ 21,24 più € 8,85 per ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100	€ 63,72 più euro 25,50 per ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

Nei processi dinanzi al Giudice di Pace tutti i diritti di copia sono ridotti alla metà

Il diritto dovuto per le copie effettuate d'ufficio dell'atto di impugnazione, del ricorso e controricorso è triplicato

Diritto di copia autenticata

Numero di pagine	Diritto di copia autenticata	Diritto con urgenza
1.4	€ 10,62	€ 31,86
5-10	€ 12,41	€ 37,23
11-20	€ 14,16	€ 42,48
21-50	€ 17,70	€ 53,10
51-100	€ 26,57	€ 79,71
Oltre le 100	€ 26,57 più € 10,64 per ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100	€ 79,71 più euro 31,92 per ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

Nei processi dinanzi al Giudice di Pace tutti i diritti di copia sono ridotti alla metà Il diritto dovuto per le copie effettuate d'ufficio dell'atto di impugnazione, del ricorso e controricorso è triplicato

CERTIFICATI E ATTESTATI

per il rilascio dei **certificati** da parte della cancelleria nei procedimenti penali, trova applicazione la normativa prevista dalla Parte IX capo III del Testo Unico artt. 273 ai sensi del quale:

“ sino all’emanazione del regolamento previsto dall’articolo 40 il diritto di certificato è così regolato:

- a) per ogni certificato richiesto dalle parti, compreso il certificato del casellario giudiziale, per quello dei carichi pendenti e quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è dovuto un diritto pari **€ 3,54 (ex D.M. Giustizia 8 gennaio 2009)** ;
- b) per il certificato, per quello dei carichi pendenti e quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, se si richiede il rilascio immediato e si ottiene il certificato nel medesimo giorno della richiesta, è dovuto un ulteriore diritto pari **€ 3,54 (ex D.M. Giustizia 8 gennaio 2009)**;

PAGAMENTO DIRITTI DI COPIA E DI CERTIFICAZIONE

ai sensi dell’art. 285 t.u. il pagamento dei diritti di copia, del diritto di certificato e’ effettuato mediante applicazione di marche da bollo.

Per il diritto di copia e per il diritto di certificato la marca si applica sull’originale o sull’istanza.

Il funzionario addetto all’ufficio annulla mediante il timbro a secco dell’ufficio le marche, attesta l’avvenuto pagamento sulla copia o sul certificato, rifiuta di rilasciare la copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito.

Domande di rilascio di certificati - Trattamento tributario (*Cir 4/3349/21 Ques. 1984, in data 10 settembre 1986 G. del Min. G.G.. Aff. civ.. Segreteria*) *Da più parti è stato chiesto a questa Direzione generale di chiarire se, nei casi in cui la legge non prescriva espressamente la forma scritta, i privati possano o non proporre oralmente istanza di rilascio di certificati o attestati alle cancellerie civili o penali.*

Il problema, naturalmente, ha rilievo non solo sul piano dell'organizzazione interna degli uffici giudiziari ma anche, e soprattutto, su quello tributario. Infatti, qualora al quesito si dovesse dare una risposta positiva, si dovrebbe anche concludere che per dette istanze non sussisterebbe l'obbligo della corresponsione dell'imposta di bollo che, come è noto, si applica solo agli atti scritti.

In materia si è anche richiamata la risoluzione del Ministero delle Finanze - Dirczione Generale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari n. 290547/77 del 7-4-1977 con la quale è stato chiarito che la legge sul bollo si limita a stabilire l'entità del tributo dovuto mettendolo in relazione alla richiesta (formulata per iscritto) degli interessati ma non prescrive, né potrebbe farlo, quali siano gli atti che possono essere richiesti oralmente e quali, invece, vadano richiesti in forma scritta.

Detta risoluzione, pertanto, ha concluso che quest'ultima circostanza va desunta aliunde dalle leggi sostanziali che regolano i singoli rapporti tra il privato e la Pubblica Amministrazione o disciplinano la gestione di determinati servizi pubblici.

È sorto così il problema di individuare quali siano le norme che obbligano il privato a richiedere per iscritto alle cancellerie penali o civili certificati o attestati e, conseguentemente, a corrispondere la relativa imposta di bollo.

Sulla questione, dopo aver acquisito il parere del Ministero delle Finanze e dell'Ispettorato Generale, ed al fine di garantire una uniforme applicazione della disciplina vigente da parte delle singole cancellerie, si osserva quanto segue.

Per quanto riguarda la materia penale, l'obbligo della forma scritta per la domanda di rilascio di certificazione da parte della cancelleria si desume dall'art. 165 e.p.p. che, esplicitamente, subordina detto rilascio ad una preventiva valutazione dell'interesse addotto dal richiedente.

Tuttavia, l'esigenza di sindacare le ragioni che possano indurre a richiedere copia di un atto e lo scopo di impedire che motivi inconferenti o ragioni di mera curiosità costituiscano validi titoli per conseguire il rilascio di copie di atti privati non sono estranei anche alla materia civile. Si pensi, ad esempio, alla procedura fallimentare nella quale sono previste particolari cautele e limitazioni in tema di rilascio di certificati e copie di atti da estrarre dal fascicolo processuale in considerazione delle finalità ed implicazioni penalistiche ad esse connesse (per tutte vedi Cass. 1979 n. 297).

È bensì vero che il codice di procedura civile, nel libro V dedicato ai procedimenti speciali disciplina agli artt. 743 e segg. obbliga i pubblici depositari, e i cancellieri in particolare, di rilasciare copia degli atti da essi conservati a chiunque ne faccia richiesta, ma al di là di questa proposizione generica — che secondo buona parte della dottrina non vale a costituire un vero e proprio diritto soggettivo a favore della generalità dei cittadini — esistono disposizioni specifiche che contengono restrizioni all'obbligo predetto (ad esempio rilascio di copia di atti impugnati di falso, di atti a futura memoria, di atti pubblici...) prevedendo che la rimozione dell'ostacolo possa avvenire solo a mezzo di apposito provvedimento autorizzativo della competente autorità giudiziaria.

In tali casi l'istanza diretta al rilascio deve necessariamente rivestire la forma scritta dovendo contenere quanto meno le generalità del soggetto richiedente onde valutare l'esistenza di un suo titolo legittimo alla acquisizione dell'atto.

A prescindere da tali casi, tuttavia, l'obbligo in parola si evince anche dalla considerazione del fatto che i cancellieri degli uffici giudiziari sono agenti contabili e come tali, ai sensi della legge e del relativo regolamento sulla contabilità generale dello Stato, sono tenuti all'adozione di bollettari a rigoroso rendiconto, in tre sezioni, una delle quali va collegata alla domanda di certificazione (vedi nota n. 1/1162/26 del 28-6-1975 dell'Ufficio IV di questa Direzione Generale) a giustificazione della percezione del relativo diritto.

In conclusione, pertanto, le domande rivolte alle cancellerie e tendenti al rilascio di certificati o attestati devono essere proposte sempre in forma scritta e, conseguente-mente deve essere corrisposta, se prevista dalla relativa legge, l'imposta di bollo.

Il diritto di originale sui certificati penali.(Circolare n. 4/3309/19.100, in data 2 maggio 1986, del Min. G.G., Aff. civ., Segreteria) *In sede di ispezione dei servizi di Cancelleria da parte dell'Ispettorato Generale di questo Ministero è stato riscontrato che alcune Cancellerie non percepiscono il diritto di originale, di cui al n. 4 lett. b tabella allegata alla L. 24-12-1976, n. 900, sui certificati penali richiesti in carta libera, ex art. 9 tab. ali. b al D.P.R. 26-10-1972, n. 642, per motivi assicurativi e previdenziali. Questa prassi troverebbe giustificazione nell'applicazione, alle succitate fattispecie, dell'art. 10 L. 11-8-1973, n. 533 che, in materia di cause attinenti a controversie individuali di lavoro, di previdenza ed assistenza obbligatoria, prevede l'esenzione dal pagamento «dell'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura».*

Trattandosi di una questione interpretativa di generale interesse ed essendo opportuno garantire l'uniformità di comportamento da parte di tutti gli uffici giudiziari, questa Dirczione Generale, dopo aver acquisito il parere del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte Indirette, osserva quanto segue.

Appare opportuno distinguere il caso in cui il certificato penale sia richiesto per essere esibito o prodotto in una vertenza attinente a controversie individuali di lavoro, di previdenza e assistenza dalle altre ipotesi in cui il certificato stesso debba essere utilizzato per casi diversi. Nella prima ipotesi, infatti, il citato art. 10 L. 1973/533, sebbene non richiamato dalle successive leggi 1976/900 e 1984/57 a proposito dei diritti di cancelleria dovuti per il rilascio di certificati penali, deve ritenersi tuttora in vigore e, quindi, nessun diritto deve essere corrisposto. Diversamente ragionando si dovrebbe concludere che, in costanza delle controversie suelencate, l'unico diritto di cancelleria dovuto sarebbe quello relativo al rilascio dei certificati penali eventualmente necessari.

Al contrario, ogni qualvolta il certificato penale richiesto non deve essere utilizzato nel corso di una delle suelencate controversie, si ritiene applicabile il n. 4, lett. b, dell'allegata tabella alla legge 24-12-1974, n. 900 e quindi deve essere corrisposto il «diritto di originale» nella misura indicata dalla L. 1984/57. In questo caso, infatti, non può applicarsi analogicamente il succitato art. 10; in primo luogo perché trattandosi di una norma eccezionale e, peraltro, di carattere tributario non è ammissibile il ricorso all'analogia ex art. 23 Cost. ed artt. 12 e 14 preleggi C.C.. In secondo luogo perché le motivazioni di ordine sociale che sono sottese alla succitata norma di esenzione avente ad oggetto le controversie suddette, possono non sussistere in caso di procedimenti amministrativi attinenti alle stesse materie e comunque, nel silenzio della legge, non sono ravvisabili dall'interprete.

Ancora più evidente appare l'inutilizzabilità, ai fini della presente questione, dell'art. 9 della tabella allegato b al D.P.R. 26-10-1972, n. 642; detta norma, infatti, pur riferendosi a situazioni simili a quella in esame, ha come oggetto il pagamento dell'imposta di bollo e non di una tassa qual'è il diritto di cancelleria. In altre parole il fatto che il legislatore abbia voluto escludere il pagamento del bollo in ogni caso di richiesta di certificati in materia di lavoro, di assistenza obbligatoria e di previdenza, non può significare che negli stessi casi abbia inteso rinunciare alla percezione delle relative tasse il cui pagamento, come è noto, va ricollegato al servizio reso dalla P.A..

Ai sensi della nota 15 gennaio 2003 n 1/451/44(U) Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia in tema di attestazioni di cancelleria (anche in materia penale) è dovuto il relativo diritto ex art. 273 t.u. Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto, è stato chiesto di conoscere se, dopo l'entrata in vigore della legge sul contributo unificato, (legge n. 488/1999 poi trasfusa nel testo unico delle spese di giustizia d.p.r. 115/2002) il rilascio dell'attestazione di cui all'art. 116, comma 3-bis,

c.p.p.(cfr quando il difensore anche a mezzo di sostituti, presenta all'autorità giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di attestazioni dell'avvenuto deposito anche in calce ad una copia) comporti ancora il pagamento dei diritti di Cancelleria da parte del richiedente.

In merito si osserva che, anteriormente all'entrata in vigore della menzionata legge, il rilascio della attestazione in questione era soggetto al pagamento del diritto di originale – pari a 6.000 delle vecchie lire – di cui al numero 4), lettera b), della tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, come da ultimo modificata dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525.

Orbene, posto che le suddette attestazioni sono riconducibili alla categoria delle certificazioni (cfr. nota 23 maggio 2001, prot. n. 8/1664(11)13 Ques. (2001) dell'adora Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni) deve ritenersi che, a seguito dell'entrata in vigore del d.p.r. 115/2002, il rilascio delle suddette certificazioni sia soggetto al pagamento del diritto di certificazione di cui all'art. 273 del testo unico.

Tale impostazione è ulteriormente avvalorata dal fatto che la tavola di corrispondenza posta alla fine del nuovo testo normativo indica chiaramente che l'art. 273 del testo unico riprende la formulazione del diritto di cui al numero 4), lettere a) e b), della tabella allegata alla legge n. 900/1976, e successive modificazioni.

Riscossione del diritto di certificato di cui all'art. 273 del D.P.R. n. 115/2003 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) per le comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 335, comma 3, c.p.p. (circolare 24 giugno 2003. n.

1/8781/44(U) del Min. Giustizia, Dir.. Aff. Giustizia Ufficio I) In merito si osserva quanto segue. La comunicazione prevista dall'art. 335, comma 3 c.p.p. non può essere assimilata alle certificazioni vere e proprie, per le quali è richiesta la riscossione del diritto di cui all'art. 273 T.U. Invero, deve ritenersi che la comunicazione dell'iscrizione del nominativo della persona nel registro notizie di reato, che effettua il cancelliere a richiesta dell'interessato ai sensi del citato art. 335, comma 3 c.p.p., rientri nella nozione di semplice attestazione con la quale il pubblico ufficiale dichiara l'esistenza di situazioni giuridiche rilevanti desunte da altri atti. Come tale, essa si distingue dal certificato nel quale, invece, il pubblico ufficiale attesta, con efficacia probatoria, l'esistenza di un fatto o le modalità di esso. Al riguardo, si osserva, come lo stesso registro delle notizie di reato abbia una diversa validità, a seconda che la richiesta della parte interessata sia effettuata prima o dopo la formulazione del capo di imputazione. In questa seconda ipotesi, infatti, essendo superata la fase delle indagini, il registro generale delle notizie di reato acquista la valenza dei registri pubblici attraverso i quali l'autorità amministrativa dichiara e, quindi, certifica, l'esistenza di una realtà giuridica. In tale ipotesi vale il riconoscimento del diritto di certificato e, quindi, l'applicazione dell'art. 273 del menzionato T.U. Nella prima ipotesi, viceversa, la comunicazione viene effettuata nella fase delle indagini preliminari, in un momento, cioè, di "segregazione" delle indagini del pubblico ministero, che, nonostante alcuni temperamenti introdotti dalla legge n. 332/1995 a favore del diritto di difesa, riconosce al titolare dell'azione penale un margine di discrezionalità tale da consentirgli di negare, seppure con decreto motivato, l'informativa richiesta (si veda l'art. 335, comma 3 bis, c.p.p.). E' inoltre significativa l'indicazione fornita dall'art. 110 bis disp. att. c.p.p. che, predeterminando il contenuto della risposta dell'ufficio ("risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione" oppure "non risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione") non consente alla comunicazione art. 335, comma 3 c.p.p. di raggiungere quella certezza giuridica che è propria del certificato. Le SS.VV. sono pregate di diffondere la presente nota a tutti gli uffici del distretto interessati.

Personale competente

al rilascio di certificazioni, attestazioni, copie conformi e/o esecutive

ferma la competenza del personale nella qualifica di Direttore Amministrativo (ex economica C3, C3s e C2) e del funzionario giudiziario(x posizione economica e C1 e C1 s) al rilascio di certificazione, attestazioni e/o copie sia conformi che esecutive.

Rilascio di copie conformi

si richiama la competenza degli assistenti giudiziari (ex Operatori amministrativi ed ex operatori B2) in applicazione della circolare ministeriale n. 4/1-S/865 del 4 giugno 1998 del Min. Giust. Org. Giudiziaria, nonché della la nota n. 2072/UAL/PP/337 del 7 maggio 1998 del Min. Giust. Uff. Aff. Legislativi ai sensi della quale

“ si ritiene, in particolare che gli impiegati nel profilo professionale dell'operatore amministrativo (n.b. ora Assistenti giudiziari) possono essere incaricati, entro i limiti precisati dal dirigente della cancelleria o della segreteria (o da altro impiegato da questi incaricato) e con l'osservanza delle puntuali istruzioni loro impartite, del rilascio di copie conformi di atti giudiziari, attività che non richiede valutazioni discrezionali e comporta una limitata assunzione di responsabilità in ordine alla conformità della copia all'originale”

rilascio di copie esecutive

Fermo restando la competenza dei Direttori Amministrativi e dei Funzionari giudiziari sorge il problema della eventuale competenza al rilascio della copia in forma esecutiva anche da parte del Cancelliere (ex CANCELLIERE B3)

conformemente a circolare Min. Giust. Aff generali ufficio I prot n 116/1/10333/gm/1 del 13 dicembre 2007 il contratto integrativo firmato nel febbraio dell'anno 2000 nell'abrogare i profili professionali ha istituito (o più correttamente ripristinato) la figura del cancelliere articolandola su tre posizioni economiche e attribuendo, in particolare, alla posizione economica B3 l'esecuzione “... degli atti attribuiti alla competenza del cancelliere.... in quanto non riservati alle professionalità superiori” .

nell'ambito dell'impiego pubblico netta è la distinzione tra rapporto di ufficio e rapporto di servizio e quindi separate debbono essere tenute le norme che regolamentano la funzione dell'ufficio (nel nostro caso le cancellerie) da quelle che disciplinano la prestazione che il dipendente è chiamato a svolgere.

Lo spirito del contratto integrativo del 3 febbraio 2000 mirava ad una più articolata flessibilità nell'impiego delle risorse umane per una organizzazione del lavoro pienamente adeguata ai compiti dell'amministrazione e tesa ad evitare che problemi di “competenza di funzioni o attività” di fatto ostacolassero un efficiente ed immediato svolgimento dei servizi, fermo restando che al personale inquadrato nelle posizioni economiche C2(direttori amministrativi) e C1(funzionari giudiziari) rimangono riservate le attività di direzione, coordinamento e la responsabilità dei servizi (*cfr Cancellieri C2 ...direzione degli uffici di cancelleria.. Cancellieri C1:...direzione di una unità organica nell'ambito degli uffici di cancelleria o di quest'ultima quando, per le dimensioni dell'ufficio non sia necessaria o opportuna una ulteriore articolazione...*)

Inoltre è il caso di sottolineare che l'art. 56 del decreto legislativo 29/93, e successive modifiche ed integrazioni, identifica lo svolgimento di mansioni superiori solo nell'attribuzione “in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni”

Pertanto a parere dello scrivente dirigente, in mancanza di una precisa norma o specifica direttiva ministeriale che riservava la spedizione di una copia di atto in forma esecutiva nell'ambito delle “....attività riservate alle professionalità superiori..” .la stessa rientrava, conformemente alla richiamata circolare ministeriale, pienamente e legittimamente nelle competenze del Cancelliere B3.

Il nuovo ordinamento professionale per come previsto dal contratto collettivo nazionale integrativo del 29 luglio 2010, nel testo relativo all'ipotesi di accordo stralcio, **CNNL quadriennio 2006/2009** non pare abbia operato modifiche tali da inficiare il ragionamento sopra esposto.

Anzi il ministero della giustizia con **nota prot. 103/1/(A)/1757/CD/DGPF-I del 30 novembre 2010**, ha ricompresso tra le attività della qualifica di Cancelliere (ex B3), tra l'altro **“il rilascio della formula esecutiva”**

Direttive ministeriali in materia di copie e certificazioni:

- ✓ **non possono essere rilasciate copie di atti soggetti a registrazione** (ex art. 66 DPR 26 aprile 1986 n 131 e succ. mod. ed integrazioni) tranne nei casi di cui alla sentenza Corte Costituzionale n 522 21 novembre-6 dicembre 2002 (vedi in seguito) e ai casi del richiamato art. 66 DPR 131/86 tra i quali ricordiamo le “copie di atti necessari al proseguimento del giudizio”
- ✓ **l'esazione dei diritti** di copia (art. 40 e 260 e ss T.U spese di Giustizia) ha natura fiscale e le relative disposizioni non sono derogabili se non nei casi espressamente previsti dalla legge (vedasi in proposito circolari ministero della giustizia n DAG.24/11/2006.0124681.U, n 4/2668/4 del 6.12.1985, n.1390/26 del 16.4.1958, n. 8/158/16 del 20.4.1980,n. 8/1134/19.128 del 16.1.1990),
- ✓ **il rilascio copia, estratti o certificati** di atti di un **procedimento penale** è subordinato all'autorizzazione di cui all'art. 116, 2° comma, c.p.p. (tranne nel caso di cui all' 43 disp. att. codice di procedura penale “ l'autorizzazione non è richiesta nel caso in cui è riconosciuto espressamente al richiedente il diritto al rilascio di copie estratti o certificazioni)
- ✓ **richiesta copia** l'istanza della parte o del suo difensore regolarmente costituito* diretta al rilascio di copia di atti di un **procedimento civile** può essere proposta oralmente (circolari Min. Giust.- Dir Gen. Affari civili- segreteria – n 4/2937/21 quesito 84 del 13 gennaio 1987 e n 8/1860/11-6 del 14 luglio 1988) . *con legge 673/94 art. 7 sono state soppresse all'art. 76 disp.att.cpc le parole “regolarmente costituiti” pertanto le copie possono essere richieste dalla parte o dal loro difensore munito di procura
- ✓ **richiesta copia** l'istanza della parte o del suo difensore regolarmente costituito diretta al rilascio di copia di atti di un **procedimento penale** **non può essere proposta oralmente** essendo soggetta ad autorizzazione ex art. 116 c.p.p.
- ✓ **richiesta rilascio certificati e/o attestati** deve essere proposta in forma scritta e, conseguentemente deve essere corrisposta, se prevista dalla relativa legge, l'imposta di bollo (circolare Min. Giust.- Dir Gen. Affari civili- segreteria – n 4/3349/21 del 10 settembre 1986) oltre alla imposta di bollo sul certificato e il pagamento dei diritti (ex art. 273 T.U. spese di Giustizia) di € 3,10
- ✓ **rilascio copia atto soggetto a registrazione- Sentenza Corte Costituzionale n 522 del 21 novembre-6 dicembre 2002-** circolare ministeriale DAG.02/11/2005.0032288.U Min. Giust. Dir. Gen. Giust. Civile Ufficio I “ Con riferimento a quanto in oggetto, si rileva che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 522 in data 21 novembre – 6 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 dicembre 2002 n. 49, serie speciale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 66 del D.P.R. n. 131/86 (Approvazione del Testo Unico sull'imposta di registro) nella parte in cui non consente al cancelliere il rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento

giurisdizionale, richiesti al fine di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della parte soccombente, se non dopo il pagamento dell'imposta di registro. Conseguentemente, si richiama l'attenzione sul fatto che le cancellerie sono tenute a rilasciare gli originali e le copie delle sentenze o di altri provvedimenti giurisdizionali, richiesti per procedere ad azione esecutiva, a prescindere dalla registrazione degli stessi e, dunque, dal pagamento della relativa imposta. Si rappresenta che, in ogni caso, le cancellerie, in adempimento dell'obbligo imposto dall'art. 10, comma 1 lett. E) del D.P.R. n. 131/86, devono trasmettere all'ufficio finanziario la copia autentica delle sentenze, dei decreti e degli altri atti soggetti a registrazione (cfr art.73 e 278 T.U.) per consentire al medesimo ufficio la riscossione dell'imposta”

- ✓ **Il rilascio di copia ai sensi dell'articolo 285 cpc** (al fine di procedere alla notifica della sentenza per far decorrere i termini di impugnazione) è soggetto alla previa registrazione della sentenza circ Minist. Giust. del 14 marzo 2006 prot. n. 29405/U
- ✓ **procedimenti innanzi giudice di pace valore inferiore ad € 1033 Circolare senza data 29 settembre 2003** “.deve ritenersi che la modifica introdotta dalla legge 7 aprile 2003 n 63 (cfr elevazione del limite di esenzione previsto per il contributo unificatola € 1033 ad € 1100) sia da riferirsi esclusivamente all'esenzione prevista per il contributo unificato e non anche ad altri tributi, diritti e spese che restano quindi generalmente dovuti per atti e provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore ecceda la somma di euro 1.033
- ✓ Ai sensi della circolare 16 marzo 2000 prot. 49/E/2000/43171 Ministero Finanze “... a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al **procedimento di separazione personale dei coniugi** torna applicabile l'esenzione prevista dall'art. 19 della legge n 74/87 in quanto il limite in essa contenuto, cioè il riferimento ai soli casi di scioglimento del matrimonio e cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha cessato di avere efficacia fin dal 20 maggio 1999, giorno successivo alla pubblicazione delle sentenza della Corte Costituzionale..”
- ✓ **Nei processi in cui è parte una pubblica amministrazione i diritti di copia per gli atti da questa richiesti vanno prenotati a debito** circ Minist. Giust. DAG 18/01/2008.0007601.U
- ✓ Ai sensi delle circolari prot. 1/7186/U/44/NV del 4 luglio 2005 e e della nota del 24 novembre 2006 a firma del Direttore generale Dipartimento Affari di Giustizia **il pagamento della copia in DVD è equiparato all'importo previsto per il rilascio in CD**
- ✓ Ai sensi della circolare min. giust. **DAG06/05/2008.62754.U** ai sensi dell'articolo 157 DPR 115/02 coordinato con l'articolo 48 DPR 602/73 **sono ridotti alla metà** il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio(art 30 TU spese di giustizia) e i diritti di copia
- ✓ **Sentenze penali con condanna generica al risarcimento** del danno a favore della parte civile costituita essendo la sentenza soggetta a registrazione (circolare ministeriale n 9 del 3.9.1997 e n. prot. 1/6160/U/44 del 1.6.2005)) avendo il DPR n 115/02 all'articolo 299 previsto la sola abrogazione dell'articolo 59 primo comma lettera c limitatamente alle parole “ ai sensi degli articoli 91 e 133 R.D. 16/3/1942 n 267” mantenendo in vigore la fonte normativa che dispone la registrazione delle sentenze in oggetto, il **rilascio copie è subordinato** all'avvenuta registrazione della sentenz
- ✓ Il rilascio di copia dei provvedimenti in **materia di tutelle** è subordinatola decorso del termine per l'eventuale reclamo del P.M. Circ. Min. gist. N 703//61 del 2 maggio 1960
- ✓ Ai sensi della circolare del Ministero dell'interno n 9 del 26 febbraio 2004 **il funzionario incaricato dal Sindaco può attestare la conformità delle copie di atti di natura negoziale, di** contratti, di promesse unilaterali, di statuti ed atti costitutivi di associazioni e circoli privati, da esibire per esclusiva finalità di tipo privato
- ✓ Ai sensi della circolare DAG 01/03/2006.0024389.U nel procedimento penale con parte ammessa al beneficio del gratuito **patrocinio il diritto al rilascio gratuito delle copie degli atti non si estende oltre il limite della definitività del procedimento**

- ✓ Ai sensi della circolare dag.02/04/2010.0049204.U nelle cause per **interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali** vi è esenzione da ogni spesa,tassa o diritto di qualsiasi natura ex art. 10 legge 11 agosto 1973 n 533
- ✓ **Procedimenti esenti** “l'esenzione dei diritti non si estende anche alle copie richieste per uso studio ad esclusiva utilità della parte o del suo difensore (**circolari ministeriali giustizia n. 8/1134/19.128 del 16 gennaio 1990 e n.4/2268/4 del 6.12.1985**)
- ✓ Conforme a quanto sopra **Copie di atti delle controversie di lavoro - Esenzione da spese.** (nota n. 8/1580/16 - Ques. 88, in data 20 aprile 1988 del Min. G.G.. Aff. Civ.. Uff. VIII, diretta alla Corte di Cassazione) con la nota n. 2106 prot. del 28 marzo 1988 la S.V. ill.ma ha fatto presente, tra l'altro, a questa Dirczione Generale, in relazione a quanto riferito dall'Ufficio Coordinatore vertenze legali della CGIL. Ragionale Campania relativamente alla questione in oggetto indicata, che l'Ufficio copie della Corte di Cassazione rilascia copie autentiche delle sentenze e degli atti relativi a controversie di lavoro previo pagamento di L. 100 a facciata per «costo di fotoriproduzione», e ciò in aperta violazione delle disposizioni di cui all'art. 10 della legge n. 533 del 1973. che peraltro ampliò il già preesistente principio della gratuità del giudizio sancito dalla legge n. 319 del 1958. Con la stessa nota la S.V.: ilLma ha chiesto anche di conoscere, in merito, l'avviso della scrivente.Questa Dirczione Generale, nella soggetta materia, ha già avuto modo di pronunciarsi con risoluzione ministeriale n. 4/2668/4 Ques. 85 del 6 dicembre 1985 (di cui si allega fotocopia), con la quale si precisava che «le esenzioni previste dall'art. 10 della legge 11 giugno 1973, n. 533, relative sia alle imposte di bollo e di registrò che ad ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura, sono riferibili solo agli atti che debbano compiersi per esigenze processuali (copie autentiche, registrazione di atti, formazione di fascicoli ecc.) e non anche alle copie richieste per uso studio ad esclusiva utilità della parte o del suo difensore.Alla luce di quanto sopra non vi è dubbio, pertanto, che le copie autentiche delle sentenze e degli atti relativi alle controversie di lavoro, cui si riferisce la lettera dell'Ufficio Coordinamento vertenze legali della CGIL Regionale Campania, debbano essere rilasciate dalla cancelleria anche in esenzione del costo della carta zero, in quanto sono riferibili, appunto, ad atti che debbono compiersi per esigenze processuali. Non sono, invece, esenti dal pagamento di tutti i relativi diritti di cancelleria, come pure precisato nella stessa risoluzione ministeriale sopra citata, le copie degli atti del processo richieste per uso studio ad esclusiva utilità della parte o del suo difensore.
- ✓ **Sezione lavoro - Rilascio copie. Circolare ministeriale prot. 1/5004/U/44 del 26 aprile 2005 Min. Giust. Dir. Gen. Giust. Civile Ufficio I** “ E' stato chiesto di conoscere l'esatta portata della espressione “esigenze processuali”, di cui alla circolare di questa Direzione Generale n. 4/2668/4 del 6 dicembre 1985, interpretativa dell'art. 10, legge 11 giugno 1973, n. 533, con particolare riferimento al rilascio di copie nel processo del lavoro, in quanto normalmente viene indicato un uso processuale delle copie anche nel caso in cui l'atto è poi utilizzato per altri fini.Al riguardo si fa presente che la questione è già stata esaminata da questa Direzione con la circolare innanzi richiamata con la quale si è precisato che le esenzioni previste dall'art. 10, legge citata, debbono intendersi riferite agli “atti che debbono compiersi per esigenze processuali (copie autentiche. Registrazioni di atti, formazione di fascicoli ecc.) e non anche alle copie richieste per uso studio ad esclusiva utilità della parte e del suo difensore”, per cui non si ritiene di dovere fornire ulteriori chiarimenti. Si ravvisa, invece, opportuno richiamare l'attenzione sulla circostanza che ogni richiesta di copia deve, secondo principi di carattere generale, essere specificamente motivata. Di conseguenza le difficoltà esposte nel quesito, potranno essere superate invitando i richiedenti – che d'altra parte se ne assumono la responsabilità – ad indicare, specificatamente, l'uso processuale che intendono fare dell'atto richiesto, tenendo, peraltro, presente che ai sensi dell'art. 76, disp. att, c.p.c. “le parti ed i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti ed i documenti inseriti nel fascicolo di ufficio ed in quelli delle altre parti. Infine, si rappresenta che l'accertamento dell'uso

processuale dell'atto di cui si domanda copia rientra nella competenza del cancelliere responsabile della riscossione del diritto “

- ✓ **restituzione dei bollì versati per il rilascio di copie di verbali nel corso di un processo del lavoro.** Circolare ministeriale DAG.07/10/2005.002276.U Min. Giust. Dir. Gen. Giust. Civile Ufficio I “ ... si rappresenta che non è prevista dalla legge la restituzione delle somme versate per il rilascio delle copie dei verbali... con nota della allora Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni n. 4/2668/4 del 6.12.1985 sono state impartite delle disposizioni che hanno stabilito che l'esenzione prevista per il processo del lavoro dall'art. 10, legge 11 giugno 1973, n. 533 è riferibile solo al rilascio di copie di “”atti che debbono compiersi per esigenze processuali (copie autentiche, registrazioni dì atti, formazione di fascicoli ecc.) e non anche alle copie richieste per uso studio ad esclusiva utilità della parte e del suo difensore”.
- ✓ **Rilascio copia procedimenti esecuzione forzata a seguito di condanna in materia di equa riparazione Circolare senza data 29 settembre 2003** “ ...per le medesime ragioni, deve ritenersi che per i procedimenti in materia di equa riparazione pur se esenti dal pagamento del contributo unificato, ai sensi dell'articolo 10,comma 1 del T.U., sono soggetti alla anticipazione forfettizzata di cui all'articolo 30 ed al pagamento dei diritti di copia..” Conferma nota prot.1/11018/U/44/NV del 02/09/2003
- ✓ **Rilascio copia procedimenti esecuzione forzata a seguito di condanna in materia di equa riparazione Circolare DAG 07/08/2008.0048948.U** “ tale tipologia di cause.. non usufruiscono di una esenzione omogenea, ovvero di una esenzione da tutte le spese processuali di natura tributaria, sono infatti soggette al pagamento dell'imposta di registro, dei diritti di cancelleria nonché del diritto fisso di notifica ai sensi dell'art. 30 T.U. spese di giustizia..”
- ✓ **Procedimenti in materia di equa riparazione-applicabilità art. 30 T.U spese di giustizia e diritti copie** “ i procedimenti ex legge 89/2001 in tema di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo sono da ritenersi soggetti all'anticipazione forfetaria ex art. 30 T.U....sono soggetti ad imposta di registro...siano dovuti i diritti di copia... (Min Giust.Dip.Aff.Giust.-Dir. Gen. Giust.Civ. Uff.I prot. 1/11018/U/44/NV del 2/9/2003 e nota senza numero min. giust. del 29 settembre 2003)
- ✓ **per ciò che riguarda specificatamente la questione relativa all'esenzione o meno dal pagamento dei diritti di copia nei procedimenti di appello ex art. 26 L. 40/06 A PARERE DELLO SCRIVENTE :** l'articolo 23 L.689/81 parla di esenzione per di “*ogni tassa e imposta*” per gli atti del giudizio e della decisione dello stesso. Per tassa si intende la “ *prestazione pecuniaria dovuta allo Stato o altro ente pubblico per l'esplicazione di una attività dell'ente che concerne in modo particolare l'obbligato*” (da enciclopedia microsoft Encarta) e nell'ordinamento italiano “ *si differenzia dall'imposta in quanto applicata secondo il principio della controprestazione cioè essa è legata ad una determinata prestazione di un servizio da parte di un ente pubblico*” (da enciclopedia Wikipedia) Il termine diritto, inoltre, tra i suoi vari significati assume anche quello di “*tassa, onere fisso riscosso in corrispettivo di un atto, di un servizio o in osservanza di certe norme: diritti di segreteria, di bollo ...*” (da N. Zingarelli vocabolario della lingua italiana – Zanichelli editore) il diritto di copia, come ogni altro tipo di diritto ad esso assimilabile (per esempio . di certificazione, di segreteria ecc.) ha indubbia natura fiscale (sulla natura fiscale dei diritti di copia vedasi le *circolari ministero della giustizia n DAG.24/11/2006.0124681.U, n 4/2668/4 del 6.12.1985, n.1390/26 del 16.4.1958, n. 8/158/16 del 20.4.1980,n. 8/1134/19.128 del 16.1.1990,*) e possono, pertanto, essere ricompresi nell'ampio concetto di tassa di cui al richiamato art. 23 L 689/81;
- ✓ Ai sensi della nota 16 giugno 2008 nelle **procedura di cancellazione di imprese e società non operative dal registro delle imprese** la natura amministrativa della procedura fanno ritenere esente dal pagamento di oneri tributari il procedimento ai sensi dell'articolo 2 e 3 DPR 247/2004 ma l'impresa individuale o le società destinatarie della cancellazione che

dovessero richiedere copia degli atti saranno tenute al pagamento del corrispondente diritto di copia.

- ✓ Rilascio copia fascicoli dibattimentali circolare ministero Giustizia DAG direzione Giustizia civile senza numero del 16 marzo 2006 anche richiesti dal PM “ ai sensi dell’art. 432 c.p.c il fascicolo del dibattimento, dopo la sua formazione, deve essere trasmesso alla cancelleria del giudice competente per il giudizio che è quindi responsabile della custodia....sembra doversi ritenere che le copie degli stessi possono essere rilasciate soltanto dalla cancelleria del giudice competente per il giudizio... ”
- ✓ estrazione copia registri penali. Circolare Min. Giust. Direzione Gen. Per gli affari di Giustizia- ufficio I prot. 1/3182/44/U.05 del 8 marzo 2005 “E’ stato chiesto di conoscere se può essere rilasciata copia di alcuni registri penali ai fini della esibizione in un giudizio pendente davanti al giudice del lavoro e con quali modalità idonee ad evitare la diffusione di dati sensibili di soggetti terzi rispetto al richiedente copia. Al riguardo, premesso che la richiesta di atti per ragioni di giustizia deve essere motivata con l’indicazione dell’interesse concreto ad avere la copia dell’atto, deve ritenersi che, in via generale, non sia consentito rilasciare copia integrale di un registro contenente dati sensibili relativi a numerosi soggetti terzi del tutto estranei al procedimento che il richiedente ha in corso davanti al giudice del lavoro. Ciò posto si ritiene, invece, che, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., sempre che venga congruamente motivato, l’interessato potrà ottenere copia di determinati atti contenuti nei suddetti registri”
- ✓ Copertina del fascicolo processuale circolare Min. Giust.- Dir Gen. Affari civili-segretaria – n 4/2785/49 del 11 marzo 1986. “la copertina del fascicolo processuale non puo considerarsi un atto giudiziale in senso stretto e non vi è l’obbligo da parte del cancelliere di rilasciarne copia...tuttavia in considerazione del fatto che la copertina del fascicolo processuale è oggetto di specifiche norme le quali indicano le annotazioni che il cancelliere deve fare nel fascicolo d’ufficio (numerazione del ruolo generale dell’affare, sezione e giudice a cui è affidata la procedura, elenco degli atti inseriti nel fascicolo ecc) sembra doversi ritenere ammissibile il rilascio da parte del cancelliere, su istanza di parte che vi abbia interesse di una certificazione della quale risultino le annotazioni fatte sulla copertina stessa”
- ✓ elenco decreti ingiuntivi Min. Giustizia – Affari Civili – segreteria – nota n. 4/3487/72 Ques. (84) datata 5-4-1985 “ in merito al quesito circa la possibilità per il pubblico di ottenere dalla Cancelleria civile, direttamente e senza preventiva autorizzazione, l’elenco dei decreti ingiuntivi depositati in cancelleria, ha espresso l’avviso che l’art. 133 c.p.c., relativo alla pubblicità della sentenza, non può applicarsi, sic et simpliciter, al decreto ingiuntivo ex art. 641 c.p.c. Invero, quest’ultimo provvedimento non è assimilabile alla sentenza di primo grado sia per quanto riguarda il momento genetico, sia per quanto riguarda la sua efficacia. Mentre la sentenza è il provvedimento finale di un processo ordinario a cognizione piena, il decreto ingiuntivo viene emesso dal corso di un procedimento speciale, dopo una cognizione sommaria ed «-Inaudita altera parte». Inoltre, mentre la sentenza passa in giudicato automaticamente se non viene impugnata dalla parte soccombente, il decreto ingiuntivo, per divenire esecutivo, ad eccezione dei casi di provvatoria esecuzione, necessita di un ulteriore provvedimento del Giudice ai sensi dell’art. 647 c.p.c.. Dette differenze non consentono di applicare, in sede di interpretazione estensiva l’art. 133 c.p.c. al decreto ingiuntivo emesso ex art. 641 c.p.c. e, conseguentemente, il succitato provvedimento non si può ritenere pubblico ed ostensibile a tutti, come le sentenze, fin dal momento del deposito in Cancelleria. Peraltro, ragionando diversamente, si consentirebbe a terzi, estranei al procedimento, di prendere visione del provvedimento di ingiunzione ancor prima che lo stesso interessato ne abbia avuto notizia il che, potenzialmente, rappresenta un ingiustificato pregiudizio patrimoniale e/o morale per l’ingiunto. Al contrario, in sede di interpretazione analogica, l’art. 133 c.p.c. sembra applicabile al decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ex artt. C.p.c. 647 e 654.”

- ✓ **Pubblicità dei registri affari civili e del repertorio atti soggetti a registrazione Circolare Ministero . Giust. Nota n 4/3487/72 anno 1985** “Questa direzione generale, conformemente a quanto sostenuto in altre occasioni ed al parere espresso dall’ispettorato Generale in questa circostanza con nota n. 4/1007 del 16-3-1985, ritiene che i suddetti registri, pur essendo atti pubblici, non sono estensibili a tutti. Infatti è principio generale del nostro Ordinamento Giuridico che la Pubblica Amministrazione non è obbligata a far conoscere atti e documenti attinenti all’attività meramente interna di essa amministrazione. Tra questi atti «interni» vanno certamente compresi i registri n questione la cui finalità è quella di migliorare l’organizzazione e l’efficienza dei servizi”

Direttive ministeriali in materia di rilascio titolo in forma esecutiva

- ✓ A chiarimento di possibili dubbi sul merito, nella lettura del terzo comma dell’art.475 c.p.c., il Ministero della Giustizia (**nota n. 4/557/50 Ques.86 del 20/02/87 Aff. Civ.**) è intervenuto precisando che per i decreti ingiuntivi o le sentenze la formula esecutiva è opponibile unicamente sulla copia e non pure sull’originale del provvedimento
- ✓ **Circolare n 3 del 28 febbraio 2006 - Disposizioni in materia di titolo esecutivo (art. 2, comma 3, lett. e), del decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80).** L’art. 2, comma 3, lett. e), del decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (Suppl. a G.U. n. 123 del 28 maggio 2005), ha, tra l’altro, sostituito l’art. 474 del codice di procedura civile, inserendo tra i titoli esecutivi anche le scritture private autenticate. La legge 28 dicembre 2005 n. 263 (Suppl. a G.U. n. 301 del 28 dicembre 2005) ha poi apportato modifiche alla disciplina contenuta nel predetto articolo 2, comma 3, lett. e). Il testo dell’art. 474 del c.p.c., come definitivamente modificato, è riportato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 2005, nelle note all’art. 1 della legge 263 del 2005, a pag. 18. Il testo novellato dell’art. 474 c.p.c. entrerà in vigore il 1° marzo 2006 (art. 2, comma 3-quater, del citato decreto legge n. 35 del 2005, modificato dall’art. 8, comma 1, del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla legge del 17 agosto 2005, n. 168, e, successivamente modificato dall’art. 1, comma 6, delle leggi 263 del 2005 e poi ancora dall’art. 1 del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 271 (non ancora convertito), e dall’art. 39-quater del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito da legge in corso di pubblicazione. In seguito alle suddette modifiche, sono titoli esecutivi: 1)le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva; 2)le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute; 3)le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia; 4) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli. L’esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3). Il precezzo deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell’art. 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2). Conseguentemente l’atto pubblico è ora titolo esecutivo anche per le suddette obbligazioni di consegna e rilascio (ad esempio, obbligo di consegna degli immobili pattuito in un contratto di compravendita, di locazione o comodato), mentre a questo fine non è idonea la scrittura privata autenticata. È stato posto il problema se, in seguito alle modifiche introdotte, possa essere rilasciata copia in forma esecutiva delle scritture private autenticate conservate, relativamente alle obbligazioni di somme di danaro in esse contenute. Sull’argomento, non ancora oggetto di indagini approfondite da parte della dottrina, si è ritenuto utile acquisire il parere dell’Ufficio legislativo e della

Direzione generale della giustizia civile di questo Ministero. Ai sensi del novellato comma 3 dell'art. 474 c.p.c., il preceitto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate portanti obbligazioni di somme di denaro. Tale disposizione non sembra, però, sufficiente ad escludere la necessità di spedizione in forma esecutiva, pur non avendo, la legge n. 80 del 2005, modificato il successivo art. 475 c.p.c. che, al 1º comma, dispone, tra l'altro, che "gli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva". L'espressione "atti ricevuti da notaio" contenuta nell'art. 475, che precedentemente era ritenuta applicarsi esclusivamente agli atti pubblici, sembrerebbe oggi dover ricoprendere anche le scritture private autenticate "ricevute in deposito" che, al pari degli atti pubblici rogati dal notaio, per valere come titolo idoneo a fondare l'esecuzione forzata, debbono essere spedite in forma esecutiva; la funzione dell'apposizione della formula esecutiva è, infatti, quella di "contrassegnare" la copia incorporante l'azione esecutiva, allorché il titolo originale rimane presso il notaio ed occorra servirsi di una copia autentica per documentare l'accertamento del diritto eseguibile, al fine di garantire, in tal modo, l'unicità del documento "titolo esecutivo". Per le scritture private conservate nella raccolta del pubblico ufficiale autenticante, in buona sostanza, si applica la medesima disciplina che era precedentemente prevista per gli atti pubblici, avendo il legislatore ammesso per tali tipi di atti, il rilascio di copia esecutiva relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute. Tale interpretazione lascerebbe fuori dalla previsione normativa le sole scritture private autenticate il cui originale sia stato rilasciato, le quali potrebbero, inoltre, essere autenticate in più originali. In assenza di specificazioni della norma stessa, si ritiene, poi, che, successivamente all'entrata in vigore della novella, possono valere come titolo per l'esecuzione forzata anche quelle scritture in cui le firme siano state autenticate dal notaio prima dell'entrata in vigore della legge 80/2005, per cui possono essere rilasciate copie esecutive anche di tali titoli, ove conservati. Del resto, avendo la copia esecutiva funzione probatoria, il principio regolatore non può che essere quello, proprio del diritto processuale, dell'immediata applicazione della nuova disciplina agli atti processuali posti in essere successivamente alla sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad una fattispecie pregressa.

- ✓ **indebito rilascio di copia esecutiva** costituisce mera irregolarità non essendo demandato al cancelliere di accertare se alla formale completezza del titolo corrisponde la sua sostanziale efficacia esecutiva, essendo cura della parte creditrice non porre in esecuzione il titolo prima che questo abbia realmente acquistato l'efficacia di titolo esecutivo (Cass. Sez III sent. 1 aprile 1958 n. 1132)
- ✓ **La richiesta di ulteriore copia in forma esecutiva ex art. 476 cpc** non è soggetta al pagamento del contributo unificato Circ Min DAG 06/03/2007.0030756.U e DAG 28/09/2010.0122612.U
- ✓ **rilascio copia atto soggetto a registrazione- Sentenza Corte Costituzionale n 522 del 21 novembre-6 dicembre 2002-** circolare ministeriale DAG.02/11/2005.0032288.U Min. Giust. Dir. Gen. Giust. Civile Ufficio I “ Con riferimento a quanto in oggetto, si rileva che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 522 in data 21 novembre – 6 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’11 dicembre 2002 n. 49, serie speciale, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ari. 66 del D.P.R. n. 131/86 (Approvazione del Testo Unico sull’imposta di registro) nella parte in cui non consente al cancelliere il rilascio dell’originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, richiesti al fine di procedere all’esecuzione forzata nei confronti della parte soccombente, se non dopo il pagamento dell’imposta di registro. Conseguentemente, si richiama l’attenzione sul fatto che le cancellerie sono tenute a rilasciare gli originali e le copie delle sentenze o di altri provvedimenti giurisdizionali, richiesti per procedere ad azione esecutiva, a prescindere dalla registrazione degli stessi e, dunque, dal pagamento

della relativa imposta. Si rappresenta che, in ogni caso, le cancellerie, in adempimento dell'obbligo imposto dall'art. 10, comma 1 lett. E) del D.P.R. n. 131/86, devono trasmettere all'ufficio finanziario la copia autentica delle sentenze, dei decreti e degli altri atti soggetti a registrazione (cfr art.73 e 278 T.U.) per consentire al medesimo ufficio la riscossione dell'imposta”

- ✓ **rilascio della formula esecutiva su sentenza di contenuto non esplicitamente di condanna circolare ministeriale DAG.02/11/2005.0032288.U Min. Giust. Dir. Gen. Giust. Civile Ufficio I** “E' stato chiesto di conoscere se possa essere spedita in formula esecutiva una sentenza di contenuto non esplicitamente di condanna ed in particolare se detta formula possa essere apposta su sentenze di accertamento, sentenze dichiarative e sentenze costitutive di diritto. Al riguardo si rappresenta quanto segue. Dal combinato disposto dell'articolo 153 disp. att. c.p.c. con l'articolo 475 c.p.c. si evince che il cancelliere non può rifiutarsi di rilasciare alla parte che ne fa richiesta la copia esecutiva di un provvedimento che, per i suoi caratteri strutturali, è perfetto, in quanto emanato e sottoscritto dal giudice nell'esercizio della sua giurisdizione. Al cancelliere è solo inibito di spedire alla stessa parte, senza giusto motivo, più di una copia in forma esecutiva (art. 476 c.p.c.). Tale interpretazione risulta avvalorata anche dalla lettura dell'art. 282 c.p.c. che dichiara ex lege la provvisoria esecuzione tra le parti della sentenza di primo grado a prescindere, pertanto, dal suo contenuto sostanziale. Inoltre, come suffragato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., Sez. Ili, n. 1132 del 1.4.1958), al cancelliere non è demandato di accettare se alla formale completezza del titolo corrisponde la sua sostanziale efficacia esecutiva, in quanto l'indebito rilascio della formula esecutiva costituisce mera irregolarità e la responsabilità della effettiva efficacia sostanziale del titolo e della sua esecuzione ricade solo sulla parte. Peraltro detta soluzione conferma le disposizioni già impartite da questo Ministero, dalla allora Direzione Generale degli Affari Civili, Ufficio IV, con nota n. 609/597/45 del 18 settembre 1949 “
- ✓ **Rilascio copia in forma esecutiva di una sentenza di primo grado, non passata in giudicato, recante esclusivamente condanna al pagamento delle spese processuali circolare ministeriale DAG.25/01/2006.009522.U Min. Giust. Dir. Gen. Giust. Civile Ufficio I** “Al riguardo si rappresenta quanto segue. L'art. 282 c.p.c. stabilisce che “la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti”. Questa Direzione ritiene, pertanto, che la formula esecutiva possa essere apposta anche alle» sentenze di primo grado provvisoriamente esecutive, in considerazione della immediata efficacia endoprocessuale di qualsiasi pronuncia di condanna, tale essendo inconfutabilmente, quella alle spese. Infatti secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (vedi sentenza Corte di Cassazione, Sez. Ili, depositata il 10 novembre 2004 n. 2137) “Ai sensi del novellato articolo 282 c.p.c., deve ritenersi oggi legittimamente predicabile la provvisoria esecutività di tutti i capi delle sentenze di primo grado aventi portata condannatoria (quale quello relativo alle spese di giudizio), trattandosi di un meccanismo del tutto automatico e non subordinato all'accoglimento della domanda introdotta dalle parti”.
- ✓ Ai sensi della circolare DAG 20/10/2009.0127998.U il **decreto di pagamento del difensore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato** non è rilasciabile in copia esecutiva
- ✓ **-Procedimento in materia di lavoro – Ordinanza di liquidazione delle spese – Copia esecutiva in esenzione da spese e diritti.(Risoluzione 21 giugno 2007, n. 140/E dell'Agenzia delle Entrate; estratto)....** la richiesta, effettuata per il tramite del proprio avvocato, diretta ad ottenere copia del provvedimento di liquidazione delle spese del consulente tecnico d'ufficio fruisce del trattamento di esenzione ex art. 10 della legge n. 533/1973, pertanto, su tale copia deve essere apposta espressamente l'indicazione della norma che comporta l'esenzione dal pagamento del tributo di bollo.

Copia dispositivo sentenza penale con provvisionale

Dalla sotto richiamata giurisprudenza emerge che non è consentito il rilascio di copia esecutiva del dispositivo della sentenza penale con provvisionale a favore della parte civile in pendenza dei termini fissati dal giudice per il deposito della sentenza stessa.

- **Tribunale di Modena -Rito Monocratico- ordinanza del 28 aprile 2005** “... nell’ambito del vigente codice di procedura penale non è ravvisabile la sussistenza di alcuna norma che conformemente a quanto previsto dall’articolo 431 2° comma c.p.c. consenta l’esecuzione della sentenza sulla base della sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il deposito della sentenza e pertanto il relativo diritto, non discendente di per sé dall’immediata esecutorietà della provvisionale di cui all’articolo 540 c.p.c., non appare riconosciuto nell’ordinamento;
rilevato che convergente in tal senso risulta la mancata previsione di rimedi per la sospensione della esecuzione, viceversa previsti dall’articolo 431 comma 3 c.p.c. , posto che l’imputato non potrebbe neppure esperire la procedura di cui all’art 600 comma 3 c.p.c. essendo la richiesta di sospensione dell’esecuzione, per giurisprudenza di legittimità, proponibile solo con l’atto di gravame e non separatamente dall’impugnazione(Cass. Pemn. Sez. II 16/4/1999 n 1581 ..”
- **Corte di Appello di Catanzaro - 1 sezione penale- provvedimento del 3 dicembre 2010** “... rileva la Corte che è sicuramente abnorme l’apposizione della formula esecutiva sul solo dispositivo della sentenza letto in udienza, in pendenza dei termini fissati dal giudice, ai sensi del 3° comma dell’articolo 544 del codice penale(ndr=da intendersi codice di procedura penale), per il deposito della sentenza stessa...
...inoltre secondo quanto disposto dal 2° comma dell’articolo 540 del codice di rito “la condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva” sicchè il richiamo del difensore all’art. 588 dello stesso codice non è conferente; in ogni caso,ai sensi del 3° comma dell’art. 600 cpp,il giudice di appello può disporre che sia sospesa l’esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale, ma ciò “con le forme previste dal 1° comma “ della norma citata e, cioè, in sede di impugnazione della sentenza di primo grado...
L’abnormità della situazione venutasi a creare in seguito alla non corretta apposizione della formula esecutiva sul dispositivo della sentenza citata potrà essere fatta valere dall’interessato in sede civile con opposizione al preceitto

Conforme agli indirizzi di cui sopra:

- Cassazione penale Sezione V sentenza n 38956 del 4 maggio 2005
- tribunale di AREZZO 8 agosto 2011

modalità di pagamento del diritto di copia e certificazione

per le modalità di pagamento trova applicazione l'articolo 285 DPR 30 maggio 2002 n 115 ai sensi del quale:

il pagamento è effettuato mediante applicazione di marche da bollo

la marca si applica sull'originale o sull'istanza

il funzionario addetto al servizio annulla mediante il timbro a secco dell'ufficio le marche,

attesta l'avvenuto pagamento sulla copia

Rifiuta di ricevere gli atti o di rilasciare copia se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito

Per la copia su compact disk il diritto è corrisposto con le modalità previste per il pagamento del contributo unificato

REGISTRAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

✓ *Premessa*

In materia di registrazione degli atti giudiziari trovano applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002 n 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) e il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro)

Ai sensi degli artt. 73 e 278 del testo unico spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002 n 115) *“in adempimento agli obblighi di legge il funzionario addetto all’ufficio trasmette all’agenzia delle entrate le sentenze, i decreti e gli atti giudiziari soggetti ad imposta di registro ai fini della registrazione.*

Fino all’attivazione delle procedure di trasmissione telematica, la trasmissione degli atti è effettuata mediante copie autentiche.

L’atto iscritto a repertorio (ndr registro questo ancora soggetto all’obbligo di verifica quadrimestrale) è quindi trasmesso in copia all’agenzia delle Entrate, senza più essere accompagnato dal fascicolo processuale.

All’atto dell’avvenuta registrazione i dati comunicati per mezzo della copia restituita vengono trascritti sull’originale”

La normativa introdotta dal richiamato testo unico spese di giustizia ha permesso di superare i problemi che nascevano, rispetto alla precedente disciplina in materia, dall’obbligo, a carico delle cancellerie, di trasmettere, all’ufficio finanziario, l’originale dell’atto.

Tale trasmissione creava ritardi ed intralci agli uffici giudiziari ai quali, per lungo tempo, veniva sottratta, materialmente, la disponibilità dell’intero fascicolo processuale e del provvedimento soggetto a registrazione .

Tra le più frequenti difficoltà ricordiamo ad esempio (vedi anche Pina Manno in *registrazione dei provvedimenti in materia di competenza e cessazione della materia del contendere* in *DirittoeGiustizi@* del 16 aprile 2010) quella relativa al rilascio, a richiesta di parte, di copie necessarie al proseguimento del giudizio ex articolo 66, DPR 26 aprile 1986 n. 131.

Rilascio che comportava un andirivieni del fascicolo processuale, e del provvedimento che definiva il giudizio, dagli uffici finanziari alle cancellerie e viceversa

In linea con i principi di celerità, razionalizzazione ed economicità che sottengono alle attività delle pubbliche amministrazioni, il testo unico spese di giustizia, introducendo l’obbligo della registrazione dei solo atti soggetti alla riscossione dell’imposta ha dato una, da tempo e da più parti auspicata, ragionevole soluzione alle problematiche derivanti dall’obbligo di trasmettere per la registrazione tutti gli atti anche se esentati dall’imposta di registro.

La richiamata soluzione accolta favorevolmente da tutti gli operatori di giustizia ha eliminato una notevole ed inutile mole di lavoro da parte delle cancellerie e degli uffici finanziari.

Altra rilevante novità in materia di registrazione degli atti giudiziari e delle attività ad essa connessa è stata rappresentata dalla sentenza della Corte Costituzionale n 522 del 21 novembre-6 dicembre 2002 .

La Suprema Corte, in materia di rilascio, a richiesta di parte, della copia del titolo spedito in forma esecutiva, nelle more della registrazione del titolo stesso ha richiamato “.... *l’attenzione sul fatto che le cancellerie sono tenute a rilasciare gli originali e le copie delle sentenze o di altri provvedimenti giurisdizionali, richiesti per procedere ad azione esecutiva, a prescindere dalla registrazione degli stessi e, dunque, dal pagamento della relativa imposta....*” .

L’intervento della Suprema Corte risolveva, di fatto, un altro degli aspetti del problema operativo sopra segnalato, ricordando però che “...*in ogni caso, le cancellerie, in adempimento dell’obbligo imposto dall’art. 10, comma 1 lett. E) del D.P.R. n. 131/86, devono trasmettere all’ufficio finanziario la copia autentica delle sentenze, dei decreti e degli altri atti soggetti a registrazione (cfr art.73 e 278 T.U.) per consentire al medesimo ufficio la riscossione dell’imposta*” (circolare Ministeriale 20 gennaio 2003 n 1/724/44.U Dip. Aff. Giustizia e circolare ministeriale DAG.02/11/2005.0032288.U Min. Giust. Dir. Gen. Giust. Civile Ufficio I)

Ai sensi dell’art. 57, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per il c.d. principio generale di solidarietà passiva nel pagamento dell’imposta di registro, «*oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l’atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta le parti contraenti e le parti in causa*».,

Da ricordare, da ultimo, che l'articolo 1^o art. 16 del richiamato testo unico stabilisce che la registrazione della sentenza è eseguita «*previo pagamento dell'imposta liquidata dall'ufficio*».

✓ **Rapporto tra imposta di registro e contributo unificato**

l'entrata in vigore del contributo unificato, ex articolo 9 D.P.R. 115/02 (testo unico spese di giustizia) non interessa l'imposta di registro dovuta sugli atti giudiziari la quale continua ad essere applicata in conformità alle previsioni dell'art. 37 testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986 n 131 e dell'art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata allo stesso decreta (Circolare n 21/E del 27 febbraio 2002 Agenzia delle Entrate)

✓ **Determinazione delle procedure da sottoporre alla registrazione**

Ai sensi dell'articolo 10 DPR 131/1986 sono obbligati a richiedere la registrazione “ *i cancellieri e i segretari* (vedasi ora le nuove qualifiche professionali di cui al CCNL integrativo Ministero Giustizia del 29 luglio 2010) *per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato*”.

La registrazione deve essere richiesta entro 5 giorni da quando il provvedimento è stato pubblicato (articolo 13 comma 3 DPR 26 aprile 1986 n 131)

Per individuare quali atti scontano l'imposta di registro e quali ne sono esenti ci si atterrà a quanto previsto dall'articolo 37, 38 e dall'articolo 8 (tabella Allegata) DPR 26 aprile 1986 n 131 e succ. mod. e integrazioni (T.U. sull'imposta di registro) ai sensi dei quali :

Art. 37. (*Atti dell'autorità giudiziaria*). *Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato.*

Il contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai sensi dell'art. 77 all'ufficio che ha riscosso l'imposta.

Art. 38. (*Irrilevanza della nullità e dell'annullabilità dell'atto*). *La nullità o l'annullabilità dell'atto non dispensa dall'obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta. L'imposta assolta a norma del comma 1 deve essere restituita, per la parte eccedente la misura fissa, quando l'atto sia dichiarato nullo o annullato, per causa non imputabile alle parti, con sentenza passata in giudicato e non sia suscettibile di ratifica, convalida o conferma.*

Art. 8 (tabella Allegata, parte prima) “ Atti dell’autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunione, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali:

- a) recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti
- b) recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura
- c) di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale
- d) non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale
- e) che dichiarano la nullità o pronunciano l’annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione in denaro o beni, o la risoluzione di un contratto
- f) aventi per oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, ancorché recanti condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, già facenti parte di comunione fra i coniugi; modifica di tali condanne o attribuzioni; (N.B.i l punto f questi è stato dichiarato incostituzionale nella previsione di imposta di registrazione)
- g) di omologazione.”

✓ ***Registrazione degli atti giudiziari nel processo penale***

Con l’articolo 67 legge 18 giugno 2009 n. 69 è stato introdotto nel Testo Unico spese di giustizia (D.P.R. 115/02) il titolo XIV-bis (contenente gli articoli 73-bis e 73-ter) relativo alla “registrazione degli atti giudiziari nel processo penale”:

Art. 73-bis (L). - (Termini per la richiesta di registrazione). - 1. La registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti constituenti reato deve essere richiesta entro cinque giorni dal passaggio in giudicato.

Art. 73-ter (L). - (Procedura per la registrazione degli atti giudiziari). - 1. La trasmissione della sentenza all’ufficio finanziario è curata dal funzionario addetto all’ufficio del giudice dell’esecuzione.

Ai sensi della sopra richiamata normativa la registrazione degli atti giudiziari in materia penale andrà effettuata una sola volta e al momento in cui la sentenza diviene definitiva.

Viene quindi “*armonizzato il sistema di trasmissione degli atti del processo penale all’ufficio finanziario, eliminando la trasmissione, per la liquidazione dell’imposta, dei singoli atti giudiziari inerenti al processo penale*” prevedendone la trasmissione alla definitività della sentenza (circolare Ministero Giustizia- Dir. Gen. Giust. Civile del 14 luglio 2009 n. 92331/U).

La sentenza sarà trasmessa, a cura della cancelleria, con l’annotazione del passaggio in giudicato e con le eventuali annotazioni riguardanti le fasi di gravame.

La liquidazione dell’imposta di registro, a cura dell’ufficio finanziario, sarà, si ribadisce, effettuata in unica soluzione e dovrà essere prenotata a debito soltanto sulla sentenza passata in giudicato (circolare Ministero Giustizia- Dir. Gen. Giust. Civile del 14 luglio 2009 n. 92331/U)

Ai sensi del richiamato articolo 73 bis la sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, anche se liquidati in sede civile, dovrà essere trasmessa entro cinque giorni dal passaggio in giudicato.

In tema di sentenza penale contenente liquidazione di provvisionale di importo quantificato e non generico si ritiene che, ai fini dell'esecuzione, la parte abbia diritto al rilascio di copia spedita in forma esecutiva (Corte Costituzionale sentenza n 522/02 e circolare Min. Giust. Dip. Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. civile n. 32288/U del 2 novembre 2005)

Nell' ipotesi invece di condanna generica il rilascio della copia è subordinato alla registrazione della sentenza (circolare ministero giustizia n 9 del 3.9.1997 e n 1/6160/U/44 del 1.6.2005)

✓ ***Relazione tra registrazione e rilascio copia degli atti***

Ai sensi dell'articolo 66 D.P.R. 26 aprile 1986 n 131 – Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro – (e successive modifiche ed integrazioni) “*i soggetti indicati nell'articolo 10, lettere b) e c) (ndr il personale abilitato addetto agli uffici di cancelleria) possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati....”*

Lo stesso articolo 66 prevede i casi in cui il funzionario addetto può rilasciare copia degli atti a prescindere dell'avvenuta registrazione del provvedimento.

Tra i sopra richiamati casi indicati nell'art. 66 DPR 131/86 ricordiamo le “**copie di atti necessari al proseguimento del giudizio**” (*in relazione al punto vedasi circolare ministeriale giustizia n 7 del 14 novembre 2002*)

Nel caso invece di copia autentica al fine di procedere alla notifica della sentenza per far decorrere i termini dell'impugnazione il rilascio della copia è subordinato alla registrazione dell'atto (circolare ministero giustizia DAG 14/03/2006.0029405.U)

Infine, come già precedentemente accennato, la sentenza della Corte Costituzionale n 522 del 21 novembre-6 dicembre 2002 impone alle cancellerie giudiziarie di “.... *rilasciare gli originali e le copie delle sentenze o di altri provvedimenti giurisdizionali, richiesti per procedere ad azione esecutiva, a prescindere dalla registrazione degli stessi e, dunque, dal pagamento della relativa imposta....”*

✓ ***Registrazione dei provvedimenti di procedimenti in cui è parte una pubblica Amministrazione – Prenotazione a debito dell'imposta di registro***

Nelle ipotesi in cui una delle parti processuali sia un 'Amministrazione dello Stato, l'art. 59, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1986 n 31 (testo unico sull'imposta di registro) dispone che: «*si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte*

dovute: a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le Amministrazioni dello Stato».

Il richiamato articolo 59 va coordinato con le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 158, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) ai sensi del quale nel processo, civile o amministrativo in cui è parte l'Amministrazione Pubblica, è, tra l'altro, prenotata a debito, se a carico dell'Amministrazione l'imposta di registro ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettere a) e b), del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Il successivo art. 159 del D.P.R. 115/02 disciplina l'ipotesi in cui la sentenza disponga la compensazione delle spese di giudizio prevedendo che:

- a) qualora la registrazione sia stata richiesta da un'Amministrazione statale, l'imposta di registro è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione, mentre il residuo dell'imposta dovuta va corrisposta dall'altra parte processuale.
- b) nella differente ipotesi in cui la registrazione dell'atto processuale venga richiesta dalla parte diversa dall'Amministrazione statale ovvero non venga richiesta da nessuna delle parti processuali, l'imposta dovuta è pagata interamente dalla parte privata

Nell'ipotesi di cui al punto a) qualora la parte privata non si attivi spontaneamente per il pagamento della propria quota di imposta di registro, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate procede alla liquidazione dell'imposta dovuta, previa sospensione della registrazione della stessa sentenza, la quale verrà restituita al cancelleria dell'ufficio giudiziario con l'annotazione dell'avvio della fase di liquidazione dell'imposta nei confronti della parte privata. (*risoluzione Agenzia delle Entrate del 21 novembre 2008 n 450/E*)

L'istituto della **prenotazione a debito dell'imposta di registro** deve essere applicato nei casi in cui l'amministrazione abbia titolo per ripetere le somme nei confronti della parte soccombente unitamente alle altre spese processuali oppure nei casi in cui dichiarata soccombente sia tenuta al pagamento della spesa (*cir. Min Giust DAG 10/02/2010.0001228.E*)

Oltre che nei casi in cui l'Amministrazione pubblica è parte in causa l'istituto della registrazione a debito opera :

- a) nella registrazione delle sentenze penali che accolgano, anche genericamente (*a tal proposito vedasi circolari n 8/2533/17 del 18 novembre 1989, n 12 del 30 giugno 1985 e n. 9 del 3 settembre 1997*), la richiesta al risarcimento del danno a favore della parte civile
- b) sentenza civile con riconoscimento di danni derivanti da reato (*ai sensi della nota n. 1670/99/U, in data 21 giugno 1999, del Miri. Giustizia, Aff. Civ. “.. l'imposta di registro debba trovare applicazione quando la sentenza civile liquidi anche il danno morale,..... poiché i danni non patrimoniali, tra cui il danno morale, costituiscono una voce specifica del risarcimento dovuto,*

l'eventuale pronuncia civile in tema di danni derivanti da reato contenente anche la liquidazione del danno morale deve essere assoggettata alla disciplina di cui all'art. 59, lettera d) citato.”

In tutti i casi in cui la registrazione avviene a debito competente al recupero dell'importo in registrazione è l'ufficio giudiziario (*Circolare 1° marzo 2004, senza numero del Min. Giustizia. Dip. Aff. Giustizia*)

Da ricordare infine che “*...il recupero delle somme dovute a seguito della registrazione a debito degli atti giudiziari sono soggette all'ordinario termine di prescrizione decennale- ex art. 2946 c.c.- non essendo necessaria la notifica di alcun atto presupposto rispetto alla cartella di pagamento*” **Cassazione Civile 3 settembre 2008 n. 22246**

Provvedimenti esenti dall'imposta di registro ai sensi di precise disposizioni di legge

- ✓ *Procedimenti in materia di lavoro (art. 10, legge 11 agosto 1973, n. 533);*
- ✓ *procedimenti in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria (art. 10, legge 11 agosto 1973, n. 533);*
- ✓ *procedimenti relativi all'affrancazione di fondi enfiteutici (art. 10, legge 22 luglio 1966, n. 607);*
- ✓ *procedimenti di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni (art. 23, legge 24 novembre 1981, n. 689);*
- ✓ *procedimenti relativi al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie (art. 15, legge 13 aprile 1988, n. 117);*
- ✓ *procedimenti di scioglimento del matrimonio (art. 19, legge 6 marzo 1987, n. 74);*
- ✓ *procedimenti di cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 19, legge 6 marzo 1987, n. 74);*
- ✓ *procedimenti contro il trattamento sanitario obbligatorio (art. 5, legge 13 maggio 1978, n. 180);*
- ✓ *procedimenti contro il decreto di espulsione dello straniero (art. 13-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);*
- ✓ *procedimenti relativi alle controversie in materia di «masi chiusi» (art. 35, legge 24 novembre 2000, n. 340);*
- ✓ *procedimenti per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio (art. 32 disp. att. c.p.p.);*

- ✓ *procedimenti in materia di protezione delle persone prive di autonomia (art. 46-bis disp. att. c.c.);*
- ✓ *procedimenti verbali di conciliazione di valore non superiore ad euro 51.645,69 (art. 9, legge 23 dicembre 1999, n. 488);*
- ✓ *procedimenti davanti al giudice di pace relativi alle cause il cui valore non eccede la somma di euro 1.033 (art. 46, legge 21 novembre 1991, n. 374);*
- ✓ *attività conciliative in sede non contenziosa davanti al giudice di pace il cui valore non eccede la somma di euro 1.033 (art. 46, legge 21 novembre 1991, n. 374).*
- ✓ *provvedimenti della corte di Cassazione (ai sensi dell'articolo 67 legge 18 giugno 2009 n 69)*
- ✓ *provvedimenti di sfratto case popolari (art.33 R.D. 1165/38)*

Provvedimenti esenti dall'imposta di registro direttive ministeriali

- ✓ **ordinanza dichiarativa dell'estinzione del giudizio-** inesistente l'obbligo di registrazione – circolare Agenzia dell'entrata n 263/E del 21 settembre 2007- anche se viene contestualmente disposta la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata ai sensi dell'articolo 2668 ovvero della trascrizione del pignoramento immobiliare in considerazione de carattere processuale e non decisorio di tali provvedimenti - risoluzione ministero delle Finanze n 310106 del 3-6-1991 e note ministero giustizia n 8/3512/9 del 9.11.1990 e n 2491/98 del 8.10.1998
- ✓ **Il decreto di liquidazione dei compensi** a favore del difensore d'ufficio è esente da imposta di registro e dalla formalità della registrazione – risoluzione 26 giugno 2008 n. 267 Agenzia delle entrate-
- ✓ *provvedimenti dichiarativi dell'incompetenza territoriale non sono soggetti a registrazione (circolare Agenzia delle Entrate n. 45/E del 9 maggio 2001)*
- ✓ *provvedimenti dichiarativi dell'incompetenza per materia, valore e cessata materia del contendere non sono soggetti a registrazione (circolare Agenzia delle Entrate Contenzioso Calabria prot. 919-1516/2010 del 11 maggio 2001)*
- ✓ *la sentenza del Giudice di pace relativa ad opposizione a decreto ingiuntivo con la quale viene dichiarata l'incompetenza per ragioni di continenza (giudizio già pendente dinanzi al tribunale) avendo la sentenza carattere meramente processuale non è soggetta a registrazione (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 332/E del 16 novembre 2007)*
- ✓ Ai sensi della circolare 16 marzo 2000 prot. 49/E/2000/43171 Ministero Finanze “... a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al **procedimento di separazione personale dei coniugi** torna applicabile l'esenzione prevista dall'art. 19 della legge n 74/87 in quanto il limite in essa contenuto, cioè il riferimento ai soli casi di scioglimento del matrimonio e cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha cessato di avere efficacia fin dal 20 maggio 1999, giorno successivo alla pubblicazione delle sentenza della Corte Costituzionale..”
- ✓ *il decreto emesso ai sensi del combinato disposto degli articoli 587, comma 2, cpc e 177 disp att cpc non è soggetto a registrazione (Agenzia delle Entrate prot. 909-59791/2008 del 18.11.2008)*

- ✓ **decreti ingiuntivi esecutivi revocati** “..se interviene la sentenza definitiva di revoca del decreto ingiuntivo prima della notifica di pagamento dell'imposta proporzionale quest'ultima non è più dovuta; tuttavia considerato che decreto ingiuntivo e sentenza sono entrambi atti giudiziari soggetti distintamente all'obbligo di registrazione in termine fisso per ciascuno di essi deve essere corrisposta l'imposta in misura fissa..” (Agenzia delle Entrate risoluzione 122 del 7/11/2006)
- ✓ **la conciliazione giudiziale ex art. 29 commi 4 e 5,del d.lvo 274/2000** produce sul piano processuale l'effetto tipico della remissione della querela o di rinuncia al ricorso...la conciliazione viene sancita con la sentenza di non doversi procedere. Tale atto non è soggetto all'obbligo della registrazione.Differente è, invece, il trattamento della conciliazione, nell'ambito del processo penale, che contenga accordi di natura patrimoniale intercorsi tra le parti nel caso in cui il rimettente si sia costituito parte civile in tal caso l'accordo patrimoniale intervenuto tra le parti definendo anche solo parzialmente la causa civile innestata nel processo penale è soggetta a registrazione in termine fisso(agenzia delle Entrate risoluzione n 206 del 6 agosto 2009)
- ✓ **verbale di inventario della tutela redatti ai sensi dell'art. 424, c. 1,codice civile,** riguardanti persone prive di autonomia non sono soggette al regime della registrazione –Min. Finanze risol. n 126/E del 5/6/ 2003 e n 78 del 16/6/2006 e circolari Min. Giustizia n 1/10095/44(U)03NV del 24/7/03 e n DAG.27/07/2006.0080510.U
- ✓ **Procedimenti di interdizione, inabilitazione e di amministrazioni di sostegno** – gli atti successivi all'apertura della curatela per gli inabilitati e le domande presentate successivamente all'istanza che ha dato luogo all'amministrazione di sostegno, quali atti dei procedimenti di cui al titolo XII, non sono soggetti all'obbligo della registrazione, sono esenti dal contributo unificato e, conseguentemente, dall'imposta di bollo. Circolare 1° febbraio 2007, n. DAG/14803/U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., nota 9 ottobre 2006, prot. n. 954/131988/2006 Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ. risoluzione 16 giugno 2006, n. 78/E dell'Agenzia delle Entrate e nota 27 luglio 2006, prot. n. 80510/U Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ
- ✓ **. Sentenza di Omologazione del Concordato Fallimentare** risoluzione Ministero delle Finanze n 244/E/TV-8-942 del 30 ottobre 2006 “se con la sentenza di omologazione del concordato preventivo della società vengono soddisfatti i crediti vantati nei confronti della stessa società che rientravano nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ad esempio quelli previsti dall'art. 10 primo comma punto 1 DPR 633/72 per il principio dell'alternatività di cui alla nota II dell'art. 8 della Tariffa. Parte prima, allegata al DPR 131/86 non si applica l'imposta di registro nella misura proporzionale. Qualora non ricorra l'ipotesi sopra prospettata come ad esempio nel caso di crediti per i quali si applica l'imposta sostitutiva di cui al titolo IV del DPR 601/73, è dovuta l'imposta proporzionale di registro nella misura stabilita dall'articolo 8,lettera b DPE 131/86
- ✓ **Ordinanza di assegnazione di somme, di beni mobili od immobili e di crediti pignorati presso terzi** (ris. Min. finanze n 45-IV-8-134 del 27 dicembre 1993 e circ. Min. Giustizia 1/6565/U/44 del 15/6/2005) “...le cancellerie giudiziarie hanno l'obbligo di trasmettere ai competenti uffici del registro tutte le ordinanze che comportino effetti traslativi con esclusione di quei provvedimenti che si limitano ad attribuire o distribuire le somme di denaro ai creditori procedenti..” In sintesi :ordinanza di distribuzione somme ricavate da procedure esecutive : NO REGISTRAZIONE
provvedimenti che comportano la conversione del pignoramento : NO REGISTRAZIONE
ordinanze di assegnazione di beni mobili
o immobili pignorati e di crediti pignorati presso terzi : SI REGISTRAZIONE
- ✓ **. Sequestro conservativo ex articolo 671 cpc e sequestro giudiziario ex articolo 670 cpc** rimanendo vincolati al regime di strumentalità rispetto al giudizio di merito non sono soggetti a registrazione (Agenzia delle Entrate risoluzione n 255/E del 14 settembre 2007)

Provvedimenti soggetti all'imposta di registro direttive ministeriali

- ✓ **ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato-** obbligo di registrazione dell'ordinanza – circolare Agenzia dell'entrate n 213/E del 11 agosto 2009
- ✓ Ai sensi della **circolare 20 aprile 2011 n 056105/U Min. Giust. Dip. Aff. Giustizia** è soggetto a registrazione il provvedimento nei giudizi di appello avverso i procedimenti del giudice di pace anche se quest'ultimi erano in esenzione
- ✓ **provvedimenti relativi alle procedure di opposizione ai provvedimenti di liquidazione spese diritti ed onorari a favore dei difensore e/o periti e/o e/o custodi e/o imprese di demolizione e in genere riguardanti gli ausiliari del magistrato-** vi è l'obbligo di registrazione – circolare Agenzia dell'entrate n 260/E del 21 settembre 2007, nota 2007/85781 del 27 settembre 2007 e circolari Ministero Giustizia Direz. Gen. Aff. Civili Uff. IV n 3099/16 del 26 luglio 1957, Ministero Giustizia Dip. Aff. Giust. Uff. I del 6 maggio 2003 n 1/5830/U/03, Ministero Giustizia DAG 07/10/2005.022290.U, Ministero Giustizia DAG 08/03/2006.00272304.U, Ministero Giustizia DAG.26/11/2007.015/006.U,
- ✓ **provvedimenti in materia di onorari e diritti di avvocato** (legge 13 giugno 1942 n 794) vi è l'obbligo di registrazione circolare Ministero Giustizia Dip. Aff. Giust. Uff. I del 6 maggio 2003 n 1/5830/U/03
- ✓ non opera l'esenzione nel caso in cui definita una controversia di lavoro e disposta la **distrazione delle spese l'avvocato agisca in giudizio per il recupero delle stesse.** circolare 9 dicembre 2004 n 1/13193/u/44 Min. Giustizia Dip. Aff. Giust
- ✓ **Decreti di equa riparazione** – vi è l'obbligo di registrazione (a debito) – circolari ministero Giustizia dip. Aff. Giust. Uff. I n 1/7988/44.U.03 del 1 giugno 2003, nota senza numero Min. Giustizia del 29 settembre 2003 e circolare Agenzia delle Entrate n. 13/E del 23 marzo 2004
- ✓ **I provvedimenti che definiscono i procedimenti di riparazione per ingiusta detenzione** sono assoggettati all'imposta di registro - Agenzia delle entrate e Ministero della Giustizia nota del 26 ottobre 2005 prot. 0030430U e circolari ministero della giustizia 20 giugno 2006 n. 66030, 10 giugno 2003 prot. 1/7988/44/U e 2 settembre 2003 prot. 1/11018/U/44/NV)

- ✓ *sentenza emessa dal Tribunale in sede di appello alle sentenze del giudice di pace sono soggette all'obbligo di registrazione – circolare Ministero giustizia Dip. Aff. Giust. Dir. Gen. Giust. Civ. Ufficio I DAG.06/09/2006.0092156.U*
- ✓ **procedimenti innanzi giudice di pace valore inferiore ad € 1033 Circolare senza data 29 settembre 2003** “.deve ritenersi che la modifica introdotta dalla legge 7 aprile 2003 n 63 (cfr elevazione del limite di esenzione previsto per il contributo unificatola € 1033 ad € 1100) sia da riferirsi esclusivamente all'esenzione prevista per il contributo unificato e non anche ad altri tributi, diritti e spese che restano quindi generalmente dovuti per atti e provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore ecceda la somma di euro 1.033
- ✓ ***sentenza di insinuazione tardiva al passivo fallimentare*** – vi è l'obbligo di registrazione circolare Agenzia delle Entrate n. 70572 del 16 luglio 2002
- ✓ ***Sentenza di omologazione del concordato preventivo o fallimentare*** – vi è l'obbligo di registrazione (circolare ministero delle Finanze n. 140/E/IV/8/1998/132790 del 8 settembre 1998) salvo che con la sentenza di omologazione del concordato preventivo vengano soddisfatti i crediti vantati nei confronti della stessa società che rientrano nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (risoluzione ministero delle finanze 244/E/IV-8-942 del 30 ottobre 1996)
- ✓ ***la sentenza emessa nel giudizio di opposizione allo stato passivo*** è assoggettata all'obbligo di registrazione in termine fisso.../Agenzia Entrate 17 dicembre 2008)
- ✓ ***Sentenza di Omologazione del Concordato Fallimentare*** risoluzione Ministero delle Finanze n 244/E/TV-8-942 del 30 ottobre 2006 “se con la sentenza di omologazione del concordato preventivo della società vengono soddisfatti i crediti vantati nei confronti della stessa società che rientravano nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ad esempio quelli previsti dall'art. 10 primo comma punto 1 DPR 633/72 per il principio dell'alternatività di cui alla nota II dell'art. 8 della Tariffa. Parte prima, allegata al DPR 131/86 non si applica l'imposta di registro nella misura proporzionale. Qualora non ricorra l'ipotesi sopra prospettata come ad esempio nel caso di crediti per i quali si applica l'imposta sostitutiva di cui al titolo IV del DPR 601/73, è dovuta l'imposta proporzionale di registro nella misura stabilita dall'articolo 8, lettera b DPE 131/86
- ✓ ***la sentenza di usucapione dei fondi rustici*** è soggetta a registrazione (Agenzia dell'entrata Risoluzione n 201/e del 2 agosto 2007)
- ✓ ***la conciliazione, nell'ambito del processo penale, che contenga accordi di natura patrimoniale*** intercorsi tra le parti nel caso in cui il rimettente si sia costituito parte civile in tal caso l'accordo patrimoniale intervenuto tra le parti definendo anche solo parzialmente la causa civile innestata nel processo penale è soggetta a registrazione in termine fisso - Agenzia delle Entrate risoluzione n 206 del 6 agosto 2009
- ✓ avendo il DPR 115/02 t.u. spese di giustizia previsto la sola abrogazione dell'art. 59 primo comma lettera c) DPR 131/86 limitatamente alle parole “ ai sensi degli articoli 91 e 133 RD 16 marzo 1942 n 267” ***le sentenze penali con condanna generica al risarcimento del danno a favore della parte civile*** continuano ad essere soggette a registrazione (con prenotazione a debito), circolari n 8/2533/17 del 18 novembre 1989, n 12 del 30 giugno 1995 e n 9 del 3 settembre 1997, Min. Giust. Dip, Aff. Civ. inoltre, ai sensi di quest'ultima “qualora l'imposta venga determinata sulla base della sentenza o del provvedimento interinale emessi nel successivo giudizio sul quantum debeatur in misura proporzionale potrà darsi luogo al conguaglio (art. 37 primo comma DPR 131/86) tra l'imposta come sopra determinata e quella fissa dovuta per la registrazione delle sentenze penali di cui trattasi”
- ✓ ***sentenze penali con condanna a al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato ,a conferma di quanto sopra, circolare min giust. DAG 10/2/2010.0020875.U ai sensi della quale vanno registrate e i cinque giorni per l'invio all'ufficio delle entrate***

decorrono dalla data di annotazione dell'irrevocabilità della sentenza e non da quella in cui il provvedimento è passato in cosa giudicata

- ✓ *la ordinanza che in accoglimento della domanda di reintegrazione o manutenzione dispone le misure idonee per la tutela del possesso e liquida le spese del giudizio nonché l'ordinanza di rigetto che respinge la domanda possessoria con condanna del soccombente alle spese avendo natura definitoria della controversia, in quanto idonee ad anticipare la decisione nel merito scontano l'imposta di registro – risoluzione Agenzia delle Entrate n. 257/E del 20 settembre 2007*
- ✓ *procedimenti esecuzione forzata a seguito di condanna in materia di equa riparazione* “tale tipologia di cause.. non usufruiscono di una esenzione omogenea, ovvero di una esenzione da tutte le spese processuali di natura tributaria, sono infatti soggette al pagamento dell'imposta di registro, dei diritti di cancelleria nonché del diritto fisso di notifica ai sensi dell'art. 30 T.U. spese di giustizia..” Circolare DAG 07/08/2008.0048948.U
- ✓ *i provvedimenti cautelari ex art. 669 e ss e 700 e ss c.p.c.* “ qualora abbiano contenuto definitorio analogo a quello riferibile alle fattispecie elencate all'art. 8 allegato T.U imposta di registro...in definitiva l'ordinanza che in accoglimento della domanda dispone le misure idonee per la tutela del diritto e liquida le spese del giudizio.... l'ordinanza di rigetto che respinge, con condanna alle spese, la domanda proposta in via cautelare” sono da sottoporre alla formalità della registrazione - risoluzione Agenzia delle Entrate n. 255/E del 14 settembre 2007
- ✓ *verbale di inventario della tutela redatti ai sensi dell'art. 362 codice civile*, aventi per oggetto beni dei minori sono soggette al regime della registrazione – Min. Finanze risol. n 126/E del 5/6/ 2003 e n 78 del 16/6/2006 e circolari Min. Giustizia n 1/10095/44(U)03NV del 24/7/03 e n DAG.27/07/2006.0080510.U
- ✓ *verbale di inventario procedure di eredità giacente*, sono soggette al regime della registrazione – Agenzia Entrate prot. n 954-154839/2007 del 20/11/2007 e n 78 del 16/6/2006 e circolare Min. Giustizia n DAG.01/02/2008.00156873.U
- ✓ *le sentenze ed il verbale di conciliazione del giudice di Pace* sono soggette ad imposta di registro “in relazione al loro effettivo contenuto a prescindere da quale sia stato il regime fiscale della controversia“ circolari Ministero della Giustizia n. 7 del 5 luglio 1997 e senza numero del 26 gennaio 1998in tal senso anche circolare n 30/E del 30 marzo 2001 Agenzia delle Entrate secondo la quale “essendo l'imposta di registro una imposta d'atto, non si può prescindere dall'effettivo contenuto della sentenza e del verbale di conciliazione dei giudici di pace”
- ✓ **Il decreto di riconoscimento di piccola proprietà ex legge 346/1976** è soggetto alla registrazione in misura fissa (circolare Ministero delle Finanze anno 1986)
- ✓ *Ordinanza di assegnazione di somme, di beni mobili od immobili e di crediti pignorati presso terzi* (ris. Min. finanze n 45-IV-8-134 del 27 dicembre 1993 e circ. Min. Giustizia 1/6565/U/44 del 15/6/2005) “...le cancellerie giudiziarie hanno l'obbligo di trasmettere ai competenti uffici del registro tutte le ordinanze che comportino effetti traslativi con esclusione di quei provvedimenti che si limitano ad attribuire o distribuire le somme di denaro ai creditori procedenti..” In sintesi :ordinanza di distribuzione somme ricavate da procedure esecutive : NO REGISTRAZIONE
provvedimenti che comportano la conversione del pignoramento : NO REGISTRAZIONE
ordinanze di assegnazione di beni mobili
o immobili pignorati e di crediti pignorati presso terzi : SI REGISTRAZIONE

Provvedimenti soggetti all'imposta di registro
Ipotesi particolare in assenza di direttive ministeriali
COME DA DIRETTIVE INTERNE DELLO SCRIVENTE DIRIGENTE

(*Ordine di servizio n 5 del 23 marzo 2011) registrazione ordinanze emesse in procedimenti di opposizione al decreto di pagamento dei compensi al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia*

L'estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo attiene alla posizione del c.d. collaboratore di giustizia a cui lo Stato, giusta relazione al testo Unico spese di giustizia richiamata in premessa, garantisce “l'assistenza legale tra le misure di assistenza economica” e non anche al procedimento relativo all'opposizione al decreto di liquidazione delle competenze del difensore.

Da quanto sopra lo scrivente ritiene che i provvedimenti relativi ai procedimenti di cui all'oggetto siano da assoggettare alla formalità della registrazione in mancanza di una norma, o orientamento ministeriale, che ne preveda espressamente l'esenzione.

Parte richiedente che ha provveduto all'atto dell'iscrizione al versamento del contributo unificato potrebbe, a parere dello scrivente, ai sensi del disposto di cui all'articolo 115 DPR 30 maggio 2002 n 115 chiedere al magistrato competente la liquidazione di quanto pagato, anche per la registrazione, quali “spese documentate”.

Sulla base di quanto sopra e in considerazione del disposto di cui all'art. 73 D.PR. 115/02 ai sensi del quale vi è l'obbligo di inviare all'ufficio finanziario i provvedimenti soggetti ad imposta, lo scrivente ritiene che, salvo diversa disposizione degli uffici ministeriali a cui la presente viene inviata per le proprie determinazioni, i provvedimenti in oggetto siano soggetti alla formalità della registrazione

(*Ordine di servizio n 24 del 31 maggio 2001) obbligo di registrazione dei provvedimenti che definiscono un reclamo in materia civile*

Lo scrivente è stato investito della questione circa l'obbligo o meno di trasmettere i provvedimenti che definiscono un reclamo in materia civile all'Agenzia delle entrate per essere assoggettati all'imposta di registrazione.

Premesso che

- attualmente l'ufficio non provvede alla richiesta registrazione degli atti di cui all'oggetto e le innumerevoli ispezioni che si sono succedute nel tempo non hanno sollevato questioni in merito
- da ricerche effettuate, nessun orientamento ministeriale è stato rinvenuto nella materia di cui in oggetto;

- che il presupposto dell'imposta di registro sugli atti giudiziari ed il conseguente obbligo di registrazione in termine fisso va ricercato nel combinato disposto dell'art. 37 del testo unico 131/86 e dell'art. 8 dell'allegata Tariffa, parte prima, che consente di individuare tra gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili quelli che assumono rilevanza agli effetti dell'imposta, in quanto definiscono anche parzialmente il giudizio e abbiano la concreta potenzialità di incidere sulla situazione giuridica dei soggetti (cfr Agenzia delle Entrate ris. 31010106 del 3/6/1991, circ n 45/2001, ris. 25/2007 e da ultimo Agenzia Entrate Direzione Regionale della Calabria n 919-1516/2010 del 11 maggio 2010)

- che ai sensi della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n 257/E del 20 settembre 2007 le ordinanze (ad es. in materia di reintegrazione o manutenzione) in quanto idonee ad anticipare la decisione nel merito scontano l'imposta di registro

- che anche i provvedimenti cautelari ex art. 669 e ss e 700 e ss cpc qualora abbiano contenuto definitorio analogo a quello riferibile alla fattispecie elencate all'art. 8 allegato TU Imposta di registro... in definitiva l'ordinanza che in accoglimento della domanda dispone le misure idonee per la tutela del diritto e liquida le spese..sono da sottoporre alla formalità della registrazione (cfr Agenzia delle Entrate n 255/E del 14 settembre 2007)

- che nei provvedimenti in oggetto, tecnicamente definibili quali impugnativa di precedenti decisioni, vi è valutazione nel merito

Tanto premesso e considerato

sulla base di quanto sopra richiamato e **salva diversa disposizione degli uffici ministeriali** a cui la presente viene inviata **per le proprie determinazioni**, i provvedimenti che decidono sui reclami in materia civili vanno sottoposti alla formalità della registrazione

Ordine di servizio n 37 del 22 dicembre 2010 /2010 sentenze emesse in procedimenti di insinuazione tardiva nel fallimento da parte del Concessionario in materia di imposte e tasse – Imposta di Registro (VALE COME INDIRIZZO IN TUTTE LE PROCEDURE IN CUI IL CONCESSIONARIO E' PARTE)

Nel premettere:

- per dottrina e giurisprudenza consolidata, la domanda di ammissione al passivo, che per il disposto di cui all'art. 94 l. fall., produce gli effetti della domanda giudiziale, introduce un dovere decisorio del giudice delegato che si attua attraverso un procedimento sommario giurisdizionale contenzioso, e si conclude con un provvedimento (ex artt. 98, 99,101 legge fallimentare) idoneo, se non impugnato, a formare il giudicato sul credito posto a base dell'insinuazione, al pari delle sentenze che concludono le fasi eventuali a cognizione ordinaria introdotte dall'opposizione, dall'impugnazione e dalla revocazione ;

- conforme a quanto sopra è l'indirizzo ministeriale (cfr Min. Agenzia delle Entrate dell'Emilia Romagna nota n 70572 del 16 luglio 2002) ai sensi del quale “ *...il giudice delegato con la verifica dei crediti compie accertamento dell'esistenza dei crediti dedotti dai ricorrenti che si conclude con una decisione di ammissione o esclusione degli stessi dallo stato passivo del fallimento. L'accertamento della qualità di creditore e la verifica dei crediti costituiscono il presupposto fondamentale per partecipare alle esecuzione concorsuale ed alla distribuzione dell'attivo...*

- il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131: *Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.* (pubblicato nel Supplemento Ordinario alla G.U. n. 99 del 30 aprile 1986) all'articolo 8 della tariffa, allegato A) primo comma,lettera b) assoggetta all'aliquota del 3% gli atti dell'Autorità Giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori,ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura.

Lo stesso articolo alla lettera c) assoggetta all'aliquota dell'1% gli atti dell'autorità Giudiziaria che accertano diritti a contenuto patrimoniale;

- il richiamato D.P.R. 26 aprile 1986 n 131,inoltre, all'articolo 5 tabella comprende tra gli atti per i quali non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione - gli *“Atti e documenti formati per l'applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute, comprese le relative sentenze, e gli atti relativi alla concessione o all'appalto per la loro riscossione; garanzie richieste da leggi, anche regionali e provinciali, e atti relativi alla loro cancellazione, comprese le quietanze da cui risulti l'estinzione del debito; atti e documenti formati in relazione al servizio militare obbligatorio o a quello civile sostitutivo.”*

- “ nel sistema di recupero vigente, al concessionario è delegata una funzione propriamente erariale” (cfr Ministero della Giustizia- Dipartimento per gli Affari di Giustizia- Direzione Generale della Giustizia Civile prot. n 1/7599/44/SCIV-04 del 9 luglio 2004)

- ai sensi dell'articolo 157 “in applicazione dell'articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per la procedura esecutiva relativa a tutte le entrate iscritte a ruolo, il concessionario annota come prenotati a debito il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio e i diritti di copia.” nulla disponendo in relazione alla eventuale registrazione della sentenza

- da ricerche effettuate, tra l'altro nei siti Ministero della Giustizia , della Agenzia delle Entrate, dell'Ispettorato Generale Ministero della Giustizia e rivista delle cancellerie (nella parte dedicata alla pubblicazione delle circolari e degli orientamenti dottrinali) , nessun orientamento ministeriale è stato rinvenuto nella materia di cui in oggetto;

Tanto premesso

Lo scrivente ritiene, **salva diversa disposizione dei Superiori Uffici ministeriali** a cui la presente viene inviata **per le proprie determinazioni**, che la sentenza che decide sull'ammissione o meno al passivo fallimentare nei procedimenti in cui è parte il Concessionario rientrando, ex articolo 5 tabella DPR 131/86, nelle ipotesi di atto per il quale non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione , **non** vada ex art. 73 DPR 30 maggio 2002 n 115 trasmessa all'Agenzia delle Entrate.

Si comunichi al Ministero della Giustizia- Dipartimento per gli affari di giustizia- Direzione Generale della Giustizia civile, Ufficio I - , all'Ispettorato Generale, al signor Presidente del Tribunale, al signor Magistrato Dirigente le Sezioni civili, al signor Dirigente Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia, al signor Dirigente la Corte di Appello di Catanzaro, al signor Direttore Amministrativo responsabile la cancelleria del contenzioso civile.

GRATUITO PATROCINIO

I principi di egualanza di tutti i cittadini e l'impegno dello Stato a rimuovere ostacoli che ne limitano, di fatto, l'affermazione in concreto trovano conferma nell'art. 24 della Costituzione nella quale è garantita l'effettiva parità dei singoli di fronte alla giustizia : “ la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”

Il gratuito patrocinio è l'istituto giuridico che consente anche alle persone non abbienti di adire gratuitamente la giustizia o di difendersi giudizialmente dalle altrui pretese nei processi civili, penali, amministrativi, contabili e tributari.

La materia disciplinata in maniera organica trova la sua regolamentazione non solo dalla legge 217 del 30 luglio 1990, per come modificata dalla legge n 134 del 29 marzo 2001, e oggi, nella Parte III, del testo unico spese di giustizia articoli dal 74 al 145.

Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta (art 76 TU) risultante dall'ultima dichiarazione non superiore a € 10.628,16 (decreto interministeriale del 20 gennaio 2009 pubblicato G.U. n 72 del 27 marzo 2009) se l'interessato convive con il coniuge o altri familiari il redito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

Nel solo procedimento penale il limite di reddito (ex art. 92 TU) è elevato di € 1032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

L'istanza di ammissione al gratuito patrocinio è (art. 79 TU) redatta in carta semplice e deve contenere a pena di inammissibilità l'indicazione del processo a cui si riferisce, le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai codici fiscali, una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il reddito e l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito.

Servizio di informazione sul patrocinio statale —

Un apposito servizio di informazione e consulenza in favore degli interessati è preordinato ad una migliore gestione dell'istituto del patrocinio statale e della difesa d'ufficio; il servizio è svolto presso ciascun ordine forense, ai sensi dell'art. 20, legge n. 134/2001, e consiste nel fornire dettagliate notizie sia sui costi dei giudizi e sui benefici del patrocinio statale che sulle modalità e sui termini per ottenere la difesa d'ufficio, nonché sugli strumenti da porre in essere per la soluzione di potenziali conflitti di natura civile.

Il servizio è remunerato dagli utenti in base a tariffa che sarà emessa dal Ministero della giustizia in accordo con quello del tesoro. In materia sono in corso di emanazione specifiche norme regolamentari (art. 89 del testo unico).

**La legge 24 luglio 2008 n 125
di conversione del decreto legge 23 maggio 2008 n 92 :**

Art. 12-ter.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 76, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:

«4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti»;

b) all'articolo 93, il comma 2 e' abrogato;

c) all'articolo 96, comma 1, le parole: «, ovvero immediatamente, se la stessa e' presentata in udienza a pena di nullità assoluta ai sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale,» sono sopprese;

d) all'articolo 96, comma 2, dopo le parole: «tenuto conto» sono inserite le seguenti: «delle risultanze del casellario giudiziale,».

A breve commento della sopra richiamata normativa

- il punto a che non necessita di particolari chiarimenti
- per il punto b) con l'abrogazione dell'art. 93 comma 2 DPR 11/2002 l'istanza di ammissione al patrocinio non può essere presentata dal difensore direttamente in udienza, resta salva la possibilità, nel silenzio della legge, di presentazione da parte del diretto interessato,
- per il punto c) con la modifica operata all'art. 96 comma 1 viene meno l'obbligo di provvedere "immediatamente" sulla richiesta di concessione del patrocinio

DECORRENZA EFFETTI PROCESSO PENALE

Art. 109 (L) TU spese di Giustizia

Decorrenza degli effetti

Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi.

DECORRENZA EFFETTI PROCESSO CIVILE

Per il processo civile non vi è specifica normativa come per il processo penale trova applicazione quindi la specifica circolare ministeriale giust. DAG 17 gennaio 2006.005595.U

OGGETTO: Quesito: decorrenza degli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile.

E' stato chiesto di conoscere se sia legittimo che lo Stato anticipi gli onorari liquidati dal giudice al difensore della parte ammessa al patrocinio, in una controversia civile o in un procedimento

esecutivo, anche se la richiesta di ammissione al patrocinio è stata presentata e accolta dal Consiglio dell'Ordine dopo che il relativo procedimento -per il quale si richiede l'ammissione- è stato definito.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

Dalla lettura delle norme che disciplinano il patrocinio a spese dello Stato -e precisamente dagli artt. 74, 79, 80, 122 e 124 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115- risulta evidente che il beneficio non possa non riguardare un processo in corso o comunque non ancora iscritto a ruolo, e che la relativa istanza vada presentata in tempo utile per la celebrazione del processo e mai dopo la sua conclusione, anche in considerazione del fatto che in materia civile l'ammissione è subordinata alla valutazione sulla fondatezza delle ragioni.

il Gratuito patrocinio nel Processo penale

Ai sensi dell'art.93 TU l'istanza,in carta semplice sottoscritta dall'interessato con firma autenticata dal difensore o in via amministrativa ex L. 455/2000, è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata a mezzo raccomandata all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo.

Se procede la Corte di Cassazione, l'istanza è presentata all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

L'istanza può essere presentata dalla parte direttamente all'udienza (legge....

In caso di impossibilità a presentare la documentazione di cui all'art. 79 TU essa è sostituita da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato.

Nei dieci giorni successivi alla presentazione verificata l'ammissibilità dell'istanza si ha l'ammissione al gratuito patrocinio.

Se l'ammissione è respinta, il decreto depositato in cancelleria è a cura della stessa comunicato all'imputato e al suo difensore, con facoltà degli stessi di estrarne copia (pagando i diritti di copia).

Avverso il decreto di rigetto è ammesso, entro venti giorni dalla notizia, ricorso al tribunale che procede in composizione monocratica. Il ricorso va notificato all'Ufficio finanziario che è parte nel processo.

Ai sensi della circolare 6 maggio 2003 senza numero, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia sono assoggettati al pagamento del contributo unificato,(importo pari allo scaglione a art.13 t.u, € 70) i ricorsi in materia di onorari di avvocato (legge 794/42) il ricorso avverso il rigetto di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato in materia penale e l'opposizione al decreto di pagamento del compenso agli ausiliari del magistrato o ai collaboratori che abbiano prestato la propria attività nell'interesse del procedimento.

Si segnala da ultimo che i ricorsi in questione devono essere iscritti nel “ ruolo generale degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio” (art 13, DM 264/2000)

Ai sensi dell'articolo 98 TU, in caso di ammissione al gratuito patrocinio copia di tutta la documentazione è trasmessa, a cura della cancelleria, all'ufficio finanziario nell'ambito della cui competenza territoriale è situato l'ufficio giudiziario.

Chi è ammesso al gratuito patrocinio può (art.101 e 102 TU) nominare un investigatore e un consulente tecnico di parte purché residenti nel distretto di corte d'appello nel quale pende il giudizio.

Gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio sono indicati nell'art. 107 TU che distingue le spese gratuite da quelle anticipate dall'erario.

Sono gratuite le copie degli atti processuali quando necessarie per l'esercizio della difesa.

Sono anticipate dall'erario:

- *le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede nel quale si svolge;*
- *le indennità e le spese di viaggio dei testimoni;*
- *le indennità di trasferta,i diritti, le spese di spedizione per le notifiche degli ufficiali giudiziari a richiesta d'ufficio o di parte;*
- *le indennità e le spese di viaggio per trasferte, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico, e l'onorario ad ausiliari del magistrato, a consulenti tecnici di parte e a investigatori autorizzati;*
- *l'indennità di custodia;*
- *l'onorario e le spese degli avvocati;*
- *le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.*
- *Ai sensi dell'articolo 108 TU in caso di ammissione relativamente all'azione di risarcimento del danno nel processo penale, quando la spesa è a carico della parte ammessa, sono prenotati a debito:*
- *il contributo unificato;*
- *le spese forfettizzate per le notifiche a richiesta d'ufficio;*
- *l'imposta di registro;*
- *l'imposta ipotecaria e catastale.*

Nel caso di sentenza, per reato punibile a querela della persona offesa, di non luogo a procedere ovvero di assoluzione dell'imputato ammesso al gratuito patrocinio perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il giudice, se condanna il querelante al pagamento delle spese in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato

In caso di revoca del gratuito patrocinio le spese sono recuperate nei confronti dell'imputato.

La revoca disposta dal magistrato che procede con decreto motivato sia ha:

- a) *se l'interessato non provvede a comunicare la variazioni di reddito*
- b) *se dalla comunicazione delle variazioni risulta un reddito tale da escludere l'ammissione,*
- c) *se non si è prodotta la certificazione dell'autorità consolare d) su istanza dell'Ufficio Finanziario.*

Il provvedimento di revoca è impugnabile con la stessa disciplina del rigitto.

La liquidazione dei compensi e delle spese al difensore, all'ausiliario ed al consulente di parte rientra nelle attribuzioni dell'Autorità giudiziaria la liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore dell'ammesso al patrocinio statale, ai sensi dell'art. 82 del testo unico. Parimenti la stessa autorità è competente a liquidare l'onorario e le spese del consulente tecnico di parte e dell'eventuale investigatore privato (artt. 83 e 104 del testo unico).

La detta normativa trova applicazione, ove del caso, anche in favore dei difensori di soggetti ammessi al programma di protezione (art. 115), dei difensori di ufficio (art. 116), compresi quelli nominati a persone irreperibili (art. 117) od a minori, dei difensori nominati nel processo civile (art. 141), dei difensori di cittadini stranieri espulsi dallo Stato (art. 142), nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 (art. 141), per gli ausiliari del magistrato nel procedimento di vendita dei beni confiscati (art. 156).

Ai sensi della nota Min. Giust. DAG.13/10/2009.0124745.U gli onorari e le spese spettanti al difensore devono essere liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento separato e non direttamente nel dispositivo della sentenza

L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidate dal magistrato, osservata la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti e previo parere del Consiglio dell'ordine.

I compensi spettanti ad altri ausiliari, al consulente tecnico di parte ed all'investigatore debbono essere rapportati alle specifiche tariffe di cui al D.M. 30 maggio 2002.

Di conseguenza solo gli onorari del difensore e non pure quelli degli ausiliari debbono essere rapportati ai valori medi di quelli indicati nella tariffa professionale tra minimi e massimi.

Il provvedimento compete all'autorità che ha nominato il consulente al termine della fase processuale od anche all'atto della cessazione dell'incarico, osservate le disposizioni dell'art. 83 del testo unico.

È appena il caso di ricordare come tutti i soggetti che fruiscono delle anticipazioni a carico dell'Erario non possano ricevere compensi o rimborsi di sorta dagli assistiti: ogni patto contrario è nullo ed ogni violazione costituisce illecito disciplinare (art. 85).

Ai sensi della **nota Min. Giust. DAG 08/03/2006.0027204.U** nei casi in cui il provvedimento di liquidazione di onorari emesso dal giudice di pace viene impugnato davanti al tribunale competente ad emettere il successivo mandato è il funzionario dell'ufficio del giudice di pace.

Prenotazione a debito e eventuale recupero degli onorari del C.T.U. Circolare min. giust. dir. Gen. Aff. Giust Ufficio I prot. dg_DAG_25/01/2006.0009539.U

E' stato chiesto di conoscere se nel caso in cui sia stato emesso un decreto di liquidazione per un incarico svolto dal C.T.U. con la disposizione che il pagamento sia posto a carico dell'appellante ammesso al gratuito patrocinio: -la domanda di prenotazione a debito di cui all'art. 131, comma 3, D.P.R. 115/2002 deve essere accordata al C.T. sulla base della produzione di un semplice invito bonario o è necessario invece pretendere che il consulente produca il pignoramento infruttuoso nei confronti del condannato alle spese; le eventuali spese della procedura esecutiva possono essere inserite a domanda nella prenotazione a debito; -quali sono i codici tributo per il versamento al C.T. delle somme eventualmente riscosse dal concessionario. Al riguardo si rappresenta quanto segue. L'art. 131 3° comma del T.U. sulle Spese di Giustizia, prevede che "gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all 'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, a. che nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione." Secondo la relazione al testo unico gli onorari al consulente dovrebbero essere prenotati a debito e riscossi con le spese solo dopo la "vana escussione del condannato non ammesso, e dell'ammesso in caso di revoca dell'ammissione, cui è equiparata la vittoria della causa". Va, tuttavia, rilevato che il citato articolo non parla affatto di "vana escussione", termine che starebbe ad indicare, secondo la comune accezione, l'esperimento di procedure esecutive, ma si limita a precisare che "gli onorari ... sono prenotati a debito, a domanda, ... se non è possibile la ripetizione.. : senza precisare cosa debba intendersi per impossibilità della ripetizione. In considerazione, pertanto, che quando il decreto ha subordinato il pagamento all'esperimento di una particolare procedura lo ha espressamente previsto (vedi art. 116 sul pagamento dell'onorario al difensore di ufficio), sembra doversi ritenere che il legislatore abbia voluto lasciare autonomia al consulente nel richiedere l'annotazione successivamente, anche, al semplice invito bonario ad adempiere (ad esempio la classica raccomandata aJr), o all'esperimento infruttuoso di parte o addirittura di tutta la procedura esecutiva sino al pignoramento negativo. Si è dell'avviso in ogni caso che la domanda di prenotazione debba necessariamente essere corredata da quei documenti che giustifichino la infruttuosità della richiesta

di pagamento dell'onorario (raccomandata A/R, atto esecutivo e contestuale precetto per il quale non si sia ottemperato all'obbligo di adempiere, o pignoramento negativo), impedendo in tal modo al consulente, che abbia fatto domanda di prenotazione. Di agire ulteriormente in proprio. Con riferimento poi alle "spese" sostenute dal consulente per "la vana escussione" dell'onorario dovutogli, deve ritenersi che in assenza di una espressa previsione normativa non possono essere prenotate a debito, anche se ai sensi dell'art. 1196 c.c. le spese per il pagamento sono a carico del debitore (Cass. Penale 2004/23620, RV. 2228792). L'unica spesa che può essere prenotata è l'onorario e di conseguenza le spese di esecuzione del CTU e CTP rimangono a loro carico. Infine, per quanto concerne le modalità di riversamento al consulente delle somme recuperate dal concessionario si evidenzia che il sistema vigente non consente di versare "direttamente" le somme a terzi, poiché il concessionario riscuote mediante codici tributo che appartengono esclusivamente ad enti o amministrazioni pubbliche. Pertanto, non esistendo una procedura disciplinata ex lege, l'unica soluzione prospettabile è quella di riscuotere mediante il codice 738T, relativo alle spese anticipate, e, successivamente al recupero, effettuare il pagamento al consulente mediante il registro delle spese pagate.

AMMISSIONE A PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI PROCEDIMENTI DI CONVALIDA DELLE ESPULSIONI DI CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI (ARTT. 13 E 14 DEL D. IGS. 286/1998).

Circolare min. giust. DAG19/06/2006.0065728.U

Con riferimento ai casi di ammissione di ufficio al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 13, co. 8. del D. Lgs. 286/98, di cittadini stranieri extracomunitari destinatari di provvedimenti di espulsione, è stato chiesto di conoscere se la stessa opera solo nel caso di procedimento afferente il ricorso avverso il decreto di espulsione, oppure anche nei casi di convalida della espulsione e del trattenimento dello straniero.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

L'art. 142 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 15, T.U. Spese di giustizia, prevede che *"nel processo all'art. 13, de! decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e ali 'ausiliario del magistrale sono a carico dell'erario e sono liquidate dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli arti. 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 84".*

L'art. 13, comma 8, d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286 -modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189 e da ultimo modificato con il d.l. 241/04, che ha sostituito il tribunale monocratico con il giudice di pace- nel disciplinare l'espulsione amministrativa, stabilisce che nel procedimento promosso dallo straniero avverso il decreto di espulsione, lo stesso, *"è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato"*.

Dal combinato disposto degli articoli sopra richiamati si evince che nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, lo straniero qualora sia sprovvisto di un difensore è ammesso "di ufficio" al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, e l'onorario e le spese spettanti all'avvocato sono a carico dell'erario.

Pertanto, l'ammissione al beneficio, così come interpretata dalla Relazione al T.U. Spese di giustizia, e peraltro confermata anche dalla Corte Costituzionale (cfr. ordinanza n. 439 del 29.12.2004), avviene automaticamente *ex lege*, senza presupporre, ai sensi dell'art. 127 T.U. richiamato, alcun controllo e verifica formale dei limiti reddituali dello straniero da parte dell'Ufficio finanziario competente, Ufficio delle Entrate. Invero, apparirebbe comunque illogico ipotizzare il recupero di somme a carico di cittadini extracomunitari, la cui sorte è comunque la espulsione dallo Stato italiano.

Inoltre, l'ammissione *de iure* al beneficio del gratuito patrocinio sulla base delle disposizioni di rinvio "in quanto compatibili [al] le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell'art. 13", previste in sede di udienza per la convalida di trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza temporanea ed assistenza dall'art. 13, comma 5 bis. D. Igv. 286/98. modificato dal decreto legge 241/2004 e dal 1^o art. 14, comma 4, del D. Igv. 286/1998. modificato dall'art. 1, comma 5, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, si applica anche in tali ipotesi.

Pertanto, proprio in virtù del rinvio automatico operato dalla legge, anche per i predetti procedimenti, si applica l'art. 142 del D.P.R. 115/02 con la conseguenza che l'onorario e le spese spettanti all'avvocato dello straniero ammesso al gratuito patrocinio sono a carico dell'erario e sono liquidati dal giudice di pace nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84 del richiamato D.P.R..

In ultimo, con riferimento al quesito "se la liquidazione dei compensi, da anticiparsi a favore del difensore dell'ammesso al patrocinio, necessiti o meno del parere del Consiglio dell'Ordine e se questo sia o meno vincolante per il giudice precedente" si rappresenta che l'art 1, comma 322 L. 30 dicembre 2004 n 311 (legge finanziaria) ha abrogato la parte dell'art. 82 del DPR 115/02 che prevedeva la necessità della richiesta del Consiglio dell'Ordine.

Gratuito patrocinio nel Processo civile, amministrativo, contabile e tributario

Ai sensi dell'art. 124 TU l'istanza, in carta semplice sottoscritta dall'interessato con firma autenticata dal difensore o in via amministrativa ex L. 455/2000, è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata a mezzo raccomandata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere della causa nel merito

Per le cause innanzi alla Corte di Cassazione, al Consiglio di stato o alle sezioni centrali della Corte dei Conti è competente il Consiglio dell'ordine degli Avvocati del luogo dove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

Ai sensi dell'art. 112 l'istanza contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto e diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della domanda.

Il consiglio dell'ordine nel termine di 10 giorni dalla data di presentazione od integrazione della domanda decide sull'ammissione o meno.

Copia dell'atto con cui il consiglio accoglie, rigetta o dichiara inammissibile l'istanza è trasmesso al magistrato competente a conoscere della causa. E all'interessato.

Il provvedimento di ammissione è comunicato all’Ufficio Finanziario.

Ai sensi dell’art. 126, punto 3, se il consiglio dell’ordine respinge o dichiara inammissibile l’istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio che decide con decreto.

ART. 131 T.U. –Effetti dell’ammissione al patrocinio

Per effetto dell’ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall’erario

Sono spese prenotate a debito:

- il contributo unificato nel processo civile e amministrativo;
- l’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile e tributario;
- le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile;
- l’imposta di registro ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo
- l’imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
- i diritti di copia.

Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato sono prenotati a debito a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell’ammissione.

Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e l'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro.

Sono spese anticipate dall'erario:

- a) gli onorari e le spese dovuti al difensore;*
- b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;*
- c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi;*
- d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;*
- e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;*
- f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.*

Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.

Ai sensi della circolare ministeriale giust. DAG 17 gennaio 2006.005595.U “...risulta evidente che il beneficio **non possa non riguardare un processo in corso comunque non ancora iscritto a ruolo** e la relativa istanza vada presentata in tempo utile per la celebrazione del processo e **mai dopo la sua conclusione** anche in considerazione del fatto che in materia civile l'ammissione è subordinata alla valutazione sulla fondatezza delle ragioni”

Ai sensi della circolare giust. DAG.13/10/2009.0124745.U **l'onorario e le spese spettanti al difensore** delle parte ammessa al patrocinio a spese dello stato devono essere liquidati dall'autorità giudiziaria con separato decreto di pagamento ai sensi dell'art. 82 DPR 115/02

Ai sensi della circolare giust. DAG.08/03/2006.0027204.U nell'ipotesi in cui il provvedimento di liquidazione degli onorari del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio emesso dal giudice di pace sia stato impugnato davanti al tribunale **la competenza ad emettere il**

provvedimento di liquidazione del compenso spetta al funzionario presso il giudice di pace che ha emesso il provvedimento impugnato nella misura rettificata.

TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
e-mail tribunale.vibovalentia@giustizia.it
Segreteria tel. 0963473219 fax 0963473226

Con istanza indirizzata al Presidente del Tribunale e da questi trasmessa allo scrivente per quanto di competenza, si chiedeva di valutare se gli effetti dell'ammissione a gratuito patrocinio a favore della parte nella fase dell'opposizione a preceitto valga anche nella successiva fase di reclamo.

Il procuratore della parte basava le proprie ragioni sull'estensibilità dell'ammissione ai vari gradi del giudizio al dettato di cui all'art.75 D.P.R. 30 maggio 2002 n 115 (Testo unico spese di giustizia) .

L'istanza permette di specificare non solo in relazione alla richiesta di parte in oggetto ma anche di dare una soluzione alle problematiche più volte sollevate e relative al "momento" iniziale dal quale fare scaturire gli effetti dell'ammissione stessa

Nel premettere

- che il patrocinio a spese dello Stato, sia nel processo penale sia in quello civile, amministrativo, contabile e tributario è disciplinato da un'unica normativa contenuta nel Testo Unico sulle spese di giustizia approvato con D.P.R. 30 maggio 2002 n 115.

- che nei processi civili l'organo competente a ricevere l'istanza e provvedere alla stessa è, ai sensi dell'art. 124 del richiamato T.U. spese di giustizia, il consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero se il giudizio non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, nel processo penale, ai sensi dell'articolo 93 T.U. spese di giustizia, l'istanza è presentata all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo.

Tanto premesso, e **relativamente alla prima questione in oggetto** a parere dello scrivente l'articolo 75 D.P.R. 30 maggio 2002 n 115 (Testo Unico spese di giustizia) richiamato a sostegno della propria tesi dalla parte istante ha portata generale ed attiene solo e specificatamente alla indicazione a che l'ammissione al gratuito patrocinio può essere presentato ed è valida per ogni grado e per ogni fase del processo.

L'art. 75 infatti, come si legge nella relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di testo unico "*specifica l'ambito temporale di validità dell'ammissione al patrocinio*"

Richiamata la portata generale dell'articolo 75 T.U. spese di giustizia **la necessità di ulteriore ammissione al gratuito patrocinio** trova, a parere dello scrivente, fondamento dall'applicazione e dalla lettura degli articoli 120 e 126 del T.U. Spese di Giustizia.

Mentre in materia penale per la concessione del beneficio è sufficiente il solo requisito della non abbienza in materia civile, ai sensi dell'articolo 126 T.U spese di Giustizia, l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio è subordinata *al c.d. fumus boni iuris* quindi nel caso in specie alla determinazione da parte del competente Consiglio dell'Ordine circa la manifesta fondatezza delle ragioni alla base del reclamo che la parte intende presentare.

Inoltre essendo il provvedimento di rigetto equiparabile a soccombenza e il reclamo ad impugnazione troverebbe applicazione l'art 120 T.U. spese di Giustizia ai sensi del quale “*la parte ammessa al patrocinio rimasta soccombente non può giovarsi dell'ammissione per proporre impugnazione*”

Riguardo la **seconda problematica** relativa all'individuazione del momento in cui scaturiscono gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio, questa non può non essere indicata che, in caso di accoglimento, dal momento della presentazione della istanza e spiegare i suoi effetti per gli atti e le attività che da tale momento si producono, senza nessun effetto retroattivo, ad atti e spese compiuti prima della presentazione dell'istanza, effetto quest'ultimo non espressamente previsto dalla normativa in oggetto.

Il legislatore in una materia in cui trova pratica applicazione il dettato costituzionale (art. 24) ai sensi del quale “*tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi... omissis... sono assicurati ai non abbienti con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad*

ogni giurisdizione... ” ha imposto termini brevissimi che devono intercorrere tra la richiesta e l’ammissione(o il rigetto)

Nel processo penale, la richiesta presentata all’ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo (art. 93 T.U. spese di giustizia) va accolta, verificatane l’ammissibilità, nei dieci giorni successivi alla presentazione (art. 96 Testo Unico spese di Giustizia), mentre se presentata in udienza, prima della modifica, operata dalla legge 24 luglio 2008 n 125 agli articoli 93 e 96 T.U. spese di giustizia , andava addirittura accolta, o respinta, immediatamente.

Nel processo civile nei dieci giorni successivi all’istanza (art. 126 TU spese di giustizia) il consiglio dell’ordine , verificata l’ammissibilità dell’istanza, ammette l’interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio.

Ai sensi dell’articolo 109, Titolo II- disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale - Capo VI Effetti dell’ammissione al patrocinio- Testo unico Spese di Giustizia “*gli effetti decorrono dalla data in cui l’istanza è stata presentata o è pervenuta all’ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore se l’interessato fa riserva di presentare l’istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi”*

L’assenza di analoga normativa anche per il patrocinio nel processo civile, ma meno di ammettere un ingiustificato ed illegittimo diverso trattamento tra il processo civile e penale, può, a parere dello scrivente, essere dovuta a mera dimenticanza del legislatore, esiste in proposito già il precedente delle copie ex art. 158 (vedi circolare DAG.18/01/2008.0007601)

Neanche i termini ristretti relativi all’accoglimento e/o rigetto per come previsti, se l’effetto dell’ammissione non fosse retroattivo alla domanda, garantiscono la parte non abbiente nel vedere tutelate le proprie pretese e potere provvedere alle

incombenze e alle necessità processuali per le quali in regime ordinario sarebbe necessario l'anticipazione delle spese.

A sostegno della tesi contraria non puo' richiamarsi il diritto riconosciuto al non abbiente all'ammissione al patrocinio esercitabile prima ancora che sia pendente una causa " *nei processi civili l'organo competente a ricevere l'istanza e provvedere alla stessa è, ai sensi dell'art. 124 del richiamato T.U. spese di giustizia, il consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero il giudiziononpende* quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito." , cosa che di regola avviene ma che è nella piena e non vincolata discrezionalità del richiedente.

Quanto sostenuto non appare in contraddizione né con il dettato normativo in vigore né con la normativa di cui agli istituti del campione civile e del campione penale, oggi assorbiti dalla riforma e dal riordino degli istituti operato dal D.P.R. 30 maggio 2002 n 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

Infine, appare consequenziale come non risulti riconosciuto alla parte istante nessun diritto di ripetizione in relazione a spese processuali che la stessa abbia anticipato prima della presentazione dell'istanza, nelle controversie civili e nel processo penale relativamente alla parte civile, che rimangono a suo carico in applicazione del principio dell'onere delle spese di cui al primo comma dell'articolo 8 del richiamato testo unico spese di giustizia.

Quanto sopra si estende, conseguenzialmente, anche agli onorari e diritti del difensore rientrando a carico del patrocinio a spese dello stato, solo l'attività posta in essere a far data dall'istanza .

Si comunichi al Ministero della Giustizia- Dipartimento per gli affari di giustizia- Direzione Generale della Giustizia civile, Ufficio I - , all’Ispettorato Generale, al signor Presidente del Tribunale, al signor Dirigente la Corte di Appello di Catanzaro, alla sezione distaccata di Tropea, ai Direttori C3, ai Cancellieri C2 e C1.

Vibo Valentia 10 febbraio 2009

Il Dirigente
(dottor Caglioti Gaetano Walter)

ART. 132 T.U (Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)

Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dalla parte ammessa al patrocinio, l’imposta di registro della sentenza è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione ed è pagata per il rimanente dall’altra parte; è pagata per intero dalla parte diversa da quella ammessa al patrocinio che ne chiede la registrazione nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge.

ART. 133 T.U. (Pagamento in favore dello Stato)

Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

L’emissione del titolo di spesa nel gratuito patrocinio

Le modalità di liquidazione e pagamento sono minuziosamente disciplinate dalla legge

Il decreto di pagamento in favore del difensore come degli altri ausiliari è sempre comunicato al beneficiario ed alle parti, compreso il Pubblico Ministero.

Il magistrato, su istanza di uno qualsiasi dei predetti soggetti, può sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto di pagamento.

Per i giudizi di Cassazione procede il giudice del rinvio o quello che ha pronunziato la sentenza di merito passata in giudicato.

In ogni caso il giudice competente può provvedere anche per le liquidazioni spettanti nei precedenti gradi o fasi del giudizio, quando l’ammissione al patrocinio sia intervenuta alla definizione del processo (art. 83, secondo comma, del testo unico).

È da rilevare come il G.I.P. possa procedere alla liquidazione dei compensi a favore del difensore, dell’ausiliario, del consulente di parte e dell’investigatore privato anche se l’azione penale non è esercitata (art. 105 del testo unico)

Ai sensi della circolare 19 novembre 1990, n. 8/3621/7(90) del Min. G.G., Aff. Civ..

“è rilevante notare come i pagamenti non possono avvenire se non alla definitività dei procedimenti di liquidazione (che consegue alle comunicazioni e mancata impugnazione). L’impugnazione ha effetto sospensivo del provvedimento di liquidazione.”

RECUPERABILITÀ DELLE SPESE

Vi è il titolo per il recupero dei crediti erariali sorti in procedimenti in cui sussiste il patrocinio a spese dello Stato quando il procedimento civile si definisce con:

1) sentenza di condanna della parte non ammessa al patrocinio o della parte diversa dalla Pubblica Amministrazione;

2) sentenza che dispone la compensazione delle spese di giudizio (*N.B. solo, però, per il recupero dell'imposta di registro e nella metà dell'importo non registrato a debito nel caso in cui a richiedere la registrazione sia la parte ammessa al gratuito patrocinio*);

3) sentenza o transazione che permette di esercitare la rivalsa per le spese prenotate a debito o anticipate nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, quando questa abbia conseguito almeno il sestuplo delle spese. Invece per le spese anticipate, il recupero va effettuato indipendentemente dalla somma o dal valore conseguito (art. 134, secondo comma, del testo unico sulle spese di giustizia);

4) rinuncia all'azione o estinzione del giudizio. Il recupero va effettuato nei confronti dell'attore, sia se questo è la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia se è parte non ammessa (art. 134, secondo e quarto comma);

5) transazione. Il recupero va effettuato nei confronti di tutte le parti che sono obbligate solidalmente al pagamento delle spese prenotate a debito ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio (art. 134, terzo comma);

6) cancellazione ai sensi dell'art. 309 c.p.c.. Tutte le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle spese prenotate a debito (art. 134, quinto comma).

Ai sensi dell'articolo 128 T.U (obbligo del difensore) il difensore dell'ammesso al gratuito patrocinio ha l'obbligo di chiedere l'estinzione del processo cancellato ai sensi dell'articolo 309cpc , l'inosservanza di tale obbligo ha rilevanza disciplinare

L'art. 110 t.u. disciplina le ipotesi in cui lo Stato è legittimato a recuperare le spese anticipate a favore dell'ammesso al patrocinio.

Nel caso di procedimento azionato a querela di parte, definito con sentenza di non luogo a procedere o con l'assoluzione piena per non aver commesso il reato o perché il fatto non sussiste, il magistrato, nella condanna del querelante alle spese, deve disporne il pagamento in favore dello Stato (anziché in favore dell'imputato).

Identica disposizione del magistrato si ha nel caso di reato procedibile di ufficio con l'intervenuta costituzione di parte civile e richiesta di risarcimento: a) nel caso che l'imputato ammesso al beneficio venga assolto per cause diverse dal difetto di imputabilità; b) nel caso di rigetto della richiesta della parte civile di risarcimento del danno o di restituzione.

Parimenti dispone il pagamento in favore dello Stato delle spese annotate a debito tutte le volte in cui ammessa al beneficio sia la parte civile ed il procedimento si concluda con la condanna dell'imputato (non ammesso al beneficio) al pagamento delle spese di costituzione e difesa della parte civile (art. 110, terzo comma).

Le altre ipotesi di recupero delle spese da parte dello Stato riguardano esclusivamente i casi di revoca del beneficio ed il recupero a carico del soggetto che ingiustamente ne aveva fruito.

Le imposte relative alla registrazione della sentenza portante condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato (art. 59, lettera d), D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) sono prenotate a debito dall'ufficio finanziario (3). Il loro recupero, tuttavia, appare problematico nel caso di condanna dell'irreperibile

ART. 111T.U (recupero nei confronti dell'imputato ammesso al gratuito patrocinio)

Le spese di cui all'art. 107 sono recuperate nei confronti dell'imputato in caso di revoca dell'ammissione al patrocinio ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. d (cioè nel caso di richiesta da parte dell'ufficio finanziario in ogni momento ed in ogni caso non oltre dalla definizione del processo se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito), e comma 2 (cioè nel caso di revoca da parte del magistrato all'esito delle integrazioni richieste sulle condizioni reddituali)

ART. 134 T.U. (Recupero delle spese)

1. Se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa.

2. La rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, o nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio; può essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito.

3. Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario è nullo.

4. Quando il giudizio è estinto o rinunciato l'attore o l'impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito.

5. Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura civile e nei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4, tutte le parti sono tenute solidamente al pagamento delle spese prenotate a debito.

PROCESSI PARTICOLARI

ART. 135 T.U. (Norme particolari per alcuni processi)

- 1. Le spese relative ai processi di dichiarazione di assenza o di morte presunta sono recuperate nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 50, commi 2 e 3, del codice civile e nei confronti della parte ammessa in caso di revoca dell'ammissione.*
- 2. Le spese relative ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, hanno diritto di prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo dell'assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario.*

ART. 144 T.U. (Processo in cui è parte un fallimento)

1 . Nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio.

Procedura fallimentare

ART. 146 T.U. (Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese)

Nella procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall' Erario.

Sono spese prenotate a debito:

l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

il contributo unificato;

i diritti di copia.

Sono spese anticipate dall'erario:

le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;

le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;

le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato;

le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Le spese prenotate a debito o anticipate sono recuperate, appena vi sono disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo.

Il giudice delegato assicura il tempestivo recupero.

La Corte Costituzionale con sentenza 28 aprile 2006 n 174 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui non prevede che sono spese anticipate dall'erario le spese ed onorari al curatore

Recupero delle spese in caso di revoca del fallimento

In caso di revoca della dichiarazione di fallimento, le spese della procedura fallimentare e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante, se condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa; sono a carico del fallito persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento

- ✓ **ai sensi della circolare 9/03**, nel foglio delle notizie relativo alle **procedure fallimentari**, devono essere annotate tutte le eventuali spese prenotate a debito e pagate. Nel caso in cui la procedura si chiuda per mancanza di attivo, il funzionario incaricato opererà apposita annotazione di chiusura sul foglio delle notizie prima della archiviazione del fascicolo processuale. Nella procedura fallimentare, infatti, la prenotazione a debito, l'anticipazione ed il recupero delle spese sono regolate dall'articolo 146 del T.U., il quale, come risulta nella relazione illustrativa, in caso di mancanza di attivo, non disciplina l'ipotesi del recupero delle spese nei confronti del fallito come persona fisica dato che queste gravano esclusivamente sul fallimento. Tuttavia, se la procedura fallimentare viene riaperta, il foglio notizie relativo alla procedura originaria dovrà divenire parte integrante del nuovo foglio delle notizie
- ✓ **la nota Min. Gist. Dip. Org. Giud. Del 3 febbraio 2004 n 116/1/10062** R riguardo il campione fallimentare nessuna novità sembra ravvisarsi dalla lettura delle nuove norme. Pertanto la cancelleria dovrà annotare tutte le spese prenotate a debito sul foglio delle notizie. Tali spese saranno recuperate, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo.
- ✓ Ai sensi della **circolare 29 settembre 2003 n 1/12244/15/44**, **Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia** la riduzione del contributo prevista nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla dichiarazione di fallimento non opera nei procedimenti di impugnazione delle sentenze che decidono sulle predette opposizioni
- ✓ Ai sensi della **nota prot. 1/7599/44/SC/U-04** del 9 luglio 2004 nei procedimenti di insinuazione tardiva iniziati dal concessionario in caso di condanna di quest'ultimo le spese devono essere annullate per insussistenza ai sensi dell'art. 48 DPR 602/73 il quale prevede che il recupero delle spese prenotate a debito debba avvenire nei confronti della parte soccombente quando questa non è il concessionario.
All'annullamento provvede il funzionario di cancelleria addetto al servizio
- ✓ La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 66 secondo comma DPR 131/86 (TU imposta di registro) nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al primo comma non sui applichi al rilascio di copia dell'atto conclusivo (sentenza o verbale) della causa di opposizione allo stato passivo fallimentare pertanto la copia si rilascia a prescindere dalla registrazione
- ✓ **Fallimenti chiusi senza attivo – Pagamento del compenso al curatore.** (Circolare 29 novembre 2006, n. 127080/U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ.) Con riferimento a quanto in oggetto si rileva che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 174 del 28 aprile 2006, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 146, terzo comma, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) nella parte in cui non era previsto che sono spese anticipate dall'Erario «le spese ed onorari» al curatore. Per

effetto di tale dichiarazione di incostituzionalità, oramai, è stata superata la questione controversa relativa al rimborso, a carico dell'Erario, delle spese sostenute e degli onorari spettanti al curatore nell'ipotesi di fallimento senza attivo. Al riguardo, si osserva che le sentenze che dichiarano l'incostituzionalità di una legge dello Stato o che ne integrano il contenuto per renderlo aderente al dettato costituzionale (sentenze additive di accoglimento) hanno efficacia retroattiva (cfr. tra tutte, Cass. Civ., sent. N. 3745 del 14 marzo 2002) e, pertanto, producono effetti anche relativamente ai rapporti sorti anteriormente alla declaratoria di illegittimità, incontrando l'unico limite nei rapporti esauriti, ossia consolidati ed intangibili, quali la formazione del giudicato, ovvero la prescrizione o la declaratoria ritualmente rilevante (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., sent. N. 14541 del 19 novembre 2001). Alla luce di tali considerazioni si ritiene che l'anticipazione da parte dello Stato delle spese ed onorari del curatore e quindi il relativo rimborso siano dovuti per i fallimenti ancora aperti alla data del deposito della sentenza della Corte Costituzionale, mentre non potrà essere corrisposta per i fallimenti dichiarati chiusi per insufficienza di attivo con decreto definitivo prima del deposito della sentenza della Corte ed in ogni caso quando non ci siano più situazioni contestabili in giudizio. Si precisa, inoltre, che anche su parere concorde dell'ufficio legislativo, gli uffici giudiziari dovranno provvedere al pagamento del compenso spettante al curatore, così come liquidato dalla sezione fallimentare del Tribunale ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.M. 28 luglio 1992, n. 570 (regolamento contenente adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata), per intero o per quella parte che non trova capienza nell'attivo fallimentare.

- ✓ **recupero delle somme prenotate a campione civile nelle cause promosse per la insinuazione tardiva dei crediti nel fallimento e definite con la condanna del Concessionario stesso al pagamento delle spese** (Circolare 9 luglio 2004, n. 1/7599/44/SC/U.04 del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ. Ufficio I) E' stato chiesto di conoscere, da parte del Sig. Presidente del Tribunale di Benevento, quale debba essere il comportamento dell'Ufficio in presenza di cause promosse dal Concessionario per l'insinuazione tardiva dei crediti nel fallimento definite con la condanna del medesimo al pagamento delle spese. Tanto in conseguenza delle osservazioni formulate all'esito dell'ispezione ordinaria presso detto Tribunale. I quesiti specificamente formulati sono, sinteticamente, i seguenti; 1. se per i procedimenti di insinuazione tardiva iniziati su richiesta del Concessionario e definiti con contestuale condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali, gli articoli iscritti al campione civile debbano essere annullati per insussistenza; 2. se l'annullamento debba essere disposto ai sensi degli articoli 220 e 228 del D.P.R. 115/2002 e chi sia competente ad emanare il relativo provvedimento; 3. se per i procedimenti di insinuazione tardiva iscritti successivamente alla data dell'1.7.2002 debba ritenersi applicabile la norma di cui all'art. 157 del D.P.R. 115/2002. A tal proposito si possono svolgere le seguenti considerazioni. L'osservazione formulata all'esito dell'ispezione ordinaria, secondo cui gli articoli in questione debbono essere annullati per insussistenza, è pienamente condivisibile. Tale conclusione, infatti, discende necessariamente dalla lettura dell'art. 48 del D.P.R. n. 602 del 29.9.1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), così come sostituito dall'art. 16 D. Lgs. N. 46 del 26.2.1999, il quale prevede che il recupero delle spese prenotate a debito debba avvenire nei confronti della parte soccombente "quando questa non sia il concessionario. Si consideri inoltre che nel sistema di recupero vigente, al Concessionario è delegata una funzione propriamente erariale: esso, quindi, riveste una posizione privilegiata nel procedimento, tanto da essere delegato alla stessa determinazione delle spese da recuperare, secondo la disciplina dell'art. 157 citato. Pertanto le spese prenotate debbono considerarsi irripetibili laddove il soggetto soccombente e quello delegato alla riscossione si trovino a coincidere. Conseguentemente, i crediti sopra menzionati debbono essere annullati per insussistenza, a mente di quanto disposto dall'art. 220 del D.P.R. n. 115/2002, con provvedimento da assumere dal Funzionario di cancelleria addetto al servizio. Infine, si ritiene che i procedimenti iscritti dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 115/2002 siano disciplinati dall'art. 157 del D.P.R. medesimo, come peraltro già sopra accennato, e che pertanto l'annotazione e la conseguente prenotazione a debito delle spese e del contributo unificato debbano essere operate dal Concessionario, all'uopo delegato.
- ✓ **Modalità di rimborso spese e indennità al cancelliere per attività di redazione degli inventari fallimentari** Circolare Min. Giust. DAG Dir. Gen. Giust. Civile Ufficio I prot. n 1/4168/U/44 aprile 2005" ..in materia fallimentare vige il principio fondamentale per cui tutte le spese inerenti a tale procedura, comprese quelle relative alle spese e alle indennità al cancelliere per l'attività di redazione degli inventari svolta al di fuori del normale orario di lavoro sono a carico della massa del fallimento. L'art. 146 stabilisce che nella procedura fallimentare, se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario. Pertanto il rimborso delle spese per l'indennità di trasferta e il compenso per lavoro straordinario (se viene svolta al di fuori dell'orario di ufficio), in caso di mancanza di attivo fallimentare, viene anticipato dall'erario con annotazione della spesa anticipata

nel registro delle spese pagate dall'erario (art. 162 TU).Ovviamente tutte le spese dell'una e dell'altra categoria devono essere recuperate appena vi sono disponibilità sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo come previsto dall'art. 146, comma 4

- ✓ **Fallimento –decreto autorizzazione prenotazione a debito e decreto liquidazione delle spese Circolare Min. Giust. DAG Dir. Gen. Giust. Civile Ufficio I prot. n 1/4168/U/44 aprile 2005** “...l'art. 146 non richiede a differenza dell'abrogato art. 91 LF,il decreto del giudice per l'autorizzazione alla prenotazione a debito,né il decreto di liquidazione delle spese anticipate, per cui valgono le regole generali del testo unico per i titoli di pagamento. Di conseguenza nella specie deve applicarsi il principio dell'art. 165 TU secondo il quale “ la liquidazione delle spese...è sempre effettuata con ordine di pagamento del funzionario addetto all'ufficio, se non espressamente attribuita al magistrato”.”
- ✓ Circolare DAG08/09/2010.0114831.U **Procedimento di esdebitazione** “ ..in merito alle modalità di iscrizione del ricorso presentato dal debitore successivamente alla chiusura del fallimento al fine di promuovere il procedimento di esdebitazione introdotto dall'art. 128 dlvo 5/2006....si ritiene che tale procedura non possa avere natura endofallimentare in quanto è espressamente previsto dal legislatore che il debitore agisca entro un anno dalla chiusura del fallimento. Tali procedure dovranno essere iscritte sul registro dei procedimenti in camera di consiglio e dovrà essere percepito lo specifico contributo unificato e l'importo forfettizzato per le notifiche a richiesta d'ufficio di cui all'art. 30 testo unico spese di giustizia.
- ✓ Ai sensi della circolare 24 febbraio 2006 n. 1/2638/44/U Min. Giust. Dir. Gen. Giust. Civ. Uff. I le domande di ammissione allo stato passivo presentate nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ex art. 3 D.L. n 347/2003, convertito con legge 18 febbraio 2004 n 39, non sono soggette al pagamento del contributo unificato
- ✓ **pagamento del contributo unificato dell'istanza con la quale il curatore o il debitore chiedono la chiusura del fallimento cx art. 119 L.F.** circolare prot. n DAG.08/03/2006.0027213.U, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia Ufficio I E' stato chiesto di conoscere se l'istanza con la quale il curatore o il debitore chiedono la chiusura del fallimento ex art. 119 L.F. sia soggetta al pagamento del c.u. di euro 70M0 previsto per i procedimenti di volontaria giurisdizione di cui all'art. 737 c.p.c., ovvero se il predetto provvedimento di chiusura sia compreso nella procedura fallimentare ai sensi dell'art. 13, comma 5, D.P.R. 115/2002.Al riguardo si rappresenta che la natura del provvedimento emesso dal Tribunale ai sensi dell'art. 119 L.F. non sembra avere rilevanza ai fini della corresponsione del contributo unificato, in quanto è lo stesso legislatore che lo indica come “decreto motivato”, pur prevedendo nel successivo articolo 120 L.F. gli effetti di natura sostanziale che ne derivano. Pertanto se si considera che l'art. 146, comma 1. D.P.R. 115/2002 definisce la procedura fallimentare come quella che va dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura” si è dell'avviso che il predetto provvedimento non possa non rientrare nella procedura fallimentare.D'altra parte va aggiunto che il provvedimento sia che venga adottato di ufficio o su istanza del curatore o del debitore, nel caso di mancanza di “denaro per gli atti richiesti dalla legge” [art. 146 D.P.R. citato] la spesa per il versamento del contributo rientrerebbe in ogni caso tra quelle prenotate a debito
- ✓ ai sensi della circolare min. 24 febbraio 2008 n 1/2638/44/U-04 **TUTTE le insinuazioni tempestive al fallimento sono esenti dal contributo unificato**
- ✓ **A seguito della riforma delle procedure concorsuali** (dlvo 5/06) il **regime delle insinuazioni tardive** è stato equiparato al regime delle **insinuazioni tempestive** e come quest'ultime **non sono soggette al pagamento del contributo unificato** (Ispettorato generale Min giustizia nota prot. 372906-6253 del 15 dicembre 2006) da ricordare che e dette domande di insinuazioni non vanno iscritte a ruolo.
- ✓ **Menzionabilità dei certificati del casellario giudiziario richiesti dall'interessato** delle iscrizioni di fallimento e cancellazione delle stesse. Sentenza della Corte Costituzionale n 39/2008
- ✓ **Menzionabilità nei certificati del casellario giudiziale richiesti dall'interessato delle iscrizioni in materia di fallimento e cancellazione delle stesse.** Sentenza della Corte Costituzionale n. 39 del 2008 – Effetti Circolare 22 settembre 2008 DAG.22/09/2008. 0123530.U La sentenza della Corte Costituzionale numero 39 del 27 febbraio 2008 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 50 e 142 del Regio Decreto

16 marzo 1942 n. 267, nel testo anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006 n. 5, in quanto stabiliscono che le incapacità personali derivanti al fallito dalla dichiarazione di fallimento perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale". Pervengono a questo Ufficio numerosissimi solleciti ad operare a livello centrale, in esecuzione della citata sentenza, la cancellazione dal Sistema Informativo del Casellario (SIC) delle iscrizioni relative a fallimenti dichiarati in epoca antecedente all'entrata in vigore della novella fallimentare. Si osserva che il sistema normativo creatosi a seguito delle disposizioni introdotte dai decreti legislativi 5/2006 e 169/2007 in materia di incapacità personali del fallito, sul quale è intervenuta da ultimo la sentenza della Corte Costituzionale, appare particolarmente complesso.

la presente circolare, nei paragrafi riportati di seguito (A e B), affronta i seguenti aspetti:

- la cancellazione delle iscrizioni relative alle sentenze di fallimento, che risultano ancora registrate nel SIC;
- la menzionabilità delle iscrizioni delle sentenze dichiarative di fallimento nel certificato del casellario giudiziale rilasciato all'interessato (artt. 24 e 26 D.P.R. 313/2002);

1. CANCELLAZIONE DELLE ISCRIZIONI RELATIVE ALLE SENTENZE DI FALLIMENTO, CHE RISULTANO ANCORA REGISTRATE NEL SIC.

Per quanto attiene alla problematica del mantenimento della iscrizione nel casellario giudiziale delle sentenze di fallimento, si osserva che il vuoto normativo venutosi a creare a seguito delle novelle in materia fallimentare e dell'intervento della Corte Costituzionale non può essere colmato attraverso l'attività interpretativa dell'organo amministrativo.

Pertanto, le questioni relative alla cancellazione delle iscrizioni dal SIC non possono che essere risolte dall'interessato, il quale, avvalendosi degli attuali strumenti procedurali messi a sua disposizione dal Testo Unico del casellario (art. 40 D.P.R. 313/2002), potrà richiedere al giudice competente la cancellazione dell'iscrizione.

Al fine di mantenere una traccia delle operazioni di cancellazione, sono stati operati degli interventi sul sistema che consentono all'Ufficio iscrizione competente l'inserimento nel SIC delle eventuali ordinanze di cancellazione della sentenza di fallimento.

Pertanto, l'ordinanza di eliminazione dell'iscrizione in materia fallimentare, disposta a seguito dell'attivazione della procedura ex art. 40, dovrà essere inserita nel sistema da parte dell'ufficio iscrizione presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento.

Qualora, secondo quanto registrato in giurisprudenza, l'ordinanza di cancellazione dell'iscrizione fosse emessa direttamente dal Tribunale civile, adito dall'interessato per ottenere la riabilitazione, sarà l'ufficio iscrizione presso quest'ultima autorità giudiziaria, ovvero l'ufficio iscrizione competente in materia civile, a provvedere all'inserimento del provvedimento nel sistema.

Sia nell'uno che nell'altro caso, a seguito dell'iscrizione dell'ordinanza di cancellazione, la sentenza di fallimento non sarà più menzionabile in tutti i tipi di certificato (c.d. eliminazione logica).

La cancellazione fisica e definitiva dell'iscrizione, tuttavia, dovrà essere operata dall'ufficio che a suo tempo ha iscritto la sentenza di fallimento. Pertanto, il sistema provvedere ad inviare automaticamente per via telematica un'apposita comunicazione all'ufficio iscrizione competente alla cancellazione fisica e definitiva (ossia l'ufficio che ha iscritto la sentenza di fallimento).

Al predetto ufficio dovrà quindi essere trasmessa, dopo l'annotazione sul sistema, copia del provvedimento di cancellazione.

2. MENZIONABILITÀ DELLE ISCRIZIONI DELLE SENTENZE DICHIARATIVE DI FALLIMENTO NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE RILASCIATO ALL'INTERESSATO (ARTT. 24 E 26 D.P.R. 313/2002)

2

In ordine al contenuto del certificato del casellario giudiziale rilasciato all'interessato devono registrarsi differenze connesse al tempo in cui è intervenuta la dichiarazione di fallimento.

- R.D. 267/1942: dalla sentenza dichiarativa di fallimento scaturivano, a carico del cittadino fallito, una serie di incapacità personali che incidevano anche sul diritto di elettorato attivo e passivo. Pertanto, l'iscrizione delle notizie di fallimento era menzionata nel certificato elettorale richiesto dai comuni, nel certificato generale e civile rilasciato all'interessato, all'autorità giudiziaria e alla pubblica amministrazione.

Intervenuta la riabilitazione civile, l'iscrizione dei fatti concernenti il fallimento era menzionata nei soli certificati rilasciati all'autorità giudiziaria e alla pubblica amministrazione, se questi ultimi richiesti ex art. 39 D.P.R. 313/02.

L'entrata in vigore del D.lgs n. 5 del 2006, che ha abrogato l'istituto della riabilitazione civile e, tra l'altro, l'incapacità speciale in materia di elettorato già connessa allo status di fallito, ha comportato che le iscrizioni relative alle sentenze di fallimento, se non intervenuta la riabilitazione, continueranno ad essere menzionate nel certificato rilasciato all'interessato, ma non in quello elettorale richiesto dai comuni.

- Le modifiche introdotte successivamente dal D.Lgs 169/2007 hanno solo parzialmente mitigato l'effetto della abrogazione dell'istituto della riabilitazione. Infatti la nuova disciplina, limitatamente alle procedure aperte a far data dal 16 gennaio 2006, ha equiparato, in materia di casellario giudiziale, gli effetti della chiusura del fallimento a quelli determinati dall'abrogato istituto della riabilitazione. Le procedure concorsuali definite con sentenza emessa in data antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006 restano soggette alla previgente disciplina.

Pertanto, la menzione nel certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato delle iscrizioni in materia fallimentare, qualora sia intervenuto provvedimento di chiusura della procedura concorsuale aperta dopo il 15 gennaio 2006, è assimilata ai casi in cui è intervenuta riabilitazione; qualora, viceversa, il provvedimento di chiusura della procedura concorsuale riguardi una procedura aperta in epoca antecedente il 15 gennaio 2006, il certificato è sempre positivo ().

Il citato decreto legislativo, dispone, inoltre, che le sentenze emesse dopo il 31 dicembre 2007 non dovranno essere più iscritte nel casellario .

Si evidenzia, inoltre, che in tale materia la giurisprudenza è orientata a dichiarare inammissibili le richieste di riabilitazione civile da parte dell'interessato, cagionando una evidente disparità di trattamento tra diversi soggetti che si trovano nelle stesse condizioni.

Nel contesto illustrato, è intervenuta la dichiarazione di incostituzionalità degli arti 50 e 142 della legge fallimentare, nel testo precedente alle modifiche introdotte, "in quanto stabiliscono che le incapacità personali del fallito perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale".

Al fine di coordinare la pubblicità delle notizie relative al fallimento, operata mediante l'emissione del certificato del casellario, sono stati effettuati una serie di interventi sul SIC, nel senso di estendere gli effetti della chiusura del fallimento, riconducibili a quelli della riabilitazione, anche ai fallimenti dichiarati in data antecedente al 16 gennaio 2006. Attraverso detti interventi operati direttamente sulle procedure della certificazione del SIC, anche le sentenze di fallimento antecedenti al 16 gennaio 2006 (e per le quali risultati annotato sul sistema la chiusura del fallimento) non saranno più menzionabili nel certificato richiesto dall'interessato (arti. 24. 26 e 28 D.P.R. 313/2002).

Inoltre, al fine di migliorare la comprensibilità e la lettura del certificato del casellario giudiziale rilasciato alla Autorità Giudiziaria (art. 21 D.P.R. 313/2002) e alla Pubblica amministrazione (art. 39 D.P.R. 313/2002), nonché della visura delle iscrizioni richiesta dall'interessato (le sentenze di fallimento continueranno ad essere menzionate fino a quando la relativa iscrizione non verrà eliminata), è stato previsto un ulteriore intervento attraverso il quale, dopo l'annotazione relativa al decreto di chiusura del fallimento, il sistema riporterà un'apposita avvertenza. In particolare:

1. nelle sentenze di fallimento, per le quali risultati sul sistema l'apertura della procedura concorsuale a far data dal 16 gennaio 2006 e sia annotato il decreto di chiusura, sarà riportato il seguente testo: Fallimento non menzionabile nel certificato del casellario rilasciato all'interessato, per effetto dell'art. 21, comma 2, D.lgs 169/2007 che dispone: per le procedure concorsuali aperte a far data dal 16 gennaio 2006, il richiamo alla riabilitazione civile del fallito disposta con sentenza definitiva, nell'articolo 24 (L), comma 1, lettera n), e dell'articolo 26 (L), comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, si intende riferito al decreto definitivo di chiusura del fallimento.
2. nelle sentenze di fallimento, antecedenti il 16 gennaio 2006, per le quali risultati annotato il solo decreto di chiusura, viceversa, sarà riportato il seguente testo: Fallimento non menzionabile nel certificato del casellario rilasciato all'interessato ai sensi dell'articolo 24 (L), comma 1, lettera n), e dell'articolo 26 (L), comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, per effetto della sentenza n. 39 del 27.2.2008 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 50 e 142 del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, nel testo anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006 n. 5, nella parte in cui stabiliscono che le incapacità personali derivanti al fallito dalla dichiarazione di fallimento perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale.

1] A seguito della modifica dell'articolo 120, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 167, che dispone: con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti al fallimento (cfr. art. 9, comma 3, decreto legislativo 12 settembre 2007 n. 169,)è stata data applicazione alla disposizione contenuta nel decreto legislativo ali'art. 21, comma 2, che dispone in particolare che per le procedure concorsuali aperte a far data dal 16 gennaio 2006, il richiamo alla riabilitazione civile del fallito disposta con sentenza definitiva, nell'articolo 24 (L), comma 1, lettera n), e nell'articolo 26 (L), comma 1, lettera b), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, si intende riferito al decreto definitivo di chiusura del fallimento. Pertanto, sul SIC le sentenze di fallimento successive al 16 gennaio 2006 e per le quali risultati disposta la chiusura del fallimento, non sono più menzionate nel certificato richiesto dall'interessato. Mentre continuano ad essere riportate nei certificati richiesti dall'autorità giudiziaria (art. 21) e dalla pubblica amministrazione (art. 39).

²⁾Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169 (vds circolare n. 3974 del 4 ottobre 2007) alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, di seguito elencate, sono state abrogate a decorrere dal 1/1/2008, data di entrata in vigore del decreto legislativo: a) articolo 3 (L), comma 1, lettera q); b) articolo 5 (L), comma 2, lettera i); e) articolo 24 (L), comma 1, lettera n); d) articolo 25 (L), comma 1, lettera n); e) articolo 26 (L), comma 1, lettera b).

- ✓ ***sentenza di insinuazione tardiva al passivo fallimentare – vi è l'obbligo di registrazione circolare Agenzia delle Entrate n. 70572 del 16 luglio 2002***
- ✓ ***Sentenza di omologazione del concordato preventivo o fallimentare – vi è l'obbligo di registrazione (circolare ministero delle Finanze n. 140/E/IV/8/1998/132790 del 8 settembre***

1998) *salvo che con la sentenza di omologazione del concordato preventivo vengano soddisfatti i crediti vantati nei confronti della stessa società che rientrano nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (risoluzione ministero delle finanze 244/E/IV-8-942 del 30 ottobre 1996)*

- ✓ **la sentenza emessa nel giudizio di opposizione allo stato passivo** è assoggettata all'obbligo di registrazione in termine fisso.../ Agenzia Entrate 17 dicembre 2008)
- ✓ **Sentenza di Omologazione del Concordato Fallimentare** risoluzione Ministero delle Finanze n 244/E/TV-8-942 del 30 ottobre 2006 “*se con la sentenza di omologazione del concordato preventivo della società vengono soddisfatti i crediti vantati nei confronti della stessa società che rientravano nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ad esempio quelli previsti dall'art. 10 primo comma punto 1 DPR 633/72 per il principio dell'alternatività di cui alla nota II dell'art. 8 della Tariffa. Parte prima, allegata al DPR 131/86 non si applica l'imposta di registro nella misura proporzionale. Qualora non ricorra l'ipotesi sopra prospettata come ad esempio nel caso di crediti per i quali si applica l'imposta sostitutiva di cui al titolo IV del DPR 601/73, è dovuta l'imposta proporzionale di registro nella misura stabilita dall'articolo 8, lettera b DPE 131/86*

ART 145 T.U.(Processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero)

1. *Nel processo di interdizione e di inabilitazione promosso dal pubblico ministero le spese sono regolate dall'articolo 131, eccetto per gli onorari dovuti al consulente tecnico dell'interdicendo o dell'inabilitando, e all'ausiliario del magistrato, i quali sono anticipati dall'erario.*

2. *Passata in giudicato la sentenza, l'ufficio richiede a tutori e curatori, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera e); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2. trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.*

3. *Lo Stato ha diritto di ripetere le spese nei confronti dei tutori e curatori, nella qualità, se il magistrato con decreto accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al patrocinio nei processi civili, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari..*

Eredità giacente attivata d'ufficio

ART. 148 T.U. (Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese)

Nella procedura dell'eredità giacente attivata d'ufficio alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.

Sono spese prenotate a debito:

il contributo unificato;

i diritti di copia.

Sono spese anticipate dall'erario:

le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;

le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori della sede in cui si svolge;

le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Il magistrato pone le spese della procedura a carico dell'erede, in caso di accettazione successiva, a carico del curatore, nella qualità, se la procedura si conclude senza che intervenga accettazione.

L'ipotesi considerata dalla norma è quella in cui il giudice procede d'ufficio, in mancanza di richiesta di persone interessate, alla nomina del curatore dell'eredità non accettata

ART. 158 (L)(Spese nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse)

1. Nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione:

a) il contributo unificato nel processo civile e amministrativo;

b) l'imposta di bollo nel processo contabile e tributario;

c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;

d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

e) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile.

2. Sono anticipate dall'erario le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta dell'amministrazione.

3. Le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore.

Ai sensi circolare DAG.18/01/2008.0007601 Ministero della Giustizia – Direzione generale Giustizia Civile- Ufficio I “ L'art. 158 DPR 115/02 nell'effettuare la ricognizione delle voci di spesa nei processi in cui è parte l'amministrazione pubblica ammessa al beneficio, ha omesso il diritto di copia.....si ritiene possa applicarsi l'istituto della prenotazione a debito anche alla spesa per il rilascio delle copie..”

Per lo scrivente Le Regioni, i comuni e le Province quali soggetti giuridici pubblici ed organi di decentramento delle funzioni amministrative loro devolute dallo Stato **NON possono** beneficiare della disciplina prevista e regolamentata dagli artt. 158 e 159 T.U. 115/2002

Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, come tutti i testi unici ha la finalità di raccogliere in un unico “corpo” normativo le varie disposizioni legislative, primarie e secondarie, che riguardano la stessa materia.

L’opera di raccolta non può modificare le norme in vigore se non con espresso provvedimento , nel testo unico in esame l’articolo 296 e/o con indicazione espressa di non applicabilità, art. 297, e/o abrogazione artt. 298,299,300,301.

La materia oggetto del quesito ha quale riferimento la vecchia normativa relativa al campione civile.

In particolare Il riferimento normativo previgente all’articolo 158 t.u sono l’art. 39 D.M. 28 giugno 1866, istruzioni tariffa civile; articoli 36 e 39 regio decreto 3282/1923 mentre il riferimento normativo previgente all’articolo 159 t.u è l’art. 38 regio decreto 23 dicembre 1897 n 549 regolamento di esecuzione del testo unico imposta di registro approvato con regio decreto 20 maggio 1987 n 217 (vedi “ il testo unico delle spese di giustizia” in Guida al Diritto il sole 24 ore Dossier Mensile LUGLIO 2002)

In materia di Campione civile ricordiamo che (vedi tra l’altro il supplemento ai quaderni di Giustizia n. 35 giugno 1984) la **prenotazione a debito ex lege** (per ragioni di opportunità e di praticità contabile/amministrativa) era prevista 1) **per le amministrazioni dello Stato** (art. 17 legge sul bollo e art. 11 legge sul gratuito patrocinio) e 2) **per gli enti parificati alle amministrazioni dello Stato** (**ricordiamo che l’ente era tenuto ad indicare a margine dei propri atti gli estremi della normativa che gli riconosceva la parificazione alle amministrazioni dello Stato** , esempio le Ferrovie dello Stato, le Poste e Telecomunicazioni(prima della privatizzazione), ANAS AIMA ecc.

Il Testo Unico in esame (DPR 115/02) nulla ha modificato in relazione a quanto sopra perché:

a) è vero che l’articolo 158 parlando di amministrazione pubblica può legittimamente far sorgere qualche dubbio (da *Enciclopedia Microsoft Encarta 99 Pubblica amministrazione* Nel diritto italiano, l’insieme degli organi e delle attività preordinati al perseguitento di obiettivi e compiti ritenuti di pubblico interesse.Fanno dunque parte della pubblica amministrazione il **governo** e i singoli **ministeri** (amministrazioni centrali), con i loro apparati, gli enti locali (**comune** e **provincia**) e le **regioni**, gli enti pubblici che operano nel campo dei servizi sociali (**azienda sanitaria locale**; enti **previdenziali**), la scuola.

Da Aldo M. Sandulli Manuale di diritto amministrativo XII edizione Jovine editore Napoli 1982
Pubblica amministrazione in senso soggettivo non è solamente lo Stato. A parte l’amministrazione statale una molteplicità di soggetti pubblici (di diritto pubblico) cioè di soggetti aventi carattere di “ pubblici poteri” i quali sono da considerare anch’essi pubbliche amministrazioni. Essi prendono il nome di enti pubblici.

b) **ma** l’articolo 3 DPR 115/02 (testo unico spese di giustizia) “ definizioni” testualmente recita: *Ai fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato, alla lettera q, “amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito” è l’Amministrazione dello Stato,o altra Amministrazione Pubblica,ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico”*

Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale

Art. 115 (L) Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di persona ammessa al programma di protezione di cui al decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

(tratto dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia) L'articolo 12, comma 2 ter della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001, che confluisce nel testo Unico, sostituisce, integrandola, la previsione contenuta nell'articolo 13, comma 6 della legge n. 82/1991.

La scarna previsione di quell' ultimo articolo (provvedimento del giudice su parere del consiglio dell'Ordine) è, infatti, integrata nell'att. 12, comma 2 ter citato con il rinvio alle norme e modalità disciplinate per il patrocinio a spese dello Stato (tariffe professionali, valutazione dell'impegno professionale, ecc.). Il rinvio non può non ritenersi esteso all'opposizione, che è parte integrante della disciplina.

La norma nulla prevede in ordine all' estensione della disciplina relativa all'eventuale recupero della somma. Che l'importo sia anticipato dallo Stato discende dalla legge n. 82/1991, che ricomprende l'assistenza legale tra le misure ci assistenza economica. Invece, sull'eventuale recupero della somma, nulla dispone la stessa legge n. 82/1991 e non è sostenibile l'estensione della disciplina relativa al patrocinio a spese dello Stato, la quale subordina il recupero alla revoca dell'ammissione basata su profili reddituali e attinenti alla procedura.

(Ordine di servizio n 5 del 23 marzo 2011) registrazione ordinanze emesse in procedimenti di opposizione al decreto di pagamento dei compensi al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia

L'estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo attiene alla posizione del c.d. collaboratore di giustizia a cui lo Stato, giusta relazione al testo Unico spese di giustizia richiamata in premessa, garantisce “ l'assistenza legale tra le misure di assistenza economica” e non anche al procedimento relativo all'opposizione al decreto di liquidazione delle competenze del difensore.

Da quanto sopra lo scrivente ritiene che i provvedimenti relativi ai procedimenti di cui all'oggetto siano da assoggettare alla formalità della registrazione in mancanza di una norma, o orientamento ministeriale, che ne preveda espressamente l'esenzione.

Parte richiedente che ha provveduto all'atto dell'iscrizione al versamento del contributo unificato potrebbe, a parere dello scrivente, ai sensi del disposto di cui all'articolo 115 DPR 30 maggio 2002 n 115 chiedere al magistrato competente la liquidazione di quanto pagato, anche per la registrazione, quali "spese documentate".

Sulla base di quanto sopra e in considerazione del disposto di cui all'art. 73 D.P.R. 115/02 ai sensi del quale vi è l'obbligo di inviare all'ufficio finanziario i provvedimenti soggetti ad imposta, lo scrivente ritiene che, salvo diversa disposizione degli uffici ministeriali a cui la presente viene inviata per le proprie determinazioni, i provvedimenti in oggetto siano soggetti alla formalità della registrazione

Art. 116 (L) Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.

2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio.

(*tratto dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia*) L'art. 32 disp. att. c.p.p., sostituito dall'art. 17 della legge n. 60/2001, prevede che, se l'avvocato dimostra di non aver recuperato nulla dal difeso, il compenso è liquidato dallo Stato, nella misura 12 con le modalità previste dalla disciplina per il patrocinio a spese dello Stato, come accade sempre se il difeso è ammesso al patrocinio. E' un modo per assicurare l'effettività e l'efficacia della difesa di ufficio, garantendo la retribuzione al difensore, se il proprio assistito non paga.

Lo Stato ha diritto di ripetere la somma anticipata dal difeso a meno che le condizioni di quest'ultimo non siano quelle che avrebbero consentito l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Poiché l'ammissione al patrocinio è sempre costruita nel sistema corner concessione di beneficio a domanda dell'interessato, l'unica interpretazione possibile del comma 2 dell'articolo originario è nel senso che, emesso il decreto di liquidazione, si avvia la procedura di recupero (invito al pagamento, iscrizione a ruolo, riscossione mediante ruolo) a meno che il difeso non la istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. In tal caso, la procedura di recupero si interrompe se l'istante è ammesso e il credito dello Stato è estinto per insussistenza, essendo venuto meno il presupposto di legge cui era subordinato il diritto di recupero. La procedura di recupero, invece, procede indisturbata se l'istanza di ammissione non è presentata e non è accolta. Questa interpretazione è alla base della riformulazione del comma 2 della norma in commento. L'espressione "versi nella condizione" non può presupporre una procedura che vede come parte: attiva l'ufficio pubblico sul modello di quella per i minori. Nella fattispecie proposta per i minori, infatti, c'è una presunzione di non abbienza del soggetto che non nomina un difensore di fiducia e un ammissione officiosa al patrocinio a spese dello Stato, salvo verifiche, che ha il suo fondamento nel favor minoris del nostro ordinamento. Non occorre il rinvio alla riscossione, nella norma originaria richiamata attraverso il d.P.R. n. 602/1973, dato il nuovo contesto del testo unico.

Art. 117 (L) Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile.

(*tratto dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia*) L'articolo 32 bis delle disp. att. c.p.p., introdotto dall'articolo 18 della legge n. 60/2001, prevede che al difensore di ufficio dell'irreperibile è liquidato dallo Stato il compenso nella misura e con le modalità previste dalla disciplina per il patrocinio, come accade sempre se il difeso è ammesso al patrocinio. E' un modo per assicurare l'effettività e l'efficacia della difesa di ufficio, garantendo la retribuzione al difensore, in caso di irreperibilità del difeso. Lo Stato recupera (invito ai pagamento, iscrizione a ruolo, riscossione mediante ruolo) quando il difeso diventa reperibile.

L'articolo è stato così riformulato in quanto non ha contenuto precettivo il richiamo al comma 5, dell'originario articolo 1, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001, visto che l'individuazione del soggetto nei cui confronti lo Stato ha diritto di ripetizione è fatta nell'articolo 32 bis. Quanto alla misura o alle modalità, anche il comma 5, dell'articolo 1, della legge n. 217/1990 rinviava a quelle: previste nel resto della legge, ora in questa parte del Testo unico. Un significato al richiamo del comma 5 citato, si può forse rinvenire nell'esigenza di chiarire la differenza con l'ipotesi disciplinata dall'articolo precedente: mentre lì la liquidazione del difensore è subordinata all'infruttuosa riscossione nei confronti del difeso, qui - come nel processo minorile - il difensore è comunque liquidato salvo recupero.

Art. 118 (L) Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio del minore

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio del minore sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

2. Contestualmente alla comunicazione del decreto di pagamento, l'ufficio richiede ai familiari del minorenne, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.

3. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti del minorenne e dei familiari, se il magistrato, con decreto, accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al beneficio del patrocinio nei processi penali, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.

(*tratto dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia*) Già prima della legge n. 60/2001, che ha innovato la disciplina della difesa di ufficio e si è posta l'obiettivo di assicurare l'efficacia della difesa, anche garantendo la retribuzione del difensore (vedi articoli che precedono), il legislatore era andato in questa direzione per il processo penale minorile, prevedendo la norma originaria (art. 1, comma 5, l. n. 217/1990) in esame. In sostanza, limitatamente al compenso del difensore, c'è una ammissione d'ufficio al patrocinio, senza domanda dell'interessato, purché esistano le condizioni reddituali richieste in generale.

Quanto alle altre voci di spesa, si deve considerare che nel processo penale minorile non c'è condanna, sulla base dell'articolo 29 del d.lgs. n. 272/1939, alle altre spese anticipate, con la conseguenza che sempre, e indipendentemente dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, le spese, che normalmente lo Stato anticipa e poi recupera nei confronti del condannato, rimangono a carico dell'erario. Che l'ammissione di ufficio fosse limitata al compenso al difensore, lo conferma la circostanza che, nella prassi, non si è posto il problema per l'anticipo dei parte dell'erario di spese, quali la consulenza tecnica di parte e le spese di notifica di testi a difesa, che, in caso di patrocinio a spese dello Stato, sono anticipate dall'erario invece che dalla parte. Relativamente alle modalità di accertamento delle condizioni reddituali ai fini del recupero, in caso di superamento dei limiti, si è riscontrata un'applicazione differenziata della norma originaria.

Alcuni uffici procedono all'azione di recupero in mancanza di prove da parte dell'interessato della sussistenza, delle condizioni reddituali. Comunicato il decreto di liquidazione alla parte privata e invitata a documentare la sussistenza

dei requisiti per il beneficio, anche nel silenzio della parte, avviano le procedure per il recupero. Altri uffici, invece, per procedere al recupero, ritengono necessaria la prova positiva, prodotta dalla parte privata! invitata a documentare o accertata tramite la direzione regionale dell'agenzia delle entrate.

Quest'ultima interpretazione, recepita nell'articolato, appare la più corretta sulla base di tre ragioni collegate: a) discendi» correntemente dalla costruzione dell'istituto come ammissione di ufficio, che si fonda sulla presunzione di non abbinanza del minore che non abbia nominato un difensore di fiducia; b) si inserisce nel contesto del favor minoris proprio del nostro ordinamento minorile; c) impedisce spreco di risorse per riscuotere un credito che non può essere concretamente recuperato per mancanza di disponibilità e il cui recupero è stato avviato solo perché l'interessato non ha risposto alla richiesta di documentazione.

In sostanza, liquidato il compenso e comunicato (secondo le regole generali) al difensore, alle parti processuali e all'ufficio finanziario, dando termine per la produzione della documentazione richiesta (in generale) quando si presenta i istanza, si procederà al recupero delle somme anticipate (invito al pagamento, iscrizione al ruolo e riscossione mediante ruolo) se i limiti eli reddito risultano superati sulla base della documentazione prodotta, o degli accertamenti effettuati dall'ufficio finanziario, anche attraverso la Guardia di finanza, secondo le regole generali. Se dalla documentazione o dagli accertamenti risulta la sussistenza dei limiti reddituali richiesti, il credito è estinto per insussistenza (secondo le regole generali), non essendosi verificato il presupposto per il suo sorgere.

E' stato previsto il decreto del magistrato - peraltro già nella prassi - perché si tratta di una ammissione - sia pure di ufficio - al patrocinio.

La prima parte dell'originario comma 5, dell'articolo 1, della legge n. 217/1990 ("Nel processo penale a carico di minorenni, quando l'interessato non vi abbia provveduto, l'autorità procedente nomina un difensore") non è riportata benché costituisce un'inutile ripetizione del principio generale in tema ai difesa di ufficio.

Equiparazione dello straniero e dell'apolide Art. 119 (L)

1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e all'apolide, nonché ad enti o associazioni che non persegono scopi di lucro e non esercitano attività economica.

(tratto dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia) Il termine "straniero" si riferisce sia al cittadino di Paesi appartenenti all'Unione europea, sia al cittadino di Paesi non appartenenti ali Unione europea. Le uniche differenze per quanto attiene La documentazione da presentare insieme .all'istanza sono disciplinate nell'ambito dell'articolo 79 (L).

PATROCINIO NELLE CONTROVERSIE TRANSFRONTALIERE

con il decreto legislativo 27 maggio 2005 n 116 pubblicato in G.U. n 151 dell'1.7.2005 è stata data attuazione alla direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare l'acceso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.

Le disposizioni in materia si applicano al solo giudizio civile.

Per controversia tranfrontaliera si intende una controversia in cui la parte che chiede il patrocinio è domiciliata o regolarmente soggiornante sul territorio di uno stato appartenente all'unione europea diverso da quello in cui pende il giudizio o in cui deve essere eseguita la sentenza.

Per essere ammesso al patrocinio redito dichiarato non superiore a € 9.296,29, se l'interessato convive con il coniuge o altri familiari il reddito è costituito dalla somma dei redditi dei componenti la famiglia. In tal caso il limite di reddito è aumentato di € 1.032,91 per ogni componente la famiglia.

Il patrocinio a spese dello stato garantisce:

la consulenza legale nella fase pre contenziosa, al fine di giungere ad una soluzione che eviti il giudizio;

l'assistenza legale;

spese di interprete;

spese di traduzione;

spese di viaggio quando la presenza in aula è disposta dal giudice e/o dalla legge;

Decreto di liquidazione spese ai sensi della legge 31 maggio 1965 n. 575 “Disposizioni contro la mafia”

Le spese necessarie per l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro di prevenzione sono regolamentate dalla disciplina di cui all'articolo 2-octies della legge 31 maggio 1965 n. 575 "disposizioni contro la mafia" che prevede espressamente che le stesse rimangono a carico dello Stato quando il sequestro sia stato revocato ed inoltre non vi siano somme disponibili comunque riscosse dall'amministratore "a qualunque titolo".

La liquidazione del compenso dell'amministratore, nonché il rimborso delle spese da lui sostenute, a norma del comma 4 del predetto articolo sono effettuate tenendo conto delle "tariffe professionali o locali e degli usi" .

Il Tribunale ha quindi la possibilità di scegliere, nella liquidazione del compenso e delle spese se utilizzare tariffe professionali vigenti sull'intero territorio nazionale ovvero è da ritenersi in caso di funzioni svolte da soggetti non appartenenti ad un ordine professionale (quali ad esempio mediatori immobiliari) quelle locali o eventualmente gli usi depositati presso le locali Camere di Commercio.

Nel caso in cui la tariffa professionale dell'amministratore preveda a sua discrezione l'uso del mezzo proprio questi non ha bisogno di nessuna ulteriore autorizzazione da parte del magistrato (in materia vedasi **Decreto di liquidazione Tribunale di Vibo Valentia del 12.1.2009 a firma del Presidente relatore dottor di Marco Antonio**)

La normativa in oggetto, non è stata abrogata e/o modificata dal D.P.R. 30 maggio 2002 n 115 – testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia- e in particolare dagli articoli 298, 299 e 300 quindi continua a rimanere in vigore, logicamente le liquidazioni delle spese avverranno nei modi e nei termini di cui agli artt. 168,169,170 e 171 Testo unico spese di giustizia

IL FOGLIO NOTIZIE

Ai sensi dell'art. 280, 1° comma, D.P.R. 115/02, in ogni fascicolo processuale civile, penale e fallimentare deve essere allegato un foglio delle notizie ai fini del recupero del credito, dove andranno annotate tutte la spese anticipate e quelle prenotate.

Come giustamente sottolinea la **Min. Giust.,Dip. Aff. Giustizia Ufficio I n 1/12311/44/U.04 del 18 novembre 2004** : Il foglio delle notizie, introdotto dall'art. 280 del D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), come evidenziato dalla relazione allo stesso testo normativo, è uno strumento che ha la funzione di riepilogare l'elenco delle spese del processo, al fine di non ritardare l'esatta quantificazione del credito da parte dell'ufficio responsabile del recupero. Tale esigenza, ovviamente, è presente in ogni fase di giudizio. Conseguentemente, a parere di questo ufficio, il foglio delle notizie è uno strumento utile anche per la comunicazione delle spese “suppletive” cioè maturate successivamente al passaggio in giudicato della sentenza. Il foglio delle notizie dovrà, quindi, menzionare tutte le spese inerenti la predetta fase esecutiva, di tal chè l'ufficio del recupero, qualora abbia già effettuato l'iscrizione dell'articolo relativo alle spese del processo, possa procedere all'iscrizione dell'articolo di credito “suppletivo”. Ove ciò non si sia verificato, le spese successive alla definizione del processo potranno essere aggiunte a quelle annotate precedentemente e saranno oggetto della medesima partita di credito, con l'evidente vantaggio di ridurre gli adempimenti.

Le disposizioni del T.U. prevedono registri distinti per l'annotazione delle spese anticipate dall'erario e delle spese prenotate a debito (art. 162 T.U.).

Solo nel foglio delle notizie entrambe le tipologie di spesa vengono annotate insieme.

Lo scopo di tale previsione, circolare ministeriale n 9/03, è quello di tenere le spese sotto controllo e consentire, alla fine del procedimento, l'eventuale riversamento dei crediti maturati nel registro predisposto per il recupero, l'omessa o incompleta annotazione sul foglio notizie comporterà l'impossibilità di rilevare la spesa ai fini del successivo recupero e ne determinerà la mancata riscossione, con conseguenti responsabilità anche di carattere contabile.

Per le motivazioni sopra esposte, è importante che gli uffici si attengano, ai sensi della circolare 9/03, alle seguenti indicazioni:

- a) Il foglio delle notizie deve essere redatto in ogni fase ed in ogni grado del processo, civile e penale. E' opportuno formare apposito sottofascicolo per le spese di giustizia, contenente il foglio delle notizie e copia dei modelli di pagamento emessi, al fine di consentire un rapido riscontro anche in sede ispettiva.
- b) Nel foglio notizie devono essere annotate tutte le spese ripetibili, siano esse pagate o prenotate a debito.
- c) Nel foglio notizie va annotata, altresì, l'imposta di registro, ove ricorrono i presupposti della prenotazione a debito. Poiché, in tali casi, la quantificazione dell'importo da annotare è di competenza dell'Agenzia delle Entrate, l'ufficio dovrà tenere in evidenza i fascicoli per i quali è stata richiesta la prenotazione a debito ai fini della corretta redazione del foglio notizie.
- d) Data l'importanza contabile di tale strumento, è necessario individuare in ogni sezione civile e penale (**conf circolare prot 116/1/10062/AM/GM/I del 3 febbraio 204 in cui tra l'altro si individua la competenza alla tenuta del foglio anche delle qualifiche funzionali di Cancelliere**), con atto formale, uno o più funzionari addetti alla tenuta del foglio notizie, che dovranno curare l'annotazione delle spese ed espletare il successivo controllo ai fini del recupero. Al termine di ogni fase processuale, il funzionario addetto procederà alla chiusura del foglio notizie, attestando in calce ad esso la presenza o assenza di spese da recuperare e, ove ne ricorrono i presupposti, autorizzando l'ufficio all'eventuale trasmissione del fascicolo in archivio. La sottoscrizione costituisce assunzione di responsabilità.
- e) In seguito all'abrogazione dell'art. 200 disp. att. c.p.p. l'annotazione dell'importo della spesa anticipata a margine dell'atto cui l'anticipazione si riferisce, non è più obbligatoria. Tuttavia,

trattandosi di adempimento che potrebbe risultare utile al fine di un migliore controllo sull'eventuale recupero della spesa, è consigliabile che gli uffici individuino analoghi accorgimenti per la verifica dell'avvenuta annotazione nel foglio notizie.

f) Stante il necessario collegamento tra l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e l'eventuale recupero, si suggerisce agli uffici di evidenziare, in modo chiaro ed evidente, sulle copertine dei fascicoli processuali, la circostanza della ammissione di una delle parti a tale istituto

g) Nel processo penale, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di persona diversa dall'indagato e dall'imputato, occorrerà provvedere all'annotazione delle spese di cui all'art. 108 T.U. tenendole distinte dalle altre spese del processo medesimo.

h) Nel foglio delle notizie dovranno essere annotate anche le spese prenotate a debito ed anticipate iscritte nel registro delle spese pagate dall'erario o prenotate a debito in uso presso l'ufficio NEP. L'adempimento dovrà essere effettuato al momento del deposito in cancelleria dell'atto notificato, cioè nel momento in cui gli importi ed i numeri assegnati ai relativi crediti saranno conoscibili dall'ufficio giudiziario. Ovviamente tale attività sarà effettuata nei soli casi in cui la spesa sia ripetibile.

Ai sensi delle circolari Min. Giust.,Dip. Aff. Giustizia, n 9 del 26 giugno 2003 e la nota Min. Gist. Dip. Org. Giud. Del 3 febbraio 2004 n 116/1/10062 ... evidenziate la necessità di individuare, presso gli uffici giudiziari, in ogni sezione civile e penale, con atto formale uno o più funzionari addetti alla tenuta del foglio notizie che dovranno curare l'annotazione delle spese ed espletare il successivo controllo ai fini del recupero, provvedendo alla relativa chiusura ed attestando in calce ad essa la presenza o assenza di spese da recuperare. La sottoscrizione del foglio notizie costituisce assunzione di responsabilità. Alla firma ed alla redazione del foglio notizie è adibito il personale appartenente alla figura professionale del cancelliere prescindendo dalla relativa posizione economica, scelto tra i dipendenti che, a giudizio del dirigente dell'ufficio, siano in grado di assicurare il diligente espletamento di tale delicato servizio".

Al momento in cui si realizza la spesa anticipata la cancelleria delle spese pagate dall'erario provvedere all'annotazione della spesa sul foglio delle notizie,

Le Cancellerie, nel momento in cui si realizza una spesa ammessa alla prenotazione a debito, procederanno all'annotazione della stessa sul foglio delle notizie e successivamente trasmetteranno in duplice copia il foglio suddetto all'ufficio recupero crediti per le relativa annotazione.

Il responsabile dell'ufficio recupero crediti restituirà una copia sottoscritta, quale ricevuta, indicando il numero del registro delle spese prenotate.

E' importante, quindi, la puntuale compilazione del foglio delle notizie e la sua corrispondenza nelle annotazioni sul registro delle spese prenotate a debito al fine di evitare danni erariali.

I responsabili delle cancellerie dovranno quindi curare la trasmissione del foglio notizie, in duplice copia una della quale verrà restituita quale ricevuta con le annotazioni relative alla presa in carico nel registro, all'ufficio recupero crediti sino al momento in cui sarà operativo un programma informatico.

Successivamente all'informatizzazione del servizio ogni cancelleria provvederà dalla propria postazione al diretto inserimento dei dati fermo restando l'obbligo del foglio delle notizie contenuto in ogni fascicolo processuale.

la nota Min. Gist. Dip. Org. Giud. Del 3 febbraio 2004 n 116/1/10062 Riguardo il campione fallimentare nessuna novità sembra ravvisarsi dalla lettura delle nuove norme.

Pertanto la cancelleria dovrà annotare tutte le spese prenotate a debito sul foglio delle notizie.

Tali spese saranno recuperate, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo.

Nota 3 febbraio 2004, n. 116/1/10062 del Min. Giustizia, Dip. Org. Giud.) relativamente ai fascicoli iscritti al registro delle notizie di reato relative ad ignoti (Mod. 44) conclusisi con una richiesta di archiviazione, si ritiene che, anche in assenza di spese da recuperare, debba ugualmente provvedersi all'attestazione di assenza delle stesse sul foglio notizie.

In tal senso il punto 6), lettera a), della circolare di cui infra espressamente prevede che «il foglio delle notizie deve essere redatto in ogni fase ed in ogni grado del processo, civile e penale», senza operare alcuna esclusione a riguardo.

Inoltre il punto d) della stessa disposizione prescrive che «al termine di ogni fase processuale, la chiusura del foglio notizie da parte del funzionario addetto avvenga con l'attestazione in calce ad esso della presenza o assenza di spese da recuperare».

Circolare Ministeriale prot. n 1/12311/44/U-04 del 18 novembre 2004 Il foglio delle notizie, introdotto dall'art. 280 del D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), come evidenziato dalla relazione allo stesso testo normativo, è uno strumento che ha la funzione di riepilogare l'elenco delle spese del processo, al fine di non ritardare l'esatta quantificazione del credito da parte dell'ufficio responsabile del recupero.

Tale esigenza, ovviamente, è presente in ogni fase di giudizio.

Conseguentemente, a parere di questo ufficio, il foglio delle notizie è uno strumento utile anche per la comunicazione delle spese "suppletive" cioè maturate successivamente al passaggio in giudicato della sentenza.

Il foglio delle notizie dovrà, quindi, menzionare tutte le spese inerenti la predetta fase esecutiva, ditalchè l'ufficio del recupero, qualora abbia già effettuato l'iscrizione dell'articolo relativo alle spese del processo, possa procedere all'iscrizione dell'articolo di credito "suppletivo".

Ove ciò non si sia verificato, le spese successive alla definizione del processo potranno essere aggiunte a quelle annotate precedentemente e saranno oggetto della medesima partita di credito, con i l'evidente vantaggio di ridurre gli adempimenti.

Circolare Ministeriale prot. n 116/1/10062/AM/GM/I del 3 FEBBRAIO 2004 Con nota prot. n. 4259/03 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia veniva formulato un quesito in ordine alla possibile competenza dei cancellieri B3 relativamente alla tenuta del foglio delle notizie previsto dall' art. 280 T. U. Spese di Giustizia.

Secondariamente, si chiedeva di conoscere se l'obbligo di tale adempimento (in caso di assenza di spese recuperabili riguardasse anche i fascicoli iscritti a mod.44 conclusisi con archiviazione, senza ulteriori indagini.

La circolare di questo Ministero - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - n. 9/03 del 26/06/03 dedica un apposito capitolo al "Foglio delle Notizie", evidenziando la funzione e l'importanza di questo strumento che, sino al completamento del processo d'informatizzazione, consentirà di "monitorare" le spese anticipate dall'erario e le spese prenotate a debito (art.162 T. U.) in relazione ad ogni singolo procedimento.

In questa circolare viene evidenziata, inoltre, la necessità di individuare, presso gli uffici giudiziari, in ogni sezione civile e penale, con atto formale, uno o più funzionari addetti alla tenuta del foglio notizie che dovranno curare l'annotazione delle spese di giustizia ed espletare il successivo controllo ai fini del recupero, provvedendo anche alla relativa chiusura ed attestando in calce ad esso la presenza o assenza di spese da recuperare.

La sottoscrizione del foglio notizie costituirà assunzione di responsabilità.

Già atta luce dei profili professionali di cui al D.P.R. 1219/84 e successive modifiche, all'assistente giudiziario - Vl° qualifica funzionale - ora cancelliere B3 - era riconosciuta l'idoneità all'espletamento delle funzioni di cassiere e consegnatario, nell'ambito delle norme generali e specifiche, in tal modo configurandolo, quale dipendente legittimato ad assumere responsabilità di carattere patrimoniale.

In base alle disposizioni del Contratto Collettivo Integrativo del Ministero della Giustizia del 05/04/2000, animato dall'intento di rendere più flessibile l'utilizzo delle risorse umane, nell'ottica dell'interfugibilità delle mansioni e della valorizzazione dette professionalità, si è delineato un nuovo ordinamento professionale del personale che ha senz'altro consentito la possibilità di una migliore organizzazione del lavoro.

*Alla luce delle suseposte considerazioni ed in relazione al particolare tenore della disposizione di cui all'art. 25 del succitato Contratto, che nell'ambito della classificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria, con riferimento al cancelliere -pos.econ. B3- prevede tra l'altro, l'idoneità di tale figura professionale **al compimento degli atti attribuiti alla competenza del cancelliere in quanto non riservati alle professionalità superiori**, si ritiene che alla firma ed alla redazione del Foglio Notizie di cui all'art. 280 T.U. Spese di Giustizia, possa essere adibito il personale appartenente alla figura professionale del cancelliere, prescindendo dalla relativa posizione economica, scelto tra i dipendenti che, a giudizio del Dirigente dell'Ufficio, siano in grado di assicurare il diligente espletamento di tale delicato servizio.*

*Infine, relativamente ai fascicoli iscritti al registro delle notizie di reato relative ad ignoti (**mod.44**) conclusisi con una richiesta di archiviazione, si ritiene che, anche in assenza di spese da recuperare, debba ugualmente provvedersi all'attestazione di assenza delle stesse sul foglio notizie.*

*In tal senso il punto 6, lett. a) della circolare di cui **infra** espressamente prevede che "il foglio delle notizie deve essere redatto **in ogni fase** ed in ogni grado del processo, civile e penale", senza operare alcuna esclusione a riguardo. t,*

Inoltre il punto d) della stessa disposizione prescrive che "al termine di ogni fase processuale, la chiusura del foglio notizie da parte del funzionario addetto avvenga con l'attestazione in calce adesso della presenza o assenza di spese da recuperare".

Circolare Ministeriale prot. n 1/9473/U/44/NV del 1 settembre 2004 2 con le note indicate in epigrafe gli uffici in indirizzo hanno chiesto chiarimenti in merito alle modalità da osservarsi nelle annotazioni delle spese di giustizia sul foglio delle notizie ex art. 280 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia nel caso in cui l'Ufficio che procede all'annotazione della spesa sul registro delle spese pagate dall'erario o delle spese prenotate a debito non coincida con l'ufficio che detiene il fascicolo processuale nel quale viene mantenuto il foglio notizie ai fini del recupero del credito.

A tale problematica, la scrivente direzione generale, ritiene di poter ovviare con formale comunicazione mediante la quale l'ufficio ove la spesa si è verificata comunica all'ufficio che ha la disponibilità del fascicolo processuale di procedere ad inserire le annotazioni di spesa da riportare nel foglio notizie ex art. 280 T.U.

Ai sensi della circolare DAG10/07/2011.0097630.U “*..si raccomanda che la redazione del foglio notizie sia effettuata in modo chiaro sia per quel che riguarda la natura della spesa che dovrà essere indicata in ragione della specifica tipologia e non con il codice tributo, sia per quel che attiene all'importo dovuto..*”

Si richiama l'attenzione alla annotazione dell'imposta di registro, ove ricorrono i presupposti per la prenotazione a debito.

Infatti nel caso di registrazione di provvedimento con prenotazione a debito come sottolinea la ***circolare ministeriale del 27/06/2003 n 9***, poiché la quantificazione dell'imposta da annotare è di competenza dell'Agenzia delle entrate, le cancellerie dovranno tenere in evidenza i fascicoli per i quali è stata richiesta la prenotazione a debito ai fini della corretta annotazione sul foglio delle notizie e del successivo recupero.

Chiusura del foglio notizie (circ. 9/03)

Settore penale:

all'atto del passaggio in giudicato della sentenza, se c'è titolo per il recupero, copia conforme del sottofascicolo relativo al foglio notizie e copia della sentenza devono essere trasmessi all'ufficio riscossione. (Ufficio recupero crediti)

In caso di appello, la cancelleria dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dovrà comunque chiudere definitivamente il foglio notizie.

Nel caso in cui l'appello non sia proposto da tutti gli imputati, relativamente agli imputati non appellanti la cancelleria del primo grado dovrà curare la riscossione di quanto dovuto, ai sensi dell'art. 211 T.U.

Il funzionario responsabile dovrà in tal caso segnalare, sul foglio notizie, le posizioni per le quali procede l'ufficio recupero crediti del primo grado.

L'ufficio recupero crediti di primo grado dovrà trattenere copia conforme del sottofascicolo relativo al foglio notizie necessario per la riscossione.

L'originale del foglio notizie dovrà rimanere all'interno del fascicolo processuale per essere trasmesso, unitamente allo stesso, all'ufficio giudiziario competente per la fase di gravame.

Chiusura del foglio notizie (circ. 9/03)

Settore civile:

se c'è titolo per il recupero, copia conforme del sotto fascicolo relativo al foglio notizie, copia della sentenza e copia degli atti necessari per l'identificazione dei debitori devono essere conservati dal funzionario addetto per essere trasmessi all'ufficio che cura il recupero del credito successivamente al passaggio in giudicato della sentenza.

L'originale del foglio notizie dovrà rimanere all'interno del fascicolo processuale per essere trasmesso, unitamente allo stesso, all'ufficio giudiziario competente per l'eventuale fase di gravame.

In caso di appello, l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato potrà chiudere definitivamente la posizione del proprio foglio notizie.

L'eventuale riscossione sarà curata dall'ufficio di gravame per le spese di ambedue i gradi di giudizio.

Nel caso di ricorso per Cassazione, il foglio notizie non potrà essere chiuso fino all'esito del relativo procedimento.

L'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato dovrà, pertanto, conservare la copia conforme all'originale del sottofascicolo del foglio notizie fino a quando la cancelleria della Corte di Cassazione non trasmetterà il fascicolo, corredata del foglio notizie relativo all'ulteriore fase processuale.

In tal caso, la riscossione relativa a tutti i gradi di giudizio sarà curata dall'ufficio giudiziario competente ai sensi dell'art. 207 e 208 T.U. (cfr. l'ufficio giudiziario diverso dalla corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato e/o è divenuto definitivo)

FOGLIO NOTIZIE _ Pubblica amministrazione in qualità di parte

Quando parte del processo è un **pubblica amministrazione**, ai sensi della circolare n 9/03, copia conforme del foglio delle notizie dovrà essere trasmessa, al momento della chiusura della fase processuale, all'amministrazione che si è costituita in giudizio, ai sensi dell'art. 158, comma 3 T.U.

Tale adempimento dovrà essere effettuato, a prescindere dal passaggio in giudicato della decisione, non appena sarà completata la redazione di tutte le annotazioni, comprensiva dell'imposta di registro eventualmente prenotata a debito.

Per le parti del processo, la sentenza è, infatti, immediatamente esecutiva.

Copia della nota di trasmissione dovrà essere conservata nel fascicolo processale a prova dell'avvenuto adempimento.

Ogni ufficio giudiziario curerà tale adempimento per il proprio grado di giudizio.

Procedimenti in cui è parte una Pubblica Amministrazione – Recupero delle spese prenotate a debito – Competenza. (nota 19 dicembre 2003, n. 15540 dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia)

Con le note in riferimento, codesto ufficio giudiziario ha richiesto un parere alla Scrivente in ordine alle modalità di recupero delle spese prenotate a debito, a fronte della modifica normativa di cui al testo unico sulle spese di giustizia (d.p.r. 115/2002) e, in particolare, del disposto espresso dell'art. 158.

Al fine di pronunciarsi sulla questione è stato necessario attendere il parere del Comitato consultivo dell'Avvocatura generale dello Stato (adito da diverse consorelle) che si è pronunciato nella seduta del 10 ottobre 2003, con parere inoltrato anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la redazione di una circolare applicativa e che in copia

si ritiene utile allegare . La scrivente Avvocatura distrettuale non può che condividere il detto pronunciamento, in cui si evidenzia che le spese prenotate a debito nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica ammessa a tale forma agevolativi , devono essere recuperate, in caso di condanna della controparte processuale, dalla singola Amministrazione parte in causa (ex artt. 158, commi primo e terzo, art. 3, primo comma, lettera q), del testo unico citato), con la precisazione che si potrà agire tanto nelle forme ordinarie, quanto (e preferibilmente) attraverso il Concessionario del servizio di riscossione.” Ne segue che, sul piano operativo, in caso di passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, gli uffici giudiziari dovranno trasmettere all'Amministrazione ammessa alla prenotazione a debito una nota analitica concernente le predette spese, mentre, in caso di impugnazione, si dovrà trasmettere un'analogia nota all'ufficio dell'impugnazione, sino al giudicato, affinchè l'ultimo ufficio giudiziario trasmetta la nota completa relativa a tutte le fasi, ovvero tutte le separate note, relative alle varie fasi

Ai sensi della **circ. min. giust. DAG10/07/2011.0097630.U** “ *la trasmissione del foglio notizie alle amministrazioni parti nel processo deve riguardare i soli casi in cui l'amministrazione sia parte vittoriosa ed abbia titolo per la riscossione anche delle spese processuali...”*

FOGLIO NOTIZIE PROCEDURA FALLIMENTARE

Sul foglio delle notizie relativo alle procedure fallimentari , ai sensi della circolare 9/03, devono essere annotate tutte le eventuali spese prenotate a debito e pagate.

Nel caso in cui la procedura si chiuda per mancanza di attivo, il funzionario incaricato opererà apposita annotazione di chiusura sul foglio delle notizie prima della archiviazione del fascicolo processuale.

Nella procedura fallimentare, infatti, la prenotazione a debito, l'anticipazione ed il recupero delle spese sono regolate dall'articolo 146 del T.U., il quale, come risulta nella relazione illustrativa, in caso di mancanza di attivo, non disciplina l'ipotesi del recupero delle spese nei confronti del fallito come persona fisica dato che queste gravano esclusivamente sul fallimento.

Tuttavia, se la procedura fallimentare viene riaperta, il foglio notizie relativo alla procedura originaria dovrà divenire parte integrante del nuovo foglio delle notizie

Istituzione degli Uffici Recupero Crediti

con l'entrata in vigore del Testo Unico spese di Giustizia sono stati soppressi gli uffici del Campione Civile e del Campione Penale.

L'ufficio unico, cioè non articolato in settore civile e penale, che è subentrato ai soppressi uffici del campione civile e penale, ha assunto, per determinazione ministeriale da ultimo DAG.05/10/2005.22002.U, la denominazione di "**UFFICIO RECUPERO CREDITI**"

REGISTRI DELLE SPESE E DELLE RELATIVE ANNOTAZIONI

La materia dei registri è regolata dagli articoli 160/161/162/163/164 del testo Unico delle spese di giustizia.

I pagamenti dell'Erario, le prenotazioni a debito, i crediti da recuperare e le successive vicende devono essere annoti nei seguenti registri:

registro delle spese pagate dall'erario (mod. 1/A/SG);

registro delle spese prenotate a debito (mod. 2/A/SG);

registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito (mod. 3/GS).

In data 28 maggio 2003 è stato adottato il decreto interministeriale istitutivo dei registri che devono essere tenuti a partire dal 1 luglio 2003, previsti dall'art. 161 t.u spese di giustizia.

Il decreto con relativi modelli e istruzioni è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n 11 del 15 giugno 2003.

Ai registri si applicano la normativa di cui al decreto Ministero della Giustizia 264/2000, art. 1 al 12e da 15 a 20 e il decreto Ministero della Giustizia n 128/2001, tra gli adempimenti ricordiamo che i registri cartacei prima di essere posti in uso vanno numerati e vidimati su ogni mezzo foglio dal dirigente la cancelleria o da persona da lui delegata.

REGISTRO DELLE SPESE PAGATE DALL'ERARIO (MOD, 1/A/SG),

Sostituisce il servizio del Mod. 12 , tenuta del registro in modo cartaceo (ai sensi dell'ari. 280, 4 comma, D.P.R, 115/2002 sino a che i registri sono tenuti su supporto cartaceo sono corredati da rubrica alfabetica).

Su tale registro devono essere registrati gli ordini di pagamento del funzionario ed i decreti di pagamento del magistrato. Tali provvedimenti costituiscono il titolo giustificativo della spesa.

Il modello di pagamento (ex art. 177 t.u) conforme agli allegati 2 e 3 del testo unico è invece lo strumento necessario per effettuare il pagamento.

Questo registro è previsto anche per gli uffici NEP

Eventuali cancellazioni devono essere fatte in modo da lasciare leggere le parole cancellate.

Alla fine di ogni mese il dirigente la cancelleria o NEP (o funzionario da questi delegato) procede alla verifica della regolare tenuta del registro apponendo data e firma in calce all'ultima annotazione.

REGISTRO UNIFICATO DELLE SPESE PRENOTATE A DEBITO PER L'AREA CIVILE, PENALE (MOD.2/A/SG)

Sostituisce, anche se non propriamente, il servizio del Campione Civile, tenuta del regista in modo cartaceo sino al momento in cui sarà istituito il registro informatico locale. (Ai sensi dell'ari. 280, 4 comma, D.P.R, 115/2002 sino a che i registri sono tenuti su supporto cartaceo sono corredati da rubrica alfabetica)

Il registro delle spese prevede l'annotazione di spese prenotate sia relative ai procedimenti civili che penali.

L'uniformità della procedura di annotazione delle spese nel processo civile e nel processo penale, delineata dal T.U., ha l'evidente effetto di non diversificare più la riscossione tra l'uno e l'altro giudizio.

I presupposti del recupero sono, in entrambi i casi, la certezza e l'esigibilità del credito, fondata su di un titolo idoneo.

Le spese prenotate devono essere iscritte secondo un mero ordine cronologico, assegnando ad ogni voce di spesa di natura diversa un autonomo, progressivo numero di registro.

Ad esempio, il contributo unificato ed il diritto fisso di notifica di cui all'art. 30 del T.U., avranno numeri di registro diversi benché siano spese maturate contestualmente ai fini dell'iscrizione della causa.

Tale registro ha una struttura semplice, in quanto una spesa prenotata a debito non richiede alcun adempimento successivo, come invece avviene per le spese pagate che prevedono, ad esempio, ulteriori adempimenti di carattere fiscale.

Spese processuali; termine di prescrizione

Si ritiene opportuno rammentare quanto segue:

- il termine di prescrizione delle spese processuali è quello ordinario di cui all'art. 2946 c.c., vale a dire dieci anni dalla data in cui la sentenza, civile o penale, è divenuta irrevocabile o, comunque, dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo è divenuto definitivo.

- la notifica dell'invito al pagamento (art. 212 T.U.) costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito in quanto atto di costituzione in mora del debitore (artt. 2943 e 1219 c.c.) e comunque atto che esprime in modo inequivocabile la volontà di far valere il diritto dell'Erario alla riscossione di somme dovute (si veda, Cass. Civ., sentenza n. 908, del 13.3.1976).

- per le spese dovute in solido, sino all'entrata in vigore definitiva del pagamento per quota, l'atto con il quale è interrotta la prescrizione contro uno dei debitori ha effetto anche riguardo agli altri debitori (art. 1310, comma uno c.c.). Pertanto, nel caso di più debitori solidali, la data di decorrenza dei termini per la prescrizione è quella dell'ultima notifica dell'invito al pagamento o della cartella di pagamento.

Riscossione Coattiva

Decorso inutilmente il termine per il pagamento l'Ufficio (art. 213TU) procederà all'iscrizione a ruolo e alla trasmissione della documentazione (richieste al debitore regolarmente notificate, estratto del titolo) al concessionario competente per territorio al quale deve essere richiesta la relativa modulistica.

Ai sensi dell'art. 208 TU “ se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'Ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo”

Spese nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica

Nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione

- a) *il contributo unificato nel processo civile e amministrativo;*
- b) *l'imposta di bollo nel processo contabile e tributario;*
- c) *l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;*
- d) *l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;*
- e) *le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile.*

Sono anticipate dall'erario le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta dell'amministrazione.
3. Le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore

Ai sensi della circolare 26 giugno 2003 n 9, Min. Giust. Dip, Aff. GiustiziaQuando parte del processo è un pubblica amministrazione, copia conforme del foglio delle notizie dovrà essere trasmessa, al momento della chiusura della fase processuale, all'amministrazione che si è costituita in giudizio, ai sensi dell'art. 158, comma 3 T.U. Tale adempimento dovrà essere effettuato, a prescindere dal passaggio in giudicato della decisione, non appena sarà completata la redazione di tutte le annotazioni, comprensiva dell'imposta di registro eventualmente prenotata a debito. Per le parti del processo, la sentenza è, infatti, immediatamente esecutiva. Copia della nota di trasmissione dovrà essere conservata nel fascicolo

processale a prova dell'avvenuto adempimento. Ogni ufficio giudiziario curerà tale adempimento per il proprio grado di giudizio

Ai sensi della **circ. min. giust. DAG10/07/2011.0097630.U** “ *la trasmissione del foglio notizie alle amministrazioni parti nel processo deve riguardare i soli casi in cui l'amministrazione sia parte vittoriosa ed abbia titolo per la riscossione anche delle spese processuali...* ”

Procedimenti nei quali è parte l' Amministrazione Pubblica ammessa alla prenotazione-nota DAG.10/02/2010.0020605 ..l'istituto della prenotazione a debito delle spese di natura tributaria applicato nella fattispecie all'imposta di registro deve essere applicato nei casi in cui l'amministrazione abbia titolo per ripetere le somme nei confronti della parte soccombente unitamente alle altre spese processuali oppure nei casi in cui dichiarata soccombente sia tenuta al pagamento delle spese...

Procedimenti in cui è parte una Pubblica Amministrazione – Recupero delle spese prenotate a debito – Competenza. (nota 19 dicembre 2003, n. 15540 dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia) Con le note in riferimento, codesto ufficio giudiziario ha richiesto un parere alla Scrivente in ordine alle modalità di recupero delle spese prenotate a debito, a fronte della modifica normativa di cui al testo unico sulle spese di giustizia (d.p.r. 115/2002) e, in particolare, del disposto espresso dell'art. 158.

Al fine di pronunciarsi sulla questione è stato necessario attendere il parere del Comitato consultivo dell'Avvocatura generale dello Stato (adito da diverse consorelle) che si è pronunciato nella seduta del 10 ottobre 2003, con parere inoltrato anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la redazione di una circolare applicativa e che in copia si ritiene utile allegare.

La scrivente Avvocatura distrettuale non può che condividere il detto pronunciamento, in cui si evidenzia che le spese prenotate a debito nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica ammessa a tale forma agevolativa, devono essere recuperate, in caso di condanna della controparte processuale, dalla singola Amministrazione parte in causa (ex artt. 158, commi primo e terzo, art. 3, primo comma, lettera q), del testo unico citato), con la precisazione che si potrà agire tanto nelle forme ordinarie, quanto (e preferibilmente) attraverso il Concessionario del servizio di riscossione.” Ne segue che, sul piano operativo, in caso di passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, gli uffici giudiziari dovranno trasmettere all'Amministrazione ammessa alla prenotazione a debito una nota analitica concernente le predette spese, mentre, in caso di impugnazione, si dovrà trasmettere un'analogia nota all'ufficio dell'impugnazione, sino al giudicato, l'ultimo ufficio giudiziario trasmetta la nota completa relativa a tutte le fasi, ovvero tutte le separate note, relative alle varie fasi

imposta di registro. recupero in procedimenti in cui e' parte una pubblica amministrazione. (risoluzione Agenzia delle Entrate del 21 novembre 2008 n 450/E)

In relazione al quesito prospettato va preliminarmente rilevato che l'art. 16 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito testo unico sull'imposta di registro) stabilisce che la registrazione della sentenza è eseguita «previo pagamento dell'imposta liquidata dall'ufficio».

Tale principio va interpretato in modo sistematico con quello recato dall'art. 57, primo comma, del testo unico sull'imposta di registro (principio generale di solidarietà passiva nel pagamento dell'imposta di registro) in forza del quale «oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa».

Nelle ipotesi in cui una delle parti processuali sia un'Amministrazione dello Stato, l'art. 59, primo comma, del testo unico sull'imposta di registro, dispone che: «Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute: a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le Amministrazioni dello Stato».

Le predette norme fiscali vanno coordinate con quelle dettate dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il quale, al primo comma dell'art. 158, stabilisce che «nel processo in cui è parte l'Amministrazione Pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell'Amministrazione: a) il contributo

unificato nel processo civile e amministrativo; b) l'imposta di bollo nel processo contabile e tributario; e) l'imposta di registro ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettere a) e b), del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo; d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'art. 16, primo comma, lettera e), del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347; e) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile».

Inoltre, nel caso in cui la sentenza disponga la compensazione delle spese di giudizio, il successivo art. 159 del predetto testo unico prevede che «se la registrazione è chiesta dall'Amministrazione, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito, per la metà o per la quota di compensazione, ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; se la registrazione è chiesta dalla parte diversa dall'Amministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge, l'imposta di registro della sentenza è pagata per intero dalla stessa parte».

Alla luce del complessivo quadro normativo sopra esposto si evince che nell'ipotesi di compensazione delle spese giudiziarie, qualora la registrazione sia stata richiesta da un'Amministrazione statale, l'imposta di registro è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione, mentre il residuo dell'imposta dovuta va corrisposta dall'altra parte processuale. Atteso ciò, qualora la parte privata non si attivi spontaneamente per il pagamento della propria quota di imposta di registro, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate procede alla liquidazione dell'imposta dovuta, previa sospensione della registrazione della stessa sentenza, la quale verrà restituita al cancelliere o al segretario con l'annotazione dell'avvio della fase di liquidazione dell'imposta nei confronti della parte privata.

Nella differente ipotesi in cui la registrazione dell'atto processuale venga richiesta dalla parte diversa dall'Amministrazione statale ovvero non venga richiesta da nessuna delle parti processuali, l'imposta dovuta è pagata interamente dalla parte privata.

In definitiva, dal combinato disposto degli artt. 57 del testo unico sull'imposta di registro e 159 del D.P.R. n. 115/2002, con riferimento al caso in esame, nel condividere il parere espresso dalla Direzione regionale, si ritiene che il principio di solidarietà passiva rileva soltanto per le parti processuali diverse dalle Amministrazioni statali e limitatamente alla quota di imposta.

Ne consegue che l'avviso di liquidazione debba:

— riguardare l'intera imposta dovuta per la registrazione della sentenza, qualora l'Amministrazione statale non si attivi per la registrazione della sentenza (in tal caso, per l'intera imposta e nei soli riguardi delle parti private si applica il principio di solidarietà passiva);

— riguardare la quota d'imposta residuale rispetto a quella prenotata a debito dell'Amministrazione dello Stato a seguito della richiesta di registrazione da parte di quest'ultima. In tal caso il principio di solidarietà passiva rileva esclusivamente per la quota d'imposta dovuta dalle parti private del processo e limitatamente alle stesse.

Per completezza si rileva che resta salva la facoltà, in capo al coobbligato che ha adempiuto, di esercitare, nei confronti dei condebitori solidali l'azione di regresso di cui all'art. 2055 c.c.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.

Procedure esecutive attivate dal Concessionario – Recupero spese processuali.

Ai sensi della **Circolare DAG 06/05/ 2008. 62754/U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ.**.. La procedura delineata dall'art. 157 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle spese di giustizia), diversamente dalla normativa previgente, «attribuisce a colui che segue il processo esecutivo, e che con quello deve recuperarle, di avere memoria delle spese prenotate» (relazione al testo unico delle spese di giustizia).

Sono pertanto gli agenti della riscossione che devono curare la annotazione delle spese indicate nel medesimo articolo: 1) il contributo unificato; 2) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio (art. 30, D.P.R. n. 115/2002); 3) i diritti di copia.

Dall'applicazione di tale articolo, coordinato con l'art. 48 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, deriva che tali somme devono essere ridotte alla metà.

L'unico adempimento di competenza degli uffici giudiziari riguarda la verifica, su richiesta dell'agente, della corrispondenza delle spese annotate, rispetto alle norme di legge.

Ove gli uffici giudiziari dovessero riscontrare che tale verifica non viene sistematicamente richiesta dagli agenti della riscossione, si ritiene opportuna una segnalazione gli organi preposti al controllo verifichino se dall'omissione possa derivare un danno erariale per la mancata riscossione delle spese processuali cui gli agenti della riscossione sono tenuti.

La procedura pertanto non richiede altro adempimento agli uffici giudiziari tranne quelli sopra delineati e sebbene le norme non prevedano alcuna funzione di controllo da parte degli uffici giudiziari, i criteri di buona amministrazione fanno ritenere opportuna una vigilanza sul rispetto delle norme vigenti come peraltro rappresentato dagli uffici giudiziari che hanno chiesto l'intervento dello scrivente Ministero.

Ai sensi della **nota prot. 1/7599/44/SC/U-04** del 9 luglio 2004 nei procedimenti di insinuazione tardiva iniziati dal concessionario in caso di condanna di quest'ultimo le spese devono essere annullate per insussistenza ai sensi dell'art.48 DPR 602/73 il quale prevede che il recupero delle spese prenotate a debito debba avvenire nei confronti della parte soccombente quando questa non è il concessionario.

All'annullamento provvede il funzionario di cancelleria addetto al servizio

Ai sensi della nota DAG06/2008.0039468.U e delle risoluzioni dell'agenzia delle Entrate n 35 del 23/02/2006 e n 112 del 20/05/2003 il rimborso ai concessionari delle somme versate al debitore che ha pagato somme iscritte a ruolo riconosciute indebite è effettuata dagli uffici delle locali agenzie delle Entrate. L'ufficio giudiziario accertato che le somme iscritte a ruolo sono state pagate indebitamente dal debitore incaricherà del rimborso il concessionario che provvederà alla restituzione ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 D.lvo 112/99. il concessionario presenterà poi apposita istanza di restituzione alla competente Agenzia delle Entrate

Ai sensi della nota prot. 1/4368/44/NU/U-04 del 5 aprile 2004 ...nel caso in cui al debitore non risulti attribuito alcun codice fiscale o lo stesso risulti attribuito sulla base di dati anagrafici non corretti, gli uffici giudiziari in esecuzione dei propri adempimenti, al fine di consentire l'iscrizione a ruolo dei crediti erariali, nonché di salvaguardare i termini di prescrizione, devono procedere a richiedere l'attribuzione del codice fiscale così come previsto dalla circolare n 56 del 5/12/2003 Agenzia delle Entrate- Direzione Generale Gestione Tributi.

LA RISCOSSIONE DELLE SPESE NEL PROCESSO CIVILE ASPETTI PARTICOLARI (circolare 9/2003)

Le disposizioni di cui alla parte VII del T.U. non si applicano per il recupero del credito relativo alle seguenti spese (art. 203 T.U.):

- a) spese connesse alla procedura fallimentare (articoli 146 e 147 T.U.)-
- b) spese relative ai procedimenti di vendita di beni sequestrati e di beni confiscati (articoli 149/156 del T.U.);
- c) spese del processo in cui è parte l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito (art. 158 e 159 T.U.).
- d) spese della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo.

Il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta di ufficio e i diritti di copia sono "annotati" dal concessionario come prenotati a debito e riscossi dallo stesso in pre deduzione sul ricavato dell'esecuzione (art. 157 del T.U.).

Pertanto le spese sopra indicate non dovranno essere iscritte nel registro delle spese prenotate a debito.

L'ufficio, all'esito del processo e su richiesta del concessionario, attesta la rispondenza delle spese annotate (art. 157, comma 2 T.U.).

Il momento della esibizione della nota delle spese coincide con quello del deposito del fascicolo per la distribuzione giudiziale del ricavato dalla vendita (articoli 56 e 83 del DPR 26.9.1973, n. 602), mentre, per quanto attiene al pignoramento presso terzi, con quello dell'istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati (articoli 14 T.U., 552 e 553 c.p.c.).

Essendo stata esclusa l'attività di recupero presso la Corte di Cassazione, la riscossione del contributo unificato non versato o versato in modo non corretto (art. 247 T.U.) per tale fase di giudizio dovrà essere effettuata dall'ufficio presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

La cancelleria presso la Corte di Cassazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 248 T.U., inoltrerà all'ufficio competente la richiesta di recupero del contributo unificato, precisando l'importo per il quale si deve procedere e la motivazione giustificativa della pretesa.

Dovrà, inoltre, allegare copia conforme dell'atto che ha dato origine all'erroneo versamento, copia dell'eventuale versamento parziale, i dati relativi all'elezione di domicilio, i dati anagrafici ed il codice fiscale delle parti processuali nei cui confronti si dovrà procedere alla iscrizione a ruolo. Copia della richiesta dovrà essere conservata nel fascicolo processuale.

La disposizione sopra esposta deve estendersi anche per agli adempimenti pregressi, ove i crediti non siano ancora stati iscritti a ruolo.

Gli eventuali inviti bonari già curati dall'ufficio presso la Corte di Cassazione non dovranno essere rinnovati, ma dovranno essere allegati alla documentazione che sarà inoltrata all'ufficio competente, il quale curerà la residua fase della riscossione mediante l'iscrizione a ruolo.

Patrocinio a spese dello Stato nel processo civile. Recupero delle spese nei casi previsti e disciplinati dall'articolo 134 del Testo Unico delle spese di giustizia (DAG.08/02/2011.0018318.U del 7 febbraio 2011)

L'istituto del patrocinio a spese dello Stato, nel processo civile, prevede che le spese a carico della parte siano prenotate a debito, o anticipate dall'erario, secondo le previsioni di cui all' articolo 131 del Testo Unico delle spese di Giustizia, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

In relazione alla disciplina generale del processo civile, di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile, la parte soccombente, condannata al pagamento delle spese, ove ovviamente diversa dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, è condannata dal giudice, ai sensi dell'articolo 133, del citato Testo Unico, a rifondere allo Stato le spese processuali anticipate o prenotate a debito come sopra precisato.

In virtù di tale disposto normativo, gli uffici giudiziari sono tenuti, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, a curare la riscossione di tali spese, anticipate o prenotate a debito.

Il sistema prevede, ad integrazione di tale quadro normativo, che nel caso in cui attivata la procedura di recupero nei confronti della parte soccombente, non sia possibile recuperare il credito, sia la parte ammessa al patrocinio a restituire le spese erogate in suo favore,"*se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le somme erogate in suo favore*"

Tale previsione normativa, di cui al comma 1 dell'articolo 134 del citato Testo Unico, ha generato dubbi operativi da parte di alcuni uffici giudiziari.

Sul, punto si ritiene opportuno precisare clic si dovrà procedere al recupero delle spese processuali sostenute dall'erario per effetto del patrocinio a spese dello Stato, prioritariamente nei confronti della parte soccombente, ai sensi dell'articolo 133 sopra citato.

Soltanto ove tale riscossione sia infruttuosa, l'ufficio giudiziario potrà procedere nei confronti della parte ammessa al patrocinio in quanto, la stessa, in virtù dell'esito favorevole della causa ed anzi, proprio per effetto del favorevole giudizio, è ritenuta dal legislatore in condizione di poter restituire le somme erogate in suo favore.

L'articolo 134 nel successivo comma 2 precisa che tale recupero dovrà essere attivato quando la parte ammessa abbia conseguito il sestuplo delle spese.

Pone qualche dubbio interpretativo l'ulteriore precisazione in ragione della quale le spese anticipate debbano essere recuperate, indipendentemente dalla "somma o valore conseguito".

Posto che comunque il comma 2 deve intendersi una puntualizzazione del diritto di rivalsa operato secondo i presupposti di cui al comma 1, tale recupero deve essere attivato soltanto in presenza di una sentenza favorevole alla parte ammessa al patrocinio.

Nessuna azione di recupero deve ovviamente essere effettuata nei confronti dell'ammesso al patrocinio nei casi in cui sia rimasto soccombente e tale punto viene precisato per quegli uffici giudicavi che hanno ritenuto applicabile la seconda parte del comma 2, alle sentenze sfavorevoli alla parte ammessa..

Vi è un ulteriore profilo che ha fatto sorgere numerosi quesiti da parte dei Tribunali e riguarda il caso della separazione consensuale e dello scioglimento congiunto del Matrimonio.

A parere di questa Direzione Generale, i provvedimenti in questione, nel contesto normativo vigente non consentono di attivare alcuna riscossione poiché si ritiene non possa trovare applicazione la previsione normativa di cui al comma 2 dell'articolo 134 in parola, prevista per la transazione.

Si ritiene opportuno suggerire che i provvedimenti giurisdizionali tengano in adeguato conto il particolare regimene delle spese nei processi in cui una delle parti gode del beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in quanto tali atti costituiscono il titolo della riscossione.

RECUPERO DI SPESE PRODOTTE IN UFFICI DIVERSI

Circolare Ministero Giustizia Dir. Gen. Giust, civile Ufficio I
Prot. m_dg_DAG.25/01/2006.0009512.u

Diversi uffici giudiziari hanno più volte segnalato a questa Direzione Generale la problematica dell'individuazione della competenza al recupero di spese prenotate a debito ovvero anticipate dall'Erario che, a seguito delle vicende processuali, devono essere recuperate da altri uffici giudiziari.

Il caso prospettato non è isolato in quanto analoga ipotesi si può verificare nelle tipologie di prenotazione a debito delle spese ai sensi dell'art. 59 lett d) DPR 131/86. Infatti la sentenza di primo grado goda dell'applicazione del beneficio mentre quella di secondo grado non goda dell'applicazione del medesimo beneficio (ad es. quando viene dichiarata la nullità della sentenza impugnata).

Orbene, a parere di questa Direzione Generale, il disposto dall'art. 208 del T.U. costituisce criterio inderogabile; conseguentemente, il titolo per la riscossione, salvo le eccezioni espressamente disciplinate dalla legge. Non può che essere la sentenza divenuta irrevocabile anche nelle ipotesi in cui durante il giudizio di gravame non si presentino spese prenotate a debito o anticipate e la riscossione, quindi, comprenda spese sostenute in precedenti gradi di giudizio. La normativa vigente ad resto, istituendo il foglio delle notizie, non fa che determinare l'unicità della procedura contabile di gestione delle spese, sebbene articolata in più fasi processuali.

PROCESSO PENALE
LA RISCOSSIONE DELLE SPESE NEL PROCESSO PENALE
AI SENSI DEL TESTO UNICO SPESE DI GIUSTIZIA

Aspetti generali nel recupero spese nel processo penale e la Legge 18 giugno 2009 n. 69

l'art. 691 cpp che prevedeva l'anticipazione e il recupero in esecuzione dello specifico provvedimento del giudice è stato abrogato dall'art. 499 DPR 115/02.

*La normativa che si applica è quella relativa agli artt. 4, 5, 200, 204e 205 del T.U spese di giustizia
Ai sensi dell'articolo 67 legge 69/09*

all'articolo 205 (L) sono apportate le seguenti modificazioni:

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Recupero intero, forfettizzato e per quota»;

i commi 1 e 2 dell'art. 205 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno al fine di garantire l'integrale recupero delle somme anticipate dall'erario.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo di processo. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2-bis, le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis, nonché le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di solidarietà. 2-quinquies. Il contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà.

2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo»;

all'articolo 208 (R), il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato:

- a) per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario è quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo;
- b) per il processo penale è quello presso il giudice dell'esecuzione. (L)»;

Fino all'emanaione del decreto di cui all'articolo 205 (L), comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come sostituito dal presente articolo, il recupero delle spese avviene secondo le norme anteriormente vigenti.

N.B. = questa parte va integrata con quanto si esporrà in seguito sullo stesso argomento

Nel rimandare alla normativa del TU spese di Giustizia e agli art. 181, 182, 199 e 200 disp. att. cpp vale la pena rimarcare:

le somme vanno iscritte, nel registro mod 3/SG in articoli con numerazione infinita;

per ogni persona condannata va iscritto un articolo tenendo distinte le spese processuali dalle pene pecuniarie;

quando i condannati con la stessa sentenza sono diversi, devono essere iscritti tanti articoli quanti sono i debitori di pene pecuniarie e spese di giustizia non tenuti solidalmente al pagamento, ed un solo articolo per le somme dovute in solido dai debitori medesimi.

Entro dieci giorni dal passaggio in giudicato della sentenza la cancelleria deve procedere alla redazione della nota spese o parcella;

Ai sensi dell'art. 212 t.u. entro trenta giorni dal passaggio in giudicato e/o della definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo al recupero, l'ufficio provvede al recupero delle pene pecuniarie e delle spese del procedimento nei confronti del condannato.

A tal fine viene notificata al condannato l'estratto del provvedimento in forma esecutiva unitamente al modello di pagamento mod F23 e all'invito nel quale è fissato un il termine di un

mese per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di pagamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.

Il modello F23 va regolarmente compilato con le indicazioni relative al:

codice ente tribunale B0X

codice territoriale (praticamente la penultima lettera e gli ultimi tre numeri rinvenibili sul codice fiscale dei nati nel comune sede dell'Ufficio)

causale PA anno e numero del procedimento

codice tributo(pena pecuniaria) 74IT

codice tributo (spese di Giustizia) 773T

Come già detto in precedenza, sensi dell' art. 12 t.u l'esercizio dell'azione civile nel processo penale non è soggetto al pagamento del contributo unificato nel caso di richiesta di condanna generica del responsabile, nel caso invece di richiesta di condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo unificato è dovuto in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato in sentenza.

PROCESSO PENALE LA RISCOSSIONE DELLE SPESE NEL PROCESSO PENALE: ASPETTI PARTICOLARI (circolare 9/2003)

Sentenza penale di condanna appellata solo da alcuni imputati: riscossione e spese solidali

Quando una sentenza penale di condanna di primo grado passa in giudicato solo nei confronti di taluni imputati, mentre per altri viene proposto appello, l'ufficio recupero crediti presso l'ufficio giudiziario di primo grado deve procedere all'attività di riscossione, per gli importi relativi alle voci individuate dall'art. 211 T.U., a carico dei soli imputati condannati per i quali la sentenza di primo grado è divenuta irrevocabile.

Per questi ultimi l'ufficio dovrà, pertanto, provvedere alla quantificazione ed al recupero delle somme dovute da ciascun condannato a titolo individuale e di quelle dovute con vincolo di solidarietà tra i medesimi, secondo la disposizione normativa dell'art. 535, comma 2 c.p.p.

A tal fine si precisa che, nei casi previsti dalla citata norma, devono considerarsi "solidali" le seguenti spese processuali: 1) spese anticipate ripetibili per intero; 2) spese prenotate a debito, purché ripetibili; 3) spese recuperabili in misura fissa (c.d. "spese forfettizzate"), i cui importi sono attualmente previsti dal Decreto 13 novembre 2002, n. 285 del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro della giustizia.

Da ciò consegue che, per la quantificazione di tali "spese forfettizzate", l'ufficio recupero del primo grado dovrà moltiplicare gli importi indicati nelle tabelle A e B, annesse al citato Decreto n. 285/2002, per il numero degli imputati condannati con la sentenza di primo grado

passata in giudicato e, quindi, recuperare nei loro confronti l'importo complessivo quale credito solidale.

Sentenza di condanna parzialmente annullata dalla Cassazione con rinvio per alcuni imputati

I criteri di coordinamento enunciati nel precedente paragrafo vanno adottati anche nei casi di sentenza penale di condanna a carico di più imputati, annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione per alcuni ricorrenti e passata in giudicato per altri, a seguito del rigetto del ricorso dagli stessi proposto.

Gli uffici riscossione coinvolti nel recupero dei crediti solidali comuni saranno, rispettivamente, quello presso il giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna impugnata davanti alla corte di cassazione con ricorso rigettato, e quello presso il giudice che in sede di rinvio ha emesso la sentenza di condanna passata in giudicato.

Le cancellerie degli uffici giudiziari del rinvio e degli eventuali gradi successivi dovranno allegare al fascicolo processuale, che conterrà comunque copia del foglio notizie del fascicolo “a qua”, un nuovo foglio delle notizie per le spese relative al grado.

Le comunicazioni relative all'esito della riscossione costituiscono integrazione di tali fogli notizie ai fini della eventuale riscossione.

Unificazione di pene concorrenti: ufficio competente per il recupero (art. 663 c.p.p.)

Il T.U. nulla ha innovato in materia di individuazione dell'ufficio di cancelleria competente per il recupero delle somme dovute per le pene pecuniarie determinate con provvedimenti di unificazione di pene concorrenti emessi ex art. 663 c.p.p.

Ne consegue che la segreteria della procura deve trasmettere, senza ritardo, copia del provvedimento di cumulo – che costituisce autonomo titolo per il recupero delle somme in esso indicate – alla cancelleria del corrispondente ufficio giudicante, competente per la gestione delle attività connesse alla riscossione del credito; quest'ultima, a sua volta, dovrà, poi, comunicare alle cancellerie dei giudici che pronunciarono le condanne comprese nel provvedimento di cumulo, di aver preso in carico l'esecuzione dell'intera pena pecunaria cumulata le stesse provvedano all'eliminazione (annullamento) dalle scritture contabili della partita di credito relativa alle pene pecuniarie assorbite nel cumulo ed all'eventuale “sgravio” delle somme iscritte a ruolo.

Procedura di conversione delle pene pecuniarie

Con la sentenza n. 212/2003 della Corte Costituzionale, depositata il 18 giugno 2003 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli articoli 237, 238 e 299 – quest'ultimo nella parte in cui abroga l'art. 660 c.p.p. – del T.U.

La competenza in materia di conversione e rateizzazione di pene pecuniarie, pertanto, ritorna al magistrato di sorveglianza, secondo le disposizioni dell'art. 660 c.p.p.

recupero spese processuali in caso di remissione di querela. (DAG.07/12/2005.0046696.U)

E' stato chiesto di conoscere se in un procedimento penale definito con provvedimento di non luogo a procedere per remissione di querela e con espressa condanna del querelato alle spese processuali (art. 340, comma 4, c.p.p.), il recupero dell'onorario e delle spese di assistenza legale, già pagate dall'Erario al difensore del querelante, (parte offesa) in ragione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sia a carico del querelato, non ammesso al patrocinio a spese dello Stato, oppure rimanga a carico dell'Erario.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

L'art. 5 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 non annovera "l'onorario e le spese degli avvocati" né tra le spese ripetibili (recuperabili) e né tra quelle non ripetibili.

Invero, dette spese per effetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale sono anticipate dall'Erario ai sensi dell'alt. 107, D.P.R. richiamato.

Ne consegue che per le predette spese non possano applicarsi le norme generali sul recupero delle spese processuali di cui all'art. 205 T.U. Spese di giustizia, "Recupero per intero e forfettizzato", né quelle previste dall'art. 111, T.U. richiamato, "Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio", in quanto non rientrano nella ipotesi prevista.

Pertanto, si è dell'avviso che in assenza di una specifica disposizione normativa le spese di assistenza legale della parte offesa (querelante), che in ragione dell'ammissione al beneficio sono state anticipate dall'Erario, restano a carico allo Stato, a meno che il giudice, nel provvedimento di condanna alle spese, non includa espressamente anche le suddette voci.

Liquidazione in favore del difensore d'Ufficio e recupero spese

Nel caso in cui si debba procedere alla nomina di un difensore d'ufficio, il magistrato, il PM ovvero la Polizia giudiziaria informano l'interessato sulle disposizioni in materia di difesa di ufficio e di patrocinio statale, nonché dell'obbligo di retribuire il difensore di ufficio nel caso che le sue condizioni non rientrino tra quelle che consentono l'accesso al patrocinio a spese dello Stato (art.103 del testo unico).

Anche nella liquidazione di spese ed onorari al difensore di ufficio si osservano le disposizioni e le tariffe previste per il patrocinio statale, quando il difensore dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.

Il testo unico prevede ipotesi alternative:

a) liquidazione e pagamento di onorari e spese al difensore quando lo stesso dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali (art. 116);

b) liquidazione e pagamento di onorario e spese ex art. 117, primo comma, in favore del difensore nominato a persona irreperibile (o divenuta tale nel corso del procedimento).

Il procedimento di liquidazione delle spese ed onorari in favore del difensore d'ufficio è identico a quello per il patrocinio a spese dello stato.

Ai sensi dell'articolo 31 norme di attuazione del codice di procedura penale (d.lvo 271/89 per come modificato dalla legge 60/2001) *le procedure intraprese per il recupero dei crediti*

professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese.

Il decreto di liquidazione dei compensi a favore del difensore d'ufficio è esente da imposta di registro e dalla formalità della registrazione – **risoluzione 26 giugno 2008 n. 267 Agenzia delle entrate e nota Min. Giust. DAG 08/03/2006.0027204.U**

I compensi del difensore d'ufficio ed il recupero del relativo credito erariale.

(Circolare 23 febbraio 2007, n. 252.11/U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ.) *Sono pervenuti numerosi quesiti in merito agli adempimenti richiesti alle Cancellerie successivamente alla liquidazione delle spese e degli onorari del difensore d'ufficio ai sensi degli artt. 116 e 117 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: in particolare sono stati chiesti chiarimenti circa il momento di attivazione del recupero di tali spese, ovvero se lo stesso sia condizionato o meno dalla definizione del giudizio con sentenza di condanna irrevocabile.*

Al riguardo si osserva quanto segue.

Come noto, nel caso in cui il difensore d'ufficio dimostri di aver esperito inutilmente la procedura per il recupero dei crediti professionali, l'onorario e le spese spettanti al medesimo sono liquidati con decreto del magistrato nella misura e con le modalità previste dalla disciplina per il patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 116 del testo unico. Analogamente si procede nel caso di liquidazione dei compensi al difensore d'ufficio di persona irreperibile (art. 117 dello stesso decreto). Tuttavia, mentre la liquidazione al difensore d'ufficio è subordinata all'infruttuosa azione di recupero nei confronti della persona assistita, nel caso di persona irreperibile il difensore è comunque pagato.

L'Erario ha diritto di ripetere le somme pagate al difensore d'ufficio, con l'unico limite dell'avvenuta ammissione dell'indagato, dell'imputato o del condannato al patrocinio a spese dello Stato (art. 116, secondo comma), in qual-siasi momento anteriore al recupero della somma. La norma richiamata costituisce infatti un'eccezione al disposto dell'art. 109, che prevede che l'ammissione produca effetti dal momento della presentazione della domanda: nei casi disciplinati dall'art. 116, invece, l'ammissione al patrocinio produce effetti retroattivi, sia pure limitatamente alle sole spese ed onorari del difensore.

Condizione per il recupero dei compensi pagati al difensore di persona irreperibile è, invece, la successiva reperibilità della persona assistita (art. 117, secondo comma).

Il diritto dello Stato di ripetere le somme liquidate ai sensi dei citati artt. 116 e 117 può essere esercitato dal momento dell'avvenuto pagamento della somma liquidata ed il titolo è dato dallo stesso decreto di pagamento, prescindendo dall'esito del giudizio di merito, trattandosi di speciali previsioni normative prive di ogni riferimento a tale circostanza.

Pertanto, in tali casi, la Cancelleria dovrà immediatamente attivare l'azione di recupero. A tal fine annoterà la spesa su uno specifico foglio delle notizie (distinto da quello principale del processo, che rimarrà nel fascicolo processuale) e successivamente al pagamento della somma liquidata lo trasmetterà all'ufficio recupero crediti, insieme a copia del decreto di pagamento per il recupero della spesa stessa: copia conforme del foglio delle notizie, firmata per ricevuta da un addetto dell'ufficio recupero crediti, andrà conservata nel sottofascicolo delle spese di giustizia.

L'ufficio recupero crediti procederà al recupero di dette somme secondo le regole generali della riscossione previste dal D.P.R. n. 115/2002, salvo quanto di seguito precisato.

Nei casi di liquidazione di spese e compensi al difensore d'ufficio ex art. 116, qualora il debitore chieda ed ottenga l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la partita di credito andrà annullata per insussistenza ai sensi dell'art. 220 del testo unico.

Per quanto riguarda i crediti di cui all'art. 117, prima di procedere alla notifica dell'invito al pagamento ex art. 143 c.p.c. ed al conseguente annullamento della partita di credito ex art. 219 dello stesso decreto, l'ufficio recupero crediti dovrà accettare la persistenza della condizione di irreperibilità del debitore, assumendo le consuete informazioni dalle competenti Amministrazioni. Naturalmente, in caso di sopravvenuta reperibilità del debitore, sarà attivata nei suoi confronti la procedura di riscossione.

Per i crediti di cui all'art. 117, in caso di definizione del giudizio con sentenza di condanna a pena pecuniaria e detentiva, si suggerisce di richiamare nel registro Mod. 3/Sg, nello spazio riservato alle «altre annotazioni», il numero della partita di credito concernente le spese processuali e la pena pecuniaria del procedimento definito con sentenza di condanna anche a pena detentiva, e parimenti andrà annotato su quest'ultima partita di credito il numero di quella relativa alle spese ed onorari del difensore. Tali richiami sono funzionali al recupero integrale dei crediti erariali nel caso di loro reviviscenza ex art. 235 del testo unico, quando pervenga all'ufficio una comunicazione di reperibilità del debitore da parte del Pubblico Ministero: in questi casi, l'iscrizione a ruolo riguarderà anche le somme liquidate ex art. 117.

Infine, si precisa che dovrà essere attivata la procedura di riscossione anche dei compensi già pagati ai difensori d'ufficio dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 2001, n. 60. Con tale normativa è stato sostituito l'art. 32 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, che disciplinava il pagamento ed il successivo recupero dei crediti professionali vantati dai difensori nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti (art. 17 della legge), ed è stato inserito l'art. 32-ðzs delle norme di attuazione dello stesso codice, che, invece, regolava il pagamento dei compensi al difensore della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato e del condannato irreperibile ed il successivo recupero (art. 18 della legge). La disciplina di entrambi gli articoli citati è stata interamente recepita e trasfusa negli artt. 116 e 117 del testo unico sulle spese di giustizia.

Ai sensi della **sentenza della Corte di Cassazione sez. IV 17 dicembre 2008 n. 46392**

“...ai fini della liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore di ufficio di persona irreperibile, a fronte di una formale dichiarazione di irreperibilità già intervenuta in sede processuale principale, non può sostenersi sussistente l'onere a carico del difensore, prima di richiedere il compenso con la procedura ex articolo 117, DPR n 115/02, testo unico spese di giustizia, di esperire nuove ricerche dell'imputato si da fornire la prova della persistente irreperibilità di quest'ultimo”

Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore d'ufficio ai sensi degli articoli 116 e 117 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - Attività di recupero del credito ([DAG.27/02/2007.0025211.U](#)) Sono pervenuti numerosi quesiti in merito agli adempimenti richiesti alle cancellerie successivamente alla liquidazione delle spese e degli onorari del difensore ai sensi degli artt. 116 e 117 del DPR 30 maggio 2002, n. 115: in particolare sono stati chiesti chiarimenti circa il momento di attivazione del recupero di tali spese, ovvero se lo stesso sia condizionato o meno dalla definizione del giudizio con sentenza di condanna irrevocabile.

Al riguardo si osserva quanto segue.

Come noto, nel caso in cui il difensore d'ufficio dimostri di aver esperito inutilmente la procedura per il recupero dei crediti professionali, l'onorario e le spese spettanti al medesimo sono liquidati con decreto del magistrato nella misura e con le modalità previste dalla disciplina per il patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 116 del TU. Analogamente si procede nel caso di liquidazione dei compensi al difensore di ufficio di persona irreperibile (art. 117 stesso decreto). Tuttavia, mentre la liquidazione al difensore di ufficio è subordinata all'infruttuosa azione di recupero nei confronti della persona assistita, nel caso di persona irreperibile il difensore è comunque pagato.

L'Erario ha diritto di ripetere le somme pagate al difensore d'ufficio, con l'unico limite dell'avvenuta ammissione dell'indagato, dell'imputato o del condannato al patrocinio a spese dello Stato (art. 116, comma 2), in qualsiasi momento anteriore al recupero della somma. La norma richiamata costituisce infatti un'eccezione al disposto dell'alt. 109, che prevede che l'ammissione produca effetti dal momento della presentazione della domanda: nei casi disciplinati dall'ari. 116 invece l'ammissione al patrocinio produce effetti retroattivi, sia pure limitatamente alle sole spese ed onorari del difensore.

Condizione per il recupero dei compensi pagati al difensore di persona irreperibile è, invece, la successiva reperibilità della persona assistita (art. 117, comma 2).

Il diritto dello Stato di ripetere le somme liquidate ai sensi dei citati articoli 116 e 117 può essere esercitato dal momento dell'avvenuto pagamento della somma liquidata ed il titolo è dato dallo stesso decreto di pagamento, prescindendo dall'esito del giudizio di merito, trattandosi di speciali previsioni normative prive di ogni riferimento a tale circostanza.

Pertanto, in tali casi, la cancelleria dovrà immediatamente attivare l'azione di recupero.

A tal fine annoterà la spesa su uno specifico foglio delle notizie (distinto da quello principale del processo, che rimarrà nel fascicolo processuale) e successivamente al pagamento della somma liquidata lo trasmetterà all'Ufficio Recupero Crediti, insieme a copia del decreto di pagamento per il recupero della spesa stessa: copia conforme del foglio delle notizie, firmata per ricevuta da un addetto dell'Ufficio Recupero Crediti, andrà conservata nel sottofascicolo delle spese di giustizia.

L'Ufficio Recupero Crediti procederà al recupero di dette somme secondo le regole generali della riscossione previste dal DPR 115/2002, salvo quanto di seguito precisato.

Nei casi di liquidazione di spese e compensi al difensore d'ufficio ex art. 116, qualora il debitore chieda ed ottenga l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la partita di credito andrà annullata per insussistenza ai sensi dell'art. 220 T.U.

Per quanto riguarda i crediti di cui all'art. 17 - prima di procedere alla notifica dell'invito al pagamento ex art. 143 c.p.c. ed al conseguente annullamento della partita di credito ex art. 219 stesso decreto, l'Ufficio Recupero Crediti dovrà accettare la persistenza della condizione di irreperibilità del debitore, assumendo le consuete informazioni dalle competenti amministrazioni. Naturalmente, in caso di sopravvenuta reperibilità del debitore, sarà attivata nei suoi confronti la procedura di riscossione.

Per i crediti di cui all'art. 117, in caso di definizione del giudizio con sentenza di condanna a pena pecuniaria e detentiva, si suggerisce di richiamare nel registro modello 3/SG, nello spazio riservato alle "altre annotazioni", il numero della partita di credito concernente le spese processuali e la pena pecuniaria del procedimento definito con sentenza di condanna anche a pena detentiva, e parimenti andrà annotata su quest'ultima partita di credito il numero di quella relativa alle spese ed onorari del difensore. Tali richiami sono funzionali al recupero integrale dei crediti erariali nel caso di loro reviviscenza ex art. 235 TU, quando pervenga all'Ufficio una comunicazione di reperibilità del debitore da parte del Pubblico Ministero: in questi casi, l'iscrizione a ruolo riguarderà anche le somme liquidate ex art. 117.

Infine, si precisa che dovrà essere attivata la procedura di riscossione anche dei compensi già pagati ai difensori di ufficio dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 2001, n.60. Con tale normativa è stato sostituito l'art.32 delle norme di attuazione del c.p.p., che disciplinava il pagamento ed il successivo recupero dei crediti professionali vantati dai difensori nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti (art. 17 della legge), ed è stato inserito l'art.32 bis delle norme attuazione stesso codice, che, invece, regolava il pagamento dei compensi al difensore della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato e del condannato irreperibile ed il successivo recupero (art. 18 della legge). La disciplina di entrambi gli articoli citati è stata interamente recepita e trasfusa negli articoli 116 e 117 del Testo unico sulle spese di giustizia.

Spese del giudizio di appello nei procedimenti di prevenzione e di sorveglianza. (DAG 30/12/2009.0161977.U)

Con nota dell'11 novembre 2009 l'Ispettorato Generale richiedeva a questa Direzione Generale di assumere determinazioni in merito alla questione indicata in oggetto.

Veniva riferita, in particolare, una tesi secondo cui l'art. 204, comma 2, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - a norma del quale "*nel processo di prevenzione, di esecuzione e di sorveglianza si procede al recupero [delle spese] solo in caso di condanna alle spese da parte della Corte di Cassazione*" - potrebbe essere suscettibile di applicazione estensiva, nel senso di non limitare al solo giudizio di legittimità l'addebito delle spese alla parte privata soccombente.

La soluzione prospettata si baserebbe sulla portata generale dell'art. 592 c.p.p. (il quale stabilisce che "*con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione la parte privata che l'ha proposta è condannata alle spese del procedimento*") e, in particolare, sul combinato disposto degli artt. 680 e 592 c.p.p. con riferimento al procedimento di sorveglianza e degli artt. 4, ultimo comma, legge n. 1423/56 (richiamato anche dal l'art. 3 ter legge n. 575/65) e 680, 592, 658 c.p.p. con riferimento al procedimento di prevenzione.

A norma dell'art. 200 D.P.R. n. 115/2002, invero, sono oggetto di recupero le spese processuali penali. L'esazione risulta strettamente collegata al titolo su cui si fonda il diritto dello Stato ad ottenere la restituzione delle somme anticipate: esso è costituito dal provvedimento giudiziario che pone le spese processuali a carico della parte privata (condannato, appellante, ricorrente). In questa prospettiva si pongono gli artt 535, 592 e 616 c.p.p., che disciplinano la materia in relazione alle differenti fasi del giudizio di merito.

Questo elementare e basilare principio trovava espressa menzione anche nell'abrogato art. 691, comma 2, c.p.p., che prevedeva il recupero delle spese "*in esecuzione del provvedimento del giudice che ne dispone l'obbligo*".

A fronte di queste precise disposizioni concementi il processo di merito, nessuna specifica previsione in ordine al recupero delle spese - salvo il citato art. 204 -è invece dettata con riferimento al procedimento di prevenzione ed a quello dinanzi alla magistratura di sorveglianza.

Occorre, dunque, verificare se - secondo quanto rappresentato nel quesito - il richiamo alle "disposizioni generali sulle impugnazioni" contenuto nell'alt. 680 c.p.p. e, quindi, il richiamo anche dell'art. 592 c.p.p., sia idoneo ad attribuire al giudice di appello in sede di procedimenti di sorveglianza e di prevenzione il potere di condannare alle spese il soccombente, con l'ulteriore conseguenza di rendere applicabile anche a queste ipotesi Part. 204 D.P.R. n. 115/2002.

Va rilevato che proprio il dato letterale della disposizione citata impedisce di accedere all'interpretazione riferita, atteso che la norma in parola dispone espressamente che il recupero delle spese anticipate dallo Stato per i processi di prevenzione, di esecuzione e di sorveglianza può avere luogo soltanto in presenza di un provvedimento di condanna da parte della Corte di cassazione in seguito a rigetto del ricorso.

La circostanza che il recupero delle spese sia testualmente previsto dall'art.. 204 D.P.R. n. 115/2002 soltanto per il giudizio di cassazione e la conseguente deduzione che il legislatore, così disponendo, abbia inteso escludere dalla previsione il giudizio di impugnazione nel merito (che altrimenti non avrebbe senso la scelta espressiva adoperata), impedisce percorsi interpretativi di tipo estensivo. Essi finirebbero con il vanificare la portata della norma speciale - peraltro anche successiva - la quale prevale sul rinvio operato dall' 680, comma 3, c.p.p. alle disposizioni generali sulle impugnazioni. Queste ultime, con riferimento alle spese, subiscono pertanto una espressa deroga.

Si aggiunga, infine, che, diversamente opinando, l'art 204, comma 2, D.P.R. n. 115/2002 risulterebbe pleonastico, atteso che il generico richiamo alle disposizioni sulle "impugnazioni" contenuto nell'ari. 680 c.p.p. consentirebbe di applicare l'art 616 c.p.p. senza necessità di aggiunta alcuna.

Tenuto conto delle anzidette considerazioni deve, dunque, concludersi che la Corte di appello in materia di misure di prevenzione ed il Tribunale di sorveglianza in funzione di giudice di appello, in caso di rigetto dell'impugnazione, non possano porre a carico del ricorrente le spese del giudizio, essendo una statuizione del genere riconosciuta soltanto in sede di giudizio di cassazione.

Spese nella procedura di riconoscimento delle sentenze penali straniere.

(Circolare 28 giugno 2010, n. 91038/U del Min. Giustizia, Dip.-Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., Uff. I)

In risposta ai quesiti formulati da alcuni uffici giudiziali in merito alle spese della procedura di riconoscimento di sentenze penali straniere, con particolare riferimento a quella prevista e disciplinata dall'art. 730, comma 2-bis, e.p.p., comma introdotto nell'ordinamento dall'art. 14 della legge 5 ottobre 2001, n. 367, si rappresenta quanto segue.

Le spese necessario per la traduzione degli atti giudiziari richiesti alla autorità straniera non pare possano considerarsi spese di giustizia da liquidarsi ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e pertanto non vi può essere questione sulla loro ripetibilità o meno.

La procedura delineata dal citato art. 730, comma 2-bis, e.p.p. infatti, con particolare riferimento alla fase prodromica alla attivazione del riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti previsti dal codice penale, prevede invero l'acquisizione dell'atto giudiziario, ma le eventuali spese sostenute dall'Amministrazione non possono ricondursi^a quelle di un procedimento penale. Il successivo riconoscimento della sentenza è infatti subordinato sia alla sussistenza dei presupposti specificamente e inderogabilmente indicati dall'art. 733 c.p.p., sia alla specificazione, da parte del procuratore generale, degli effetti per i quali il riconoscimento è domandato e ciò, per giurisprudenza ormai costante, a pena di nullità del provvedimento che accogliesse la richiesta.

Da ciò deriva che la procedura di riconoscimento delle sentenze è da considerarsi meramente eventuale, in ragione della presenza delle condizioni disciplinate dall'ordinamento e sopra ricordate.

Nel caso in cui il procuratore generale proceda con la richiesta di riconoscimento avanti alla competente Corte di Appello, tale successivo procedimento potrà ricondursi, invece, per quanto attiene le eventuali spese, alla disciplina del testo unico delle spese di giustizia e tali spese devono ritenersi irripetibili mancando il titolo necessario per il recupero nei confronti dell'imputato.

Condannato irreperibile: attività del pubblico ministero in caso di condanna interamente espiata o di concessione del beneficio della la sospensione condizionale della pena (art. 235d.p.r. 115 del 2002 "T.U. Spese di giustizia").(ISPETTORATO GENERALE, Genova 20 febbraio 2007)

Sul gruppo di discussione dei dirigenti del Ministero della Giustizia è stata posto il quesito circa l'attività che deve svolgere l'ufficio esecuzione penale presso la procura della Repubblica ai fini di dichiarare l'irreperibilità del condannato a prescindere dalla circostanza dell'effettiva esistenza di un procedimento (pendente e\o in corso) per l'esecuzione di una pena detentiva.

Ritenendo che la questione rivesta un interesse ai fini di uniformare il comportamento in sede di verifica agli uffici di procura si rappresentano alla S.V. alcune brevi considerazioni.

Premesso che T'invio da parte dell'ufficio recupero crediti dell'estratto esecutivo al P.M. perché proceda col rito degli irreperibili ha quale scopo "sostanziale" quello di tentare il recupero delle spese di giustizia.

Se l'ufficio del pubblico ministero procede ai sensi dell'art. 235 testo unico alle ricerche del condannato ed esegue la notifica con il rito degli irreperibili, rendere possibile il recupero delle spese, in quanto, con la consegna dell'atto al difensore nominato col decreto, il debitore diventa "reperibile"

La restituzione degli atti all'ufficio giudicante, legittima, l'ufficio recupero crediti a richiedere l'iscrizione a ruolo del credito.

La richiesta dell'ufficio giudicante comporta di fatto per la Procura della Repubblica un'attività che altrimenti non effettuerebbe non dovendo eseguire alcuna pena essendo la stessa o sospesa o già espiata.

La problematica deve essere risolta avendo riguardo oltre che all'art. 235 "annullamento del credito e possibile riviviscenza" all'art. 219 dello stesso testo unico in quanto disposizione generale in tema di **annullamento del credito per irreperibilità**.

Sulla irreperibilità anche se con riguardo alle tematiche in materia di conversione della pena pecuniaria, già nel lontano 1995 si era pronunciato, in prima battuta, con circolare il Ministero della giustizia (*tire. n. 11 del 12 giugno 1995, rettificata dalla tire. n. 15 del 30 agosto 1995*), attribuendo al P.M. le ricerche per irreperibilità, al cui esito negativo era subordinata la richiesta di annullamento, salvo la reiscrizione nel caso di successivo esito positivo.

Successivamente, con sent. 25 ottobre 1995 la Corte di Cassazione ha statuito il principio opposto precisando che: le indagini sono di competenza della cancelleria del giudice dell'esecuzione e non del p.m., il quale deve solo attivare la conversione presso il giudice di sorveglianza.

Il principio che il p.m. quale organo dell'esecuzione debba eseguire le ricerche solo per l'esecuzione della pena è stato "cristallizzato" nell'art. 235 del testo unico nella parte in cui recita: "*quando la condanna è per pena detentiva e per pena pecuniaria, l'ufficio giudicante, dopo aver annullato il credito per irreperibilità, rimette gli atti al pubblico ministero che deve eseguire la condanna a pena detentiva; nel momento in cui il condannato debitore divenga reperibile il pubblico ministero rimette gli atti all'ufficio per l'iscrizione a ruolo del credito*".

La disposizione, a parere di chi scrive, oltre a riaffermare il principio che la conversione per insolubilità presuppone la reperibilità del debitore (solo del debitore noto è possibile verificare la reale solubilità) prevede che il credito riviva (*ovviamente nei limiti della prescrizione*), se dopo l'annullamento per irreperibilità, in qualsiasi modo, il debitore risulti reperibile.

Uno dei modi possibili di "riviviscenza" del credito per reperibilità è stato individuato nella effettiva esecuzione della pena detentiva o almeno nell'astratta sottoponibilità del condannato alla pena.

Esecuzione della pena che nel caso di condanna condizionalmente sospesa o interamente espiata non deve essere eseguita. Inoltre, la trasmissione degli atti alla Procura presuppone che l'ufficio giudicante abbia già annullato il credito per irreperibilità.

Concludendo il P.M. nessuna attività deve compiere in caso di pena espiata o condizionalmente sospesa per cui l'estratto sarà restituito all'organo giudicante con l'annotazione che nessuna esecuzione è allo stato pendente e/o in corso.

Non rileva ai fini di una diversa soluzione la circostanza dell'eventuale revoca del beneficio della sospensione ex art. 168 c.p. in caso di precedenti ostativi iscritti a casellario giudiziale in quanto in tale caso il P.M. deve procedere a richiedere al giudice dell'esecuzione la richiesta di revoca della sospensione.

Solo quando la condanna diviene eseguibile il PM per provvedere alla notifica dell'ordine con eventuale e contestuale decreto di sospensione, nel caso non conosca l'indirizzo del condannato, eseguite le ricerche con esito negativo emette decreto di irreperibilità con relativa notifica dell'ordine presso il difensore ex art 159 c.p.p..

Tanto si rimette per un contributo sull'argomento come indicato in premessa.

Patrocinio a spese dello stato - recupero nei confronti dell'imputato delle spese non comprese tra gli effetti dell'ammissione. Articolo 107 D.P.R. 30 maggio 2002, n.115.
(DAG.09/02/2011.0017349.U)

Alcuni uffici giudiziali hanno chiesto chiarimenti in merito all'attuazione della disciplina del patrocinio a «pese dello Stato nel processo penale.

In particolare è stato chiesto se debba procederai al recupero delle spese che non sono comprese tra gli effetti dell'ammissione al patrocinio di cui all'articolo 107 del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115.

Il legislatore dispone che nel caso in cui l'imputato sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato, alcune spese siano gratuite ed altre siano anticipate dall'orario e che, In caso di revoca, le spese di cui all'articolo 107 siano recuperare nei confronti dell'imputato.

Premesso quanto sopra, si deve rilevare, come appunto evidenziato da alcuni uffici, che non risultano comprese tra le «pese indicate dall'articolo 107: le spese straordinarie, le spese per intercettazioni, le spese prenotate a debito a titolo di contributo unificato ed imposta di registro, nonché le spese relative alle sanzioni accessorie quali la pubblicazione della sentenza di condanna, le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi.

L'architettura normativa sopra sinteticamente richiamata non consente di estendere gli effetti dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato, alle spese non comprese dal legislatore nell'articolo 107 già citato e pertanto, secondo la legislazione vigente, l'ufficio giudiziario dovrà procedere, come del resto rilevato anche dall'Ispettorato Generale in sede ispettiva, al recupero delle spese non incluse tra gli effetti dell'istituto.

Art 219 e 237 Testo Unico delle spese di giustizia - condannato irreperibile, annullamento del credito e della pena pecuniaria (DAG.16/06/2006.0065296.U)

In relazione al tema indicato in oggetto si concorda con codesto Ispettorato Generale relativamente alla *apprezzabile ed inusitate concretezza* del testo normativo esponendo quanto segue

L'annullamento della partita di credito di cui agli articoli 219 e 235 (che, peraltro, rinviano all'arti 265 del RD 23/5/1924, n.827). ed in particolare della pena pecuniaria, non costituisce un modo di estinzione della pena Infatti la competenza alla dichiarazione di estinzione di ogni pena pecuniaria e sempre del magistrato giudice dell'esecuzione ai sensi dell' art 676 e.p.p., anche se la pena è stata annullata "**contabilmente**" dall'Ufficio Recupero Crediti, dato il diverso piano (processuale e amministrativo) su cui operano le pronunce.

Del resto quanto sopra è confermato dal comma 1 dell'art 235, che stabilisce che quando il condannato verrà rintracciato deve essere riattivata la procedura di riscossione
L'istituto dell'annullamento contabile delle pene pecuniarie per i debitori irreperibili, era già previsto ed applicato in base alla disciplina previgente il D P R 115/2002, che sul punto ha innovato

esclusivamente in tema di competenza all'adozione del relativo provvedimento tra Amministrazioni dello Stato invero, secondo le norme R.D 23 dicembre 1865 m. 2701 (Approvazione della Tariffa in materia penale), il provvedimento veniva disposto dall'autorità amministrativa finanziaria anziché da quella amministrativa giudiziaria La scelta del legislatore del 2002 e del resto coerente con la qualificazione del Ministero della Giustizia come ente creditore, non più quindi soggetto al controllo del Ministero delle Finanze con relativa equiparazione dei cancellieri ad agenti contabili delle Finanze. (vedi ari 265 R.D. 23 maggio 1924 N. 827 e circolare Finanze n. 34 prot. 194734 dell' 1 luglio 1954) .

In merito quindi alle problematiche che gli ispettori possono rilevare anche in ragione della specifica attività svolta presso gli uffici operativi, si chiede di voler invitare comunque gli ispettori ad un'interpretazione della normativa maggiormente coerente con il sistema ed organica con le precedenti interpretazioni affinché l'attività ispettiva possa concorrere sempre più con questa Dirczione Generale per la corretta ed omogenea applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti

RIMISSIONE ATTI PM PR ESECUZIONE PENA NON RISCOSSA -Quesito in merito all'art. 235, comma 2, D.P.R. 115/2002 (DAG.08/03/2006.0027208.U) .

E' stato chiesto di conoscere se nella ipotesi di pagamento di pena pecuniaria, nel caso in cui una notifica sia stata eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c.-persona di residenza, dimora, domicilio sconosciuti- ed il credito ai sensi dell'art. 235, comma 2, D.P.R. 115/2002, sia stato annullato, la prevista rimessione degli atti al pubblico ministero per l'esecuzione con il rito degli irreperibili debba avvenire in ogni caso, ovvero solo allorquando la procedura esecutiva per l'espiazione della pena detentiva sia ancora in corso.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

In base al secondo comma dell'art. 235 del Testo Unico sulle spese di giustizia, la rimessione degli atti al pubblico ministero, perché possa essere attivata l'esecuzione della pena pecuniaria non riscossa, deve avvenire quando, oltre a tale sanzione, sia stata inflitta anche una condanna a pena detentiva. E ciò senza che si debba pure tener conto se l'esecuzione della pena detentiva sia stata iniziata e sia in corso.

Si ritiene, pertanto, che stando alla precisa disposizione de qua, il solo fatto

della coesistenza di una condanna a pena detentiva imponga anche la trasmissione al pubblico ministero degli atti riguardanti la pena pecuniaria, nel caso in cui la notifica della relativa richiesta di pagamento sia avvenuta ai sensi dell'art. 143

Invero le uniche condizioni fissate dal secondo comma dell'articolo citato sono la contemporanea condanna alla pena detentiva e la notifica ex art. 143 c.p.c..

ripetibilità delle spese per intercettazioni telefoniche nel processo di esecuzione. (DAG.18/02/2011.0023084.U)

Con le note in riferimento Godesti uffici hanno posto un quesito in merito alla ripetibilità delle spese per intercettazioni telefoniche effettuate dagli uffici di Procura per la cattura di persone condannate con sentenza divenuta esecutiva.

In riferimento alla suddetta problematica si rappresenta quanto segue.

Il recupero delle spese processuali è disciplinato dall'art. 204 del DPR 115/02 (testo Unico delle spese di giustizia) il quale, al comma 1, prevede che "*le spese ripetibili sono recuperate in caso di condanna alle spese secondo il codice di procedura penale e l'art. 69, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 23i, nonché ...*".

Al comma 2 del predetto art. 204 del DPR 115/02 è inoltre previsto che "*nel processo di prevenzione, di esecuzione e di sorveglianza si procede al recupero solo in caso di condanna alle spese da parte della Corte di Cassazione*".

Dalla lettura dell'articolo in esame, che costituisce una disposizione di raccordo tra le norme previste in materia dal c.p.p. e dal d.lgs. n. 231/01, con le altre contenute nel DPR 115/02, si ricava che nel "processo di esecuzione" le spese sono recuperate solo in presenza, di un titolo idoneo costituito dalla condanna alle spese nell'eventuale giudizio di Cassazione.

Conscuentemente, se non vi è pronuncia di condanna alle spese, non è configurabile la ripetizione delle spese anticipate (che restano a carico dell'Erario) in virtù del fatto che per i procedimenti di natura non strettamente contenziosa, quale è quello di esecuzione, non vi è alcuna previsione normativa che prevede la condanna alle spese a differenza, invece, di quanto avviene nell'eventuale giudizio di Cassazione ove si manifesta in pieno la fase contenziosa.

RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO PROCEDIMENTI DEFINITI PRIMA DEL 31 DICEMBRE 2007

Ai sensi dell'art. 691 cpp le spese dei procedimenti penali sono anticipate dallo Stato ad eccezione di quelle relative agli atti richiesti dalle parti private non ammesse al patrocinio statale dei non abbienti.

Al recupero delle spese processuali anticipate dallo Stato si procede, in esecuzione del provvedimento del giudice che ne impone l'obbligo, secondo quanto stabilito dagli articoli 200 e ss

Con l'entrata in vigore del Testo Unico delle spese di giustizia è stata, artt 200 e ss, modificata la procedura di recupero delle spese di giustizia e delle pene pecuniarie, per ciò che concerne la riscossione dei crediti erariali il Testo Unico ha operato (**vedi circ. Ministero Giustizia n 4 del 28.6.2002**) una armonizzazione di tutta la normativa.

Tra gli aspetti più importanti la soppressione delle funzioni di cassa degli uffici finanziari attribuendole ai concessionari, d'altronde già a far data del 1 gennaio 1998, spettano (**nota Min. Giust. 843/98/U del 28 marzo 1998**) la competenza alla riscossione (bonaria e coattiva) dei crediti erariali non più al cancelliere ma al concessionario del servizio riscossione (art. 7 D.Lgvo 327/97).

Gli Uffici Giudiziari (art. 212 TU) entro un mese dal passaggio in giudicato, o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo al pagamento, dovranno notificare al debitore l'invito al pagamento dell'importo dovuto con allegato il mod F23 debitamente pre compilato con l'espresso avvertimento che si procederà ad iscrizione a ruolo in caso di mancato pagamento entro il termine di trenta giorni e la richiesta al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.

Invito bonario

L'attività di riscossione delle partite di credito iscritte nel "registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito" inizia con la notifica dell'invito al pagamento, ai sensi dell'art. 212 T.U.

Si evidenzia che sulle somme diverse dalle pene pecuniarie (multa e ammenda) non pagate tempestivamente, ovvero nel termine di trenta giorni dalla notifica dell'invito al pagamento, maturano gli interessi moratori secondo le disposizioni dell'art. 1282, comma uno c.c. Gli uffici, nell'invito al pagamento, dovranno informare i debitori degli effetti connessi al mancato e tempestivo versamento di quanto dovuto.

Pertanto, nelle minute di iscrizione a ruolo trasmesse dagli uffici al Consorzio Nazionale dei Concessionari, ai sensi dell'art. 3 D.M. n. 321 del 3 settembre 1999, dovrà essere indicata, come data di decorrenza degli interessi, quella coincidente con il giorno successivo al compimento di un mese (art. 212 T.U.) dal perfezionamento della notifica dell'invito al pagamento.

RISCOSSIONE PROCEDIMENTI DEFINITI DAL 1 GENNAIO 2008

l'articolo 227 ter (L.133/2008) ha modificato la procedura di riscossione dalle spese processuali o delle pene pecuniarie esigibili a seguito del passaggio in giudicato o della definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, già disciplinata dall'articolo 212 del D.P.R. n. 115/2002, prevedendo che

a cura dell'agente della riscossione siano notificate al debitore una. Comunicazione contenente l'intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine di un mese e la contestuale cartella di pagamento con l'intimazione ad adempiere entro i venti giorni successivi alla scadenza del predetto termine, con avviso che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.

Con tale disposizione è stata, inoltre, eliminata la fase della redazione dell'invito al pagamento a cura dell'ufficio giudiziario, prevista dall'articolo 212 D.P.R., n. 115/2002, le cui disposizioni, anche se non espressamente abrogate, devono ritenersi parzialmente superate dalle modifiche introdotte dalla nuova normativa, la quale stabilisce che l'ufficio, entro un mese dal

passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento, provvede direttamente all’iscrizione a ruolo.

Ai sensi della sopra richiamata normativa e della circolare Ministero della Giustizia – Dip. Aff. Di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile - n. dg.DAG.29.09.2008.0128253.U che tra l’altro dispone “che la disciplina della riscossione per come determinata della legge 133/2008 dovrà essere applicato nei termini indicati a tutti i provvedimenti resisi finora definitivi per i quali non sia stato ancora notificato dagli uffici giudiziari l’invito al pagamento e che fino alla data di stipula della convenzione previsto dall’art. 1, comma 367. legge n. 244/2007 gli Uffici recuperi crediti dovranno procedere secondo la normativa in vigore anche al recupero dei crediti sorti dopo il 1 gennaio 2008”

L’UFFICIO RECUPERO CREDITI DOVRÀ:

- 1) procedere al recupero delle somme derivanti da provvedimenti divenuti esecutivi procedendo alla sola iscrizione degli stessi sul registro modello 3 SG,registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito, senza effettuare nessuna richiesta bonaria di pagamento al debitore;
- 2) trasmettere i ruoli di cui al punto precedente specificando che per gli stessi non si è provveduto alla notifica dell’invito al pagamento in osservanza dell’articolo 227 ter del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2008 n 133, indicando che la richiesta di ruolo si riferisce alla procedura introdotta dagli articoli 227 bis e 227 ter introdotti dalla D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.
- 3) continuare ad applicare la previgente disciplina per i crediti per i quali sia stata già effettuata la notifica dell’invito al pagamento

Si dispone altresì che I versamenti volontari inerenti ai pagamenti che i debitori possono effettuare prima che l’ufficio proceda alla richiesta di riscossione esattoriale potranno continuare ad essere effettuati utilizzando il modello di pagamento F23, con le medesime modalità attualmente in uso.

RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO ai sensi della legge 18 giugno 2009 n 69

I non pochi problemi interpretativi dovuti più che alla novità legislativa al “linguaggio ermetico” come al solito usato dal legislatore non hanno trovato una immediata e definitiva soluzione prova ne è il fatto che la circolare DAG 14/07/2009.0092331.U,Ministero della Giustizia - Direzione Generale della Giustizia civile – , specificatamente si riferisce a “Istruzioni preliminari” alla nuova normativa.

Venendo nello specifico alla normativa e alla richiamata nota ministeriale le maggiori novità in materia di spese attengono :

A) attività connesse alla riscossione delle spese

l’ufficio competente per la gestione delle attività connesse alla riscossione viene individuato, a seguito della modifica, operata dall’ art. 67 legge 18 giugno 2009 n. 69, del primo

comma dell'articolo 208 DPR n. 115/02 , testo unico spese di giustizia, nell'ufficio presso il giudice dell'esecuzione.

Si è tornanti alla vecchia previsione di cui all'articolo 181 D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) disposizione che era stata abrogata dall'art. 299 DPR 115/05 (testo unico in materia di spese di giustizia) .

Per il processo civile, amministrativo contabile e tributario la competenza rimane quella dell'ufficio presso il magistrato, diverso dalla Corte di Cassazione , il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo

B) Registrazione degli atti giudiziari nel processo penale

introduzione , dopo il titolo XIV del DPR. 115/02, Testo Unico delle spese di giustizia, del titolo XIV-bis, articoli 73-bis e 73-ter , relativo alla “ *Registrazione degli atti giudiziari nel processo penale*”

La registrazione degli atti giudiziari in materia penale andrà effettuata al momento in cui la sentenza diviene definitiva.

Viene “*..quindi armonizzato il sistema di trasmissione degli atti del processo penale all'ufficio finanziario , eliminando la trasmissione, per la liquidazione dell'imposta, dei singoli atti giudiziari inerenti al processo penale..*”, prevedendone la trasmissione alla definitività della sentenza la quale sarà trasmessa con l'annotazione del passaggio in giudicato e con le eventuali annotazioni riguardanti le fasi di gravame.

La liquidazione dell'imposta di registro sarà effettuata quindi in unica soluzione conseguentemente dovrà essere prenotata a debito l'imposta di registro liquidata dall'ufficio finanziario soltanto sulla sentenza passata in giudicato(*cfr circolare ministeriale 14.7.2009*)

Riguardo la sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato la trasmissione dovrà avvenire entro cinque giorni dal passaggio in giudicato (art 73-bis per come introdotto dall'art. 67 legge 18 giugno 2009 n. 69.)

In tema di sentenza penale di condanna contenente liquidazione di provvisionale di importo quantificato e non generico si ritiene che, ai fini dell'esecuzione, la parte abbia diritto al rilascio di copia spedita in forma esecutiva (vedasi sentenza Corte Costituzionale n 522 del 21 novembre-6 dicembre 2002- e circolare ministeriale DAG.02/11/2005.0032288.U Min. Giust. Dir. Gen. Giust. Civile Ufficio I)

C) Recupero delle spese processuali

È questa la parte dove maggiormente ha inciso la nuova normativa

Ai sensi dell'articolo 4 DPR 115/02 , testo unico spese di giustizia, le spese del processo penale sono anticipate dallo Stato ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e

di quelle relative alla pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 694 del codice di procedura penale e dell'art. 76 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n 231.

Definito il processo sorge l'obbligo del recupero delle spese anticipate e delle eventuali spese prenotate , queste ultime nel caso di azione civile nel processo penale e precisamente contributo unificato (art. 11 e 12 testo unico) e imposta di registro.

La nuova normativa in oggetto con la modifica all'articolo 535 codice di procedura penale, e in particolare l'abrogazione del comma 2 , sconvolge l'intero sistema del recupero basato sino al 4 luglio u.s. sulla “ solidarietà” dell’obbligazione relativa al pagamento delle spese processuali a carico dei condannati per lo stesso reato o per reati connessi.

Alla modifica della norma di rito segue conseguenzialmente quella dell'articolo 205 Testo Unico Spese di giustizia DPR n. 115/2002 (più che di modifica sarebbe esatto parlare di riscrittura dell'interno articolo) che nella sua riformulazione prevede il recupero delle spese processuali “ *per intero, forfettizzato e per quota* ”

Nello specifico all'articolo 205 T.U. sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «*Recupero intero, forfettizzato e per quota*»;

2) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno al fine di garantire l'integrale recupero delle somme anticipate dall'erario.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo di processo. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2-bis, le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis (sono le spese relative alle intercettazioni ndr), nonché le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di solidarietà.

2-quinquies. Il contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura

corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà. 2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo»;

L'eliminazione del vincolo di solidarietà comporta, come giustamente sottolineato dalla circolare ministeriale del 14 luglio 2009, che sia le spese anticipate che quelle forfettizzate e le eventuali spese prenotate vadano recuperate nei confronti di ciascun imputato condannato.

La locuzione “recuperate nei confronti di ciascun imputato, senza vincolo di solidarietà” sia riguardo le spese recuperabili per intero che forfettizzato può dare luogo ad errate interpretazioni.

Al di là del venir meno del vincolo della solidarietà è logico che le spese anticipate e/o eventualmente prenotate vadano recuperate in relazione e limitatamente al loro importo per come prodotto, quantificato e riportato nel foglio notizie e non vanno, come erroneamente si potrebbe ritenere dalla lettura della norma, moltiplicate per il numero degli imputati.

A tal proposito la nota ministeriale del 14 luglio 2009 in oggetto e relativa alle Istruzioni preliminari alla legge 69/09 espressamente prevede “*la quantificazione delle spese processuali per le quali è stata emessa sentenza di condanna successivamente alla data di entrata in vigore della legge deve essere effettuata in base alle nuove disposizioni dell'articolo 535cpp.*

Le spese devono essere, quindi, quantificate per intero e suddivise per quota, in parti uguali, nei confronti di ciascun imputato condannato, in base all'importo complessivo delle spese ripetibili del processo penale, come riportato nel foglio notizie, ma senza tener conto del riferimento ai reati di cui la condanna si riferisce” (conforme circolare min. DAG03/03/2010.0032236.U).

Venendo alle spese anticipate dall'erario da recuperare in modo forfettizzato in attesa del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 205 del testo unico spese di giustizia si continueranno a recuperare negli importi previsti dalla normativa attualmente in vigore, in specie il decreto ministeriale 13 novembre 2002 n. 285 tabelle allegate A e B.

Continua a trovare applicazione, se pur con le opportune e consequenziali modifiche operate dalla nuova normativa, la circolare ministeriale Giust. del 26 giugno 2003 n. 9.

In particolare nell'annotazione sul registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito (mod. 3/SG) in uso a partire dal 1 luglio 2003 (previsto dall'art. 161 t.u spese di giustizia e adottato con decreto interministeriale del 28 maggio 2003, il decreto con relativi modelli e istruzioni è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n 11 del 15 giugno 2003) in presenza di più debitori si deve iscrivere una specifica partita per ciascun

condannato con l'eventuale sanzione pecuniaria processuale , la quota relativa alle spese anticipate e a quelle eventualmente prenotate nonché l'importo relativo alle spese processuali forfettizzato.

Venuto meno il vincolo di solidarietà verrà conseguenzialmente meno l'obbligo per gli uffici di iscrizione di una specifica partita cumulativamente intestata a tutti i condannati

In relazione alle spese forfettizzate, in attesa della modifica prevista, continuano ad applicarsi, come precedentemente detto, gli importi di cui alle tabelle A e B annesse al decreto 13 novembre 2002 n. 285 del ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il ministero della Giustizia, e come stabilito nella richiamata circolare ministero giustizia n 9/03 “*per la quantificazione di tali spese forfettizzato...l'ufficio dovrà moltiplicare gli importi indicati dalle tabelle A e B annesse al citato decreto 285/02 per il numero degli imputati...*”

Nel silenzio della direttiva ministeriale del 14 luglio 2009, e in attesa di eventuali nuove disposizioni, è da ritenersi che anche i nuovi importi forfettizzati per come andranno a determinarsi con il decreto ministeriale previsto dal nuovo primo comma dell'articolo 205 DPR n 115/02, testo unico spese di giustizia, andranno recuperati in ragione del numero degli imputati condannati.

Sempre ai sensi della nuova normativa “ *Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo di processo. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo*

Riteniamo inoltre mantengano la loro validità gli indirizzi ministeriali di cui alla già richiamata circolare 9/03 nel caso di sentenza penale di condanna appellata solo da alcuni imputati.

In tal caso l'ufficio di primo grado deve procedere all'attività di riscossione per gli importi relativi alle voci individuate dall'articolo 211 T.U. a carico dei soli imputati condannati per i quali la sentenza di primo grado è divenuta irrevocabile.

Alla luce della nuova normativa per quest'ultimi andranno quantificate sia le spese recuperabili in misura fissa (le c.d. spese forfettizzato , articolo 205, primo comma, Testo Unico spese di giustizia per come modificato dalla legge 69/09) sia le quote corrispondenti alle spese che devono essere recuperate per intero (spese anticipate ed eventuali spese prenotate ai sensi degli articoli 205 T.U , 2° comma, e 205- quinques Testo Unico spese di giustizia per come modificato dalla legge 69/09)

Infine da ricordare che ai sensi dell'articolo 205-sexies “ *gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo*” (in materia di adempimenti connessi alle formalità della trascrizione di provvedimenti aventi ad oggetto beni immobili dell'imputato vedi circolare Ministero Giustizia- Dipartimento per gli affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio I- del 14 maggio 2008)

Ai sensi della circolare **DAG.14/07/2009.0092331.U** “nessun vincolo di solidarietà..la nuova formulazione prevede il recupero delle spese processuali per intero, forfettizzato e per quota.

In particolare devono essere recuperate "per intero" nei confronti di ciascun imputato condannato, senza vincolo di solidarietà. soltanto le spese anticipate dall'erario di seguito indicate:

- a) spese di cui al comma 2 bis (intercettazioni);
- b) spese per la consulenza tecnica e per la perizia;
- c) spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna;
- d) spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 12. del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003. n 326

Tutte le altre spese anticipate dall'erario devono essere, invece, recuperate in modo "forfettizzato" nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà. nella misura che sarà stabilita con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con riferimento al grado di giudizio ed ai tipi di processo.

Coerentemente con quanto previsto per le spese anticipate, anche le spese prenatale a debito - ossia ti contributo unificato e l'imposta di registro - devono essere recuperate per intero nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno, senza viticcio di solidarietà.

Il comma 4 dell'articolo 67 prevede in via transitoria che, fino all'emersione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 205 del Testo Unico delle spese di giustizia, come modificato dalla stessa legge, con il quale dovrà essere determinata la misura fissa relativa alle spese anticipate dall'erario da recuperare in modo forfettizzato, queste ultime debbano essere quantificate secondo le norme vigenti anteriormente alla riforma.

Alla luce delle disposizioni sopra indicate, gli uffici devono quindi procedere nei seguenti termini.

La quantificazione delle spese processuali per le quali è stata emessa sentenza di condanna prima dell'entrata in vigore della legge deve essere effettuata secondo i criteri stabiliti dalle previgenti disposizioni dell'articolo 535 c.p.p.

Si deve, quindi, procedere al recupero delle spese relative ai reati cui la condanna si riferisce nei confronti dei condannati in solido per lo stesso reato o per reati connessi.

La quantificazione delle spese processuali per le quali è stata emessa sentenza di condanna successivamente alla data di entrata in vigore della legge deve essere effettuata in base alle nuove disposizioni dell'articolo 535 c.p.p.-

Le spese devono essere, quindi, quantificate per Intero e suddivise per quota, in patti uguali, nei confronti di ciascun imputato condannato, in base all'importo complessivo delle spese ripetibili del processo penale, come riportato nel foglio delle notizie, ma senza tener conto del riferimento ai reati cui la condanna si riferisce.

Dopo l'emersione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 205 del Testo Unico delle spese di giustizia, come modificato dalla legge n. 59/2009, le spese anticipate dall'erario da recuperare in modo forfettizzato dovranno essere qualificate secondo la misura determinata dallo stesso decreto,

Nella medesima partita, oltre alle spese processuali quantificate come sopra precisato, devono essere ovviamente iscritte anche le somme relative alle pene pecuniarie che riguardano il singolo condannato.

Ai sensi della circolare **DAG.03/03/2010.0032236.U** "...la riforma del testo unico spese di giustizia introdotta dalla legge 18 giugno 2009 n 69 ..non ha modificato i criteri di quantificazione degli

importi dovuti per il contributo unificato e per l'imposta di registro bensì le sole modalità di riscossione di tali spese....determinati gli importi dovuti il recupero di tali spese dovrà essere effettuato nei confronti delle parti condannate al risarcimento del danno, non più con il vincolo di solidarietà, bensì, ai sensi dell'articolo 205 del citato testo unico, da ciascun condannato al risarcimento del danno alla parte civile, per quota, in parti uguali, come precisato da questa direzione generale nelle istruzioni diramate con nota del 14 luglio 2009 protocollo n. 92331

D) riscossione mediante ruolo

La legge 69/09 ha modificato gli articoli 227-bis e 227-ter T.U. procedendo al coordinamento con la procedura di riscossione oggetto della convenzione prevista dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008)

Ricordiamo che ai sensi del comma 367 della sopra richiamata legge “ *entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della Giustizia stipula con una società.....una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto Presidente della Repubblica 30 maggio2002 n. 115, conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1 gennaio 2008, provvede alla gestione del credito, mediante le seguenti attività:*

a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e supporto dell'attività di quantificazione del credito effettuata dall'ufficio competente;

b)notificazione al debitore di un invito al pagamento entro un mese dal passaggio in giudicato o della definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo o dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto;

c) iscrizione al ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per l'adempimento spontaneo”

l'articolo 67 della legge 69/09 riguardo quanto sopra ha operato le seguenti modifiche:

Art. 227-bis (L). - (Quantificazione dell'importo dovuto). - 1. La quantificazione dell'importo dovuto è effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 211. Ad essa provvede l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia Spa.

Art. 227-ter (L). - (Riscossione mediante ruolo). - 1. Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione in istituto, l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia Spa procede all'iscrizione a ruolo.

2. L'agente della riscossione procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Si applica l'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 227-quater (L). - (Norme applicabili). - 1. Alle attività previste dal presente titolo si applicano gli articoli 214, 215, 216, 218, comma 2, e 220».

All'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: «conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2008» sono inserite le seguenti: «o relative al mantenimento in carcere per condanne, per le quali sia cessata l'espiazione della pena in istituto a decorrere dalla stessa data»;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 205 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni»;

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) iscrizione a ruolo del credito»;

d) la lettera c) è abrogata.

L'articolo 227 ter sopra richiamato nella nuova formulazione precisa la procedura di riscossione mediante ruolo per come già modificata dal decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modifiche nella legge 6 agosto 2008 n 133.

Quanto sopra previsto trova conferma nei comma 213, 214, 215 legge 23 dicembre 2009 n 191 (legge finanziaria anno 2010)

Fino alla stipula delle convenzioni le procedure relative all'iscrizione delle partite di credito e all'iscrizione a ruolo dei relativi importi avverranno secondo la normativa in vigore e alle direttive ministeriali impartite.

In sintesi, e riepilogando, attualmente, nella riscossione delle spese per i procedimenti definiti dal 1 gennaio 2008 :

l'articolo 227 ter (nella formulazione di cui alla legge. 133/2008) ha modificato la procedura di riscossione dalle spese processuali o delle pene pecuniarie esigibili a seguito del passaggio in giudicato o della definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, già disciplinata dall'articolo 212 del D.P.R. n. 115/2002, prevedendo che :

a cura dell'agente della riscossione (soggetto diverso dalla cancelleria) siano notificate al debitore una comunicazione contenente l'"intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine di un

mese e la contestuale cartella di pagamento con l'intimazione ad adempiere entro i venti giorni successivi alla scadenza del predetto termine, con avviso che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.

Con tale disposizione è stata, inoltre, eliminata la fase della redazione dell'invito al pagamento a cura dell'ufficio giudiziario, prevista dall'articolo 212 D.P.R., n. 115/2002, le cui disposizioni, anche se non espressamente abrogate, devono ritenersi parzialmente superate dalle modifiche introdotte dalla nuova normativa, la quale stabilisce che l'ufficio, entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento, provvede direttamente all'iscrizione a ruolo.

Ai sensi della sopra richiamata normativa e della circolare Ministero della Giustizia – Dip. Aff. Di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile - n. dg.DAG.29.09.2008.0128253.U che tra l'altro dispone “*la disciplina della riscossione per come determinata della legge 133/2008 dovrà essere applicato nei termini indicati a tutti i provvedimenti resisi finora definitivi per i quali non sia stato ancora notificato dagli uffici giudiziari l'invito al pagamento e che fino alla data di stipula della convenzione previsto dall'art. 1, comma 367. legge n. 244/2007 gli Uffici recupero crediti dovranno procedere secondo la normativa in vigore anche al recupero dei crediti sorti dopo il 1 gennaio 2008*” l'ufficio recupero crediti dovrà:

- 1) procedere al recupero delle somme derivanti da provvedimenti divenuti esecutivi procedendo alla sola iscrizione degli stessi sul registro modello 3/SG, registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito, senza effettuare nessuna richiesta bonaria di pagamento al debitore;
- 2) trasmettere i ruoli di cui al punto precedente specificando che per gli stessi non si è provveduto alla notifica dell'invito al pagamento in osservanza dell'articolo 227 ter del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2008 n 133, indicando che la richiesta di ruolo si riferisce alla procedura introdotta dagli articoli 227 bis e 227 ter introdotti dalla D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2008 n. 133. Nella trasmissione andrà utilizzato il “prospetto accompagnatorio minuta ruolo”(vedasi circolare Min. Giust. DAG..03.03.2009.0031206.U)
- 3) continuare ad applicare la previgente disciplina per i crediti per i quali sia stata già effettuata la notifica dell'invito al pagamento

I versamenti volontari inerenti ai pagamenti che i debitori possono effettuare prima che l'ufficio proceda alla richiesta di riscossione esattoriale potranno continuare ad essere effettuati utilizzando il modello di pagamento F23, con le medesime modalità attualmente in uso.

DILAZIONE O RATEIZZAZIONE

ai sensi dell'art. 232 TU “ il debitore può chiedere la dilazione o rateizzazione dell'importo dovuto indicando le cause che gli impediscono di soddisfare immediatamente il debito e il termine più breve che gli occorre per provvedervi.

La dilazione o rateizzazione non è applicabile al contributo unificato.

L'attività delle cancellerie in materia costituisce a tutti gli effetti procedimento amministrativo regolato dalla legge 241/90.

In tema di dilazione e rateizzazione vanno richiamate le disposizioni di cui alla circolare ministeriale n 11/03 del 23 ottobre 2003, al Decreto Dirigenziale del 28 marzo 2003 emanato ex art. 233 DPR n 115 del 30 maggio 2002, al Decreto Dirigenziale del 22 ottobre 2003 emanato ex art. 215 DPR n 115 del 30 maggio 2002 e nelle Disposizioni Generali del Capo del

Dipartimento pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n 23 del 15.12.2003

Ai sensi della sopra richiamata normativa va anzitutto evidenziato l'obbligo a carico dei Dirigenti degli Uffici Giudiziari di individuare con atto formale i funzionari addetti all'ufficio responsabili del procedimento.

Ai sensi dell'art. 232 T.U il funzionario addetto all'ufficio, con provvedimento di cui all'art. 9 D.M. 28 marzo 2003, è competente a decidere sull'istanza di dilazione e rateizzazione del pagamento del credito con riferimento alle sole spese processuali, alle sanzioni pecuniarie processuali ed alle spese di mantenimento in carcere già iscritte presso gli Uffici del campione penale alla data del 30 giugno 2002 .

Il pagamento rateale delle pene pecuniarie (multa o ammenda) può, se non disposto con il provvedimento di condanna, essere concesso solo dal magistrato di sorveglianza a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 238 t.u. (sent. Corte Cost. 212/03)

Per il pagamento rateale e per la dilazione del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate ad enti e persone giuridiche è competente il giudice dell'esecuzione.

La domanda deve essere presentata, personalmente, a mezzo di persona incaricata con delega scritta del debitore, a mezzo raccomandata, o sottoscritta e depositata dal difensore munito di procura, a pena di decadenza prima dell'inizio della procedura esecutiva, momento che va identificato, trattandosi di riscossione mediante iscrizione a ruolo del credito, nell'atto di pignoramento ad opera dell'ufficiale della riscossione.

La domanda ai sensi del punto 6 dell'art. 3 del D.M. 28 marzo 2003 deve contenere:

- a) le generalità del debitore;
- b) l'indicazione della partita di credito cui si riferisce e dell'eventuale data di notifica della cartella di pagamento;
- c) l'indicazione dell'importo del credito per il quale si chiede la dilazione ovvero la rateizzazione del pagamento, ai sensi dell'art. 2;
- d) l'esposizione delle cause che impediscono di soddisfare immediatamente il debito ed il termine più breve entro il quale il debitore ritiene di poter provvedere al pagamento;
- e) una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera o) del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, nella quale sia specificata l'attuale situazione reddituale ed economica del debitore, con l'indicazione degli eventuali

familiari a carico, i beni immobili o i beni mobili registrati posseduti, dei redditi personali, di eventuali ulteriori obbligazioni pecuniarie, verso l'erario o verso terzi.

f) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, che attesti l'inefficacia di procedure esecutive in atto a carico del debitore per il recupero del credito di cui è chiesta la dilazione ovvero la rateizzazione del pagamento.

g) l'indicazione di eventuali altri debiti verso l'erario per spese processuali, spese di mantenimento e sanzioni pecuniarie processuali per i quali sia stata concessa la dilazione e decorra il relativo termine ovvero sia in corso il pagamento rateale.

Le domande, con sottoscrizione autenticata ex art. 38 DPR 445/00, sono soggette all'imposta di bollo.

L'inosservanza delle sopra richiamate disposizioni comporta l'inammissibilità della domanda

Quando la domanda è presentata nella fase della riscossione mediante iscrizione a ruolo, l'ufficio richiede al concessionario che ha in carico il ruolo notizie sullo stato della procedura.

Il beneficio della rateizzazione è accordata senza necessità di accertamenti sulla situazione reddituale ed economica dell'istante quando con la stessa sentenza o decreto penale di condanna è stato disposto il pagamento rateale della pena pecuniaria.

La dilazione del pagamento, con contestuale sospensione della riscossione, può essere concessa per un periodo massimo di 12 mesi.

La rateizzazione è ammessa fino ad un massimo di trenta rate, con scadenza mensile (ultimo giorno del mese) e di importo non inferiore di € 50,00.

I provvedimenti di inammissibilità e improcedibilità, così come quelli di accoglimento, rigetto e revoca, devono essere sempre motivati (art. 3 L 241/90).

Il provvedimento di ammissione alla dilazione o rateizzazione, che sospende la procedura esecutiva, va comunicato al concessionario.

Ogni provvedimento relativo al procedimento va comunicato al debitore con raccomandata le cui spese vanno addebitate e riscosse insieme al debito principale.

L'istanza presentata in caso di debito solidale si estende a tutti i condebitori.

*Al riguardo si fa presente che la gestione di un credito dovuto da più debitori deve essere unica, l'ufficio deve cioè formare un unico ruolo riferito all'ambito territoriale in cui opera il concessionario di uno dei debitori, anche se il domicilio fiscale degli altri condebitori ricade in comuni non compresi nello stesso ambito (**nota Min. Giust. 23 ottobre 2003**)*

*Al fine di consentire il corretto conteggio degli eventuali costi della procedura a carico del debitore – diritto fisso di notifica della cartella esattoriale, interessi di mora e aggio sulle somme iscritte a ruolo- è opportuno (**vedi nota Min. Giust. del 23.10.2003**) invitare il debitore stesso ad effettuare il pagamento della prima rata presso lo sportello del concessionario che ha in carico il credito.*

Le rate come detto scadono l'ultimo giorno del mese. In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade dal beneficio ed è tenuto al pagamento in un'unica soluzione della restante parte del debito.

Per gli interessi si applicano gli art. 21 e 22 DPR 602/73 già fissati al tasso del 6 % fino al 30 giugno 2003 e al tasso del 4% dal 1 luglio 2003.

Nel sito (www.giustizia.it) del ministero è disponibile un modello che facilita la predisposizione del piano di ammortamento.

SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE

Ai sensi dell'art. 215 TU in applicazione dell'art. 28 d.lvo 46/99, in caso di impugnazione del ruolo il funzionario addetto all'Ufficio può sospendere la riscossione sulla base dei criteri determinati con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 22 ottobre 2003

Le cause di sospensione sono, ex art. 214 TU, comunicate al concessionario e alla competente ragioneria provinciale dello stato.

Le modalità di presentazione della domanda sono simili a quelle previste per la richiesta di dilazione o rateizzazione.

Ai sensi della circolare 21 gennaio 2004 n 12 Min. Giustizia Dip. Aff. Giustizia

..la sospensione amministrativa della riscossione presuppone l'impugnazione del ruolo proposta avanti al giudice competente, ordinario o tributario, antecedentemente alla presentazione dell'istanza in sede amministrativa, il funzionario responsabile dovrà valutare i motivi di impugnazione del ruolo addotti avanti al giudice di merito e riportati nell'istanza di sospensione amministrativa, accordando quest'ultima qualora gli stessi «non risultino manifestamente infondati» (art. 1).

Con tale affermazione, il testo normativo ha ritenuto legittima la sospensione amministrativa allorquando il funzionario responsabile rilevi che le censure formulate dall'istante nell'atto di impugnazione del ruolo non risultino palesemente pretestuose o, comunque, prive di giuridico fondamento.

A titolo meramente esemplificativo, si elencano alcuni tra i possibili motivi di impugnazione del ruolo e di sospensione amministrativa:

- l'omessa o irrituale notifica dell'invito al pagamento (che costituisce il presupposto per l'iscrizione a ruolo del credito ai sensi dell'art. 213 del testo unico);
 - 6) l'errore nella individuazione del soggetto debitore;
 - 6) l'erronea determinazione dell'importo iscritto a ruolo;
 - 6) la duplicazione dell'iscrizione a ruolo per la medesima partita di credito;
 - 6) la contestazione del credito per intervenuto pagamento.

Il provvedimento di sospensione amministrativa, stante la sua natura cautelare, mira ad inibire solo temporaneamente l'esecutorietà del ruolo, in attesa della decisione giurisdizionale sul ricorso, alle cui statuzioni di merito l'ufficio si dovrà evidentemente conformare per la prosecuzione o meno dell'attività di riscossione.

Il funzionario dovrà provvedere all'annullamento del ruolo nell'esercizio del generale potere di autotutela amministrativa, qualora, a seguito dell'istanza di sospensione, accerti l'illegittimità o l'infondatezza del ruolo impugnato.

Inoltre sempre ai sensi della richiamata circolare.....

l'art. 7 del decreto dirigenziale stabilisce che il provvedimento che accoglie la domanda di sospensione amministrativa della riscossione perde efficacia a seguito della cancellazione della causa dal ruolo ovvero a seguito della definizione del giudizio di primo grado di impugnazione del ruolo.

In merito, è opportuno precisare che, ai fini della cessazione dell'efficacia del provvedimento di sospensione, il giudizio si intende definito a seguito della pubblicazione della sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva, ovvero al verificarsi dei seguenti eventi:

- a) della cancellazione della causa dal ruolo;

b) della scadenza del termine stabilito dalla legge o fissato dal giudice per la prosecuzione del giudizio in caso di sospensione o interruzione dello stesso, qualora il processo non venga proseguito o riassunto;

c) delle ipotesi disciplinate dagli artt. 306 ss. C.p.c..

Pertanto, qualora l'ufficio non abbia notizia della costituzione in giudizio dell'Amministrazione oppure nell'ipotesi di contumacia della stessa, è necessario procedere periodicamente alla verifica dello stato del processo.

In ogni caso, il competente funzionario, appena viene a conoscenza dell'esito del giudizio di merito, deve tempestivamente comunicare al Concessionario — con le modalità sopra descritte — la revoca della sospensione dell'attività di riscossione, segnalando che per il periodo di sospensione non vanno calcolati gli interessi di mora ex art. 30, D.P.R. n. 602/1973, oppure operare il discarico del ruolo.

Inoltrel'art. 8 del decreto dirigenziale disciplina la materia degli interessi dovuti dal debitore sulle somme il cui pagamento è stato sospeso. Ad eccezione delle eventuali multe e/o ammende iscritte a ruolo, sulle quali, stante la peculiarità della loro natura di sanzione penale, non maturano interessi, per quanto attiene alle altre somme gli interessi dovuti devono essere calcolati con riferimento all'intero periodo di efficacia del provvedimento di sospensione, così come specificato nelle lettere a), b) e e) dell'art. 8 del decreto dirigenziale.

Criteri e modalità relativi alla reiscrizione a ruolo dei crediti inesigibili

Circolare Ministero Giustizia DAG.01/08/2005.5034

"... con decreto del ministero della Giustizia in data 18 maggio 2005...pubblicato in G.U. serie generale n 171 del 25 luglio 2005 sono stati individuati i criteri per la reiscrizione a ruolo dei crediti discaricati a seguito alla richiesta di discarico trasmessa dal concessionario..."

L'art. 1 del decreto dirigenziale in commento ha individuato come unico criterio eccezionale per la reiscrizione a ruolo del credito già discaricato per inesigibilità il pagamento di una diversa partita di credito da parte del medesimo debitore avvenuto successivamente al discarico

La reiscrizione può essere effettuata a condizione che il credito non risulti prescritto o comunque legalmente estinto....

Si precisa che il testo unico non prevede alcun adempimento finalizzato all'interuzione della prescrizione dei crediti da parte degli uffici successivamente all'eliminazione della partita di credito....

Gli Uffici che hanno il registro recupero crediti informatizzato dovranno curare la tenuta di una rubrica alfabetica delle partite di credito eliminate a seguito di discarico, indispensabile per

effettuare i controlli per l'applicazione del decreto in commento. A tal proposito potrà essere adottata la rubrica in formato access pubblicata sul sito www.giustizia.it

RIMBORSO A SEGUITO DI ERRORE NEL VERSAMENTO DI SOMMA DOVUTA A TITOLO DI PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI PENALI

Nel novembre 2007 fu sollevata la questione riguardante il rimborso a seguito di errore nel versamento di somma dovuta a titolo di pagamento delle spese processuali penali . ***Il Ministero-Dipartimento Generale per gli Affari di Giustizia – Direzione generale della giustizia civile – Ufficio I*** – prima con note trasmesse ai vari uffici richiedenti(per tutte nota diretta alla Corte di Appello di Catanzaro numero m_dg.DAG.28/10/2008/.0141215.U del 24 ottobre 2008) poi rispondendo direttamente All’Ispettorato Generale con nota DAG/16/10/0126665(I) ha disposto quanto segue:

per attivare la procedura di rimborso delle somme richieste, la cui competenza spetta alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Dipartimento Provinciale del Ministero dell’Economia e

delle Finanze del luogo ove è stato effettuato il versamento, è necessario applicare le disposizioni di cui all' artt. 68 delle Istruzioni Generali sui servizi del Tesoro, in quanto questo Ministero non dispone, nel proprio stato di previsione della spesa, di uno specifico capitolo per i rimborsi.

La documentazione da produrre alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari competente, è la seguente:

1. Istanza originale delle parti che chiedono il rimborso;

2:Il nulla osta al rimborso dell'ufficio giudiziario che ha disposto il versamento all'Erario della somma chiesta in restituzione, dopo che è stato accertato l'effettivo erroneo versamento da parte del richiederne, con l'indicazione della somma da restituire e con riferimento alla causale del versamento:

3. Copia autentica della presente missiva in relazione alla dichiarazione del mancato stanziamento nello stato di previsione della spesa di apposito capitolo per il rimborso;

4. Copia autentica della quietanza del modello F23;

5. Ogni altro documento dell'ufficio giudiziario che eventualmente sarà richiesto;

Pertanto dopo l'accertamento dell'erroneo versamento si vorrà procedere come sopra indicato..

RIMBORSO SOMME DI NATURA TRIBUTARIA VERSATE MEDIANTE MODELLO F23 (*circolare min. giust. DAG.16/10/2009.0126665.U*)

..si rappresenta preliminarmente che la competenza per il rimborso delle spese di natura tributaria spetta all'Agenzia delle Entrate o all'Agenzia del territorio in ragione del tributo erroneamente versato

*Per quanto attiene in particolare il contributo unificato si richiama la circolare del ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria dello Stato, istruttore generale di finanza, prot. n 135371 del 26 ottobre 2007 diramata da questa Direzione generale con nota 16 novembre 2007(**RIPORTATA NEL PRESENTE LAVORO NELLA PARTE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO**)*

Per attivare invece la procedura di rimborso delle altre somme erroneamente pagate, la cui competenza spetta alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del luogo ove è stato effettuato il versamento, è necessario applicare le disposizioni di cui all' artt. 68 delle Istruzioni Generali sui servizi del Tesoro, in quanto questo Ministero non dispone, nel proprio stato di previsione della spesa, di uno specifico capitolo per i rimborsi.

La documentazione da produrre alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari competente, è la seguente:

1. Istanza originale delle parti che chiedono il rimborso;

2:Il nulla osta al rimborso dell'ufficio giudiziario che ha disposto il versamento all'Erario della somma chiesta in restituzione, dopo che è stato accertato l'effettivo erroneo versamento da parte del richiederne, con l'indicazione della somma da restituire e con riferimento alla causale del versamento:

3. Copia autentica della presente missiva in relazione alla dichiarazione del mancato stanziamento nello stato di previsione della spesa di apposito capitolo per il rimborso;

4. Copia autentica della quietanza del modello F23;

5. Ogni altro documento dell'ufficio giudiziario che eventualmente sarà richiesto;

Pertanto dopo l'accertamento dell'erroneo versamento sì vorrà procedere come sopra indicato..

dottor CAGLIOTI GAETANO WALTER

(Dirigente Tribunale di Vibo Valentia)

Tel. Ufficio 0963473218 cell 3389529688 3346431620

e-mail: gaetanowalter.caglioti@giustizia.it